1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 febbraio 2002** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **1.** Sentenza 16 - 30 gennaio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Procedimenti ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Comunicazione dei provvedimenti in forma abbreviata, in luogo della notificazione nelle forme dell'art. 137 cod. proc. civ. - Asserita irragionevolezza, nonché disparità di trattamento, lesione dei principî di buon andamento e di parità processuale delle parti e del diritto di difesa - Proposizione di un mero dubbio interpretativo - Inammissibilità della questione.

– Cod. proc. civ., artt. 739, secondo comma, e 136 (in combinato disposto); artt. 739, secondo comma e 741 (in combinato disposto).
– Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo e sesto comma.

Procedimento civile - Procedimenti ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Audizione del solo genitore contro cui è richiesto il provvedimento e non anche dell'altro genitore - Asserita lesione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, dei diritti doveri dei genitori nei confronti dei figli e del principio del contraddittorio - Assunzione da parte del rimettente di un presupposto interpretativo erroneo - Non fondatezza della questione.

– Cod. civ., art. 336, secondo comma.
– Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 111, primo e secondo comma.

Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Omessa previsione dell'audizione del minore ultradodicenne (o di età inferiore) o, altrimenti, dei genitori o del tutore, ovvero omessa previsione della nullità rilevabile d'ufficio del provvedimento quando manchi l'audizione del minore - Asserita irragionevolezza e disparità di trattamento con lesione del principio del giusto processo - Premessa interpretativa erronea - Non fondatezza della questione.

– Cod. civ., art. 336, secondo comma.
– Costituzione, artt. 2, 31, secondo comma, 3, primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma.

Procedimento civile - Procedimenti urgenti in materia di potestà genitoriale - Adozione di provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio - Mancata previsione di una durata massima, a pena di nullità ovvero di un provvedimento in contraddittorio per la conferma, modifica o revoca del provvedimento - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento con lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Difetto di motivazione dell' ordinanza di rimessione - Inammissibilità della questione.

– Cod. civ., art. 336, terzo comma.
– Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 111, primo e secondo comma.

Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Adozione di provvedimenti temporanei nell'interesse del minore - Difetto di urgente necessità - Mancata previsione della nullità, rilevabile d'ufficio, del provvedimento - Asserita lesione del diritto di difesa e al giusto processo nonché del diritto di ascolto del minore - Questione di mera interpretazione - Inammissibilità.

– Cod. civ., art. 336, terzo comma.
– Costituzione, artt. 24, secondo comma, 111, primo e secondo comma; convenzione sui diritti del fanciullo 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176), art. 9, comma 2.

Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Applicabilità del rito camerale - Asserita lesione del principio del giusto processo - Insufficienza della motivazione addotta dal giudice rimettente - Inammissibilità della questione.

– Cod. proc. civ., artt. 737, 738 e 739; cod. civ., art. 336.
– Costituzione, art. 111 ..... *Pag.* 13

N. **2.** Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione di immobili urbani - Locazioni ad uso non abitativo - Cessazione del rapporto - Diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale - Mancata esclusione dell'indennità (aggiuntiva) nell'ipotesi in cui l'immobile sia destinato, dopo il rilascio, ad attività identica o affine anche se soltanto in via meramente occasionale e transitoria - Asserita, irragionevole, equiparazione di situazioni diverse - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 34, secondo comma.
– Costituzione, art. 3 ..... » 25

N. **3.** Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Udienza di prima comparizione - Provvedimenti del giudice istruttore - Assegnazione del termine per proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio e fissazione dell'udienza per l'interrogatorio libero - Mancata previsione della notifica al convenuto contumace del relativo verbale d'udienza - Asserita disparità di trattamento, con lesione del diritto di difesa - Spettanza al giudice rimettente dell'attività interpretativa, impropriamente richiesta alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione.

– Cod. proc. civ., art. 180, secondo comma.
– Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma ..... » 27

N. **4.** Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Decreto penale di condanna - Giudizio a seguito di opposizione - Impossibilità di formulare nuova istanza di patteggiamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, già avanzata davanti al giudice per le indagini preliminari e da questi respinta - Asserita disparità di trattamento tra imputati, in ragione della scelta del rito operata dall'organo dell'accusa - Prospettazione di un quesito in forma alternativa - Omessa individuazione delle norme oggetto della censura prospettata - Manifesta inammissibilità.

– Cod. proc. pen., artt. 556, comma 1, 448, comma 1, e art. 464 (in quanto richiamato dall'art. 557, comma 3).
– Costituzione, art. 3 ..... » 29

N. **5.** Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale statale - Inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali - Somme corrisposte per effetto dell'inquadramento - Esclusione di interessi e rivalutazione - Contrasto tra dispositivo e motivazione dell' ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, commi 4 e 5.
– Costituzione, artt. 3, 36 e 97.

Impiego pubblico - Personale statale - Inquadramento nelle qualifiche funzionali - Somme corrisposte ai dipendenti per effetto dell'inquadramento - Esclusione di interessi e rivalutazione - Asserita lesione dei principî di parità di trattamento dei cittadini e di proporzionalità della retribuzione - Intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 6, commi 4 e 5.
– Costituzione, artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 97, primo comma ..... *Pag.* 32

N. **6.** Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimenti penali per dichiarazioni rese *extra moenia* da alcuni parlamentari - Deliberazioni di insindacabilità delle Camere di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Delibazione preliminare - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

– Deliberazioni della Camera dei deputati 24 novembre 1999, 9 e 14 marzo 2000 e del Senato della Repubblica 31 maggio 2000.
– Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma ..... » 35

N. **7.** Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta di registro - Esenzioni - Conferimenti in denaro per la ricostituzione del capitale di società, ridotto per perdite - Asserita disparità di trattamento tra società che provvedono a ricostituzione del capitale sociale e società dotate di adeguato capitale sociale fin dalla nascita e non agevolate - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

– D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa allegata, Parte prima, art. 4, nota II.
– Costituzione, art. 3 ..... » 38

N. **8.** Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Stampa - Stampa clandestina - Distribuzione di stampati senza le prescritte autorizzazioni - Difetto assoluto di motivazione, in ordine alla non manifesta infondatezza e alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

– Cod. pen., art. 663-*bis*, come modificato dall'art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1999, n. 507, in riferimento al combinato disposto degli artt. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
– Costituzione, artt. 3, 4, 18 e 21 ..... » 39

N. **9.** Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Parchi e riserve naturali - Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu - Procedura per l'istituzione del Parco - Mancato coinvolgimento degli enti locali in ordine alla delimitazione del parco - Asserita lesione dell'autonomia comunale - Sopravvenuta modifica costituzionale con abrogazione del parametro costituzionale di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
– Legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 34.
– Costituzione, artt. 5 e 128 ..... *Pag.* 41

N. **10.** Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Magistratura - Cessazione dal servizio del magistrato per dimissioni - Divieto di successiva riammissione in magistratura - Asserita irragionevolezza con disparità di trattamento tra magistrati ordinari, a seconda che siano dimissionari o decaduti, e dei magistrati ordinari rispetto ai magistrati amministrativi e contabili - Manifesta infondatezza della questione.
– R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 211, primo comma.
– Costituzione, art. 3 ..... » 43

N. **11.** Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Questione di legittimità costituzionale - Intervenuta successione delle norme di un testo unico alle disposizioni originariamente censurate - Trasferimento della questione alle nuove disposizioni.
– D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 15, comma 1, 19, 21, 22, 23 e 24, comma 2.
Impiego pubblico - Dirigenza statale - Istituzione di un ruolo unico - Privatizzazione del rapporto di impiego dei dirigenti generali - Asserita lesione dei principî di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e intrinseca irragionevolezza della normativa denunciata - Mancata censura del criterio posto con la legge di delega - Manifesta inammissibilità della questione.
– D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 15, comma 1, e 23, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
– Costituzione, artt. 97, 98 e 3.
Impiego pubblico - Dirigenza statale - Ruolo unico - Privatizzazione del rapporto di impiego dei dirigenti generali - Conferimento degli incarichi dirigenziali e responsabilità - Asserita lesione dei principî di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.
– Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lettera *a)*, secondo periodo; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 19, 21, e 24, comma 2, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, ora sostituiti dagli artt. 19, 21, 22, e 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
– Costituzione, artt. 97, 98 e 3 ..... » 45

N. **12.** Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Obbligazioni pecuniarie - Interessi convenzionali - Contratto di mutuo - Pretesa di interessi legittimamente pattuiti, divenuti successivamente usurarî - Sanzione civile della non debenza di alcun interesse ovvero mancata previsione di sanzioni - Asserita lesione della tutela giurisdizionale del diritto agli interessi convenzionali e del principio di eguaglianza - Sopravvenuta normativa in materia - Restituzione degli atti al rimettente.
– Cod. civ., art. 1815, secondo comma, come modificato dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
– Costituzione, artt. 3, 24 e 47 ..... » 49

N. **13.** Ordinanza del 16 - 30 gennaio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Emilia-Romagna - Consorzi di bonifica - Soppressione degli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica - Assunta violazione dei principî fondamentali della legislazione statale in materia e del diritto all'indennizzo, in conseguenza della devoluzione del patrimonio degli enti da sopprimere ai neoistituiti consorzi, nonché indebito esercizio della potestà legislativa regionale nei rapporti privati - Sopravvenuta modifica del parametro costituzionale di riferimento - Restituzione degli atti al rimettente.

– Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.
– Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117 ..... *Pag.* 51

N. **14.** Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Lombardia - Consorzi di bonifica - Possibilità di assunzione delle funzioni già spettanti ai consorzi di miglioramento fondiario - Asserita lesione di principio fondamentale della legislazione statale in materia e indebita legiferazione nei rapporti di diritto privato - Sopravvenuta modifica del parametro costituzionale di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– Legge Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59, art. 6, secondo comma.
– Costituzione, artt. 18 e 117 ..... » 53

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **2.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale del 21 gennaio 2002 (della Provincia autonoma di Bolzano).

Protezione civile - Disciplina recata dal decreto-legge n. 343/2001 - Concentrazione in capo al Presidente del Consiglio dei ministri e agli apparati centrali dello Stato di responsabilità e poteri di intervento in materia di protezione civile - Previsione, in particolare, di poteri presidenziali di ordinanza, indirizzo e coordinamento, indirizzo operativo, predisposizione di programmi e piani di soccorso - Previsto avvalimento del Dipartimento della protezione civile per l'esercizio di detti poteri - Attribuzione al Comitato operativo di poteri di direzione, al Dipartimento della protezione civile di poteri organizzativi e di indirizzo, e al Capo del Dipartimento del potere di impartire «indicazioni necessarie» - Denunciata violazione delle potestà spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano in materia di protezione civile - Contrasto con le norme costituzionali, statutarie e attuative poste a garanzia delle competenze e dell'autonomia provinciale - Violazione del principio di leale cooperazione.

– D.L. 7 settembre 2001, n. 343 (convertito con modifiche nella legge 9 novembre 2001, n. 401), art. 5, commi 1, 2, 3-*ter*, 4, 4-*bis*, 4-*ter* e 5.
– Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, primo comma, nn. 5), 13), 17), e 24), 9, primo comma, n. 9), 16 e 52, comma secondo; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, artt. 33, 34 e 35; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4;
– Costituzione, artt. 117 e 118, come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in relazione all'art. 10 della medesima legge.

Protezione civile - Disciplina recata dal decreto-legge n. 343/2001 - Clausola di salvezza delle competenze delle Province autonome in materia di protezione civile - Previsione limitata ai soli compiti già attribuiti alla soppressa Agenzia di protezione civile - Mancata estensione a tutti i casi in cui gli interventi statali ricadono in ambiti di competenza delle Province autonome - Denunciata violazione delle potestà spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano in materia di protezione civile.

– D.L. 7 settembre 2001, n. 343 (convertito con modifiche nella legge 9 novembre 2001, n. 401), art. 5, comma 6.
– Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, primo comma, nn. 5), 13), 17), e 24), 9, primo comma, n. 9), 16 e 52, comma secondo; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, artt. 33, 34 e 35; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4;
– Costituzione, artt. 117 e 118, come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in relazione all'art. 10 della medesima legge ..... *Pag.* 55

N. **3.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale del 25 gennaio 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Sanità pubblica - Norme della Regione Marche - Sospensione, sul territorio regionale, dell'applicazione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale e di altri simili interventi di psicochirurgia, fino a che il Ministero della salute non avrà definito le situazioni cliniche per le quali è sperimentalmente dimostrata l'efficacia di tali trattamenti - Denunciata compressione dell'autonomia scientifica e professionale dei sanitari e delle strutture sanitarie - Contrasto con il principio secondo cui «i trattamenti sanitari sono volontari» salvo tassative eccezioni consentite dalla legge - Esorbitanza dalla competenza regionale in materia di organizzazione del servizio sanitario - Invasione delle competenze statali esclusive attinenti ai diritti fondamentali del «paziente», alla responsabilità civile dei sanitari, alla ricerca medica, nonché alla determinazione dei «livelli essenziali» di assistenza sanitaria - In subordine (ove sia ravvisabile una competenza regionale concorrente), violazione del limite dei principî fondamentali desumibili dalle norme statali «interposte».

– Legge Regione Marche 13 novembre 2001, n. 26.
– Costituzione, artt. 2, 32, 33, primo comma, 117, comma secondo, lett. *l)* e *m)*, e comma terzo; legge 13 maggio 1978, n. 180, artt. 1, 2, 3 e 5; legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 33, 34 e 35; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 1 e 14; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 112, 113, 114 e 115 ..... » 60

N. **4.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale del 26 gennaio 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Ambiente (tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Marche in materia di impianti fissi di radiocomunicazione - Assoggettamento dell'installazione degli impianti a procedure di valutazione di impatto ambientale ed attribuzione alla Giunta regionale del potere di adottare disposizioni di attuazione - Denunciata esorbitanza dalle competenze regionali - Contrasto con le norme statali dettate a tutela dell'ambiente ovvero costituenti principi fondamentali in materia di tutela della salute e di ordinamento della comunicazione.

– Legge Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, art. 3, commi 3 e 4.
– Costituzione, artt. 117, commi primo [*recte:* secondo], lett. *s)*, e secondo [*recte*: terzo], nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; legge 31 luglio 1997, n. 249, artt. 1, comma 6, lett. *a)*, n. 2, e 2, comma 6; d.l. 23 gennaio 2001, n. 5 (conv., con modif., nella legge 20 marzo 2001, n. 66), art. 2, comma 1; d.l. 1° maggio 1997, n. 115 (conv., con modif., nella legge 1° luglio 1997, n. 189), art. 2-*bis*, comma 2.

Ambiente (tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Marche in materia di impianti fissi di radiocomunicazione - Previsione, in via transitoria, di un valore limite di campo elettrico per la progettazione, la realizzazione e la modifica degli impianti - Denunciato contrasto con la previsione che attribuisce allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.
– Legge Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, art. 3, comma 6.
– Legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 4, comma 1, lett. *a)*.
– Costituzione, art. 117, nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Ambiente (tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della regione Marche in materia di impianti fissi di radiocomunicazione - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di indicare la distanza minima da determinate aree ed edifici che deve essere rispettata in caso di installazione degli impianti - Denunciata introduzione di un parametro inadeguato e diverso da quelli di attenzione riservati alla legislazione statale.
– Legge Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, art. 7, comma 3.
– Legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 4, comma 1, lett. *a)*.
– Costituzione, art. 117, nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *Pag.* 63

N. **39.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia del 5 luglio 2001.
Impiego pubblico - Regione Puglia - Concorso, per titoli ed esami, a 482 posti di ottava qualifica funzionale - Riserva del 100 per cento dei posti messi a concorso al personale interno appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso del diploma di laurea - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi - Deteriore trattamento del personale interno, appartenente ad altra qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea, legittimato alla partecipazione ad eventuale concorso pubblico per l'ottava qualifica funzionale - Richiami alle sentenze della Corte costituzionale nn. 364/1999, 1/1999, 313/1994 e 266/1993.
– Legge Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, art. 32, comma 1, in combinato disposto con l'art. 39 della legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26.
– Costituzione, artt. 3 e 97 ..... » 65

N. **40.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia del 5 luglio 2001.
Impiego pubblico - Regione Puglia - Concorso, per titoli ed esami, a 482 posti di ottava qualifica funzionale - Riserva del 100 per cento dei posti messi a concorso al personale interno appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso del diploma di laurea - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi - Deteriore trattamento del personale interno, appartenente ad altra qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea, legittimato alla partecipazione ad eventuale concorso pubblico per l'ottava qualifica funzionale - Richiami alle sentenze della Corte costituzionale nn. 364/1999, 1/1999, 313/1994 e 266/1993.
– Legge Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, art. 32, comma 1, in combinato disposto con l'art. 39 della legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26.
– Costituzione, artt. 3 e 97 ..... » 69

N. **41.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia del 5 luglio 2001.
Impiego pubblico - Regione Puglia - Concorso, per titoli ed esami, a 482 posti di ottava qualifica funzionale - Riserva del 100 per cento dei posti messi a concorso al personale interno appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso del diploma di laurea - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi - Deteriore trattamento del personale interno, appartenente ad altra qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea, legittimato alla partecipazione ad eventuale concorso pubblico per l'ottava qualifica funzionale - Richiami alle sentenze della Corte costituzionale nn. 364/1999, 1/1999, 313/1994 e 266/1993.
– Legge Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, art. 32, comma 1, in combinato disposto con l'art. 39 della legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26.
– Costituzione, artt. 3 e 97 ..... » 73

N. **42.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia del 5 luglio 2001.

Impiego pubblico - Regione Puglia - Concorso, per titoli ed esami, a 482 posti di ottava qualifica funzionale - Riserva del 100 per cento dei posti messi a concorso al personale interno appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso del diploma di laurea - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi - Deteriore trattamento del personale interno, appartenente ad altra qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea, legittimato alla partecipazione ad eventuale concorso pubblico per l'ottava qualifica funzionale - Richiami alle sentenze della Corte costituzionale nn. 364/1999, 1/1999, 313/1994 e 266/1993.

– Legge Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, art. 32, comma 1, in combinato disposto con l'art. 39 della legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26.
– Costituzione, artt. 3 e 97 ..... *Pag.* 77

N. **43.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia del 5 luglio 2001.

Impiego pubblico - Regione Puglia - Concorso, per titoli ed esami, a 482 posti di ottava qualifica funzionale - Riserva del 100 per cento dei posti messi a concorso al personale interno appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso del diploma di laurea - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi - Deteriore trattamento del personale interno, appartenente ad altra qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea, legittimato alla partecipazione ad eventuale concorso pubblico per l'ottava qualifica funzionale - Richiami alle sentenze della Corte costituzionale nn. 364/1999, 1/1999, 313/1994 e 266/1993.

– Legge Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, art. 32, comma 1, in combinato disposto con l'art. 39 della legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26.
– Costituzione, artt. 3 e 97 ..... » 81

N. **44.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 18 giugno 2001.

Impiego pubblico - Accordi di comparto di cui alla legge n. 93/1983 e successive modificazioni - Proroga fino al 31 dicembre 1993 - Blocco per l'anno 1993 degli incrementi retributivi derivanti da automatismi stipendiali - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, della non incidenza della proroga stessa sulla data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni delle retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.), salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della legge interpretativa - Incidenza sui principi di certezza del diritto e di affidamento dei cittadini - Lesione del diritto di azione e del principio di tutela giurisdizionale - Violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione - Richiamo alle sent. della Corte costituzionale nn. 15/1995, 386/1996, 432/1997 e 136/2001.

– Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 51, comma 3.
– Costituzione, artt. 3, 24, 36 e 113 ..... » 85

N. **45.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia sez. staccata di Lecce dell'11 aprile 2001.

Ambiente (tutela dell') - Impianti di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani e materiale plastico, di potenza termica inferiore ai 50 MW, per la produzione di energia elettrica (nella specie da installarsi nel territorio del Comune di Ostuni) - Assimilazione alle centrali elettriche anziché agli inceneritori - Applicabilità della procedura semplificata di verifica dell'impatto ambientale (V.I.A.) in luogo della procedura ordinaria più garantista - Conseguente mancato coinvolgimento degli enti esponenziali delle comunità interessate - Violazione del principio di sussidiarietà previsto dalla Carta Europea delle Autonomie locali, sottoscritta a Strasburgo, il 15 ottobre 1985, e recepita in Italia con la legge 30 dicembre 1986, n. 439 - Violazione di competenze della Regione costituzionalmente garantite.

– D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 31 e 33.
– Costituzione, artt. 3, 5, 11, 118 e 128 ..... » 87

N. **46.** Ordinanza della Corte di appello di Genova del 30 ottobre 2001.

Imposte e tasse - Tributi indebitamente versati (nella specie: addizionale al consumo di energia elettrica) - Azione di ripetizione - Onere probatorio della mancata traslazione del tributo su altri soggetti - Sussistenza per i tributi riscossi in violazione dell'ordinamento italiano ed esclusione per quelli riscossi in violazione dell'ordinamento comunitario - Ingiustificata diversità di trattamento fra situazioni omogenee - Riferimenti alla sent. n. 114/2000, nonché a precedenti ordinanze, della Corte costituzionale.

– D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 30 novembre 1982, n. 873, art. 19, primo comma.
– Costituzione, art. 3 ..... *Pag.* 93

N. **47.** Ordinanza della Corte di appello di Genova del 31 ottobre 2001.

Sanità pubblica - Regione Liguria - Sostituzione delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Legittimazione delle ASL nei giudizi pendenti relativi a detti rapporti - Contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia (d.lgs. n. 502/1992) e in particolare con l'art. 6 della legge n. 724/1994 che vieta alle Regioni di fare gravare sulle ASL i debiti e i crediti facenti capo alle soppresse USL - Indebita disciplina con efficacia retroattiva di situazioni già regolate in maniera diversa dalla legislazione statale - Incidenza sul diritto di azione - Violazione del principio del giusto processo - Eccedenza dai limiti della competenza regionale.

– Legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, artt. 1 e 2.
– Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 117 (in relazione al d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) ..... » 98

N. **48.** Ordinanza della Corte dei conti sez. giur. per la Regione Umbria del 3 ottobre 2001.

Pensioni - Pensioni di riversibilità erogate dall'INPDAP - Cumulo con i redditi del coniuge superstite - Limitazioni - Applicabilità anche al trattamento di riversibilità spettante al coniuge superstite del lavoratore collocato a riposo prima dell'entrata in vigore della legge n. 335/1995 ed in particolare per quello deceduto dopo - Violazione di diritto fondamentale della persona - Lesione dei principi di certezza giuridica e di affidamento del cittadino - Incidenza sui principi di retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e di garanzia previdenziale.

– Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 41.
– Costituzione, artt. 2, 3, 36 e 38.

Pensioni - Pensioni di riversibilità erogate dall'INPDAP - Cumulo con i redditi del coniuge superstite - Limiti - Riferibilità ai soli redditi soggetti a IRPEF, secondo l'interpretazione data alla norma dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la nota n. 7/61633/L335-95 dell'8 settembre 1995 - Irragionevolezza e disparità di trattamento di situazioni omogenee.

– Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 41.
– Costituzione, art. 3 ..... » 102

N. **49.** Ordinanza del tribunale di Biella del 19 novembre 2001.

Processo penale - Dibattimento - Possibilità di sentire come testimone, a prescindere dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. *c*), anche la persona che abbia reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato a che abbia assunto la qualità di indagato o di imputato di reato collegato a norme dell'art. 371, comma 2, lett. *b*), in epoca successiva alle dichiarazioni stesse e all'esercizio dell'azione penale relativa al procedimento nell'ambito del quale le dichiarazioni medesime sono state rese - Mancata previsione - Irragionevolezza - Violazione del principio del contraddittorio delle parti nella formazione della prova - Contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale.

– Cod. proc. pen., art. 210, comma 6, in combinato disposto con art. 197-*bis*, comma 2 (in relazione agli artt. 197, comma 1, lett. *b)* e 64, comma 3, lett. *c)*, cod. proc. pen.).
– Costituzione, artt. 3, 111 e 112 ..... » 112

N. **50.** Ordinanza del Tribunale di Genova del 18 aprile 2001.

Sanità pubblica - Regione Liguria - Sostituzione delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Legittimazione delle ASL nei giudizi pendenti relativi a detti rapporti - Contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia (d.lgs. n. 502/1992) e in particolare con l'art. 6 della legge n. 724/1994 che vieta alle Regioni di fare gravare sulle ASL i debiti e i crediti facenti capo alle soppresse USL - Indebita disciplina con efficacia retroattiva di situazioni già regolate in maniera diversa dalla legislazione statale - Incidenza sul diritto di azione - Violazione del principio del giusto processo - Eccedenza dai limiti della competenza regionale.

– Legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, artt. 1 e 2.
– Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 117 (in relazione al d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) ..... *Pag.* 118

N. **51.** Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 14 novembre 2001.

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Acquisizione, in mancanza del consenso, delle dichiarazioni precedentemente rese, contenute nel fascicolo del pubblico ministero, qualora risultino situazioni (diverse da quelle attualmente previste) che abbiano compromesso la genuinità dell'esame - Disparità di trattamento di situazioni corrispondenti - Violazione del principio di parità processuale delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

– Cod. proc. pen., art. 500, comma 4.
– Costituzione, artt. 3, 97 e 111 ..... » 121

N. **52.** Ordinanza della Corte di appello di Milano del 28 settembre 2001.

Adozione e affidamento - Adozione ordinaria di persone maggiorenni - Divieto nel caso in cui l'adottante abbia discendenti (legittimi o legittimati) in età minore - Applicabilità anche se l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante e risulti già stabilmente inserito nel nucleo familiare - Violazione dei principi di razionalità e di uguaglianza - Disuguaglianza ingiusta fra membri della famiglia - Contrasto con l'esigenza di salvaguardare il valore etico-sociale dell'unità familiare.

– Codice civile, art. 291.
– Costituzione, artt. 2, 3 e 30 ..... » 123

N. **53.** Ordinanza del Tribunale di Roma del 28 novembre 2001.

Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di uno dei componenti del tribunale - Competenza a decidere attribuita allo stesso collegio cui appartiene il magistrato ricusato - Mancata previsione della *traslatio iudicii* ad ufficio contiguo, secondo il criterio di spostamento della competenza territoriale di cui all'art. 30-*bis* cod. proc. civ. - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla ricusazione del giudice penale, nonché ai procedimenti in cui sono parti i magistrati - Lesione del diritto di difesa - Violazione delle garanzie di imparzialità e di terzietà del giudice.

– Codice di procedura civile, artt. 30-*bis* e 53, primo comma.
– Costituzione, artt. 3, 24, 104 e 111 ..... » 126

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 1

Sentenza 16 - 30 gennaio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Procedimenti ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Comunicazione dei provvedimenti in forma abbreviata, in luogo della notificazione nelle forme dell'art. 137 cod. proc. civ. - Asserita irragionevolezza, nonché disparità di trattamento, lesione dei principî di buon andamento e di parità processuale delle parti e del diritto di difesa - Proposizione di un mero dubbio interpretativo - Inammissibilità della questione.

– Cod. proc. civ., artt. 739, secondo comma, e 136 (in combinato disposto); artt. 739, secondo comma e 741 (in combinato disposto).
– Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo e sesto comma.

Procedimento civile - Procedimenti ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Audizione del solo genitore contro cui è richiesto il provvedimento e non anche dell'altro genitore - Asserita lesione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, dei diritti doveri dei genitori nei confronti dei figli e del principio del contraddittorio - Assunzione da parte del rimettente di un presupposto interpretativo erroneo - Non fondatezza della questione.

– Cod. civ., art. 336, secondo comma.
– Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 111, primo e secondo comma.

Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Omessa previsione dell'audizione del minore ultradodicenne (o di età inferiore) o, altrimenti, dei genitori o del tutore, ovvero omessa previsione della nullità rilevabile d'ufficio del provvedimento quando manchi l'audizione del minore - Asserita irragionevolezza e disparità di trattamento con lesione del principio del giusto processo - Premessa interpretativa erronea - Non fondatezza della questione.

– Cod. civ., art. 336, secondo comma.
– Costituzione, artt. 2, 31, secondo comma, 3, primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma.

Procedimento civile - Procedimenti urgenti in materia di potestà genitoriale - Adozione di provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio - Mancata previsione di una durata massima, a pena di nullità ovvero di un provvedimento in contraddittorio per la conferma, modifica o revoca del provvedimento - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento con lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Difetto di motivazione dell' ordinanza di rimessione - Inammissibilità della questione.

– Cod. civ., art. 336, terzo comma.
– Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 111, primo e secondo comma.

Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Adozione di provvedimenti temporanei nell'interesse del minore - Difetto di urgente necessità - Mancata previsione della nullità, rilevabile d'ufficio, del provvedimento - Asserita lesione del diritto di difesa e al giusto processo nonché del diritto di ascolto del minore - Questione di mera interpretazione - Inammissibilità.

– Cod. civ., art. 336, terzo comma.
– Costituzione, artt. 24, secondo comma, 111, primo e secondo comma; convenzione sui diritti del fanciullo 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176), art. 9, comma 2.

Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Applicabilità del rito camerale - Asserita lesione del principio del giusto processo - Insufficienza della motivazione addotta dal giudice rimettente - Inammissibilità della questione.

– Cod. proc. civ., artt. 737, 738 e 739; cod. civ., art. 336.
– Costituzione, art. 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI giudice, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136 e del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 741 del codice di procedura civile; dell'art. 336, secondo e terzo comma, del codice civile; degli artt. 737, 738 e 739 del codice di procedura civile e dell'art. 336 del codice civile, promossi con ordinanze emesse il 18 dicembre 2000 dalla Corte di appello di Torino, sezione per i minorenni, sul reclamo proposto da M. D., iscritta al n. 163 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11 - 1ª serie speciale - dell'anno 2001 e il 20 dicembre 2000 dalla Corte di appello di Genova, sezione per i minorenni, sul reclamo proposto da C. G., iscritta al n. 240 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 - 1ª serie speciale - dell'anno 2001;

Visto l'atto di costituzione di C. G;

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice relatore Franco Bile;

Ritenuto in fatto

1. — Con l'ordinanza iscritta al numero di ruolo 163 del 2001, pronunciata il 18 dicembre 2000 e pervenuta alla Corte il 19 febbraio 2001, la Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni — nel corso del procedimento di reclamo introdotto dalla madre di un minore avverso il decreto con cui il tribunale per i minorenni di Torino aveva dichiarato, ai sensi degli artt. 330, 333 e 336 del codice civile, la decadenza del padre dalla potestà parentale, e disposto, previo allontanamento dalla madre affidataria *ex* art. 317-*bis* del codice civile, l'affidamento familiare del minore a cura del servizio sociale — ha sollevato una serie di questioni di legittimità costituzionale nei termini di seguito indicati.

Il rimettente riferisce che il tribunale per i minorenni aveva nel contempo, su richiesta del P.M., aperto un procedimento per la declaratoria della decadenza del padre dalla potestà genitoriale, e che il giudice delegato aveva convocato il solo padre del minore e non anche la madre, ed acquisito informazioni dai servizi sociali ed il parere del P.M., ed aveva poi emesso il decreto reclamato, comunicato per esteso al P.M. ed al giudice tutelare, notificato per esteso al servizio sociale e notificato nel solo dispositivo alla madre.

Con il reclamo la madre ha chiesto la dichiarazione di inefficacia o inesistenza del decreto comunicatole senza motivazione, la sospensione dell'applicazione del provvedimento, la dichiarazione di non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 133, 136 e 739 del codice di procedura civile in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevederebbero che i provvedimenti pronun-

ciati in camera di consiglio dal tribunale per i minorenni e reclamabili nel termine perentorio di dieci giorni siano comunicati alle parti private limitatamente al dispositivo e non per esteso, ed in ogni caso la riforma del provvedimento.

2. — La Corte rimettente ritiene fra l'altro che la previsione del secondo comma dell'art. 739 cod. proc. civ. (secondo cui il provvedimento emesso in camera di consiglio è comunicato se dato in confronto di una sola parte, o notificato se dato in confronto di più parti) deve essere coordinata con il rilievo che i procedimenti relativi alla potestà genitoriale sono considerati dalla dottrina «bilaterali o plurilaterali» onde il provvedimento che li conclude dovrebbe essere interamente notificato alle parti ed al P.M. *ex* art. 137 cod. proc. civ. Tuttavia i tribunali per i minorenni ed anche quello di Torino «comunicano non l'intero decreto ma solo il suo dispositivo, a mente dell'art. 136 cod. proc. civ., consegnando il biglietto di cancelleria al destinatario o disponendone la notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, e dalla data di questa comunicazione del dispositivo fanno decorrere il termine perentorio di dieci giorni decorso il quale, in assenza di reclamo, il decreto acquista efficacia *ex* art. 741, comma 1, cod. proc. civ.».

Questa interpretazione — che la rimettente considera «diritto vivente» — contrasterebbe:

a) con l'art. 3, primo comma, Cost.: *a*1) in quanto non rispetterebbe «il principio di ragionevolezza» perché, mentre con riferimento alla sentenza la comunicazione del solo dispositivo avrebbe una sua ragione, in quanto servirebbe soltanto a mettere le parti nella condizione di poter notificare la sentenza al fine della decorrenza del termine breve di trenta giorni per l'impugnazione, nel caso dei provvedimenti in discorso la comunicazione farebbe decorrere essa stessa il termine di dieci giorni per il reclamo onde sarebbe necessario conoscere il provvedimento nella sua interezza; *a*2) in quanto realizzerebbe — arbitrariamente e senza una razionale giustificazione — un trattamento differenziato rispetto alla disciplina della notificazione d'ufficio integrale del decreto o della sentenza di adottabilità, *ex* artt. 15, terzo comma, 16, secondo comma, e 17, terzo comma, della legge n. 184 del 1983;

b) con l'art. 97, primo comma, Cost., perché risulterebbe leso il principio del buon andamento dell'amministrazione;

c) con l'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto il termine di dieci giorni per il reclamo, per la sua brevità, pur congruo a consentire all'interessato l'attività di impugnazione, sarebbe invece insufficiente, tenuto conto che l'interessato non potrebbe utilizzarlo integralmente, dovendosi rivolgere alla cancelleria per ottenere la copia del provvedimento: l'insufficienza sarebbe particolarmente evidente nel caso in cui l'interessato dimori in una regione diversa da quella della sede dell'ufficio giudiziario o all'estero;

d) con l'art. 111, secondo comma, Cost., per la violazione del principio della parità delle parti, derivante dal fatto che il P.M. riceverebbe comunicazione integrale del provvedimento e, quindi, potrebbe esercitare il diritto di impugnazione conoscendone il contenuto per l'intera durata del termine di reclamo, mentre la parte privata avrebbe conoscenza di quel contenuto solo dal momento in cui ne ottenga copia dalla cancelleria;

e) con l'art. 111, sesto comma, Cost., in quanto la motivazione non costituirebbe un fatto interno e dovrebbe essere portata a conoscenza delle parti subito, mentre la conoscenza del solo dispositivo si giustificherebbe esclusivamente ove sia previsto — come per le sentenze — un meccanismo successivo di notifiche a cura della parte più diligente.

f) ed infine con l'art. 2 Cost.: questo parametro viene, peraltro, evocato solo in dispositivo.

2.1. — Sulla base di tali motivazioni la rimettente solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 739, secondo comma, cod. proc. civ., «in relazione all'art. 136 cod. proc. civ., nella parte in cui nel diritto vivente tali norme prevedono» «la comunicazione del decreto assunto dal tribunale per i minorenni nei procedimenti camerali ablativi o modificativi della potestà genitoriale con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria, anziché la notificazione mediante consegna al destinatario di copia per esteso conforme all'originale del decreto nelle forme dell'art. 137 del codice di procedura civile».

La medesima questione viene prospettata anche con riferimento «al combinato disposto degli artt. 739, comma 2, e 741 cod. proc. civ., nella parte in cui dispongono che nei procedimenti camerali del tribunale per i minorenni ablativi e modificativi della potestà genitoriale il termine di dieci giorni per proporre reclamo e il termine di efficacia del decreto decorrano dalla comunicazione del decreto con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria, anziché della notificazione mediante consegna al destinatario di copia per esteso conforme all'originale del decreto nelle forme dell'art. 137 cod. proc. civ.».

Quanto alla rilevanza della questione, la rimettente osserva che la reclamante, avendo ricevuto soltanto la comunicazione del dispositivo del provvedimento e non avendo potuto apprendere da tale comunicazione le ragioni del medesimo, non avrebbe potuto preparare nel brevissimo termine di dieci giorni previsto per il reclamo un ricorso che tenesse conto dei motivi per i quali il figlio veniva da lei allontanato e si sarebbe limitata a proporre la questione di costituzionalità, senza poter sviluppare le difese di merito. Dopo di che osserva di avere autorizzato «in passato» in situazioni simili, il rilascio alla parte reclamante di copia integrale del decreto reclamato, e concesso alla stessa un termine per completare con memoria le proprie difese. Ma alla rimettente «pare però giusto che, attesa la rilevanza della questione e la frequenza con cui viene proposta dai difensori con i motivi di impugnazione, sia la Corte costituzionale a valutare se le attuate modalità di comunicazione del solo dispositivo del decreto negli accennati procedimenti siano addirittura costituzionalmente illegittime».

3. — La rimettente, inoltre, solleva d'ufficio una serie di altre questioni, che investono il secondo e il terzo comma dell'art. 336 cod. civ.

La prima questione investe l'art. 336, secondo comma, nella parte in cui non prevederebbe che nei procedimenti camerali ablativi o modificativi della potestà genitoriale sia sentito anche il genitore contro cui il provvedimento non è richiesto. Ad avviso della rimettente, questa mancata previsione aveva un significato anteriormente alla riforma del diritto di famiglia del 1975, quando un solo genitore (di norma il padre) era titolare della potestà, ma non si giustificherebbe più in un regime di potestà congiunta e paritaria, in cui alla decadenza o alla limitazione della potestà di un genitore corrisponde una maggiore pienezza della potestà dell'altro genitore.

La limitazione dell'audizione ad un solo genitore, violerebbe:

a) l'art. 3, primo comma, Cost., per lesione del principio di eguaglianza fra i genitori, e per irragionevolezza della diversità rispetto alla disciplina di cui all'art. 10, quinto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che, per i procedimenti limitativi o sospensivi della potestà nel corso del procedimento di adottabilità, impone l'audizione preventiva di entrambi i genitori e, se c'è, del tutore;

b) l'art. 24, secondo comma, Cost., per lesione del «diritto di autodifesa, con facoltà di farsi assistere da un difensore, del genitore non sentito e, quindi, neppure informato della procedura»;

c) l'art. 30, primo comma, Cost., per l'esclusione di un genitore dalla possibilità di intervenire in un procedimento relativo ai doveri e diritti dell'altro genitore di mantenere, istruire ed educare i figli;

d) l'art. 111, primo e secondo comma, Cost., per l'esclusione di «un contraddittorio tra le parti, i due genitori in proprio e quali legali rappresentanti del figlio, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale»;

e) l'art. 18, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), che impegna lo Stato al riconoscimento nella propria legislazione del principio per cui entrambi i genitori hanno una comune responsabilità per l'educazione del fanciullo e per provvedere al suo sviluppo, e comporta che entrambi debbano essere sentiti nel procedimento limitativo della potestà di uno di essi.

La questione così prospettata sarebbe rilevante, in quanto la madre non sarebbe stata informata e convocata, né in proprio né quale legale rappresentante del figlio, esercente la potestà *ex* art. 317-*bis* cod. civ., pur avendo richiesto di essere sentita, ed altresì in quanto il suo reclamo contro il provvedimento nella sua interezza comprenderebbe la disposizione di decadenza dell'altro coniuge dalla potestà, che, dunque, apparterrebbe al *thema decidendum*.

4. — Altra questione viene poi proposta — sempre con riguardo all'art. 336, secondo comma, cod. civ. — con riferimento alla mancata previsione (nei procedimenti camerali ablativi o limitativi della potestà genitoriale) dell'audizione del figlio minore, direttamente da parte del giudice se «già grandicello» e tramite un rappresentante se si tratti di un «bambino più piccolo».

Tale mancata previsione violerebbe:

a) «il principio di protezione della gioventù contenuto negli artt. 2 e 31» secondo comma, Cost., di cui sarebbe espressione l'ascolto del minore previsto dall'art. 12, comma 2, della già citata Convenzione sui diritti del fanciullo, che dispone appunto l'ascolto del minore in ogni procedura giudiziaria e amministrativa;

b) «il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, commi 1 e 2, Cost.» per la disparità di trattamento rispetto alla procedura di adottabilità, per la quale l'art. 10, secondo e quarto comma, della legge n. 184 del 1983 prevede che ogni provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, salvo il caso di urgente necessità, debba essere preceduto dall'audizione, da parte del tribunale per i minorenni, del minore che ha compiuto dodici anni

e, se ritenuto opportuno, del minore di età inferiore. La disparità di trattamento emergerebbe perché per l'adozione di provvedimenti con lo stesso contenuto (prescrizioni, allontanamento, rimozione dalla potestà) non sarebbe prevista l'audizione del minore in ogni caso;

c) l'art. 111, primo e secondo comma, Cost., «non essendovi un giusto processo» laddove il minore non venga sentito, direttamente se abbia un'età appropriata, come quella di dodici anni stabilita dall'art. 10, quarto comma, cit. della legge n. 184 del 1983, ed altrimenti tramite un rappresentante, in modo da attuare un contraddittorio sostanziale, e ciò indipendentemente dal fatto che egli non possa essere ritenuto «parte formale».

5. — La rimettente prospetta poi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, secondo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevederebbe «a pena di nullità rilevabile d'ufficio che i genitori e il minore che abbia compiuto gli anni dodici siano sentiti» in quanto se il principio del contraddittorio *ex* art. 111 vale anche per i procedimenti camerali ablativi o limitativi della potestà, il solo modo per assicurarne l'attuazione sarebbe questa previsione di nullità per il caso di inosservanza.

6. — La rimettente solleva poi tre ulteriori questioni di legittimità costituzionale, che investono la disciplina prevista dall'art. 336, terzo comma, cod. civ., per i provvedimenti ablativi o modificativi della potestà genitoriale in situazione di «urgente necessità».

La rimettente afferma, in primo luogo, che il provvedimento reclamato è stato adottato con implicita valutazione di sussistenza di un caso di urgente necessità (peraltro inesistente, in quanto il procedimento sarebbe durato vari mesi e vi sarebbe stato ritardo nella deliberazione e nel deposito del provvedimento), senza che fossero sentiti i genitori, senza che ne fosse stabilita la durata (essendosi riservato ad un seguito non precisato la valutazione della durata dell'affidamento familiare) e fissandosi la convocazione della sola madre a distanza di quasi cinque mesi.

In secondo luogo, rileva che non può dubitarsi dell'ammissibilità di provvedimenti cautelari temporanei a tutela del minore, «purché prevedano e non procrastinino nel tempo la successiva possibilità di contraddittorio e di difesa».

Su queste premesse fonda la motivazione delle tre questioni di costituzionalità.

6.1. — La prima questione viene prospettata denunciandosi l'art. 336, terzo comma, nella parte in cui non prevederebbe a pena di nullità che il provvedimento temporaneo assunto in caso di urgente necessità nell'interesse del minore, senza l'audizione dei genitori e del minore che abbia compiuto gli anni dodici, debba avere una durata massima stabilita dalla legge. Sottolinea la Corte torinese come la prassi applicativa consentita dalla norma, incline ad ammettere provvedimenti temporanei a durata illimitata (come sarebbe accaduto nella fattispecie) o notevolmente lunga (per esempio un allontanamento urgente disposto per il periodo di quattro anni), si risolve nella sostanziale vanificazione del principio di temporaneità.

Secondo la rimettente tale norma violerebbe:

a) l'art. 3, primo comma, Cost., per disparità di trattamento — lesiva del principio di uguaglianza — rispetto all'ipotesi, prevista dal terzo comma dell'art. 10 della legge n. 184 del 1983, di assunzione di provvedimenti temporanei di limitazione o sospensione della potestà in caso di urgente necessità nel corso del procedimento di adottabilità, in relazione alla quale la temporaneità sarebbe implicitamente stabilita attraverso la previsione che entro un mese debba intervenire il decreto di conferma, modifica o revoca. La disparità emergerebbe per il fatto che si trattano diversamente provvedimenti urgenti assunti in situazioni simili per il sol fatto dell'assunzione in procedure diverse ed il modello di cui alla procedura di adottabilità potrebbe costituire «un riferimento» per conchiudere la temporaneità del provvedimento *ex* art. 336, terzo comma, cod. civ., in un periodo non superiore ad un mese, così specificandosi il *petitum* inerente la questione in discorso;

b) l'art. 24, secondo comma, Cost., nonché l'art. 111, primo e secondo comma, Cost., in quanto un provvedimento di urgenza con temporaneità illimitata o di lunga durata finirebbe per vanificare il diritto di difesa ed il contraddittorio nella successiva fase processuale «perché — tenuto conto che la gestione dei tempi in un processo profondamente inquisitorio come quello di volontaria giurisdizione appartiene all'esclusiva disponibilità del giudice — procrastina la necessità di un altro provvedimento di conferma, modifica o revoca, determinando un consolidamento nel tempo della situazione».

La questione sarebbe rilevante in quanto, nell'ipotesi di accoglimento, il provvedimento reclamato dovrebbe essere modificato, con la fissazione del momento finale dell'affidamento eterofamiliare.

6.2. — La seconda questione è prospettata con riferimento alla mancata previsione da parte dell'art. 336, terzo comma, che il tribunale dei minorenni, dopo avere adottato il provvedimento in caso di urgente necessità, senza audizione dei genitori e del minore che abbia compiuto gli anni dodici, debba a pena di decadenza entro trenta giorni, sentiti il pubblico ministero, i genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto di ricovero del minore e lo stesso minore ultradodicenne, confermare, modificare o revocare il provvedimento temporaneo assunto. La mancata previsione della promozione di un procedimento camerale in contraddittorio in funzione dell'adozione di «un provvedimento definitivo di conferma, modifica o revoca» avrebbe determinato una prassi diffusa per cui i provvedimenti urgenti di breve durata perderebbero efficacia automaticamente alla scadenza «senza che intervenga una conferma (o con dichiarazione di non luogo a provvedere perché la situazione si è esaurita)» mentre quelli di lunga durata verrebbero frattanto sostituiti da altri in relazione all'evoluzione del caso, senza che «si realizzi il diritto delle parti ad essere ascoltate e a partecipare attivamente al procedimento con riferimento alla conferma o modifica del provvedimento di urgenza».

La rimettente prospetta un contrasto:

a) con l'art. 3, primo comma, Cost., per irragionevole differenziazione di trattamento rispetto ancora una volta alla disciplina del procedimento di adottabilità, e precisamente rispetto all'art. 10, quarto e quinto comma, della legge n. 184 del 1983;

b) con gli artt. 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., per lesione del diritto alla difesa e al contraddittorio.

La questione sarebbe rilevante perché alla data dell'ordinanza di rimessione il tribunale per i minorenni non avrebbe confermato, modificato o revocato il provvedimento reclamato.

6.3. — La terza questione relativa all'art. 336, terzo comma, è prospettata con riferimento alla mancata previsione che il provvedimento temporaneo emanato in mancanza dell'effettiva ricorrenza del caso di urgente necessità sia affetto da nullità rilevabile d'ufficio. Tale mancata previsione, in quanto consentirebbe che il tribunale per i minorenni adotti il provvedimento temporaneo senza sentire i genitori ed il minorenne ultradodicenne, anche in difetto di urgente necessità, sarebbe lesiva:

a) dell'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto consentirebbe il sacrificio del diritto di difesa dei soggetti che dovevano essere sentiti;

b) dell'art. 111, primo e secondo comma, Cost., in quanto sacrificherebbe il loro diritto al giusto processo;

c) del diritto di ascolto del minore, garantito dall'art. 9, comma 2, della già citata Convenzione sui diritti del fanciullo.

La questione sarebbe rilevante in quanto il provvedimento reclamato sarebbe stato adottato in mancanza di urgente necessità, desumibile dal notevole lasso di tempo impiegato per l'assunzione delle informazioni e dal lungo periodo decorso fra la deliberazione ed il deposito del provvedimento reclamato.

7. — Con l'ordinanza iscritta al n. di ruolo 240, pronunciata il 20 dicembre 2000 e pervenuta alla Corte il 12 marzo 2001, la Corte d'appello di Genova, sezione per i minorenni — nel corso del procedimento di reclamo proposto dalla madre di un minore contro il provvedimento con cui il tribunale per i minorenni di Genova aveva respinto la sua richiesta di affidamento del minore, confermando invece l'affidamento al padre — ha sollevato questione di legittimità costituzionale «degli art. 737, 738, 739 cod. proc. civ. e 336 cod. civ.» nella parte in cui prevedono l'applicabilità del rito camerale, «in caso di conflitto tra genitori non uniti in matrimonio sull'affidamento dei figli o più in generale nei procedimenti di limitazione o ablazione della potestà dei genitori» ravvisando in tale previsione un contrasto con l'art. 111 Cost., per non essere ispirati i relativi procedimenti al principio del giusto processo.

Circa l'oggetto del giudizio *a quo* la rimettente riferisce che, avendo il tribunale fondato la sua decisione sulla relazione del servizio sociale, nella quale si precisava che, a differenza di quanto aveva affermato la madre, il minore si trovava bene con il padre, era ben inserito a scuola ed era curato e pulito, la reclamante, oltre a sostenere l'infondatezza del provvedimento, nel chiederne la riforma ha eccepito l'incostituzionalità degli artt. da 333 a 336 cod. civ., adducendo che la relazione non era stata portata a conoscenza delle parti, «nell'ambito di una procedura che tollera la presenza del difensore, ma non la reputa necessaria». Nel procedimento di reclamo, il padre, nonostante la regolarità della notifica, non si sarebbe costituito. All'udienza, sulle conclusioni della reclamante e del Procuratore generale della Repubblica, la Corte d'appello si è riservata ed a scioglimento della riserva ha pronunciato l'ordinanza di rimessione.

7.1. — La rimettente, dopo avere rilevato che la procedura applicabile nel caso di specie è quella di cui all'art. 336 cod. civ. e che il riferimento in esso contenuto richiama e rende applicabili le norme degli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., e dopo avere descritto le modalità della procedura ivi disciplinata, nonché rammentato che lo stesso tipo di procedimento è applicabile anche nel caso in cui si debba provvedere ai sensi dell'art. 317-*bis* cod. civ., osserva preliminarmente che la previsione dell'art. 111 della Costituzione deve considerarsi applicabile anche al procedimento *ex* art. 336 cod. civ. (in relazione agli artt. 330 e 333).

7.2. — Nel giudizio *a quo* verrebbe d'altro canto in considerazione una contesa fra soggetti che discutono fra loro sull'affidamento del figlio, nel presupposto di vantare ciascuno una maggiore idoneità, non diversamente da quanto accade per i genitori uniti in matrimonio in caso di separazione o di divorzio, in caso di contrasto sull'affidamento dei figli. Onde, ancora più palese sarebbe l'esigenza che il giudice appaia terzo ed imparziale. Viceversa, il giudice minorile si sarebbe trasformato in procuratore e difensore dei diritti del minore, riducendo drasticamente le garanzie, assumendo un ruolo di governo di interessi sottratti all'autonomia privata. Di fronte alla latitudine della norma sostanziale che individua come regola di giudizio l'apprezzamento dell'interesse del minore e della sua lesione, «il principio di legalità [evidentemente inteso come regolamentazione per legge del procedimento] deve essere reso particolarmente intenso, se si vuole mantenere il carattere giurisdizionale del procedimento, attraverso la garanzia del rito». La rimettente richiama al riguardo la sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo del 15 luglio 2000 (Scozzari e Giunta/Italia) rimarcando che essa, nell'affermare che il diritto dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli è un diritto fondamentale ed ha natura di diritto soggettivo pieno, destinato, tuttavia, a cedere sul piano sostanziale, di fronte all'incapacità dei genitori, ha sottolineato l'esigenza che l'affievolimento avvenga in un procedimento giudiziale che veda regolati i poteri processuali delle parti e del giudice e consenta alle parti un controllo pieno sulla legalità degli atti del procedimento.

7.3. — La rimettente ricorda come la Corte costituzionale abbia talora giudicato che anche nella procedura camerale *ex* artt. 737 e ss. cod. proc. civ. il diritto di difesa potrebbe essere assicurato, nonostante la lacunosità della disciplina.

Ma a diversa valutazione dovrebbe indurre l'esigenza del giusto processo regolato dalla legge, nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità e davanti ad un giudice terzo ed imparziale, posta dal nuovo art. 111 Cost.: le parti dovrebbero essere titolari di precise facoltà e poteri processuali e lo svolgimento del procedimento dovrebbe essere sempre controllabile sulla base di precise indicazioni normative e non rimesso alla discrezionalità del giudice, cui le parti non dovrebbero soggiacere.

La procedura *ex* artt. 737 e ss. cod. proc. civ. e 336 cod. civ. — in quanto sommaria e semplificata, non regolata dalla legge nelle forme, nei tempi e nelle modalità di svolgimento, ma affidata al contrario alla pura discrezionalità del giudice, tanto che gli unici tratti regolati sono la proposizione «della domanda» con ricorso, la nomina di un relatore, l'assunzione di informazioni (non necessariamente nel contraddittorio delle parti), e la decisione con decreto motivato, reclamabile davanti alla corte d'appello, ma sempre modificabile e revocabile — sarebbe ben lontana dalla relativa previsione costituzionale. In sede di pronuncia sull'affidamento dei figli ai sensi dell'art. 317-*bis* cod. civ., la discrezionalità del giudice riguarderebbe anche lo stesso contenuto del provvedimento, potendo il giudice disporre l'affidamento all'uno o all'altro dei genitori, ma anche escludere entrambi, nell'interesse del minore, dalla potestà, nominando un tutore (mentre nel caso di genitori uniti in matrimonio, l'affidamento ad un terzo richiederebbe gravi motivi). L'attuazione di un embrionale contraddittorio, le cui forme, modi e tempi non sono disciplinati dalla legge, avverrebbe con la mera convocazione dell'interessato e senza necessità di un difensore tecnico.

D'altro canto, l'assenza di regole poste dalla legge, ma soltanto dedotte in via di interpretazione adeguatrice all'art. 24 Cost., lascerebbe aperta la via a prassi applicative difformi per ogni giudice o ufficio giudiziario e ciò escluderebbe la possibilità «di sanzionare con la rimessione al primo giudice la violazione, in primo grado, di regole di garanzia per la difesa» e «di stabilire con certezza gli effetti della nullità di singoli atti».

Poiché a seguito della novellazione dell'art. 111 della Costituzione il «giusto processo» non può che essere quello «regolato dalla legge» dovrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale di un modello processuale, nel quale la decisione sui diritti, in un settore fondamentale dell'ordinamento, è emessa a seguito di un processo le cui cadenze sono affidate esclusivamente al giudice «tenuto bensì a garantire i fondamentali diritti delle parti, ma secondo modalità non predeterminate, e rimesse al suo apprezzamento»: la previsione di una riserva di legge «in un contesto tanto delicato e rilevante» implicherebbe «la necessità che sia il legislatore a disciplinare le regole del procedimento».

Queste complessive considerazioni vengono ritenute dal rimettente idonee a giustificare la prospettata questione di costituzionalità.

7.4. — In punto di rilevanza della questione, la rimettente, dopo avere assunto che a giustificarla potrebbe bastare il fatto che essa deve applicare la procedura *ex* artt. 336 cod. civ. e 737 e ss. cod. proc. civ., ritiene di fornire indicazioni più specifiche con riferimento al caso concreto e rileva che il primo giudice ha fondato il suo provvedimento esclusivamente sulla relazione del servizio sociale, senza che «le parti» fossero informate della richiesta rivolta all'uopo al servizio sociale e senza che abbiano potuto prenderne visione e formulare rilievi e contestazioni. Tale secretazione dei documenti, peraltro, secondo il rimettente non sarebbe giustificata dalla procedura *ex* art. 737 e ss. ed avrebbe «errato sicuramente il [primo] giudice al riguardo» in quanto avrebbe violato «l'art. 76 disp. att. c.c.» [*rectius* 76, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile], che consentirebbe il rilascio di copie di tutti gli atti contenuti nel fascicolo. Tuttavia, in un procedimento regolato nei tempi e nei modi dalla legge potrebbe essere previsto, «ad esempio» uno scambio di memorie prima della decisione, che nella specie «avrebbe potuto indirizzare il primo giudice ad un ripensamento e magari allo svolgimento di ulteriore attività istruttoria».

Soggiunge, quindi, la rimettente: «Certo in questo grado, le parti, e in particolare la reclamante hanno potuto esaminare ogni documento in atti, ma in tutta la fase precedente non hanno potuto svolgere la loro difesa. E tuttavia non si potrebbe superare il vizio di una prima fase in cui non si è compiutamente realizzato il principio del contraddittorio (anche perché questa Corte non potrebbe per questo annullare la decisione e rimettere le parti stesse davanti al primo giudice) e comunque l'ampia discrezionalità caratterizza pure questo grado».

Manifesta, quindi, sia la consapevolezza che il procedimento ordinario, anche dopo la riforma del 1990, non sarebbe idoneo a regolare controversie come quella al suo esame (ma, a ben vedere, anche quelle di separazione e di divorzio) e che, *de iure condendo* il legislatore potrebbe opportunamente coniugare l'esigenza di regole precise e predeterminate con quella di agilità e snellezza, funzionali ad un'efficace tutela del minore, sia la consapevolezza che l'eventuale accoglimento della questione comporterebbe un vuoto normativo. Ciononostante, ritiene che non possa non essere rimessa alla Corte la questione della permanenza di una procedura contrastante con l'art. 111 novellato.

Considerato in diritto

1. — I giudizi promossi dalle Corti di appello di Torino e di Genova riguardano entrambi questioni di legittimità costituzionale di norme sul procedimento camerale, in esito al quale il tribunale per i minorenni pronunzia provvedimenti ablativi o modificativi della potestà genitoriale; essi possono pertanto essere riuniti.

2. — La Corte d'appello di Torino propone varie questioni di legittimità costituzionale, divisibili in tre gruppi.

3. — Al primo gruppo appartiene anzitutto la questione concernente il combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136 del codice di procedura civile, nella parte in cui — secondo un asserito diritto vivente risultante dall'interpretazione accolta dal tribunale che ha deciso in primo grado — prevederebbe la comunicazione del decreto del tribunale con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria, anziché la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale nelle forme dell'art. 137 cod. proc. civ.

Secondo il giudice rimettente, tale normativa viola l'art. 2 della Costituzione (il parametro è indicato solo in dispositivo, senza alcuna motivazione), l'art. 3, primo comma, della Costituzione (per irragionevolezza, in quanto dalla comunicazione del solo dispositivo decorre il termine di dieci giorni per proporre reclamo, in vista del quale il provvedimento dovrebbe essere conosciuto nella sua interezza; e per ingiustificata disparità di trattamento rispetto a situazioni sostanzialmente simili, come la notificazione integrale del decreto o della sentenza di adottabilità *ex* artt. 15, terzo comma, 16, secondo comma, e 17, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), l'art. 97, primo comma, della Costituzione (per lesione del principio del buon andamento dell'amministrazione), l'art. 24, secondo comma, della Costituzione (essendo il termine di dieci giorni per il reclamo tanto breve da ledere il diritto di difesa), l'art. 111, secondo comma, della Costituzione (per violazione del principio della parità delle parti, in quanto al P.M., a differenza che alla parte privata, il provvedimento è comunicato integralmente), l'art. 111, sesto comma, della Costituzione (in quanto la conoscenza del solo dispositivo, e non anche della motivazione, si spiega unicamente ove sia prevista, come per le sentenze, una successiva notifica a cura della parte più diligente).

Anche la seconda questione del primo gruppo è prospettata — in riferimento agli stessi parametri — nei confronti del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 741 cod. proc. civ., considerato nella parte in cui prevede che nei procedimenti camerali in esame il termine di dieci giorni per proporre reclamo decorra dalla comunicazione del decreto con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria, anziché dalla notificazione nelle forme dell'art. 137 cod. proc. civ.

4. — Le due questioni — delle quali la seconda si pone rispetto alla prima in rapporto di dipendenza — possono essere esaminate congiuntamente.

Esse sono inammissibili.

La Corte di appello — pur dichiarando di considerare i procedimenti ablativi o modificativi della potestà genitoriale come «bilaterali o plurilaterali» e quindi soggetti all'art. 739, secondo comma, cod. proc. civ., che per il provvedimento camerale «dato nei confronti di più parti» prevede la notifica (e non la comunicazione con biglietto di cancelleria), e pur riconoscendo di avere sovente applicato tali principi — ritiene di non poter decidere in questo senso il caso di specie, per il contrario «diritto vivente» identificato nella ‹› seguita dai tribunali per i minorenni ed in specie da quello che ha pronunciato il provvedimento reclamato.

La rimettente, pertanto, non propone una questione di legittimità costituzionale, ma un mero dubbio interpretativo; e per di più rinunzia a ricercare la possibilità di interpretare la norma impugnata nel senso utile ad evitare quello che, secondo la sua prospettazione, è il contrasto con la Costituzione, pur mostrando di conoscere le argomentazioni letterali e sistematiche che tale interpretazione potrebbero sorreggere.

5. — Il secondo gruppo di questioni prospetta tre profili di incostituzionalità dell'art. 336, secondo comma, cod. civ., che disciplina la forma ordinaria del procedimento ablativo o modificativo della potestà genitoriale.

La norma è anzitutto impugnata nella parte in cui — disponendo che «nei casi in cui il provvedimento è chiesto contro il genitore, questi deve essere sentito» — non prevede che sia sentito anche l'altro genitore, così violando l'art. 3, primo comma, della Costituzione (per lesione del principio di eguaglianza fra i genitori e per irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'art. 10, quinto comma, della legge n. 184 del 1983, che, per i procedimenti limitativi o sospensivi della potestà nel corso del procedimento di adottabilità, prevede l'audizione di entrambi i genitori e del tutore), l'art. 24, secondo comma, della Costituzione (per lesione del diritto di difesa del genitore non sentito, e quindi «neppure informato della procedura»), l'art. 30, primo comma, della Costituzione (in quanto ad un genitore è preclusa la possibilità di intervenire nel procedimento relativo ai doveri e ai diritti dell'altro in tema di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli), l'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione (perché è escluso il contraddittorio tra genitori in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale), l'art. 18, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), che impegna lo Stato a sancire la comune responsabilità dei genitori per l'educazione e lo sviluppo del fanciullo, onde entrambi devono essere sentiti nel procedimento limitativo della potestà di uno di essi.

6. — La questione non è fondata, in quanto muove da un presupposto interpretativo erroneo.

Il mancato rispetto del contraddittorio nei confronti del genitore diverso da quello contro cui il provvedimento è richiesto viene denunciato essenzialmente in relazione al suo diritto a partecipare al procedimento già instaurato, ma — come emerge dall'accenno al genitore «non informato» — non manca un riferimento alla fase dell'instaurazione.

Sotto quest'ultimo aspetto, la prospettazione contraddice la stessa qualificazione del procedimento in esame come «bilaterale o plurilaterale» che il rimettente afferma di condividere e che comporta necessariamente la garanzia del contraddittorio, inteso come diritto di ciascuna delle parti ad essere tempestivamente informata del procedimento.

Del resto l'impugnato art. 336, secondo comma — secondo cui il tribunale provvede in camera di consiglio — va letto alla luce del principio generale per cui anche il procedimento camerale è ispirato al rispetto del contraddittorio (sentenza n. 103 del 1985), nei sensi indicati.

Per quanto poi specificamente concerne il contraddittorio come diritto di partecipare allo svolgersi del procedimento, ed in particolare a quella specifica attività istruttoria che è l'audizione ad opera del giudice, il rimettente — pur richiamandosi alla Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva con legge n. 176 del 1991, e quindi dotata di efficacia imperativa nell'ordinamento interno — non considera che l'art. 9, comma 2, di essa (ai sensi del quale tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e far conoscere le proprie opinioni)

pone una disciplina complementare rispetto alla previsione della norma impugnata (che prevede solo l'audizione del genitore contro cui il provvedimento è richiesto), onde dal coordinamento fra le due norme deriva, allo stato dell'evoluzione legislativa, che nel procedimento in esame devono essere sentiti entrambi i genitori.

Della fondatezza di queste conclusioni fornisce recente conferma l'art. 37, comma 3, della legge 26 aprile 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile»), sopravvenuta all'ordinanza di rimessione, anche se non ancora efficace. La norma ha aggiunto nell'art. 336 cod. civ. un quarto comma, ai sensi del quale «Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge»: ed è evidente come essa presupponga che entrambi i genitori (ed il minore) siano «parti» del procedimento di cui all'art. 336 cod. civ., e in quanto «parti» abbiano diritto di avere notizia del procedimento e di parteciparvi.

7. — L'art. 336, secondo comma, cod. civ., è poi impugnato per la mancata previsione che, nei procedimenti camerali in esame, siano sentiti il minore ultradodicenne e, se opportuno, anche quello di età inferiore, o altrimenti i suoi genitori o il tutore.

Ne risulterebbero violati gli artt. 2 e 31, secondo comma, della Costituzione (di cui è espressione l'art. 12, comma 2, della citata Convenzione, sull'ascolto del minore in ogni procedura giudiziaria e amministrativa), gli artt. 3, primo e secondo comma, della Costituzione (sotto il profilo sia dell'irragionevolezza, sia della disparità di trattamento rispetto alla procedura di adottabilità, per la quale l'art. 10, secondo e quarto comma, della legge n. 184 del 1983 dispone che il tribunale per i minorenni, prima di assumere provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, deve, salvo il caso di urgente necessità, sentire il minore dodicenne e, se opportuno, quello di età inferiore), e l'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione («non essendovi un giusto processo» se il minore non venga sentito, direttamente o tramite un rappresentante).

8. — La questione non è fondata, in quanto muove ancora una volta da una premessa interpretativa erronea.

L'art. 12 della citata Convenzione — disposto al comma 1 che il fanciullo capace di discernimento ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa — soggiunge al comma 2 che «A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale».

Tale prescrizione, ormai entrata nell'ordinamento, è idonea ad integrare — ove necessario — la disciplina dell'art. 336, secondo comma, cod. civ., nel senso di configurare il minore come ‹› del procedimento, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ. (*cfr.* ordinanza n. 528 del 2000).

Ed è ancora una volta rilevante il richiamo alla recente legge n. 149 del 2001, dalla quale — come già notato al n. 7 — chiaramente si evince l'attribuzione al minore (nonché ai genitori) della qualità di parte, con tutte le conseguenti implicazioni.

9. — Infine l'art. 336, secondo comma, cod. civ. è impugnato in quanto non prevede «a pena di nullità rilevabile d'ufficio che i genitori e il minore che abbia compiuto gli anni dodici siano sentiti».

Tale mancata previsione violerebbe gli artt. 2, 3, secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma e 111, primo e secondo comma, Cost., poiché il principio del contraddittorio *ex* art. 111 della Costituzione vale anche per i procedimenti camerali ablativi o limitativi della potestà e la sua inosservanza impone la previsione di nullità.

La questione, in quanto dipendente dalle precedenti, resta assorbita, pur dovendosi rilevare che compete al rimettente stabilire, applicando le norme generali sulle nullità processuali civili, quali conseguenze esplichi sul provvedimento reclamato l'inosservanza dell'art. 336, secondo comma, interpretato nel senso sopra precisato.

10. — Il terzo gruppo di questioni proposte dalla Corte d'appello di Torino concerne — sotto tre distinti profili — l'art. 336, terzo comma, cod. civ., secondo cui «In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio».

11. — La norma è anzitutto impugnata per la parte in cui non prevede che il provvedimento temporaneo assunto in caso di urgente necessità nell'interesse del minore (senza l'audizione dei genitori e del minore che abbia compiuto dodici anni) abbia, a pena di nullità, una durata massima, individuabile in trenta giorni.

Secondo il giudice rimettente, questa mancata previsione viola l'art. 3, primo comma, della Costituzione (per ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti urgenti di limitazione o sospensione della potestà nel corso del procedimento di adottabilità, che l'art. 10, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 considera implicitamente temporanei, prevedendo l'intervento entro un mese del decreto di conferma, modifica o revoca), e gli artt. 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione (perché un provvedimento urgente di durata illimitata vanifica il diritto di difesa ed il contraddittorio nella fase processuale successiva).

In secondo luogo, la norma è impugnata in quanto non prevede che il tribunale per i minorenni, dopo avere provveduto in via di urgenza senza sentire genitori e minore ultradodicenne, debba entro trenta giorni, a pena di decadenza, provvedere in contraddittorio per confermare, modificare o revocare il provvedimento.

Ad avviso della Corte rimettente, tale mancata previsione viola l'art. 3, primo comma, della Costituzione (per irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina del procedimento di adottabilità di cui al citato art. 10 della legge n. 184 del 1983), e gli artt. 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione (per lesione dei diritti di difesa e del contraddittorio).

12. — Le due questioni sono inammissibili.

Il giudice *a quo* — pur dubitando che la disciplina del procedimento urgente in materia di potestà genitoriale, di cui al terzo comma dell'art. 336 cod. civ., sia conforme ai parametri evocati — non ha valutato la possibilità di dare della norma impugnata un'interpretazione idonea a porla al riparo dai dubbi di legittimità costituzionale sottoposti al giudizio di questa Corte. In particolare, non ha verificato se — come pure si è sostenuto in giurisprudenza e in dottrina — il procedimento in esame, attesa la sua natura ‹› rispetto a quello ‹› di cui al secondo comma del medesimo art. 336 cod. civ., non possa ritenersi assoggettato alla disciplina del procedimento cautelare uniforme dettata dagli artt. 669-*bis* e ss. cod. proc. civ. (applicabile, in quanto compatibile, a tutti i provvedimenti cautelari previsti dal codice civile: art. 669-*quaterdecies*), con la conseguenza che anche il provvedimento urgente previsto dalla norma impugnata dovrebbe ritenersi regolato dal secondo e dal terzo comma dell'art. 669-*sexies*.

Il silenzio sul punto dà luogo ad un difetto di motivazione dell'ordinanza.

13. — Sotto un terzo profilo l'art. 336, terzo comma, cod. civ. è impugnato in quanto — non prevedendo la nullità rilevabile d'ufficio del provvedimento temporaneo emanato in difetto del presupposto dell'urgente necessità — consentirebbe al tribunale per i minorenni di adottare provvedimenti temporanei senza sentire i genitori ed il minorenne ultradodicenne, così violando l'art. 24, secondo comma, della Costituzione (per il sacrificio del diritto di difesa dei soggetti che dovevano essere sentiti), l'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione (per la lesione del diritto di questi soggetti al giusto processo), e infine il diritto di ascolto del minore, garantito dall'art. 9, comma 2, della citata Convenzione sui diritti del fanciullo.

14. — La questione — indipendentemente dalle implicazioni desumibili dai rilievi di cui al n. 12 — è inammissibile, non ponendo un problema di legittimità costituzionale, ma di mera interpretazione.

Infatti — poiché l'art. 336, terzo comma, cod. civ. prevede la possibilità di adottare provvedimenti temporanei solo in caso di «urgente necessità» — la questione se il difetto di tale requisito comporti o meno nullità attiene all'interpretazione della norma impugnata, alla luce dell'art. 156 cod. proc. civ., che spetta al giudice *a quo*.

15. — La Corte di appello di Genova impugna gli artt. 737, 738 e 739 cod. proc. civ., e l'art. 336 cod. civ., in quanto rendono applicabile il rito camerale ai procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento dei minori nel caso di conflitto fra genitori non uniti in matrimonio e, più in generale, ai procedimenti limitativi od ablativi della potestà genitoriale.

Il giudice rimettente — premesso che tali procedimenti mirano alla risoluzione di conflitti fra genitori esercenti la potestà e quindi incidono sulle loro posizioni soggettive, aventi rango di veri e propri diritti, meritevoli di tutela al pari di quelli del minore — ritiene che l'applicabilità del rito camerale violi l'art. 111 Cost., in relazione al principio per cui il «giusto processo» deve essere regolato dalla legge, per l'assenza in quel rito di una precisa e puntuale disciplina dei poteri del giudice e delle parti, cui non potrebbe ovviare un'interpretazione adeguatrice *ex* art. 24 Cost., che lascerebbe aperta la via a prassi applicative difformi per ogni ufficio giudiziario, onde il giudice del reclamo non potrebbe né sanzionare con la rimessione al primo giudice la violazione in primo grado «di regole di garanzia per la difesa» né «stabilire con certezza gli effetti della nullità di singoli atti».

16. — La questione è inammissibile.

Il giudice rimettente — il quale afferma esplicitamente che la normativa impugnata non è suscettibile di essere interpretata in senso conforme a Costituzione — non motiva adeguatamente le ragioni di tale suo convincimento.

Quanto alle eventuali prassi distorsive, esse si risolverebbero in errori cui rimedierebbe in sede di reclamo il controllo dei provvedimenti emessi in prima istanza (come del resto fa la stessa ordinanza per la prassi della secretazione delle relazioni dei servizi sociali, riguardo alla quale esplicitamente individua la norma che la vieta).

D'altro canto, la tesi dell'impossibilità, per il giudice del reclamo, di sanzionare con la rimessione del procedimento al primo giudice la violazione di regole poste a garanzia del diritto di difesa verificatesi in primo grado, non considera che, nell'ordinamento processuale civile, la rimessione al primo giudice è fenomeno limitato ai casi previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., onde corrisponde ai principi che il giudice del reclamo, constatata una violazione in prima istanza delle regole del contraddittorio o del diritto di difesa non riconducibile ai casi di rimessione espressamente previsti, adotti una nuova decisione rispettosa di quelle regole.

Infine, la tesi dell'impossibilità per il giudice del reclamo di stabilire con certezza la nullità di singoli atti postula un sistema di nullità degli atti del processo civile necessariamente correlato a specifiche previsioni normative, e perciò diverso da quello in vigore, così come risulta dal secondo e terzo comma dell'art. 156 cod. proc. civ.

Dalla rilevata insufficienza di motivazione discende l'inammissibilità della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136 e del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 741 del codice di procedura civile, sollevate dalla Corte d'appello di Torino, sezione per i minori, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo e sesto comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 336, secondo comma, del codice civile, sollevate dalla Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 336, terzo comma, del codice civile, sollevate dalla Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 111, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 737, 738 e 739 del codice di procedura civile e 336 del codice civile, sollevata dalla Corte d'appello di Genova, sezione per i minorenni, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0049

N. **2**

Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione di immobili urbani - Locazioni ad uso non abitativo - Cessazione del rapporto - Diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale - Mancata esclusione dell'indennità (aggiuntiva) nell'ipotesi in cui l'immobile sia destinato, dopo il rilascio, ad attività identica o affine anche se soltanto in via meramente occasionale e transitoria - Asserita, irragionevole, equiparazione di situazioni diverse - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 34, secondo comma.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 2000 dal tribunale di Trapani nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Culcasi e Anna Farace, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che il tribunale di Trapani, con ordinanza del 30 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui — attribuendo al conduttore di immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento ove l'immobile, dopo il rilascio, venga entro un anno adibito all'esercizio della stessa attività o di attività affini a quella svolta dal conduttore uscente — non esclude tale diritto nel caso in cui la destinazione dell'immobile ad attività identica o affine sia meramente occasionale e transitoria;

che il giudice rimettente ritiene che la norma impugnata, per «la semplicità e la perentorietà del disposto normativo» deve essere interpretata nel senso che siffatta temporaneità non esclude il diritto del conduttore all'indennità, e «preclude all'interprete ogni spazio di valutazione in ordine alle circostanze in cui avviene la destinazione» e a tale interpretazione perviene perché «la giurisprudenza costante di legittimità, dal canto suo, ha sempre ribadito il carattere assoluto della presunzione di danno, insuscettibile di prova contraria»;

che lo stesso giudice rimettente — ritenendo sussistere tutti i requisiti per l'applicazione della norma impugnata — dubita della sua legittimità costituzionale, in quanto essa irragionevolmente sottoporrebbe al medesimo trattamento fattispecie diverse, quelle in cui la destinazione ad attività identica o affine avvenga in via per-

manente, o almeno per un periodo di tempo sufficiente a determinare per la clientela un collegamento stabile tra immobile ed attività d'impresa, e quelle in cui tale collegamento sia escluso dalla brevità o occasionalità della destinazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione.

Considerato che la giurisprudenza di legittimità cui il giudice rimettente allude si è formata con esclusivo riferimento al primo comma dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978 (che disciplina l'indennità-base per la perdita dell'avviamento e la pone a carico del locatore per il semplice fatto della cessazione del rapporto locatizio, con esclusione di alcune ipotesi riconducibili all'iniziativa del conduttore), e non riguarda il secondo comma (che prevede un'indennità aggiuntiva ove l'immobile venga, entro l'anno, adibito alla stessa attività già svolta dal conduttore o ad attività affine);

che la non puntuale evocazione degli orientamenti della giurisprudenza da parte del giudice rimettente rende decisivo il difetto nell'ordinanza di qualsiasi motivazione sulle ragioni per le quali un indirizzo giurisprudenziale formatosi in riferimento all'indennità-base di cui al primo comma dell'art. 34 (che, proprio per la non necessità della prova del pregiudizio del conduttore e dell'arricchimento del locatore, è sovente definita «obbligazione legale») possa ritenersi estensibile all'indennità aggiuntiva di cui al secondo comma (che mira a riequilibrare il rapporto in considerazione dell'effettivo arricchimento del locatore per la destinazione dell'immobile alla stessa attività o ad attività analoga a quella dismessa dal conduttore);

che è pertanto palese l'erroneità del presupposto interpretativo assunto dal giudice rimettente, secondo cui gli sarebbe preclusa la verifica, soggetta all'ordinario regime probatorio, di tale effettivo arricchimento del locatore;

che ne deriva la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Trapani con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0050

N. 3

Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Udienza di prima comparizione - Provvedimenti del giudice istruttore - Assegnazione del termine per proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio e fissazione dell'udienza per l'interrogatorio libero - Mancata previsione della notifica al convenuto contumace del relativo verbale d'udienza - Asserita disparità di trattamento, con lesione del diritto di difesa - Spettanza al giudice rimettente dell'attività interpretativa, impropriamente richiesta alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione.

– Cod. proc. civ., art. 180, secondo comma.
– Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 180, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 2000 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la Viaggi Wasteels S.p.a. e la Trusting International S.r.l. in liquidazione, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 12 dicembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 180, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede l'onere per l'attore di notificare al convenuto contumace il verbale che assegna a quest'ultimo un termine perentorio per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e che fissa l'udienza per l'interrogatorio libero, ai sensi del primo comma dell'art. 183 cod. proc. civ;

che il rimettente sottolinea come in forza della interpretazione dell'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., sostenuta dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6808 del 2000, il giudice sia sempre tenuto a fissare l'udienza di prima trattazione e ad assegnare al convenuto un termine perentorio, non inferiore a venti giorni prima di tale udienza, per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, e ciò anche nell'ipotesi in cui il convenuto sia rimasto contumace, senza peraltro che l'attore sia onerato della notifica del verbale di udienza;

che, ad avviso del giudice *a quo,* non appare giustificabile la disparità di trattamento tra la previsione contenuta nell'art. 163, comma terzo, numero 7), cod. proc. civ., circa l'avvertimento, a pena di nullità della citazione, delle decadenze in cui il convenuto incorre se non si costituisce tempestivamente, e la omessa previsione della notifica al convenuto del verbale di udienza che assegna il termine per la proposizione di eccezioni;

che il rimettente ravvisa poi la sussistenza di un'altra ingiustificata disparità di trattamento, anch'essa lesiva del diritto di difesa, tra l'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., che nella interpretazione della Cassazione impone al giudice di fissare l'udienza per l'interrogatorio libero anche delle parti contumaci, senza che sia

prevista la notifica a queste ultime del verbale di udienza, e l'art. 292 cod. proc. civ., che indica gli atti da notificare al contumace, con una elencazione tassativa, ampliata dalle sentenze additive n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989 della Corte costituzionale;

che, ad avviso del rimettente, l'art. 180 cod. proc. civ., nella indicata interpretazione della Corte di cassazione, «ove la si ritenga l'unica possibile rispetto al dettato normativo», pone, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, una grave questione di legittimità costituzionale rispetto alle previsioni contenute negli artt. 163, comma terzo, numero 7), e 292 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'onere per l'attore di notificare al convenuto contumace il verbale che assegna a quest'ultimo un termine per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e che fissa l'udienza per l'interrogatorio libero, ai sensi del primo comma dell'art. 183 cod. proc. civ;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della questione;

che, a parere dell'Avvocatura, non vi sarebbe alcuna irragionevolezza nella diversità di disciplina che regola le diverse fattispecie poste a raffronto dal giudice rimettente, poiché la norma censurata persegue l'obiettivo di assicurare la difesa attiva di tutti i soggetti attraverso una sequenza procedimentale, che è ritenuta inderogabile dalla Corte di cassazione, quando afferma che il differimento della trattazione è ineludibile e prescinde dalla comparizione o dalla costituzione del convenuto;

che, inoltre, la notifica del verbale di udienza non sarebbe necessaria, in quanto, allorché sia stato ritualmente notificato l'atto di citazione, il convenuto è in condizione di orientare la propria condotta processuale, potendo legittimamente ritenere che, a norma dell'art. 180 cod. proc. civ., la trattazione della causa non avrà luogo prima della seconda udienza.

Considerato che il tribunale di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 180, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede l'onere per l'attore di notificare al convenuto contumace il verbale che assegna a quest'ultimo un termine perentorio per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e che fissa l'udienza per l'interrogatorio libero, ai sensi del primo comma dell'art. 183 cod. proc. civ;

che l'art. 180 cod. proc. civ., dopo aver indicato le attività che devono essere svolte nell'udienza di prima comparizione, i provvedimenti che possono essere pronunciati e la forma della trattazione, stabilisce che il giudice «in ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio»;

che la formulazione della norma ha dato luogo a interpretazioni giurisprudenziali e dottrinarie discordanti, particolarmente in ordine alla obbligatorietà o meno della fissazione della prima udienza di trattazione e della concessione al convenuto contumace del termine per la proposizione di eccezioni;

che il rimettente pone a base della sollevata questione l'interpretazione della Cassazione relativa alla obbligatorietà della fissazione del termine «ove la si ritenga l'unica possibile», con ciò mostrando la propria consapevolezza in ordine alla possibilità di attribuire alla norma impugnata altri significati conformi a Costituzione;

che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (ordinanze n. 367 del 2001 e n. 158 del 2000), al giudice non è precluso, nell'esercizio dei poteri interpretativi che gli sono propri e che non richiedono alcun avallo costituzionale, pervenire ad una lettura della norma *secundum Constitutionem* anche in presenza di un orientamento giurisprudenziale univoco;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile, in quanto sollevata all'evidente e improprio fine di sollecitare a questa Corte un'attività interpretativa, che spetta invece al giudice *a quo*.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 180, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0051

N. **4**

Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Decreto penale di condanna - Giudizio a seguito di opposizione - Impossibilità di formulare nuova istanza di patteggiamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, già avanzata davanti al giudice per le indagini preliminari e da questi respinta - Asserita disparità di trattamento tra imputati, in ragione della scelta del rito operata dall'organo dell'accusa - Prospettazione di un quesito in forma alternativa - Omessa individuazione delle norme oggetto della censura prospettata - Manifesta inammissibilità.

– Cod. proc. pen., artt. 556, comma 1, 448, comma 1, e art. 464 (in quanto richiamato dall'art. 557, comma 3).
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, del codice di procedura penale, e degli artt. 557, comma 3, e 464 stesso codice, promossi con ordinanze emesse il 5 dicembre 2000 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di C.C., iscritta al n. 171 del registro ordinanze 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11 - 1ª serie speciale - dell'anno 2001, e il 17 gennaio 2001 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di R. S., iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11 - 1ª serie speciale - dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, «ovvero in alternativa» degli artt. 557, comma 3, cod. proc. pen. e 464 del medesimo codice, sempre per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che i giudici *a quibus* premettono di essere chiamati a delibare una «istanza di patteggiamento avanzata dall'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio di opposizione al decreto penale di condanna», costituente reiterazione di altra analoga istanza presentata in sede di opposizione al decreto penale di condanna e respinta dal giudice per le indagini preliminari, «anche in virtù del dissenso manifestato dal p. m. circa la pena richiesta dall'imputato»;

che, a parere dei rimettenti, sebbene l'art. 557, comma 2, cod. proc. pen. precluda all'imputato la facoltà di avanzare richiesta di patteggiamento nel giudizio conseguente all'opposizione, tale divieto «non sembra escludere la possibilità di reiterare la richiesta laddove — come nel caso di specie — la stessa sia stata proposta tempestivamente, vale a dire contestualmente all'atto di opposizione»;

che, tuttavia, tale possibilità non risulta disciplinata per il procedimento davanti al tribunale tanto in composizione collegiale che monocratica: con la conseguenza che, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, non sarebbe prevista la possibilità — espressamente enunciata per il giudizio ordinario, per quello direttissimo e per quello immediato dall'art. 448, comma 1, cod. proc. pen. — di reiterare, davanti al giudice del dibattimento, la richiesta di patteggiamento già formulata davanti al giudice per le indagini preliminari ed oggetto di dissenso da parte del pubblico ministero ovvero rigettata dal giudice;

che pertanto verrebbe a profilarsi un'ingiustificata disparità di trattamento, con violazione dell'art. 3 Cost., tra imputati, soggetti ad un trattamento processuale sensibilmente diverso esclusivamente in ragione della scelta del rito operata dall'organo dell'accusa, poiché la possibilità di sottoporre la precedente richiesta di patteggiamento a nuovo esame, da parte del giudice del dibattimento, verrebbe esclusa per l'opposizione a decreto penale ed ammessa, invece, per altre forme di giudizio;

che, peraltro, sempre nell'ipotesi di giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, non è neppure previsto che il giudice possa accogliere la richiesta di pena concordata dopo la chiusura del dibattimento, nel caso in cui ritenga ingiustificati il dissenso del pubblico ministero o il rigetto dell'istanza, essendo tale regola, sancita dall'art. 448, comma 1, ultimo inciso, cod. proc. pen., riferibile — a parere dei giudici *a quibus* — ai soli riti espressamente indicati nella medesima norma, tra i quali, appunto, non è compreso il procedimento per decreto: ciò che integrerebbe un ulteriore profilo di ingiustificata disparità di trattamento, con violazione dell'art. 3 Cost;

che, alla luce di tali rilievi, i giudici rimettenti sollevano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione questione di legittimità costituzionale degli «artt. 556, comma 1, cod. proc. pen. e 448, comma 1, cod. proc. pen. (richiamato dal primo in quanto applicabile ai procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica) ovvero in alternativa dell'art. 464 cod. proc. pen., in quanto richiamato dall'art. 557, comma 3, cod. proc. pen.», nella parte in cui non prevedono che l'imputato nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica — («ma anche in quello davanti al tribunale in composizione collegiale») — «possa reiterare, nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la richiesta di patteggiamento tempestivamente presentata unitamente all'atto di opposizione al predetto decreto e non accolta per mancato consenso o dissenso del p.m. ovvero per rigetto da parte del g.i.p.»;

che, prospettandola quale «questione di costituzionalità ... strettamente e conseguenzialmente collegata» a quella dianzi riferita, i rimettenti impugnano altresì, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., le medesime norme nella parte in cui non prevedono che, nel giudizio di opposizione a decreto penale instauratosi dinanzi al tribunale sia in composizione monocratica che collegiale, il giudice possa provvedere sulla richiesta di patteggiamento «tempestivamente avanzata dall'imputato (ed eventualmente reiterata davanti allo stesso giudice del dibattimento prima della dichiarazione di apertura dello stesso) e non accolta per mancato consenso o dissenso del p.m. ovvero per rigetto da parte del giudice»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, non essendo condivisibile il presupposto interpretativo da cui muove l'ordinanza di rimessione circa l'impossibilità di riproporre, nel giudizio che consegue all'opposizione a decreto penale, la richiesta di patteggiamento preventivamente rigettata o non accolta per dissenso del pubblico ministero.

Considerato che le ordinanze sollevano gli identici quesiti e che, pertanto, i giudizi devono essere riuniti per essere definiti con unica decisione;

che, in ordine alla prima delle questioni sollevate, i giudici rimettenti formulano un quesito in forma alternativa, impugnando, da un lato, gli artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, del codice di procedura penale e, dall'altro, l'art. 464 «in quanto richiamato dall'art. 557, comma 3, cod. proc. pen.», senza puntualizzare le norme effettivamente attinte dal dubbio di costituzionalità: così devolvendo a questa Corte il compito di individuare la sede normativa all'interno della quale iscrivere la pronuncia additiva che viene sollecitata;

che già alla stregua di tale assorbente rilievo la questione deve ritenersi inammissibile, essendo compito del giudice rimettente individuare con esattezza la disposizione oggetto di impugnativa, anche nelle ipotesi nelle quali il supposto vizio di incostituzionalità potrebbe essere composto attraverso una declaratoria di illegittimità costituzionale riferibile ad una pluralità di disposizioni normative;

che, inoltre, sono gli stessi giudici rimettenti a prospettare la tesi secondo la quale «l'art. 557, comma 2, c.p.p. non sembra escludere la possibilità di reiterare la richiesta laddove — come nel caso di specie — la stessa sia stata proposta tempestivamente, vale a dire contestualmente all'atto di opposizione»; sicché la censura proposta finisce per radicarsi su una mera alternativa ermeneutica che spetta agli stessi rimettenti risolvere, senza sollecitare un inammissibile avallo interpretativo da parte di questa Corte (v., fra le varie, le ordinanze n. 466 del 2000, n. 7 e n. 70 del 1998, e la sentenza n. 356 del 1996);

che le medesime considerazioni valgono anche a rendere non delibabile il merito del secondo quesito, poiché anche esso risulta formulato non in termini di subordinazione o consequenzialità rispetto al primo, ma in forma sostanzialmente alternativa: d'altra parte, ove — come sembrano sollecitare i rimettenti — venisse assegnato al giudice del dibattimento il potere di scrutinare *in limine* la domanda di patteggiamento precedentemente formulata e non andata a buon fine (per mancato consenso del pubblico ministero o per rigetto da parte del giudice), si creerebbe nel sistema un istituto del tutto nuovo, in sé idoneo a perturbare il canone dell'uguaglianza, proprio perché si tratterebbe di un potere circoscritto alla sola ipotesi dell'opposizione a decreto penale di condanna;

che, pertanto le questioni proposte devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, del codice procedura penale, nonché dell'art. 464 del codice procedura penale in quanto richiamato dall'art. 557, comma 3, del codice procedura penale, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0052

N. 5

Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale statale - Inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali - Somme corrisposte per effetto dell'inquadramento - Esclusione di interessi e rivalutazione - Contrasto tra dispositivo e motivazione dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, commi 4 e 5.
– Costituzione, artt. 3, 36 e 97.

Impiego pubblico - Personale statale - Inquadramento nelle qualifiche funzionali - Somme corrisposte ai dipendenti per effetto dell'inquadramento - Esclusione di interessi e rivalutazione - Asserita lesione dei principî di parità di trattamento dei cittadini e di proporzionalità della retribuzione - Intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 6, commi 4 e 5.
– Costituzione, artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 97, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promossi con ordinanze emesse il 24 maggio 2000 e il 14 giugno 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritte al n. 673 del registro ordinanze 2000 e al n. 101 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 1ª serie speciale - n. 46 dell'anno 2000 e n. 7 dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione di Laura Liverani, nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con l'ordinanza iscritta al n. 673 r.o. del 2000, pronunciata il 24 maggio 2000 e pervenuta alla Corte il 4 ottobre 2000, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, secondo il tenore del dispositivo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, mentre nella motivazione ha prospettato e argomentato la questione con riferimento all'art. 1, comma 5, della legge 10 ottobre 1996, n. 525 (Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali);

che l'ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio introdotto da oltre duemila dipendenti del Ministero della giustizia, i quali — premesso di avere diritto all'indennità giudiziaria istituita dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), in forza dell'estensione operata dalla legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie); di avere inoltre ottenuto dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio il riconoscimento sulle relative somme della rivalutazione triennale prevista da tale legge e la conseguente condanna dell'amministrazione a corrispondere quanto dovuto con

interessi e rivalutazione; e di essere infine soggetti all'applicazione della sopravvenuta legge n. 525 del 1996, che ha escluso, all'art. 1, comma 5, la corresponsione di interessi e rivalutazione sulle somme stesse, anche se riconosciute con sentenza passata in giudicato — chiedevano la condanna del Ministero alla corresponsione di tali accessori, prospettando l'illegittimità costituzionale del citato art. 1, comma 5;

che — secondo quanto riferisce il giudice rimettente — i ricorrenti, nel motivare su quest'ultimo punto, richiamavano l'ordinanza con cui lo stesso T.a.r. Lazio aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998 (che aveva negato la corresponsione degli accessori sulle somme dovute per effetto del reinquadramento di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), adducendo trattarsi di questione assolutamente analoga;

che, in conseguenza, ad avviso del rimettente, la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti dovrebbe ritenersi non manifestamente infondata «anche in adesione alle argomentazioni poste a base» della suddetta ordinanza relativa all'art. 26 della legge n. 448 del 1998;

che la motivazione dell'ordinanza in epigrafe si conclude affermando che il giudizio deve essere sospeso «in attesa della soluzione da parte della Corte costituzionale della sollevata questione di legittimità costituzionale della norma dell'art. 1, comma 5 della legge n. 525/1996 in relazione agli artt. 3, 36, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione», mentre il suo dispositivo, dopo avere ritenuto rilevante e non manifestamente infondata «la questione, come sopra indicata» ordina la trasmissione del fascicolo alla Corte «per la soluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost.»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria, nella quale, osservato che le disposizioni impugnate sarebbero l'art. 1, comma 5, della legge n. 525 del 1996 e l'art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998, rileva l'infondatezza della questione proposta, riferendola al citato art. 26;

che si sono costituiti i ricorrenti nel giudizio *a quo*, depositando memoria e sostenendo che la questione proposta dal t.a.r. — come si evincerebbe dalla parte motiva dell'ordinanza — concernerebbe l'art. 1, comma 5, della legge n. 525 del 1996, essendo frutto di mero errore materiale l'indicazione nel dispositivo, come norma impugnata, dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998, e che così individuata essa sarebbe fondata;

che, nell'imminenza della camera di consiglio, le parti ricorrenti del giudizio *a quo* hanno depositato memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento della questione;

che con l'ordinanza iscritta al n. 101 r.o. del 2001, pronunciata il 14 giugno 2000 e pervenuta alla Corte il 24 gennaio 2001, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998;

che l'ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio introdotto da alcuni dipendenti dell'Avvocatura generale dello Stato nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, per ottenere il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria su quanto loro corrisposto per effetto della legge n. 312 del 1980, che (modificando l'ordinamento dei dipendenti civili dello Stato) ha previsto un sistema fondato sulle qualifiche professionali;

che in pendenza di tale giudizio è intervenuto l'art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998, che, definendosi norma di interpretazione autentica, ha stabilito che le somme corrisposte per effetto dell'inquadramento nelle nuove qualifiche professionali non danno luogo ad interessi e rivalutazione monetaria;

che il rimettente — il quale aveva già sollevato la stessa questione di legittimità costituzionale con altra ordinanza — «ritiene di aderire alle argomentazioni poste a base» di essa, ravvisando contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione per lesione del principio di parità di trattamento tra cittadini in relazione «alla particolare fattispecie relativa alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, qualora liquidi ed esigibili»; con l'art. 36 della Costituzione per lesione del principio di proporzionalità tra retribuzione e prestazione lavorativa, in ragione della natura retributiva delle somme dovute per l'inquadramento; e con l'art. 97 Cost., in quanto la norma consentirebbe alla pubblica amministrazione di eludere l'obbligo di ristorare i dipendenti del ritardo nel pagamento;

che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, depositando memoria, con la quale ha fatto integrale rinvio alle difese svolte nel giudizio introdotto dalla precedente ordinanza ed ha sostenuto l'inammissibilità e comunque la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che — poiché tanto l'ordinanza n. 673 del 2000 (seppure soltanto nel dispositivo) quanto l'ordinanza n. 101 del 2001 denunciano l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998 — i due giudizi possono essere riuniti;

che la questione proposta dall'ordinanza n. 673 del 2000 è manifestamente inammissibile;

che infatti tale ordinanza, mentre nel dispositivo censura espressamente l'art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998, nella motivazione riferisce invece la questione di legittimità costituzionale all'art. 1 comma 5, della legge n. 525 del 1996 e considera la norma menzionata in dispositivo soltanto come oggetto di una (diversa) questione di costituzionalità sollevata dallo stesso giudice con altra ordinanza, la cui motivazione sarebbe idonea a sostenere la questione relativa al citato art. 1, comma 5;

che il radicale contrasto fra le due parti del provvedimento non può essere superato privilegiando l'una rispetto all'altra, in quanto nella struttura dell'ordinanza di rimessione, come in ogni ordinanza, la motivazione ed il dispositivo assolvono a distinte e specifiche funzioni, mirando l'una ad indicare le ragioni per cui la questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale è ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, ed il secondo ad individuare formalmente l'oggetto della questione in modo corrispondente a quelle ragioni;

che pertanto l'ordinanza, in violazione del principio di autosufficienza del provvedimento di rimessione, è affetta da un radicale difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione come individuata in dispositivo, con conseguente manifesta inammissibilità;

che la questione sollevata dall'ordinanza n. 101 del 2001 è manifestamente inammissibile, in quanto la norma da essa denunciata è stata dichiarata illegittima con la sentenza di questa Corte n. 136 del 2001, onde non è più in vigore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, rispettivamente, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione ed in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0053

N. **6**

Ordinanza del 16 - 30 gennaio 2002

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimenti penali per dichiarazioni rese *extra moenia* da alcuni parlamentari - Deliberazioni di insindacabilità delle Camere di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Delibazione preliminare - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

– Deliberazioni della Camera dei deputati 24 novembre 1999, 9 e 14 marzo 2000 e del Senato della Repubblica 31 maggio 2000.
– Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito delle delibere della Camera dei deputati del 24 novembre 1999, 9 e 14 marzo 2000 e del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000, relative alla insindacabilità delle opinioni espresse dagli on. Marco Follini, Gianfranco Fini, Beppe Pisanu e Tiziana Maiolo e dal sen. Marcello Pera nei confronti del dott. Giancarlo Caselli ed altri, promosso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma — ufficio 20 — con ricorso depositato il 5 aprile 2001 ed iscritto al n. 187 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ricorso del 5 marzo 2001, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma — nel corso di procedimenti penali riuniti, pendenti per i delitti di cui agli artt. 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), a carico dei deputati Tiziana Maiolo, Gianfranco Fini, Beppe Pisanu e Marco Follini, e del senatore Marcello Pera — ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti di ciascuna delle deliberazioni, con cui la Camera di appartenenza dei parlamentari ha ritenuto insindacabili le dichiarazioni da essi rese, per le quali sono state formulate le imputazioni;

che — come il rimettente riferisce — i procedimenti sono stati originati da querele proposte il 9 giugno 1999 dall'allora Procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Giancarlo Caselli, e dai Sostituti, dottori Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio (che, in data 22 gennaio 1999, avevano formulato la richiesta di custodia cautelare del deputato Marcello Dell'Utri, alla quale le dichiarazioni rese dai parlamentari si riferivano), ed il pubblico ministero, riuniti i procedimenti, ha esercitato l'azione penale, richiedendo il rinvio a giudizio dei parlamentari stessi;

che l'imputazione formulata a carico della deputata Maiolo si riferisce alle dichiarazioni rese nel corso dell'intervista riportata dall'agenzia ANSA il 9 marzo 1999, con nota dal titolo «Dell'Utri: Maiolo, candidarlo a Strasburgo come Tortora», con le quali ella avrebbe offeso ripetutamente la reputazione dei medesimi magistrati, affermando precisamente: «... organizzare da Strasburgo la battaglia contro le organizzazioni mafiose di stampo

istituzionale che ammorbano l'Italia», «abbiamo di fronte una strategia ben congegnata che punta alla distruzione per via giudiziaria dell'opposizione politica ... Una strategia che ricorre alla campagna acquisti di "pentiti" e di "pentituri" a quali si offrono privilegi di ogni tipo in cambio di dichiarazioni mirate»;

che l'imputazione formulata a carico del deputato Fini si riferisce alla dichiarazione «È in atto una campagna politica», ritenuta offensiva della reputazione degli stessi magistrati, resa nel corso dell'intervista pubblicata sul quotidiano «Il Messagero» il 10 marzo 1999, nell'articolo intitolato «Il verdetto di Fini e La Russa: accuse deboli» e sottotitolato «Pera: il vero bersaglio è il cavaliere. Ma Maroni difende Caselli: è onesto. È l'inizio della campagna elettorale»;

che l'imputazione formulata a carico del deputato Pisanu si riferisce alla dichiarazione «siamo di fronte a una iniziativa giudiziaria a orologeria politica caduta puntualmente in vista di grandi scadenze elettorali», ritenuta offensiva della reputazione dei menzionati magistrati e risultante da una nota ANSA del 10 marzo 1999, intitolata «Dell'Utri: Pisanu, azione giudiziaria a orologeria politica»;

che l'imputazione formulata a carico del deputato Follini si riferisce alla dichiarazione «La richiesta di arresto di Dell'Utri è un'operazione politica camuffata da provvedimento giudiziario ... in questa storia c'è un amaro riassunto delle forzature di una giustizia di parte», ritenuta offensiva della reputazione dei menzionati magistrati e risultante dalla nota ANSA del 9 marzo 1999 intitolata «Dell'Utri: Follini, operazione politica camuffata»; nonché alla dichiarazione «Un'operazione politica camuffata da provvedimento giudiziario», resa nel corso dell'intervista pubblicata sul quotidiano Il Messaggero il 10 marzo 1999 sotto lo stesso titolo relativo alla dichiarazione del deputato Fini;

che l'imputazione formulata a carico del senatore Pera si riferisce alla dichiarazione «Il vero e ultimo bersaglio di Caselli è Berlusconi e Forza Italia ... Se questo Paese deve essere governato dal Parlamento o da qualche Stranamore in toga», ritenuta offensiva della reputazione dei menzionati magistrati, resa nell'intervista pubblicata sul medesimo quotidiano il 10 marzo 1999 sotto lo stesso titolo relativo alla dichiarazione del deputato Fini;

che l'autorità giudiziaria ricorrente — ritenuta la necessità di sottoporre alla Corte costituzionale la legittimità delle deliberazioni con cui la Camera dei deputati ed il Senato hanno ritenuto le dichiarazioni oggetto dei capi di imputazioni riconducibili alla previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione — ha, all'udienza preliminare, disposto la separazione delle posizioni dei parlamentari e sospeso il procedimento;

che le ragioni del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sono ravvisate nel rilievo che erroneamente le Camere hanno ritenuto le dichiarazioni «direttamente connesse» all'esercizio delle funzioni parlamentari, mentre questa Corte ha più volte affermato che rientrano nella garanzia dell'art. 68 «solo le opinioni legate da "nesso funzionale" con le attività svolte dal dichiarante nella sua qualità di parlamentare», perché se così non fosse «la prerogativa si tramuterebbe in un ingiustificato ed ingiusto privilegio personale»;

che il suddetto nesso funzionale, secondo il rimettente, si può ravvisare «quando le dichiarazioni corrispondono a quelle espresse nel corso delle attività proprie del parlamentare, con esclusione, quindi, di quelle attività che, pur connesse in senso lato all'esercizio di dette funzioni, ne sono tuttavia estranee, essendo riferibili, ad esempio all'attività politica espletata all'interno dei partiti»;

che al riguardo il ricorrente riporta ampi passi delle sentenze n. 10 e n. 56 del 2000 della Corte costituzionale, traendone la conclusione che «poiché l'insindacabilità delle dichiarazioni rese *extra moenia* può essere riconosciuta solo ove vi sia corrispondenza sostanziale tra le dichiarazioni stesse e quelle espresse nell'ambito dell'attività tipica del parlamentare», l'insindacabilità può riconoscersi «solamente se tale ultima attività sia stata espletata, cioè nel caso in cui il parlamentare abbia già espresso dichiarazioni od opinioni nella sede propria parlamentare e solo successivamente o, quanto meno, contestualmente abbia dato pubblicità esterna ad esse»;

che non potrebbe, dunque, riconoscersi alcun nesso funzionale fra le dichiarazioni dei deputati Fini, Maiolo, Pisanu e Follini e la loro attività parlamentare, non trovando tali dichiarazioni corrispondenza in analoghe opinioni espresse, in precedenza o contestualmente, in sede parlamentare;

che per il senatore Pera l'inesistenza dell'insindacabilità, sotto il profilo del difetto di nesso funzionale, emergerebbe dal fatto che, essendo la decisione sull'arresto dell'on. Dell'Utri di competenza della Camera e non del Senato, non solo il senatore non aveva ancora espresso la sua opinione in sede parlamentare, «ma mai avrebbe potuto esprimerla in tale sede, essendo membro di una Camera diversa da quella competente a decidere»;

che le deliberazioni della Camera e del Senato, essendosi basate — ad avviso del ricorrente — su un'errata valutazione dei presupposti dell'art. 68, avrebbero illegittimamente interferito nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria;

che, sulla base di tali ragioni il ricorrente solleva conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera e del Senato e chiede l'annullamento delle indicate deliberazioni.

Considerato che in questa fase del giudizio la Corte — come più volte già affermato — è chiamata a deliberare, senza contraddittorio delle parti e *prima facie*, in ordine all'ammissibilità dei conflitti sotto il profilo dell'identificazione dei poteri dello Stato, che si contrappongono, e dell'esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla propria competenza, restando comunque impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche circa l'ammissibilità, con riguardo, altresì, alla stessa incidenza delle menzionate delibere parlamentari sui procedimenti pendenti avanti all'autorità giudiziaria ricorrente;

che, sotto il profilo soggettivo, i singoli organi giurisdizionali sono — secondo la costante giurisprudenza di questa Corte — legittimati, nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, esercitata in piena indipendenza, ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e pari legittimazione spetta alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68 della Costituzione alle dichiarazioni oggetto del procedimento giurisdizionale;

che, sotto il profilo oggettivo, l'autorità giudiziaria ricorrente lamenta la lesione della propria *potestas iudicandi* — consistente in un'attribuzione costituzionalmente garantita — in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dai parlamentari;

che, pertanto, ricorrono i requisiti sia soggettivi che oggettivi necessari al fine di ritenere ammissibili i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato originati da ciascuna delle deliberazioni di insindacabilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibili, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n.87, i conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato proposti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe, relativamente alle deliberazioni con le quali è stata dichiarata la riconducibilità delle dichiarazioni rese dai deputati Marco Follini, Gianfranco Fini, Beppe Pisanu e Tiziana Maiolo ad opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni;

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n.87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe, relativamente alla deliberazione con la quale è stata dichiarata la riconducibilità delle dichiarazioni rese dal senatore Marcello Pera ad opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, autorità giudiziaria ricorrente;*

b) *che, a cura dell'autorità giudiziaria ricorrente, l'atto introduttivo dei conflitti e la presente ordinanza, siano notificati, in relazione alla provenienza delle deliberazioni oggetto dei conflitti, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a) per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0054

N. 7

Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta di registro - Esenzioni - Conferimenti in denaro per la ricostituzione del capitale di società, ridotto per perdite - Asserita disparità di trattamento tra società che provvedono a ricostituzione del capitale sociale e società dotate di adeguato capitale sociale fin dalla nascita e non agevolate - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

– D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa allegata, Parte prima, art. 4, nota II.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, nota II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro),promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 - 1ª serie speciale - dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Parma, con ordinanza emessa in data 5 giugno 2000, pervenuta alla Corte costituzionale il 30 gennaio 2001 (r.o. n. 120 del 2001), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, nota II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, laddove consente l'esenzione dall'imposta di registro dei conferimenti effettuati in seguito ad abbattimento del capitale sociale per perdite nei limiti della ricostituzione del capitale abbattuto;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma determinerebbe una disparità di trattamento tra società che provvedono a ricostituzioni del capitale sociale per compensare le perdite, che non sono soggette a tassazione, e società dotate di adeguato capitale sociale fin dalla nascita, che — facendo fronte con il medesimo capitale anche ad eventuali perdite di esercizio — dovrebbero corrispondere la normale tassazione senza poter usufruire delle agevolazioni fiscali del caso precedente, con la conseguenza che le società potrebbero essere indotte a dotarsi di capitale minimo all'atto della costituzione, per preservare la convenienza successiva della procedura di ricostituzione a trattamento fiscale agevolato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando che la questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 27 del 2001.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale è già stata dichiarata da questa Corte manifestamente infondata, con l'ordinanza n. 27 del 2001, sul rilievo che le disposizioni legislative concernenti esenzioni o agevolazioni tributarie, quali che ne siano le finalità, costituiscono il risultato di scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore, con il limite della ragionevolezza;

che ne discende la manifesta infondatezza dell'odierna questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.4, nota II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0055

N. **8**

Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Stampa - Stampa clandestina - Distribuzione di stampati senza le prescritte autorizzazioni - Difetto assoluto di motivazione, in ordine alla non manifesta infondatezza e alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

– Cod. pen., art. 663-*bis*, come modificato dall'art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1999, n. 507, in riferimento al combinato disposto degli artt. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
– Costituzione, artt. 3, 4, 18 e 21.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663-*bis* del codice penale, come modificato dall'art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), in riferimento al combinato disposto degli artt. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 2001 dal giudice di pace di Pistoia nel procedimento civile V. B. contro Prefetto di Pistoia, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il giudice di pace di Pistoia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 18 e 21 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 663-*bis* del codice penale, come modificato dall'art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), in riferimento al combinato disposto degli artt. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista);

che il rimettente deduce di essere investito dell'opposizione proposta avverso un «provvedimento sanzionatorio» della Prefettura di Pistoia, con il quale era stato ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma di lire duecentomila per violazione dell'art. 663-*bis* cod. pen. (illecito depenalizzato dall'art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1999), avendo distribuito stampati denominati «Risorgimento Liberale» «senza le prescritte autorizzazioni»;

che nell'atto di opposizione la ricorrente aveva eccepito l'illegittimità costituzionale del citato art. 663-*bis* cod. pen., in riferimento al combinato disposto dell'art. 5 della legge n. 47 del 1948 e dell'art. 45 della legge n. 69 del 1963, «per contrasto con i principi ... degli artt. 3, 4, 18 e 21 Cost.»: «censure» che il giudice *a quo* assume «rilevanti al fine del decidere e non manifestamente infondate»;

che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che il giudice *a quo* nel porre il quesito di costituzionalità sopra riferito, omette di descrivere in modo compiuto la fattispecie sottoposta al suo giudizio, limitandosi ad un fugace accenno all'oggetto della violazione amministrativa contestata all'opponente;

che nell'ordinanza di rimessione non risultano inoltre specificate in alcun modo le ragioni che inducono il giudice *a quo* a dubitare della legittimità costituzionale delle norme impugnate;

che il conseguente, assoluto difetto di motivazione, tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, non può essere sanato dal mero rinvio *per relationem* ad un atto di causa (nella specie, il ricorso introduttivo del giudizio), poiché — per costante giurisprudenza di questa Corte — il giudice rimettente deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a censurare, sul piano della legittimità costituzionale, norme delle quali si ritiene chiamato a fare applicazione; e tale necessaria motivazione deve essere autosufficiente, per permettere la verifica dell'avvenuto apprezzamento, da parte dello stesso giudice, dei predetti profili di rilevanza e non manifesta infondatezza (*cfr.*, *ex plurimis* sentenze n. 310 del 2000 e n. 242 del 1999; ordinanze n. 556 e n. 232 del 2000);

che la questione deve essere dichiarata, pertanto, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 663-*bis *del codice penale, come modificato dall'art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), in riferimento al combinato disposto degli artt. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 18 e 21 della Costituzione, dal giudice di pace di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0056

N. **9**

Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Parchi e riserve naturali - Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu - Procedura per l'istituzione del Parco - Mancato coinvolgimento degli enti locali in ordine alla delimitazione del parco - Asserita lesione dell'autonomia comunale - Sopravvenuta modifica costituzionale con abrogazione del parametro costituzionale di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– Legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 34.
– Costituzione, artt. 5 e 128.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro nelle aree protette), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sui ricorsi riuniti proposti dal comune di Baunei e altri contro il Ministero dell'ambiente e altri, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione del comune di Baunei e altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato Gianluigi Falchi per il comune di Baunei e altri e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato, con ordinanza del 22 febbraio 2000, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in relazione agli artt. 5 e 128 della Costituzione;

che la questione è sorta nel corso di un giudizio sui ricorsi — proposti dai comuni di Baunei, Orgosolo, Arzana, Villa Grande Strisaili, Seulo e Gairo contro il Ministero dell'ambiente, la Regione Sardegna, la Provincia di Nuoro, il Comitato istituzionale di coordinamento per il Parco del golfo di Orosei e del Gennargentu e nei confronti dei comuni i cui territori sono parzialmente inclusi nella perimetrazione del Parco, del comune di Talana e delle comunità montane del Nuorese, della Barbagia Mandrolisai, dell'Ogliastra, del Sarcidano Barbagia di Seulo — per l'annullamento del d.P.R. 30 marzo 1998 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu), delle intese di programma tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Sardegna stipulate il 29 dicembre 1995 e il 19 febbraio 1998 e delle determinazioni assunte dal Comitato istituzionale di coordinamento per il Parco del golfo di Orosei e del Gennargentu;

che — premette il giudice *a quo* — il citato d.P.R. del 30 marzo 1998 ha istituito l'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu in attuazione dell'art. 34 della legge n. 394 del 1991, disponendo l'applicazione, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, di misure di salvaguardia, indicate nell'allegato A del medesimo decreto;

che il rimettente, dopo aver illustrato i contenuti delle intese tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Sardegna che, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge quadro, hanno preceduto l'istituzione del parco, espone i motivi di ricorso dei comuni, che lamentano il mancato coinvolgimento degli enti locali nel procedimento di individuazione e delimitazione del territorio del parco stesso;

che il rimettente ritiene pregiudiziale, ai fini della decisione del giudizio *a quo,* la soluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge n. 394 del 1991 nella parte in cui, ai fini dell'istituzione del Parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu, prevede la stipula di intese tra lo Stato e la Regione, limitando il coinvolgimento dei comuni interessati all'espressione di un parere non vincolante, relativo soltanto alle misure di salvaguardia e non anche alla delimitazione territoriale del Parco, in quanto la sfera di autonomia assegnata ai comuni dagli artt. 5 e 128 della Costituzione sarebbe — ad avviso del T.A.R. — violata dalla disposizione impugnata «nella parte in cui non impone specifiche modalità procedurali di coinvolgimento degli enti locali interessati in ordine alla delimitazione del parco [...] al fine di garantirne una piena e completa audizione, finalizzata ad una espressione di adesione, durante la fase endoprocedimentale dell'istituzione del parco e prima della sua concreta individuazione»;

che nel giudizio così promosso si sono costituiti i comuni di Baunei, Orgosolo e Seulo, depositando un'ampia memoria nella quale si ripercorrono le vicende relative all'istituzione del Parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu, si rilevano le numerose divergenze tra quanto stabilito in una prima intesa del 1992 e i successivi atti del procedimento di istituzione e si propone un'accurata ricostruzione del quadro normativo e della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela delle aree di interesse naturalistico;

che, secondo la difesa di parte, nel caso di specie il meccanismo — previsto dall'art. 34 — dell'intesa Stato-Regione non rappresenterebbe una sufficiente garanzia del rispetto del principio di leale cooperazione, mentre la diretta partecipazione degli enti locali a tale procedimento sarebbe imposta, oltre che dal «"pluralismo istituzionale" riferibile all'art. 9 della Costituzione», dal «disegno delle autonomie tracciato dagli artt. 5 e 128 della Costituzione», dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dal principio di sussidiarietà, dal quale dovrebbe ricavarsi il riconoscimento per gli enti locali di «un ruolo attivo anche in sede di delimitazione provvisoria, adozione delle misure di salvaguardia, istituzione del Parco [...], precisa configurazione dei confini, preposizione dell'autorità pubblica di gestione», salvo il potere di intervento dello Stato in caso di inerzia;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo che la questione sarebbe inammissibile sia in quanto l'ordinanza di rimessione è insufficientemente motivata riguardo alla rilevanza sia perché essa è formulata in modo indeterminato e perplesso, prospettando una pluralità di possibili decisioni di accoglimento di natura additiva;

che l'interveniente — rilevando che i comuni hanno effettivamente ed a più riprese partecipato al procedimento istitutivo del Parco, esprimendo pareri sia attraverso i loro sindaci che con delibere consiliari, dando luogo ad «una lunga e defatigante serie di incontri e negoziati» nei quali avrebbero fatto valere «micro-interessi particolari» nell'intento «di trarre qualche profitto sotto forma di finanziamenti o di attuazione di opere pubbliche locali» — ritiene la questione comunque infondata perché: *a)* nell'ipotesi in cui l'ordinanza solleciti l'obbligo di acquisire pareri obbligatori ma non vincolanti, gli enti interessati sono stati già sentiti più volte e hanno già fatto conoscere il loro orientamento; *b)* qualora invece il rimettente «intenda la richiesta di parere come subalterna implorazione di un "consenso"», ciò «in pratica impedirebbe l'istituzione di ogni parco o — in alternativa — la renderebbe oltremodo costosa»; *c)* l'invocazione dell'art. 128 della Costituzione quale parametro di cui si assume la violazione «racchiude una palese petizione di principio», posto che tale disposizione rinvia, per la determinazione delle condizioni dell'autonomia degli enti locali, alle leggi generali della Repubblica, e *d)* l'art. 5 della Costituzione, nel riconoscere le esigenze dell'autonomia «non impone di rendere qualsiasi entità autonoma unico arbitro di quanto può di fatto interessarla, e in sintesi depositaria di una sorta di primordiale sovranità»;

che in prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale ribadisce la posizione assunta nell'atto di intervento, affermando inoltre che l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), non avrebbe modificato il riparto delle competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in materia di istituzione e gestione di parchi e riserve di interesse nazionale.

Considerato che l'Avvocatura generale dello Stato sostiene l'inammissibilità della questione sotto vari aspetti, in primo luogo, in particolare, perché nel prospettare le censure il rimettente non avrebbe adeguatamente motivato circa la rilevanza del dubbio di costituzionalità rispetto alla definizione del giudizio innanzi a esso pendente;

che inoltre, ad avviso dell'Avvocatura, la questione presenterebbe un profilo di inammissibilità in quanto formulata in modo indeterminato e perplesso, perché il giudice *a quo* nel richiedere a questa Corte una pronuncia additiva, ipotizzerebbe quattro possibili soluzioni, tra loro alternative;

che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), che tra l'altro ha disposto, con l'art. 9, l'abrogazione dell'art. 128 della Costituzione;

che, per le ragioni anzidette, il giudice rimettente ha da essere messo in condizione — previa restituzione degli atti da parte di questa Corte — di effettuare un nuovo esame, sotto ogni profilo, dei termini della questione sollevata (v. ordinanze n. 416, n. 397 e n. 382 del 2001).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C20057

N. **10**

Ordinanza del 16 - 30 gennaio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistratura - Cessazione dal servizio del magistrato per dimissioni - Divieto di successiva riammissione in magistratura - Asserita irragionevolezza con disparità di trattamento tra magistrati ordinari, a seconda che siano dimissionari o decaduti, e dei magistrati ordinari rispetto ai magistrati amministrativi e contabili - Manifesta infondatezza della questione.

– R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 211, primo comma.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 211 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso con ordinanza del 22 novembre 2000 dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio,

sezione I, sul ricorso proposto da Vittorio Cardarelli contro Ministero della giustizia ed altro, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Vittorio Cardarelli nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avv.to Giovanni Pellegrino per Vittorio Cardarelli e l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, ha sollevato, con ordinanza del 22 novembre 2000 depositata il successivo 22 dicembre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 211 (*recte*: primo comma) del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che la norma impugnata, vietando la riammissione in magistratura del magistrato cessato dal servizio in seguito a sua domanda, ad avviso del giudice *a quo* realizzerebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto al caso in cui è stata dichiarata la decadenza dall'impiego per assenza ingiustificata dall'ufficio, poiché, in quest'ultimo, è invece ammissibile, *ex* art. 132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, la riammissione in servizio;

che, secondo il tar, la disposizione censurata violerebbe inoltre l'art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbe priva di una plausibile giustificazione e realizzerebbe in danno dei magistrati ordinari una non ragionevole disparità di trattamento rispetto ai magistrati amministrativi e contabili, per i quali le dimissioni non precludono la successiva riammissione in servizio, stabilendo così una disciplina intrinsecamente irragionevole;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione;

che si è costituito in giudizio il ricorrente nel processo *a quo* il quale, nell'atto di costituzione e nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, ha chiesto che la questione sia accolta.

Considerato che il tar per il Lazio, sezione I, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 211, primo comma, regio decreto n. 12 del 1941 nella parte in cui stabilisce che il magistrato, il quale ha cessato di far parte dell'ordine giudiziario a sua domanda, da qualsiasi motivo determinata, non può essere riammesso in magistratura, in quanto la predetta norma, oltre ad essere priva di ragionevole giustificazione, determina, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, una disparità di trattamento sia rispetto al caso di cessazione del rapporto di impiego derivante dalla dichiarazione di decadenza per assenza ingiustificata dall'ufficio, sia rispetto alla disciplina stabilita al riguardo per i magistrati amministrativi e contabili;

che, spettando al legislatore ordinario un'ampia discrezionalità nella materia dell'inquadramento e dell'articolazione delle carriere del pubblico impiego e «non essendo consentito al controllo di costituzionalità di travalicare nel merito delle opzioni legislative» (sentenza n. 5 del 2000), in mancanza di un valido termine di confronto va escluso che la norma sia manifestamente irragionevole o arbitraria;

che, indipendentemente dal fatto che la diversità di regime relativa alla cessazione del rapporto di impiego per dimissioni o per decadenza non è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione non essendo le due situazioni comparabili (sentenza n. 433 del 1994), va osservato che la norma censurata è norma speciale che non può essere messa in utile comparazione con norme generali, in quanto non è irragionevole che il legislatore, considerando nella sua discrezionalità le differenze e le peculiarità, disciplini di conseguenza i vari aspetti dello *status* e dei compiti dei magistrati (sentenza n. 289 del 1992);

che la giurisprudenza costituzionale è consolidata nell'affermare che l'ordinamento vigente non contempla uniformità di attribuzioni di funzioni, né di regolamentazione dell'assetto strutturale degli uffici e dello stato giuridico delle diverse magistrature, sicché, non sussistendo la asserita omogeneità tra le figure in comparazione (*cfr.* da ultimo ordinanza n. 434 del 2001), la diversità di disciplina del profilo in esame non si pone in contrasto con il principio di eguaglianza;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 211, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0058

N. **11**

Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Questione di legittimità costituzionale - Intervenuta successione delle norme di un testo unico alle disposizioni originariamente censurate - Trasferimento della questione alle nuove disposizioni.

– D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 15, comma 1, 19, 21, 22, 23 e 24, comma 2.

Impiego pubblico - Dirigenza statale - Istituzione di un ruolo unico - Privatizzazione del rapporto di impiego dei dirigenti generali - Asserita lesione dei principî di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e intrinseca irragionevolezza della normativa denunciata - Mancata censura del criterio posto con la legge di delega - Manifesta inammissibilità della questione.

– D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 15, comma 1, e 23, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
– Costituzione, artt. 97, 98 e 3.

Impiego pubblico - Dirigenza statale - Ruolo unico - Privatizzazione del rapporto di impiego dei dirigenti generali - Conferimento degli incarichi dirigenziali e responsabilità - Asserita lesione dei principî di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lettera *a)*, secondo periodo; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 19, 21, e 24, comma 2, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, ora sostituiti dagli artt. 19, 21, 22, e 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
– Costituzione, artt. 97, 98 e 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera *a)*, secondo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e degli artt. 15, comma 1, 19, 21, 23 e 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Antonello Colosimo ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Aldo Mancurti ed altri nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avv. Mario Sanino per Aldo Mancurti ed altri e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 giugno 2000 nei giudizi riuniti promossi con i ricorsi proposti da alcuni dirigenti generali di diversi Ministeri nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri — aventi ad oggetto l'impugnativa del d.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150 (Regolamento recante la disciplina della costituzione e della tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio 1999 (Linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza), della circolare del 17 gennaio 2000 e della nuova direttiva del 21 gennaio 2000, anch'esse in materia di contratti individuali dei dirigenti — il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera *a)*, secondo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e degli artt. 15, comma 1, 19, 21, 23 e 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80);

che l'art. 11, comma 4, lettera *a)*, secondo periodo, della legge n. 59 del 1997, è censurato nella parte in cui — apportando modifiche ed integrazioni alla precedente legge di delegazione 22 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) — estende il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali, e rende così applicabili a questi ultimi i principi e criteri direttivi dettati originariamente dall'art. 2 della citata legge n. 421 solo per i dirigenti non generali;

che gli artt. 15, comma 1, 19, 21, 23 e 24, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi nn. 80 e 387 del 1998, sono invece censurati nella parte in cui, disciplinando l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali, la responsabilità dirigenziale ed il trattamento economico, pone il nuovo regime dei funzionari già inquadrati nella qualifica di dirigente generale;

che, secondo il Tribunale amministrativo regionale, la posizione dei dirigenti generali è necessariamente differenziata rispetto a quella dei dirigenti di prima fascia, onde per le sue caratteristiche dovrebbe essere conservata nell'ambito dei residuali rapporti di pubblico impiego e comunque non potrebbe confluire nel ruolo unico dei dirigenti;

che la privatizzazione del rapporto di impiego avrebbe comportato, secondo il Tribunale amministrativo regionale, per i dirigenti generali uno *status* di debolezza e precarietà che da una parte non consente loro di operare secondo i canoni di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 97 e 98 Cost.), e dall'altra si pone in contraddizione (con conseguente intrinseca irragionevolezza) con il principio di separazione tra funzione governativa di indirizzo e controllo e funzione dirigenziale di attuazione e gestione (art. 3 Cost.);

che si sono costituiti in giudizio i dirigenti generali, ricorrenti nei giudizi *a quibus*, aderendo alle prospettazioni dell'ordinanza di rimessione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza del ricorso.

Considerato che le norme censurate dal Tribunale amministrativo regionale rimettente sono state trasfuse nelle corrispondenti disposizioni del testo unico di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), onde — come già ritenuto da questa Corte (a partire dalla sentenza n. 84 del 1996 e, successivamente, dalle sentenze n. 454 del 1998 e n. 376 del 2000) — la questione di legittimità costituzionale deve intendersi trasferita su tali disposizioni del testo unico e segnatamente sugli artt. 15, comma 1, 19, 21, 22, 23 e 24, comma 2;

che la questione concernente il ruolo unico della dirigenza pubblica (artt. 15, comma 1, e 23 del d.lgs. n. 29 del 1993, trasfusi nei corrispondenti artt. 15, comma 1, e 23 del d.lgs. n. 165 del 2001) è inammissibile perché il Tribunale amministrativo regionale non ha censurato anche lo specifico criterio di delega posto dalla lettera *b)* del quarto comma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, che prevede l'istituzione di tale ruolo unico: la questione proposta — concernendo non già il modo in cui il legislatore delegato ha dato attuazione alla delega, bensì la previsione stessa del ruolo unico dei dirigenti — avrebbe dovuto infatti coinvolgere anche il criterio di delega concernente l'istituzione di tale ruolo unico;

che, nel merito delle censure delle altre disposizioni impugnate, riferibili invece al diverso e più generale criterio di delega posto nel secondo periodo della lettera *a)* del quarto comma del citato art. 11 della legge n. 59 del 1997, deve ribadirsi — come questa Corte ha già affermato (sentenza n. 313 del 1996) — che la privatizzazione del rapporto di impiego pubblico (intesa quale applicazione della disciplina giuslavoristica di diritto privato) «non rappresenta di per sé un pregiudizio per l'imparzialità del dipendente pubblico, posto che per questi (dirigente o no) non vi è — come accade per i magistrati — una garanzia costituzionale di autonomia da attuarsi necessariamente con legge attraverso uno stato giuridico particolare che assicuri, ad es., stabilità ed inamovibilità», per cui rientra nella discrezionalità del legislatore disegnare l'ambito di estensione di tale privatizzazione, con il limite del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e della non irragionevolezza della disciplina differenziata;

che pertanto l'estensione della privatizzazione anche ai dirigenti generali rientra nella rilevata discrezionalità del legislatore in materia, il cui ambito consente di escludere che dalla non irragionevolezza di una disciplina originariamente differenziata automaticamente discenda l'ingiustificatezza dell'eventuale successiva assimilazione;

che, pur nel contesto della generalizzata privatizzazione del rapporto di impiego dei dirigenti, la posizione del dirigente generale rimane in ogni caso differenziata anche all'interno del ruolo unico, considerando che esso contempla comunque due distinte «fasce» (art. 23 del d.lgs. n. 29 del 1993, ed ora art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001), e che la disciplina di significativi momenti del rapporto (come il conferimento degli incarichi: art. 19 d.lgs. n. 29 del 1993, ed ora l'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001) riserva ai dirigenti di prima fascia uno speciale e più favorevole trattamento;

che, più in generale, la disciplina del rapporto di lavoro dirigenziale nei suoi aspetti qualificanti — in particolare il conferimento degli incarichi dirigenziali (assegnati tenendo conto, tra l'altro, delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente) e la loro eventuale revoca (per responsabilità dirigenziale), nonché la procedimentalizzazione dell'accertamento di tale responsabilità (artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 29 del 1993, ed ora artt. 19, 21 e 22 del d.lgs. n. 165 del 2001) — è connotata da specifiche garanzie, mirate a presidiare il rapporto di impiego dei dirigenti generali, la cui stabilità non implica necessariamente anche stabilità dell'incarico, che, proprio al fine di assicurare il buon andamento e l'efficienza dell'amministrazione pubblica, può essere soggetto alla verifica dell'azione svolta e dei risultati perseguiti;

che i dirigenti generali sono quindi posti in condizione di svolgere le loro funzioni nel rispetto del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, tanto più che il legislatore delegato — nel riformulare gli artt. 3 e 14 del d.lgs. n. 29 del 1993, con gli artt. 3 e 9 del d.lgs. n. 80 del 1998, trasfusi ora negli artt. 4 e 14 del d.lgs. n. 165 del 2001 — ha accentuato il principio della distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo degli organi di Governo e funzione di gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti, escludendo, tra l'altro, che il ministro possa revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti;

che peraltro questa Corte (sentenza n. 275 del 2001) ha anche ritenuto la legittimità, in materia, della giurisdizione del giudice ordinario proprio con riferimento ai dirigenti generali sul presupposto dell'intervenuta privatizzazione del loro rapporto di impiego.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

1) *la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

2) *la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera* a)*, secondo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), ora sostituiti dagli artt. 19, 21, 22, e 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0059

N. **12**

Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Obbligazioni pecuniarie - Interessi convenzionali - Contratto di mutuo - Pretesa di interessi legittimamente pattuiti, divenuti successivamente usurarî - Sanzione civile della non debenza di alcun interesse ovvero mancata previsione di sanzioni - Asserita lesione della tutela giurisdizionale del diritto agli interessi convenzionali e del principio di eguaglianza - Sopravvenuta normativa in materia - Restituzione degli atti al rimettente.

– Cod. civ., art. 1815, secondo comma, come modificato dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
– Costituzione, artt. 3, 24 e 47.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 2000 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Di Palma Salvatore e la Banca di Roma s.p.a., iscritta al n. 301 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 6 dicembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 47 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), nella parte in cui sanziona con la non debenza di alcun interesse la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari; e, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 1815, secondo comma, del codice civile nella parte in cui non sanziona in alcun modo la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari;

che ad avviso del rimettente — il quale è chiamato a decidere sulla domanda di pagamento, in base a contratto di mutuo, di interessi convenzionali corrispettivi e moratori la cui misura, in corso di rapporto, ha superato il cosiddetto tasso soglia — risponderebbe del reato di usura, nella configurazione risultante dal nuovo testo dell'art. 644 del codice penale, non solo chi si fa promettere ma anche chi si fa dare interessi superiori al tasso fissato dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e, in quanto tali, considerati, dalla stessa norma, sempre usurari;

che, conseguentemente, la sanzione civile della non debenza di alcun interesse disposta dall'art. 1815, secondo comma, del codice civile, per l'ipotesi in cui siano convenuti interessi usurari, opererebbe non soltanto nel caso in cui gli interessi siano pattuiti ad un tasso originariamente usurario ma anche in quello in cui essi superino il tasso soglia per effetto di una variazione in diminuzione del predetto tasso, e ciò con riguardo sia ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 sia a quelli stipulati successivamente;

che, in tal modo, la norma impugnata si porrebbe in contrasto, innanzitutto, con l'art. 24 della Costituzione, in quanto precluderebbe, per effetto dei decreti ministeriali di determinazione del tasso soglia, la tutela giurisdizionale del diritto, legittimamente sorto, alla percezione degli interessi convenzionali;

che la stessa norma sarebbe inoltre lesiva del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., creando una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento sia tra operatori che abbiano legittimamente concesso finanziamenti a tassi di interesse non usurari, in funzione del dato accidentale della variazione in diminuzione del tasso soglia, non prevedibile nell'*an* e nel *quantum* sia tra posizioni creditorie e debitorie, atteso che il creditore — il quale non è necessariamente il soggetto economicamente più forte del rapporto — sarebbe esposto, in caso di diminuzione del tasso soglia, alla sanzione della non debenza di interessi, senza che un successivo aumento della soglia di usurarietà al di sopra del tasso pattuito possa incidere nuovamente sul rapporto;

che la norma impugnata contrasterebbe da ultimo con l'art. 47 della Costituzione, in quanto da un lato ostacolerebbe la concessione del credito a causa del rischio di una sanzione a carico degli operatori finanziari indipendente da qualsiasi loro condotta colpevole, dall'altro indurrebbe gli operatori medesimi — i quali, in virtù del meccanismo previsto dalla legge n. 108 del 1996, possono di fatto incidere sulla determinazione del tasso soglia — a mantenere i tassi di interesse ad un livello più alto di quello effettivamente imposto dal mercato;

che qualora, poi, la norma impugnata fosse interpretata nel senso di riferire la sanzione di nullità ivi prevista alle sole pattuizioni con le quali vengono convenuti interessi usurari, escludendo dunque le ipotesi in cui gli interessi divengano usurari a seguito dell'abbassamento del tasso soglia, ugualmente la disposizione si porrebbe — ad avviso del rimettente — in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto sottoporrebbe a disciplina diversa situazioni identiche (e cioè richieste di interessi superiori al tasso soglia *pro-tempore* vigente) in ragione esclusivamente del dato temporale relativo alla conclusione del contratto;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la restituzione degli atti al giudice rimettente in considerazione dell'entrata in vigore, successivamente all'ordinanza di rimessione, del d.-l. 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24.

Considerato che, secondo l'art. 1, comma 1, del d.-l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento»;

che tale norma, intervenuta successivamente all'ordinanza di rimessione ed applicabile nel giudizio *a quo* rende evidentemente necessaria una nuova valutazione, da parte del rimettente, riguardo alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione proposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0060

N. **13**

Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Regione Emilia-Romagna - Consorzi di bonifica - Soppressione degli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica - Assunta violazione dei principî fondamentali della legislazione statale in materia e del diritto all'indennizzo, in conseguenza della devoluzione del patrimonio degli enti da sopprimere ai neoistituiti consorzi, nonché indebito esercizio della potestà legislativa regionale nei rapporti privati - Sopravvenuta modifica del parametro costituzionale di riferimento - Restituzione degli atti al rimettente.

– Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.
– Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 «Nuove norme in materia di enti di bonifica Delega di funzioni amministrative»), promossi con undici ordinanze emesse il 6 aprile 2000 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, rispettivamente iscritte ai nn. 625, 626, 629, 630, 631, 639, 640, 641, 647, 648, 732 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45 e n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione della Società del Canale di Torrechiara e S. Michele di Tiorre ed altro, del Consorzio irriguo del Canale di Felino ed altro, della Società della Canaletta de' Rossi ed altro, della Società degli utenti delle acque del Canale Naviglio Taro, della Società del Canale Rauda, della Società del Canale comune di Parma ed altro e della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Franco Bassi per la Società del Canale di Torrechiara e S. Michele di Tiorre ed altro, il Consorzio irriguo del Canale di Felino ed altro e la Società della Canaletta de' Rossi ed altro, Francesco Soncini per la Società degli utenti delle acque del Canale Naviglio Taro e la Società del Canale Rauda, Arrigo Allegri per la Società del Canale comune di Parma ed altro, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto che con undici ordinanze, tutte di identico tenore, emesse il 6 aprile 2000, nel corso di altrettanti giudizi promossi per l'annullamento di delibere regionali di soppressione di consorzi di irrigazione, il tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 18, 42, 43 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 «Nuove norme in materia di enti di bonifica — Delega di funzioni amministrative»);

che la norma denunciata — posta nel contesto di una legge che sottopone l'intero territorio regionale a regime di bonifica e che prevede l'istituzione, per ogni ambito, di un solo consorzio di bonifica destinato a succedere in tutti i diritti e gli obblighi ai preesistenti consorzi ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio — dispone la soppressione, per farle confluire nei nuovi consorzi, di tutte le preesistenti forme di gestione, comprendendo in esse, ad avviso del remittente, anche i consorzi irrigui di natura privata riconducibili al genere delle associazioni non riconosciute;

che, secondo il tribunale amministrativo regionale, che richiama, a sostegno della censura, la sentenza di questa Corte n. 326 del 1998, la norma denunciata violerebbe, anzitutto, l'art. 117 della Costituzione, in quanto la potestà legislativa regionale nella materia della bonifica, di natura concorrente, deve essere esercitata nei limiti derivanti dai principi fondamentali della legislazione statale nella materia stessa, sicché la regione poteva sì riorganizzare le funzioni di bonifica e, con esse, quelle dei consorzi di bonifica, ma non sopprimere ogni organismo di gestione ad essi non riconducibile ed in particolare associazioni o soggetti di carattere privato;

che sarebbero violati anche gli artt. 2 e 18 della Costituzione, in quanto nella materia del diritto privato, ed in particolare in quella delle associazioni, non vi sarebbe spazio per una potestà legislativa regionale di tipo concorrente, tanto più che la disciplina recata dal codice civile, in particolare con riferimento alle modalità di estinzione delle associazioni, avrebbe natura di principio fondamentale;

che, inoltre, viene prospettato il contrasto con gli artt. 42 e 43 della Costituzione, attesa la mancata previsione di un indennizzo a fronte della devoluzione del patrimonio degli enti da sopprimere ai consorzi di bonifica istituiti per l'ambito territoriale di riferimento;

che in tutti i giudizi si è costituita la regione Emilia-Romagna per chiedere la dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza della questione;

che si sono altresì costituiti la Società del canale di Torrechiara e S. Michele di Tiorre ed altro (nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al n. 626 del 2000 di reg. ord.), il Consorzio irriguo del canale di Felino ed altro (nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al n. 629 del 2000 di reg. ord.), la Società della Canaletta de' Rossi ed altro (nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al n. 631 del 2000 di reg. ord.), la Società degli utenti delle acque del Canale Naviglio Taro (nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al n. 640 del 2000 di reg. ord.), la Società del Canale Rauda (nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al n. 641 del 2000 di reg. ord.), la Società del Canale comune di Parma ed altro (nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al n. 732 del 2000 di reg. ord.), tutti concludendo nel senso della illegittimità costituzionale della norma denunciata.

Considerato che i giudizi, aventi il medesimo oggetto, devono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, è prospettata dal giudice remittente anzitutto in relazione al superamento del limite dei principi fondamentali che emergono dalla legislazione statale nella materia della bonifica e che vincolano la potestà regionale, invocandosi come parametro l'art. 117 della Costituzione;

che, successivamente all'emanazione delle ordinanze di rimessione, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;

che pertanto, in via del tutto preliminare, stante il mutamento della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame dei termini della questione (*cfr.* ordinanze n. 382, n. 397 e n. 416 del 2001).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0061

N. **14**

Ordinanza 16 - 30 gennaio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Regione Lombardia - Consorzi di bonifica - Possibilità di assunzione delle funzioni già spettanti ai consorzi di miglioramento fondiario - Asserita lesione di principio fondamentale della legislazione statale in materia e indebita legiferazione nei rapporti di diritto privato - Sopravvenuta modifica del parametro costituzionale di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– Legge Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59, art. 6, secondo comma.
– Costituzione, artt. 18 e 117.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 2000 dalla Corte di cassazione nei ricorsi riuniti promossi dalla Regione Lombardia, dal Consorzio di bonifica Medio Chiese e dal Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa ed altri, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1° serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa, del Consorzio di bonifica Medio Chiese e della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Maria Cristina Zavatti per il Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa, Giovanni Compagno per il Consorzio di bonifica Medio Chiese, Giuseppe Ferrari e Massimo Luciani per la Regione Lombardia.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 ottobre 2000, la Corte di cassazione, a sezioni unite, ha sollevato, in riferimento agli artt. 18 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica), là dove dispone che «i consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215»;

che — premessa una ricostruzione della natura giuridica dei consorzi di miglioramento fondiario alla luce della configurazione quali enti associativi privati datane dal regio decreto n. 215 del 1933 sulla bonifica integrale — il remittente osserva che la norma denunciata non pone distinzioni o riserve, di modo che il subentro dei consorzi di bonifica deve essere inteso come assunzione della totalità delle suindicate funzioni, nessuna esclusa: essa ha pertanto l'effetto di determinare il completo venir meno dei compiti istituzionali dei consorzi di miglioramento fondiario, l'integrale svuotamento delle funzioni loro proprie e, conseguentemente, la loro estinzione, con portata generale;

che, così interpretato, l'art. 6, secondo comma, della legge della Regione Lombardia n. 59 del 1984 contrasterebbe in primo luogo con l'art. 117 della Costituzione per violazione del principio fondamentale della necessaria concorrenza dell'intervento pubblico e privato in materia di bonifica, desumibile dal regio decreto n. 215 del 1933: concorrenza che non solo si manifesta, come già ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza

n. 326 del 1998, nella ravvisata coesistenza di tali caratteri nell'ambito dei consorzi di bonifica, ma che, ad avviso del remittente, postulerebbe anche la compresenza di enti pubblici, come i consorzi di bonifica, e di enti associativi privati, come i consorzi di miglioramento fondiario;

che l'art. 117 della Costituzione sarebbe inoltre violato per il superamento del divieto, per il legislatore regionale, di intervenire sui rapporti di diritto privato, la cui disciplina deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale, mentre, per effetto della norma impugnata, la facoltà dei privati, proprietari di fondi interessati all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di associarsi in consorzio sarebbe esclusa nell'ambito della Regione Lombardia, determinando una palese difformità di regime;

che siffatta esclusione violerebbe inoltre, ad avviso della Corte remittente, l'art. 18 della Costituzione, che garantisce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini non vietati ai singoli dalla legge penale;

che nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituita la Regione Lombardia, concludendo per la (manifesta) inammissibilità ovvero per la (manifesta) infondatezza della questione e prospettando inoltre in via subordinata, sia nella memoria depositata nell'imminenza della pubblica udienza che nella discussione orale, l'opportunità di una restituzione degli atti al giudice remittente a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

che si è costituito altresì il Consorzio di bonifica Medio Chiese e il Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa, anch'essi ricorrenti nel giudizio *a quo*, il primo concludendo per l'inammissibilità o comunque per la manifesta infondatezza della questione, il secondo chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma denunciata.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59, è prospettata dal giudice remittente anzitutto in relazione al denunciato superamento del limite dei principi fondamentali che emergono dalla legislazione statale nella materia della bonifica e che vincolano la potestà regionale, invocandosi come parametro l'art. 117 della Costituzione;

che, successivamente all'emanazione delle ordinanze di rimessione, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;

che pertanto, in via del tutto preliminare, stante il mutamento della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame dei termini della questione (*cfr.* ordinanze n. 382, n. 397 e n. 416 del 2001).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0062

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **2**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 21 gennaio 2002
(della Provincia autonoma di Bolzano)

Protezione civile - Disciplina recata dal decreto-legge n. 343/2001 - Concentrazione in capo al Presidente del Consiglio dei ministri e agli apparati centrali dello Stato di responsabilità e poteri di intervento in materia di protezione civile - Previsione, in particolare, di poteri presidenziali di ordinanza, indirizzo e coordinamento, indirizzo operativo, predisposizione di programmi e piani di soccorso - Previsto avvalimento del Dipartimento della protezione civile per l'esercizio di detti poteri - Attribuzione al Comitato operativo di poteri di direzione, al Dipartimento della protezione civile di poteri organizzativi e di indirizzo, e al Capo del Dipartimento del potere di impartire «indicazioni necessarie» - Denunciata violazione delle potestà spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano in materia di protezione civile - Contrasto con le norme costituzionali, statutarie e attuative poste a garanzia delle competenze e dell'autonomia provinciale - Violazione del principio di leale cooperazione.

– D.L. 7 settembre 2001, n. 343 (convertito con modifiche nella legge 9 novembre 2001, n. 401), art. 5, commi 1, 2, 3-*ter*, 4, 4-*bis*, 4-*ter* e 5.
– Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, primo comma, nn. 5), 13), 17), e 24), 9, primo comma, n. 9), 16 e 52, comma secondo; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, artt. 33, 34 e 35; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4;
– Costituzione, artt. 117 e 118, come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in relazione all'art. 10 della medesima legge.

Protezione civile - Disciplina recata dal decreto-legge n. 343/2001 - Clausola di salvezza delle competenze delle Province autonome in materia di protezione civile - Previsione limitata ai soli compiti già attribuiti alla soppressa Agenzia di protezione civile - Mancata estensione a tutti i casi in cui gli interventi statali ricadono in ambiti di competenza delle Province autonome - Denunciata violazione delle potestà spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano in materia di protezione civile.

– D.L. 7 settembre 2001, n. 343 (convertito con modifiche nella legge 9 novembre 2001, n. 401), art. 5, comma 6.
– Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, primo comma, nn. 5), 13), 17), e 24), 9, primo comma, n. 9), 16 e 52, comma secondo; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, artt. 33, 34 e 35; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4;
– Costituzione, artt. 117 e 118, come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in relazione all'art. 10 della medesima legge.

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della giunta provinciale dr. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 4700 del 28 dicembre 2001, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 28 dicembre 2001, rogata dall'avv. Adolf Auckenthaler, segretario, generale della giunta provinciale (rep. n. 19702) — dagli avv. proff. Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 284;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per la dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 5, commi 1, 2, 3-*ter*, 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 5 e 6 del decreto legge 7 settembre 2001 n. 343 («Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»), convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

FATTO

1. — Il presente ricorso ha per oggetto taluni aspetti della disciplina delle competenze in materia di «protezione civile» riconosciute al Presidente del Consiglio dei ministri dall' art. 5 del decreto legge n. 343 del 2001.

La provincia ricorrente è titolare di competenze legislative ed amministrative in materia di protezione civile, sulla base di diverse disposizioni degli artt. 8, 9, 16 e 52 dello statuto speciale T.A.-A. (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme d'attuazione, che passiamo ad indicare. In primo luogo

l'art. 8, comma 1, n. 13, dello statuto attribuisce alla provincia una competenza esclusiva in materia di «opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche», integrata a sua volta dalle connesse competenze, parimenti esclusive, in materia di «urbanistica» (n.5), di «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» (n. 17), e di «opere idrauliche» (n. 24); il successivo art. 9, n. 9, le attribuisce poi anche una competenza concorrente in materia di «utilizzazione delle acque pubbliche», anch'essa rilevante ai fini dell'esercizio dei compiti di protezione civile.

Le attribuzioni provinciali in materia di protezione civile sono ulteriormente definite dalle norme d'attuazione dello statuto speciale: soprattutto da quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381. In particolare l'art. 33 di tale decreto presidenziale stabilisce che i poteri e gli interventi statali in materia di protezione civile (di cui, originariamente, alla legge 8 dicembre 1970, n. 996) trovano applicazione all'insorgere di quelle sole situazioni di pericolo «che per la loro natura ed estensione non possono essere fronteggiate con l'esercizio delle competenze proprie o delegate delle provincie o con l'impiego delle organizzazioni di uomini e di mezzi di cui dispongono».

Inoltre, il successivo art. 34 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n 381/1974 stabilisce che alla dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale ed alla conseguente nomina del commissario di cui all'art. 5 della legge n. 996/1970 «si provvederà d'intesa con i presidenti delle giunte provinciali, ove la calamità riguardi i territori di entrambe le province, ovvero con il presidente della giunta della provincia interessata ove solo una delle due sia stata colpita».

Infine, l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974 stabilisce che gli interventi statali in materia di protezione civile hanno sempre e soltanto «carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e l'applicazione delle norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, non incide sulle competenze della regione e delle province né implica sostituzione di organismi regionali e provinciali che continuano ad operare alla stregua dei propri ordinamenti».

Dal che consegue anche (come precisa lo stesso art. 35) che al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 996/1970 spettano essenzialmente compiti di coordinamento degli interventi dello Stato con quelli regionali e provinciali.

Alle suddette attribuzioni proprie della provincia si aggiungono poi anche quelle amministrative ad essa delegate dalla Regione Trentino Alto Adige - con la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, spec. art. 2 - in materia di servizio antincendi.

Infine, sempre per la sua rilevanza ai fini dell' esercizio delle funzioni provinciali in materia di protezione civile, si deve anche ricordare che il secondo comma dell'art. 52 dello statuto speciale attribuisce al Presidente della giunta provinciale il potere di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.

2. — La precedente individuazione delle attribuzioni spettanti alla provincia ricorrente in base allo statuto ed alle relative norme d'attuazione va oggi integrata alla luce del principio stabilito dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha ampiamente riformato il titolo V della parte seconda della Costituzione.

Com'è noto, infatti, l'art. 10 stabilisce che sino all'adeguamento dei rispettivi statuti si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle due provincie autonome le disposizioni di cui alla medesima legge costituzionale «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

Per quanto interessa al fini del presente ricorso, il suddetto principio risulta rilevante non tanto per il fatto che il nuovo art. 117 della Costituzione, al terzo comma, individua espressamente fra le materie di competenza legislativa regionale concorrente la «protezione civile», dato che — come si è visto in precedenza — già in base allo statuto speciale d'autonomia spetta in materia alla provincia una competenza esclusiva. Quel principio è piuttosto rilevante soprattutto sotto altri profili.

In primo luogo perché, in base alla nuova formulazione del primo comma dell'art. 117 anche per la competenza legislativa provinciale è venuto meno il limite costituito dalle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

In secondo luogo perché, con specifico riguardo alle funzioni amministrative provinciali, la loro titolarità ed il loro esercizio - oltre che sulle norme statutarie - sono ora fondati (in quanto ne risulti una «più ampia» autonomia) anche sull'art. 118 Cost. ed in particolare sui principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, e sulla loro base trovano ulteriore garanzia nei confronti dello Stato.

In terzo luogo perché in base alla nuova disciplina del titolo V, alla mancanza in esso di espliciti riferimenti al limite generale dell'«interesse nazionale», alla espressa previsione soltanto di ipotesi di coordinamento (per esempio art.118, comma 3), ma non anche di indirizzo, da tutto ciò si può argomentare che sia venuto meno il fondamento costituzionale di un generale potere statale di indirizzo e coordinamento, non più esercitabile - quindi - neppure nei confronti della provincia ricorrente.

3. — In ogni caso, quand'anche dalla riforma del titolo V della Costituzione non derivasse il venire meno di un generale potere di indirizzo e coordinamento statale, nei confronti della provincia ricorrente tale potere è però limitato nel suo contenuto e nelle sue forme d'esercizio dalle relative norme d'attuazione contenute nell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Pertanto la provincia ricorrente è fra l'altro vincolata solo al conseguimento degli obbiettivi o risultati contenuti negli atti d'indirizzo e coordinamento del Governo, rimanendo in ogni caso riservato alla stessa l'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti.

Infine occorre pure ricordare che, in base agli artt. 2 e 4 del suddetto decreto legislativo n. 266 del 1992, gli atti legislativi dello Stato non sono direttainente applicabili nel territorio provinciale, sussistendo in capo alla provincia solo un obbligo di adeguare la propria disciplina legislativa ai principi eventualmente da essi recati (art. 2), e non possono attribuire agli organi statali funzioni amministrative diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme d'attuazione (art. 4).

4. — Tutto ciò premesso, veniamo dunque all'atto legislativo qui impugnato: il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

In particolare i commi 1, 2, 3-*ter*, 4, 4-*bis*, 4-*ter* e 5 dell'art. 5 del decreto-legge, come convertito, attribuiscono ad organi statali — a cominciare dal Presidente del Consiglio dei ministri — poteri di direzione e coordinamento, nonché di intervento diretto ed operativo in materia di protezione civile, che risultano estesi — a quel che pare — anche al territorio della provincia ricorrente. Invero il successivo comma 6 del medesimo art. 5 del decreto legge contiene una norma di apparente salvaguardia delle attribuzioni della ricorrente provincia che statuisce: «Ferme restando le attribuzioni rispettivamente stabilite dagli artt. 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, e le competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, i compiti attribuiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 3000, all'Agenzia di protezione civile sono assegnati al Dipartimento della protezione civile». Peraltro la formulazione di tale disposizione induce a ritenere che la salvaguardia delle competenze provinciali in essa contenuta riguardi, appunto, soltanto i compiti trasferiti dall'Agenzia al Dipartimento della protezione civile; ma non anche tutti i poteri riconosciuti agli organi statali dai succitati commi 1, 2, 3-*ter*, 4, 4-*bis*, 4-*ter* e 5 dello stesso art. 5.

Di qui la necessità per la provincia di proporre il presente ricorso, al fine di vedere dichiarata l'incostituzionalità delle suddette disposizioni del decreto legge n. 343 del 2001, per i seguenti motivi di:

DIRITTO

1. — Incostituzionalità dei commi 1, 2, 3-*ter*, 4, 4-*bis*, 4-*ter*, e 5 dell'art. 5 del decreto legge n. 343 del 2001 (convertito in legge n. 401 del 2001) per violazione dell'art. 8, comma 1, nn. 5), 13), 17), e 24), dell'art. 9, comma 1, n. 9), dell'art. 16 e dell'art. 52, comma 2, dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige (decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972) e delle relative norme d'attuazione (in particolare artt. 33, 34, e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, nonché artt. 2, 3 e 4 decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266); nonché per violazione degli art. 117 e 118 e dei principi del titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, in relazione al disposto all'art. 10 della medesima legge. Violazione del principio di leale cooperazione.

I vari commi impugnati dell'art. 5 del decreto legge in questione si integrano fra di loro dando luogo ad una complessiva disciplina che concentra le responsabilità ed i poteri d'intervento in materia di protezione civile negli apparati centrali dell'amministrazione dello Stato e nello stesso Presidente del Consiglio (o nel Ministro dell'interno in genere su sua delega). I vizi di costituzionalità relativi alle lesioni dell'autonomia provinciale scaturenti da quella disciplina sono pertanto comuni ai vari commi dell'art. 5. Per maggiore chiarezza conviene comunque considerare quei commi partitamente.

1.1. — Il primo comma dell'art. 5 (primo periodo) attribuisce al Presidente del Consiglio (o su sua delega al Ministro dell'interno) i compiti relativi alla determinazione delle politiche ed all'esercizio dei poteri di ordinanza in materia di protezione civile, come pure gli assegna i poteri di promozione e di coordinamento delle attività di tutte le amministrazioni pubbliche ivi compresa la provincia ricorrente, per tutti gli interventi resi necessari dal

verificarsi di calamità naturali, catastrofi od altri eventi che determinano situazioni di grave rischio. Ancora il primo comma stabilisce poi (nel suo secondo periodo) che «per le finalità di cui al presente comma è istituito presso la Presidenza del Consiglio un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 designa i propri rappresentanti».

In tal modo la disciplina impugnata si pone in evidente contrasto con le morme costituzionali statutarie e d'attuazione già richiamate. Essa, infatti, per tutte le situazioni di danno o di pericolo — anche per quelle in relazione alle quali, in base allo statuto, i poteri di intervento sono riservati alla provincia — attribuisce al Presidente del Consiglio poteri di intervento diretto (determinazione di politiche di protezione e poteri d'ordinanza in materia di protezione civile) che sono invece di competenza provinciale; inoltre essa attribuisce ancora al Presidente del Consiglio poteri di indirizzo e coordinamento nei confronti anche della provincia ricorrente che o si debbono ormai ritenere incompatibili — per quanto riguarda in particolare modo il potere di indirizzo (*supra* n. 1.1) con i nuovi principi costituzionali introdotti dalla riforma del titolo V dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, o comunque sono incompatibili sia — in generale — con il principio legalità «sostanziale», sia — in particolare — con la speciale e già richiamata disciplina del potere statale di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 266/1992 (in particolare con riguardo all'attribuzione del potere al solo Presidente anziché al Consiglio dei ministri, alla eccedenza dei vincoli rispetto al solo conseguimento di obiettivi e risultati alla omissione dei vincoli procedurali di cui ai commi 3 e ss. del citato art. 3, ecc.).

È poi evidente che tali aspetti di incostituzionalità non possono certo essere eliminati dalla circostanza della previsione dell'istituzione del già ricordato «Comitato paritetico» di cui al secondo periodo del comma 1. Non solo, infatti, la composizione ed il funzionamento di tale comitato sono nella piena discrezionalità del Governo, dato che la legge rinvia al riguardo alla disciplina che verrà stabilita dallo stesso Presidente del Consiglio. Ma comunque — anche alla luce dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte — la compressione dei poteri spettanti in materia alla provincia non può essere certo compensata od equilibrata dalla presenza di un si fatto comitato, in cui non siedono neppure dei rappresentanti designati dalla provincia medesima, ma solo dalla Conferenza unificata. In tal modo, infatti, la «presenza» della provincia nella procedura è talmente indiretta e labile che il meccanismo previsto dalla disciplina legislativa impugnata risulta essere anche non rispettoso del principio costituzionale di «leale cooperazione» rettamente inteso.

1.2. — Il secondo comma dell'art. 5, in particolare nella parte in cui attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di predisporre «gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza», è incostituzionale per le medesime ragioni già illustrate in precedenza relativamente ai poteri di indirizzo riconosciuti al Presidente del Consiglio dal primo comma dell'art. 5. In particolare si ristabilisce la incostituzionalità dell'attribuzione del potere in questione al Presidente del Consiglio, come pure il fatto che il suo contenuto, consistente in «indirizzi operativi» eccede quanto consentito dal secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992. Anche i poteri presidenziali relativi ai programmi nazionali di soccorso ed ai piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza sono lesivi delle competenze provinciali, salvo a ritenere che essi si riferiscano ai soli interventi di competenza statale previsti dai già citati articoli 33-35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974. Si aggiunga poi che fra l'altro, in questo caso non vi è neppure la previsione dell'intervento (per ciò che esso può valere) del Comitato paritetico di cui al secondo periodo del primo comma, poiché quel comitato interviene solo «per le finalità» di cui al medesimo primo comma.

1.3. — Anche il comma 3-*ter* dell'art. 5 è incostituzionale per motivi analoghi a quelli già illustrati in precedenza. Infatti tale comma concentra in un apparato centrale dello Stato, il «Comitato operativo della protezione civile», presieduto dal capo del Dipartimento della protezione civile, la «direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e gli enti interessati al soccorso». Si noti come la disposizione in questione non preveda solo un potere di indirizzo e coordinamento — che comunque sarebbe già di per sé lesivo dalle attribuzioni provinciali per le ragioni già illustrate — ma gli conferisce il potere di «ordinare» a tutte le amministrazioni «interessate al soccorso» (ivi compresea dunque la provincia ricorrente) gli interventi di loro competenza. Circostanza, quest'ultima, che fa dubitare fortemente della possibilità di una lettura *in bonam partem* di tale comma 3-*ter*: nel senso cioè di ritenerlo riferibile ai soli interventi di competenza statale ai sensi dei già ricordati artt. 33-35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974.

1.4. — Il quinto comma dell'art. 5 è incostituzionale, innanzi tutto, poiché in esso si riflette la incostituzionalità della disciplina concernente i poteri e le attività degli organi statali di cui ai commi precedenti (e di cui ai commi successivi di cui si dirà tra breve). Esso, infatti, stabilisce che per lo svolgimento di tutte tali attività il Pre-

sidente del Consiglio si avvale del Dipartimento della protezione civile. In tal modo l'esercizio delle attività in questione risulta — se possibile — ancora più «centralizzato», e corrispondentemente ne risulta più grave ed evidente la lesione delle competenze costituzionali della provincia.

Al riguardo vale la pena qui di osservare (ma si tratta di un osservazione che riguarda in realtà l'impianto complessivo della disciplina contenuta nel decreto legge impugnato) che la lesione dell' autonomia provinciale risulta anche dal fatto che con il decreto legge n. 343/2001 si è voluto spostare in capo ad organi di vertice ed uffici centrali dello Stato (Presidenza del Consiglio, Dipartimento protezione civile, ecc.) compiti e poteri che in precedenza erano stati attribuiti alla «Agenzia di protezione civile» (artt. 79 ss. decreto legislativo n. 300 del 1999): cioè ad organismi con forti connotati di autonomia rispetto ai vertici dell'apparato centrale dello Stato ed istituzionalmente «al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali» (così art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 300 cit.).

Insomma, il decreto legge impugnato è nel segno di un forte accentramento delle strutture e delle funzioni relativi alla protezione civile, e di una corrispondente compressione degli spazi e delle garanzie di autonomia delle regioni e delle province autonome. Di ciò il comma 4 dell'art. 5 impugnato è un esempio particolarmente evidente.

1.5. — Il comma 4-*bis* è incostituzionale per il motivo evidente che esso attribuisce al Dipartimento della protezione civile il compito di definire «in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi ...». In tal modo (salvo a ritenere che si tratti dei soli interventi riservati allo Stato dai più volte richiamati art. 33-35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1974) si ha che interventi di competenza della provincia ricorrente vengono attribuiti dall'apparato centrale dello Stato e da questo «definiti» anche nelle loro strutture organizzative.

Ovviamente il fatto che l'articolo preveda una «intesa» con le regioni (e quindi anche con la provincia ricorrente) non elimina il vizio; poiché nella materia in questione, le sole forme di coordinamento e le procedure «cooperative» costituzionalmente consentite sono quelle particolari espressamente previste dalle norme statutarie e d'attuazione: nella specie, in particolare, dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, ed eventualmente dell'art. 3 del decreto legislativo n. 266/1992.

1.6. — Incostituzionale è pure il comma 4-*ter* dell'impugnato art. 5, il quale in particolare attribuisce ancora al Dipartimento della protezione civile i poteri di indirizzo di cui all'art. 107, comma 1, lettere *a)* e *f)*, n. 1, ed all'art. 93, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998. Anche in tal caso valgono le deduzioni già svolte circa la permanenza della funzione d'indirizzo in capo allo Stato, e comunque quelle relative alla palese inconciliabilità con la speciale disciplina circa gli atti d'indirizzo contenuti nelle norme d'attuazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992, nonché con i principi al riguardo più volte affermati da codesta ecc.ma Corte. In particolare, si deve censurare ancora una volta il fatto che nel caso in questione il potere di indirizzo: non risulta sostanzialmente guidato elimitato nel suo esercizio da norme di legge, è affidato ad una autorità non governativa, eccede il limite oggettivo di cui al secondo comma dell'art. 3 decreto legislativo n. 266/1992, ignora i vincoli procedimentali di cui al comma 3 e ss. del medesimo art. 3.

1.7 — Il comma 5 dell'art. 5 è strettamente legato al primo comma del medesimo articolo, ed affida al capo del Dipartimento della protezione civile il potere di rivolgere (sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio) a tutte le amministrazioni, ivi compresa la provincia ricorrente, le «indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al primo comma» (cioè le finalità di «tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni ...», ecc.). Quale che sia il significato preciso delle «indicazioni necessarie» in questione, certo è che si tratta di interventi diretti ed operativi svolti da un apparato centrale dello Stato in luogo della provincia competente; sempre che non si ritenga trattarsi di attività inerenti i soli interventi di competenza statale ai sensi dei più volte citati articoli 33-35 del d.P.R. n. 381 del 1974. Ma anche in quest'ultimo caso la disposizione in questione sarebbe incostituzionale, ove si dovesse intendere estesa alla provincia ricorrente, atteso che anche qualora nel territorio provinciale debbano essere spiegati interventi statali in materia di protezione civile, le «finalità di coordinamento» degli interventi statali con l'organizzazione e l'attività della provincia non possono svolgersi altro che nelle forme e nei limiti indicati dalle speciali norme d'attuazione dello Statuto vigenti al riguardo: in particolare secondo quanto previsto dall'art. 35 del d.P.R. n. 381 del 1974.

Si aggiunge che l'incostituzionalità della disciplina in questione risulta aggravata dal fatto che essa non prevede neppure che il capo del Dipartimento della protezione civile debba porre in essere una qualche forma di intesa e comunque di consultazione con la provincia, essendo egli vincolato solo al rispetto delle direttive — del tutto discrezionali — del Presidente del Consiglio (o come al solito del Ministro dell'interno da lui delegato): dal che risulta violato anche il principio costituzionale di leale cooperazione.

2. — Incostituzionalità del commna, 6 dell'art. 5 del decreto legge n. 343 del 2001 per violazione dei parametri costituzionali già indicati.

Come si è già detto in precedenza, il sesto comma dell' art. 5 del decreto legge impugnato sembra «fare salve» le competenze ed attribuzioni della provincia ricorrente soltanto in relazione ai compiti già attribuiti alla soppressa Agenzia di protezione civile e passati (in forza dello stesso comma 6) al Dipartimento della protezione civile: con ciò escludendo che la norma «di salvezza» passa concernere l'esercizio dei compiti di altri organi ed uffici (per esempio il Presidente del Consiglio), ovvero i compiti del Dipartimento non provenienti dalla soppressa Agenzia.

Pertanto anche il sesto comma è incostituzionale, in quanto e nella parte in cui esso ha circoscritto la norma di salvezza ai soli casi che si sono indicati, anziché estenderla a tutti gli altri casi di intervento di apparati dello Stato in materia di protezione civile di competenza provinciale previsti dai precedenti commi dell'art. 5, che si sono precedentemente indicati.

È superfluo sottolineare che la dichiarazione di incostituzionalità del sesto comma *in parte qua*, potrebbe in qualche misura rendere non necessaria la dichiarazione di incostituzionalità dei precedenti commi impugnati.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la incostituzionalità delle disposizioni del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2001, n. 401, meglio indicate in epigrafe.

Roma-Bolzano, addì 8 gennaio 2002

PROF. AVV. Sergio PANUNZIO - PROF. AVV. Roland RIZ

02C0025

N. **3**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 gennaio 2002
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Sanità pubblica - Norme della Regione Marche - Sospensione, sul territorio regionale, dell'applicazione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale e di altri simili interventi di psicochirurgia, fino a che il Ministero della salute non avrà definito le situazioni cliniche per le quali è sperimentalmente dimostrata l'efficacia di tali trattamenti - Denunciata compressione dell'autonomia scientifica e professionale dei sanitari e delle strutture sanitarie - Contrasto con il principio secondo cui «i trattamenti sanitari sono volontari» salvo tassative eccezioni consentite dalla legge - Esorbitanza dalla competenza regionale in materia di organizzazione del servizio sanitario - Invasione delle competenze statali esclusive attinenti ai diritti fondamentali del «paziente», alla responsabilità civile dei sanitari, alla ricerca medica, nonché alla determinazione dei «livelli essenziali» di assistenza sanitaria - In subordine (ove sia ravvisabile una competenza regionale concorrente), violazione del limite dei principî fondamentali desumibili dalle norme statali «interposte».

– Legge Regione Marche 13 novembre 2001, n. 26.
– Costituzione, artt. 2, 32, 33, primo comma, 117, comma secondo, lett. *l)* e *m)*, e comma terzo; legge 13 maggio 1978, n. 180, artt. 1, 2, 3 e 5; legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 33, 34 e 35; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 1 e 14; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 112, 113, 114 e 115.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Marche, in persona del Presidente della giunta regionale, avverso la legge regionale Marche 13 novembre 2001 n. 26, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 134 del 22 novembre 2001, intitolata «sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia».

La proposizione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 dicembre 2001 (che si depositerà).

La legge regionale anzidetta eccede la competenza della regione e contrasta con gli artt. 2, 32, 33 comma primo, 117 comma secondo, lettere *l)* ed *m)*, Costituzione, nonché — lo si rileva in via logicamente subordinata — anche con l'art. 117 comma terzo (professioni, tutela della salute) della Costituzione e con i principi recati dalle norme interposte quali quelle contenute negli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge 13 maggio 1978 n. 180, negli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, negli artt. l e 14 (nei testi attualmente vigenti) del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e negli artt. 112, 113, 114 e 115 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112.

L'art. 1 della legge in esame recita «la Regione Marche ... persegue la finalità di tutelare la salute dei cittadini e garantire l'integrità psicofisica delle persone». Queste finalità sono condivisibili, e però il perseguimento di esse non è riservato alla Regione Marche, neppure all'interno del territorio regionale.

L'art. 2 della legge medesima sospende d'imperio l'applicazione della «terapia» elettroconvulsivante, della «pratica» della lobotonda prefrontale e transorbitale e di «altri similari interventi». Tale sospensione parrebbe, a sua volta, condizionata: cesserà, non è chiaro se automaticamente od invece mediante un qualche atto ricognitivo della regione, se e quando il Ministero della salute, previa elaborazione di «protocolli specifici», avrà definito «in modo certo e circostanziato» (non è chiaro a giudizio di quale organo od ente) le situazioni cliniche per le quali disgiuntamente) detta terapia o pratica è «sperimentalmente dimostrata» efficace, risolutiva e non produttiva di danni alla salute.

È stato così disposto «*ope legis*» il divieto (ancorché formalmente condizionato e perciò provvisorio) di alcune terapie e pratiche, nonché di poco precisati «altri similari interventi». Le descritte disposizioni, oltre a comprimere in modo «dirigistico» l'autonomia scientifica e professionale dei sanitari e delle strutture preposti alla cura della salute ed a contrastare con il principio «i trattamenti sanitari sono volontari» salvo tassative eccezioni consentite dalla legge, sono invasive di competenza statale esclusiva come attribuita dall'art. 115, comma 1, lettere *b)* ed *e),* del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e da ultimo l'art. 117, comma secondo, lettera *l)* (ordinamento civile e penale) e lettera *m),* Costituzione.

Ed invero le disposizioni in esame attengono alla preferibilità, qualità ed «appropriatezza» (così nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come sostituito dal d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229) di alcune cure, quindi al diritto sostanziale di ciascun cittadino (e in genere essere umano) alla salute, e non agli aspetti strumentali quali l'organizzazione e la gestione di presidi e strutture sanitari e più in generale del «servizio» sanitario. Si è quindi nell'area concettuale dei diritti fondamentali della persona «paziente» (artt. 2 e 32 Cost.) e nella contigua area delle responsabilità (anche civilistiche) degli esercenti le professioni sanitarie ed in qualche misura delle linee di ricerca degli studiosi dediti alla scienza medica (art. 33, comma primo, Cost.); aree queste che spetta allo Stato sia configurare sia disciplinare.

Il Governo della Repubblica nega che ciascun legislatore regionale possa — e senza l'apporto di adeguate istituzioni tecnico-specialistiche — dare sue indicazioni su singole terapie, e così incidere su fondamentali diritti di personalità dei cittadini, persino costituzionalmente garantiti, ed incidere anche su regole poste dal codice civile. La ammissione, o l'ammissione *iuxta modum*, o il divieto di singole terapie per considerazioni di tipo sanitario non può dipendere dalla volontà di questo o quel legislatore regionale, è decisione che si colloca in un momento logicamente preliminare persino rispetto alla determinazione — di competenza statale — dei «livelli essenziali» (art. 117, comma secondo, lettera *m*) ed uniformi di assistenza sanitaria (art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502). Ad esempio, non potrebbe essere reputata costituzionalmente legittima una legge regionale che riconoscesse valida e praticabile la multiterapia Di Bella o che autorizzasse la clonazione umana od altre non accettate pratiche di ingegneria genetica.

Del resto, in un contesto che non inibisce la circolazione delle persone ed è sempre più globalizzato, sarebbe non poco irrazionale un assetto normativo che consentisse ad un singolo consiglio regionale di vietare una terapia, (ad esempio, paradossalmente, la dialisi) o di promuoverne un'altra; e ciò non per esigenze organizzative o finanziarie, ma per scelte attinenti alla adeguatezza medica.

D'altro canto, non si può riconoscere alle regioni la facoltà di alterare le regole della responsabilità civile contrattuale e/o extracontrattuale; e le disposizioni in esame le altererebbero, seppur indirettamente.

La competenza legislativa (anche quella concorrente) delle regioni inizia per così dire «a valle» della conformazione dei diritti di personalità e dei diritti patrimoniali dei cittadini.

In questo quadro è tuttora conforme a Costituzione l'art. 115, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, che ha confermato la competenza statale per l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata del piano sanitario nazionale (ove possono essere specificate le terapie praticabili e le relative procedure), per l'adozione di norme linee - guida e prescrizioni tecniche, per l'approvazione di istruzioni tecniche, per la definizione dei criteri per l'esercizio delle attività sanitarie, e in sintesi — per la produzione del «corpo» di regole generali deputate a modellare gli interventi terapeutici. Per quanto non disposto in proposito dallo Stato, devono valere solo le «regole dell'arte» e della scienza medica, eventualmente evidenziate e convalidate da documenti ufficiali delle autorità sanitarie. E non v'è spazio per una legislazione regionale che, per considerazioni (diverse da quelle finanziarie), indichi vincolativamente le terapie praticabili.

È altresì conforme a Costituzione l'art. 47-*ter* inserito nel d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300 dal d.l. 12 giugno 2001 n. 217 conv. nella legge 3 agosto 2001 n. 317; articolo che conferma il permanere della competenza statale in tema di «indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione diagnosi cura e riabilitazione delle malattie umane».

In via logicamente subordinata, si rileva che la legge in esame non sarebbe costituzionalmente legittima neppure se, nel quadro dell'art. 117, comma terzo, Cost., si ritenesse ravvisabile una competenza concorrente della regione. La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 deve essere letta in continuità con il passato.

Nelle materie di legislazione concorrente la potestà legislativa delle regioni incontra il limite dei «principi fondamentali» la cui determinazione è riservata «alla legislazione della Stato».

L'aggettivo «fondamentali» è palesemente usato nella stessa accezione già adottata, per il previdente art. 117 comma primo, dalla giurisprudenza costituzionale in argomento. E gli insegnamenti consolidati di codesta Corte possono valere anche a dissipare i possibili dubbi circa la necessità di collocare i «principi fondamentali» nel corpo di leggi esplicitamente a ciò deputate. Devono quindi considerarsi e valorizzarsi, anche in questo giudizio, i principi desumibili dalle norme «interposte», tra le quali quelle rammentate all'inizio del ricorso.

Occorre considerare altresì che un progetto obiettivo «Tutela salute mentale» 1998 - 2000 è stato approvato — dopo «intesa» raggiunta in Conferenza unificata il 13 aprile 1999 — con d.P.R. 10 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 novembre 1999. In tale atto è stata, tra l'altro, prevista l'istituzione presso ogni azienda sanitaria di un dipartimento di salute mentale (D.S.M.), l'articolazione di più «servizi» (centro di salute mentale, servizio psichiatrico di diagnosi e cura, day hospital, centro diurno, strutture residenziali) e la produzione, ad opera di ciascun D.S.M. e mediante documenti scritti, di «procedure» e di «linee guida professionali». L'anzidetto prospetto «individua la salute mentale fra le tematiche ad alta complessità, per le quali si ritiene necessaria l'elaborazione di specifici atti (ovviamente, statali) di indirizzo».

P. Q. M.

Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della legge sottoposta a giudizio, con ogni consequenziale pronuncia.

Roma, addì 8 gennaio 2002

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: Franco FAVARA

02C0047

N. **4**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 gennaio 2002
(dal Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente (tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Marche in materia di impianti fissi di radiocomunicazione - Assoggettamento dell'installazione degli impianti a procedure di valutazione di impatto ambientale ed attribuzione alla Giunta regionale del potere di adottare disposizioni di attuazione - Denunciata esorbitanza dalle competenze regionali - Contrasto con le norme statali dettate a tutela dell'ambiente ovvero costituenti principî fondamentali in materia di tutela della salute e di ordinamento della comunicazione.

– Legge Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, art. 3, commi 3 e 4.
– Costituzione, artt. 117, commi primo [*recte:* secondo], lett. *s)*, e secondo [*recte*: terzo], nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; legge 31 luglio 1997, n. 249, artt. 1, comma 6, lett. *a)*, n. 2, e 2, comma 6; d.l. 23 gennaio 2001, n. 5 (conv., con modif., nella legge 20 marzo 2001, n. 66), art. 2, comma 1; d.l. 1° maggio 1997, n. 115 (conv., con modif., nella legge 1° luglio 1997, n. 189), art. 2-*bis*, comma 2.

Ambiente (tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Marche in materia di impianti fissi di radiocomunicazione - Previsione, in via transitoria, di un valore limite di campo elettrico per la progettazione, la realizzazione e la modifica degli impianti - Denunciato contrasto con la previsione che attribuisce allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.

– Legge Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, art. 3, comma 6.
– Legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 4, comma 1, lett. *a)*;
– Costituzione, art. 117, nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Ambiente (tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della regione Marche in materia di impianti fissi di radiocomunicazione - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di indicare la distanza minima da determinate aree ed edifici che deve essere rispettata in caso di installazione degli impianti - Denunciata introduzione di un parametro inadeguato e diverso da quelli di attenzione riservati alla legislazione statale.

– Legge Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, art. 7, comma 3.
– Legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 4, comma 1, lett. *a)*;
– Costituzione, art. 117, nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Contro la Regione Marche, in persona del presidente della giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 13 novembre 2001, n. 25 «Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocumunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione», pubblicata nel B.U.R. n. 134 del 22 novembre 2001; in particolare delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4; all'art. 3, comma 6; all'art. 7, comma 3.

Come espressamente risulta dal titolo della legge regionale n. 25 del 2001 e dal suo art. 1, la disciplina dettata dalla Regione Marche riguarda gli impianti fissi di radiocomunicazione «al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione».

Si deve al riguardo osservare, in linea generale, che lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia della tutela ambientale (art. 117, primo comma, lettera *s)*, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Mentre costituiscono materia di legislazione concorrente (art. 117, secondo comma) quelle della tutela della salute e dell'ordinamento della comunicazione, con conseguente potestà legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei principi fondamentali.

Ciò premesso, l'impugnata legge regionale appare invasiva della competenza statale, come sopra attribuita dall'art. 117 della Costituzione, relativamente alle disposizioni seguenti.

1. — L'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 25/2001 prevede che l'installazione degli impianti fissi di radiocomunicazione di cui al precedente art. 2 venga sottoposta «ad opportuno procedere di valutazione di impatto ambientale ...». Il comma 4 dell'art. 3 prevede che la giunta regionale adotti le disposizioni di attuazione.

Le norme di cui ai citati commi 3 e 4 eccedono dalle competenze regionali, la materia essendo infatti disciplinata da principi fondamentali fissati con legge dello Stato, in considerazione della «forte caratterizzazione unitaria» della materia stessa, come osservato nella sentenza della Corte n. 21 del 1991.

Ed, invero, la predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze e l'individuazione dei siti per l'ubicazione degli impianti, per quanto riguardano gli impianti di radiodiffusione, sono riservate allo Stato, come risulta dagli articoli 1, comma 6, lettera *a)*, n. 2, e 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

Norme statali, quelle sopra indicate, dettate o a tutela dell'ambiente, ovvero che costituiscono principi fondamentali (stante il carattere fortemente unitario della materia) in materia di tutela della salute e di ordinamento della comunicazione.

Per ciò che riguarda, poi, gli impianti fissi di telefonia mobile, l'art. 2-*bis*, comma 2, del decreto legge 1º maggio 1997, n. 115, aggiunto dalla legge di conversione 1º luglio 1997, n. 189, ha previsto che la «installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale». Ma non ha individuato, direttamente od indirettamente, né le competenze, né i criteri di carattere generale e le procedure. Sicché, almeno al momento, la competenza resta riservata allo Stato, in funzione della tutela dell'ambiente.

Di conseguenza, il richiamo al citato art. 2-*bis*, contenuto nell'art. 3, comma 3, della legge regionale impugnata, non è rilevante per attribuire la competenza alla regione. D'altro canto, per l'installazione delle infrastrutture in questione non sono applicabili le disposizioni statali generali sulla valutazione di impatto ambientale.

2. — La disposizione di cui all'art. 3, comma 6, della legge regionale impugnata prevede, sia pure in via transitoria, un valore limite di campo elettrico per la progettazione, la realizzazione e la modifica degli impianti di che trattasi.

Così facendo, la norma in questione invade l'attribuzione riservata allo Stato dalla disposizione di cui all'art. 4, lettera *a)*, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, che costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute «in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità indicate nell'art. 1» della medesima legge n. 36.

3. — L'art. 7, comma 3, della legge regionale impugnata demanda alla giunta regionale di adottare un valore di distanza minima, da determinate aree ed edifici, nell'installazione degli impianti di cui al precedente art. 2.

La norma dell'art. 7, comma 3, introduce quindi un parametro, quello della distanza, diverso da quelli di attenzione, la cui determinazione è riservata allo Stato dall'art. 4, comma 1, lettera *a)*, della citata legge quadro n. 36 del 2001.

Inoltre, il solo parametro della distanza è inadeguato, dovendosi invece tener conto delle caratteristiche rilevanti delle stazioni trasmittenti (altezza dal suolo, potenza irradiata, sistema radiante), nonché del livello massimo di campo ammissibile nelle aree abitate.

P. Q. M.

Si chiede che venga dichiarata costituzionalmente illegittima la legge regionale Marche 13 novembre 2001, n. 25, nei suoi articoli 3, commi 3 e 4; 3, comma 6; 7, comma 3.

Con l'originale notificato del presente ricorso saranno prodotti:

1) *estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2001, con allegata relazione;*

2) *copia della legge regionale 13 novembre 2001, n. 25.*

Roma, addì 11 gennaio 2002

L'AVVOCATO DELLO STATO: IVO M. BRAGUGLIA

02C0048

N. **39**

Ordinanza emessa il 5 luglio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 gennaio 2002) dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Ciciretti Luciano contro Regione Puglia

Impiego pubblico - Regione Puglia - Concorso, per titoli ed esami, a 482 posti di ottava qualifica funzionale - Riserva del 100 per cento dei posti messi a concorso al personale interno appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso del diploma di laurea - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi - Deteriore trattamento del personale interno, appartenente ad altra qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea, legittimato alla partecipazione ad eventuale concorso pubblico per l'ottava qualifica funzionale - Richiami alle sentenze della Corte costituzionale nn. 364/1999, 1/1999, 313/1994 e 266/1993.

– Legge Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, art. 32, comma 1, in combinato disposto con l'art. 39 della legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26.
– Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 5 luglio 2001.

Visto il ricorso n. 2055 del 1998 proposto da Ciciretti Luciano rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Dodaro, presso il quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla via Imbriani, n. 26;

Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente *pro tempore* della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Guaita, presso il quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla piazza Aldo Moro, n. 28; per l'annullamento:

1) del provvedimento del 4 giugno 1998, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 10 giugno 1998, a firma del dirigente del settore «Concorso interno per titoli ed esami a quattrocentottantadue posti di ottava qualifica - funzionario (art. 30 l.r. n. 7/1997);

2) di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenti compresa, ove occorra, la deliberazione GR 10179 del 30 dicembre 1997;

3) della deliberazione n. 12 del 6 agosto 1998, pubblicata sul B.U.R.P. n. 81 del 24 agosto 1998, con la quale il dirigente del settore personale, organizzazione e metodi ha escluso il ricorrente dal concorso interno per titoli ed esami per quattrocentottantadue posti di ottava qualifica, in quanto «privo della qualifica richiesta»; di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 5 luglio 2001 il consigliere Doris Durante;

Uditi i difensori presenti come da verbale di causa.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. — La l.r. Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (intitolata «Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale»), dispone all'art. 32, primo comma, II periodo, che, entro due anni dalla sua entrata in vigore e comunque per una sola volta e prima della attivazione del processo di trasferimento di funzioni al sistema delle autonomie locali, si provvede alla copertura dei posti vacanti del ruolo organico regionale di ciascuna qualifica, secondo le modalità di cui allo stesso articolo, ai sensi dell'art. 39 della l.r. 9 maggio 1984, n. 26, confermato dalle successive leggi regionali 13 aprile 1988, n. 13, art. 61 e 5 maggio 1990, n. 22, art. 46, comma 2.

Il secondo comma della disposizione citata (art. 32, L.R. 7/1997) dispone che «i posti risultati vacanti in ogni qualifica funzionale in progressione successiva, a partire dall'ottava e fino alla terza qualifica funzionale, sono coperti mediante concorsi interni per titoli ed esami ovvero, per le qualifiche dalla quinta all'ottava, mediante corsi-concorso riservati al personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con un'anzianità di effettivo servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza».

Il citato e richiamato art. 39, l.r. 9 maggio 1984, n. 26 («Concorsi speciali») dispone a sua volta che «in occasione delle operazioni di ristrutturazione connesse all'attuazione della presente legge, sulla base della legge regionale di organizzazione, e anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, il 100% dei posti vacanti in ciascuna qualifica funzionale, dalla seconda all'ottava, è coperto mediante concorsi interni per titoli e esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con un'anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo e in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza».

2. — Con deliberazione g.r. n. 10179 del 30 dicembre 1997, avente ad oggetto «artt. 30 e 32, l.r. 7/1997 - bandi di concorsi interni riservati al personale di ruolo della regione», l'amministrazione, demandandone l'attuazione al dirigente del settore personale, ha bandito i concorsi interni riservati al personale regionale ed in particolare il concorso interno per n. 482 posti di ottava qualifica funzionale, prescrivendo che «i requisiti necessari per partecipare ai concorsi interni sono: inquadramento in ruolo nella qualifica immediatamente inferiore ed un'anzianità nella qualifica di appartenenza di almeno tre anni ed il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno per la qualifica di appartenenza».

Il ricorrente, dipendente regionale di ruolo laureato, formalmente inquadrato nel ruolo unico regionale nella sesta qualifica funzionale ha impugnato, con il ricorso in epigrafe, il bando a termini del quale non avrebbe avuto i requisiti per partecipare al concorso bandito per l'ottava qualifica, non ricoprendo la qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso, e il provvedimento di esclusione, motivato sulla carenza della richiesta qualifica.

Con un primo ordine di argomentazioni assume che il disposto normativo regionale va inteso nel senso che solo per la procedura di corso concorso sarebbero richiesti in via congiunta i due requisiti del possesso del titolo di studio e della qualifica immediatamente inferiore, requisiti, al contrario, non affatto richiesti per la diversa procedura del concorso interno; con un secondo ordine di argomentazioni, sul presupposto che possiede il titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso (il titolo di laurea), assume la illegittimità derivata della determinazione regionale di precludere del tutto ai dipendenti che si trovino in tale situazione la possibilità di accedere ai posti disponibili indipendentemente dalla qualifica di appartenenza all'epoca di espletamento del concorso; sarebbe cioè illegittimo il bando nella parte in cui consentisse di coprire il 100% dei posti disponibili riservandoli al personale interno in possesso del titolo e con qualifica immediatamente inferiore.

3. — In punto di rilevanza della presente questione, ritiene il collegio che non può accedersi alla prima delle due prospettazioni proposte dal ricorrente (illegittimità del bando di concorso che riserva l'accesso interno solo ai dipendenti regionali in possesso del relativo titolo di studio e della qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso) sulla base di una diversa interpretazione della norma regionale di riferimento (il citato art. 32, l.r. 7/1997).

La prefata disposizione — che si è sopra testualmente riportata — non consente, infatti, ad avviso del collegio di ritenere una diversità di requisiti richiesti ai concorrenti tra le distinte procedure del concorso interno per titoli ed esami e il corso concorso, e ciò per due concorrenti ragioni; ritiene anzi tutto il collegio che l'attributo «riservati», contenuto nel citato art. 32, sia riferito tanto ai «concorsi interni» che ai «corsi concorso», non apparendo possibile distinguere, ai fini della attribuzione dello stesso all'uno o all'altra delle due procedure indicate.

In ordine ad un secondo ordine concettuale, la previsione di un concorso interno per titoli ed esami, del tutto disancorato dalla previsione di limiti (natura dei titoli richiesti: di studio? di qualifica?), snaturerebbe la stessa possibilità di esercizio del potere rimesso alla regione di dotarsi del personale necessario e, ovviamente, qualificato per i posti a concorso.

Sotto ulteriore e dirimente profilo, l'espresso riferimento operato dal citato art. 32, l.r. 7/1987 all'art. 39, l.r. 26/1984 («si provvede alla copertura ai sensi dell'art. 39 l.r. 7/1987 all'art. 39 l.r. 26/1984) non può essere interpretato nel senso di riferirlo alla sola disposizione relativa alla necessità di coprire con concorsi interni o corsi concorso il 100% di posti disponibili, risultando invece pacifico e confortato dalla costante normativa regionale (il citato art. 39, l.r. 26/1984, i successivi art. 61, l.r. 13/1988 e 46, comma 2, l.r. 22/1990) che la previsione di indizione di concorsi interni non è mai (né potrebbe mai essere) disancorata dalla espressa indicazione dei requisiti per partecipare agli stessi, sicché, nel caso di specie, il richiamo all'art. 39 è confermativo appunto di tale indicazione, peraltro ulteriormente confermata dalla espressa previsione dello stesso art. 32.

3.1. — Il *novum* del detto art. 32 è rappresentato, a ben vedere, dalla previsione della possibilità di indire corsi concorso riservati, in aggiunta o in alternativa ai concorsi interni, e per questi ultimi (i corsi concorso) il legislatore regionale ha dovuto indicare (e ribadire) i requisiti richiesti; esattamente gli stessi richiesti per i concorsi interni.

3.2. — Le considerazioni che precedono servono a dare ragione e conto della rilevanza della questione sottoposta alla Corte, ritenendo il collegio di non poter aderire alla prima delle prospettazioni proposte dal ricorrente, relativa come detto alla illegittimità del bando per assunta violazione dell'art. 32, l.r. 7/1997.

4. — Nondimeno il ricorrente ha, come detto, dedotto in via alternativa che avendo il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso, la previsione del concorso interno riservato per il 100% a chi si trovi nel contemporaneo possesso del titolo e della qualifica immediatamente inferiore, precluderebbe appunto l'accesso dall'esterno non consentendo l'espletamento di concorsi diversi da quelli interni e sarebbe sotto tale profilo, costituzionalmente illegittima.

4.1. — La questione è rilevante giacché dall'accoglimento o dalla reiezione del rilievo conseguirebbe l'esito del ricorso.

5. — Ritiene il collegio non manifestamente infondata la questione.

La costante giurisprudenza costituzionale è nel senso di ritenere modalità prevalente di selezione del personale delle pubbliche amministrazioni quella del pubblico concorso, in ossequio al disposto dell'art. 97 della Cost. che impone il buon andamento degli uffici attraverso la migliore selezione del personale garantita appunto dalla maggior partecipazione alle procedure selettive assicurata dal concorso esterno.

Reiteratamente la Corte costituzionale ha sottolineato, la relazione intercorrente tra l'art. 97 e gli artt. 5l e 98 Cost., osservando come, in un ordinamento democratico — che affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella di governo (politica per definizione), il perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento — il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizione di imparzialità, valore in relazione al quale il principio posto dall'art. 97 Cost., impone che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari concorrenti (*cfr.* Corte cost. numeri 333/1993; 453/1990 e, da ultimo, 1/1999).

La possibilità offerta alle pubbliche amministrazioni di diversamente selezionare il personale risponde ad esigenze del tutto peculiari ed eccezionali, idonee a giustificare la deroga per garantire il medesimo fine del buon andamento dell'amministrazione, ma non generalizzabili, in forza delle ragioni sopra evidenziate (*cfr.* Corte cost. n. 477/1995).

Analoga esigenza riguarda il passaggio di impiegati alla categoria superiore che, nell'assetto del pubblico impiego esistente all'epoca della disposta selezione, costituisce in sostanza una forma di assunzione senza concorso e che, in tali forme, deve, a sua volta, trovare giustificazioni in situazioni eccezionali, ma anch'essa giammai derogare al principio generale che richiede il selettivo accertamento delle attitudini (*cfr.* Corte cost., 20 luglio 1994, n. 313).

Né può sottacersi che l'abnorme diffusione della pratica del concorso interno nel passaggio da un livello all'altro produce in sé una distorsione che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello delle carriere in un assetto che ne presuppone invece il superamento, si riflette negativamente anche sul buon andamento della stessa pubblica amministrazione (*cfr.* Corte cost. 1/1999).

Osserva significatamente la Corte che «l'accesso al concorso può, ovviamente, essere condizionato al possesso dei requisiti fissati in base alla legge, e in tal modo non è da escludere a priori che possa stabilirsi anche il possesso di una precedente esperienza nell'ambito dell'amministrazione, ove questo si configuri ragionevolmente quale requisito professionale. Ma quando ciò non si verifichi, la sostituzione al concorso di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un dato apparato amministrativo non si giustifica alla luce degli accennati principi costituzionali» (Corte cost., n. 1/1999).

6. — Nel caso di specie, mentre in sede di prima copertura dei posti resisi disponibili appare in qualche misura giustificata una deroga al principio generale del pubblico concorso per consentire una più agevole reperibilità dei funzionari e per facilitare la riorganizzazione interna degli uffici, non sembra ragionevole che quella indicata (la selezione riservata agli interni) costituisca l'unica forma di selezione, giacché riguardante il 100% dei posti messi a concorso (*cfr.* Corte cost., 20 luglio 1994, n. 313; 4 giugno 1993, n. 266; 28 luglio 1999, n. 364; 4 gennaio 1999, n. 1) con gli effetti paradossali e ingiustificati indicati dal ricorrente, al quale, pur essendo in possesso del titolo richiesto per l'accesso dall'esterno ed in astratto idoneo, è inibita la partecipazione al concorso giacché riservata ai titolari di mera «rendita di posizione» costituita dal possesso della qualifica immediatamente inferiore a quella messa a concorso in ossequio ad una anacronistica scelta di cooptazione generalizzata che si traduce in una sorta di globale scivolamento verso l'alto del personale in servizio.

7. — La questione, nei termini indicati, non appare dunque manifestamente infondata per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, del combinato disposto della legge regionale (art. 32, l.r. 7/1997, comma 1 e art. 39, l.r. 9 maggio 1984, n. 26) nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno.

Va disposta pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla illegittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 32, comma 1, legge Regione Puglia, 4 febbraio 1997, n. 7, e art. 39, legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26, nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata all1e parti in causa e al Presidente della giunta regionale della Puglia nonché al Presidente del consiglio regionale della Puglia.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5 luglio 2001.

Il Presidente: PERRELLI

Il consigliere estensore: DURANTE

02C0026

N. **40**

Ordinanza emessa il 5 luglio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 gennaio 2002) dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Parente Rosalba ed altre contro Regione Puglia

Impiego pubblico - Regione Puglia - Concorso, per titoli ed esami, a 482 posti di ottava qualifica funzionale - Riserva del 100 per cento dei posti messi a concorso al personale interno appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso del diploma di laurea - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi - Deteriore trattamento del personale interno, appartenente ad altra qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea, legittimato alla partecipazione ad eventuale concorso pubblico per l'ottava qualifica funzionale - Richiami alle sentenze della Corte costituzionale nn. 364/1999, 1/1999, 313/1994 e 266/1993.

– Legge Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, art. 32, comma 1, in combinato disposto con l'art. 39 della legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26.
– Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 5 luglio 2001.

Visto il ricorso n. 1822 del 1998 proposto da Parente Rosalba, Matarrese Carmela, Falco Paolina, Veneziano Giulia Silvana rappresentate e difese dall'avv. Antongiulio Martina, presso il quale sono elettivamente domiciliate in Bari, alla Via Calefati, n. 249;

Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente *pro tempore* della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Olivieri, presso il quale è elettivamente domiciliata in Bari, alla via De Rossi, n. 234, per l'annullamento:

1) del provvedimento del 4 giugno 1998, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 10 giugno 1998, a firma del dirigente del settore «Concorso interno per titoli ed esami a 482 posti di ottava qualifica - funzionario (art. 30 L.R. n.7/1997);

2) di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenti compresa, ove occorra, la deliberazione g.r. 10179 del 30.12.1997;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 5 luglio 2001 il consigliere Doris Durante;

Uditi i difensori presenti come da verbale di causa.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. — La l.r. Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (intitolata «Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale»), dispone all'art. 32, primo comma, secondo periodo, che, entro due anni dalla sua entrata in vigore e comunque per una sola volta e prima della attivazione del processo di trasferimento di funzioni al sistema delle autonomie locali, si provvede alla copertura dei posti vacanti del ruolo organico regionale di ciascuna qualifica, secondo le modalità di cui allo stesso articolo, ai sensi dell'art. 39 della l.r. 9 maggio 1984, n. 26, confermato dalle successive leggi regionali 13 aprile 1988, n. 13, art. 61 e 5 maggio 1990, n. 22, art. 46, comma 2.

Il secondo comma della disposizione citata (art. 32, l.r. 7/1997) dispone che «i posti risultati vacanti in ogni qualifica funzionale in progressione successiva, a partire dall'ottava e fino alla terza qualifica funzionale, sono coperti mediante concorsi interni per titoli ed esami, ovvero, per le qualifiche dalla quinta all'ottava, mediante corsi-concorso riservati al personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con un'anzianità di effettivo servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza».

Il citato e richiamato art. 39, l.r. 9 maggio 1984, n. 26 («Concorsi speciali») dispone a sua volta che «in occasione delle operazioni di ristrutturazione connesse all'attuazione della presente legge, sulla base della legge regionale di organizzazione, e anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, il 100% dei posti vacanti in ciascuna qualifica funzionale, dalla seconda all'ottava, è coperto mediante concorsi interni per titoli e esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con un'anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo e in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza».

2. — Con deliberazione g.r. n. 10179 del 30 dicembre 1997, avente ad oggetto «artt. 30 e 32, l.r. 7/1997 - bandi di concorsi interni riservati al personale di ruolo della regione», l'amministrazione, demandandone l'attuazione al dirigente del settore personale, ha bandito i concorsi interni riservati al personale regionale ed in particolare il concorso interno per n. 482 posti di ottava qualifica funzionale, prescrivendo che «i requisiti necessari per partecipare ai concorsi interni sono: inquadramento in ruolo nella qualifica immediatamente inferiore ed un'anzianità nella qualifica di appartenenza di almeno tre anni ed il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno per la qualifica di appartenenza».

Le ricorrenti, dipendenti regionali di ruolo, in possesso di laurea, ma prive dell'inquadramento nella qualifica immediatamente inferiore o dell'anzianità di tre anni nella qualifica, hanno impugnato, con il ricorso in epigrafe, il bando a termini del quale non avrebbero avuto i requisiti per partecipare al concorso bandito per l'ottava qualifica, non ricoprendo la qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso o l'anzianità triennale.

Con un primo ordine di argomentazioni assumono che il disposto normativo regionale va inteso nel senso che solo per la procedura di corsoconcorso sarebbero richiesti in via congiunta i due requisiti del possesso del titolo di studio e della qualifica immediatamente inferiore, requisiti, al contrario, non affatto richiesti per la diversa procedura del concorso interno; con un secondo ordine di argomentazioni, sul presupposto che possiedono il titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso (il titolo di laurea), assumono la illegittimità derivata della determinazione regionale di precludere del tutto ai dipendenti che si trovino in tale situazione la possibilità di accedere ai posti disponibili indipendentemente dalla qualifica di appartenenza all'epoca di espletamento del concorso; sarebbe cioè illegittimo il bando nella parte in cui consentisse di coprire il 100% dei posti disponibili riservandoli al personale interno in possesso del titolo e con qualifica immediatamente inferiore.

3. — In punto di rilevanza della presente questione, ritiene il collegio che non può accedersi alla prima delle due prospettazioni proposte dalle ricorrenti (illegittimità del bando di concorso che riserva l'accesso interno solo ai dipendenti regionali in possesso del relativo titolo di studio e della qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso) sulla base di una diversa interpretazione della norma regionale di riferimento (il citato art. 32, l.r. 7/1997).

La prefata disposizione — che si è sopra testualmente riportata — non consente, infatti, ad avviso del collegio di ritenere una diversità di requisiti richiesti ai concorrenti tra le distinte procedure del concorso interno per titoli ed esami e il corsoconcorso, e ciò per due concorrenti ragioni; ritiene anzi tutto il collegio che l'attributo «riservati», contenuto nel citato art. 32, sia riferito tanto ai «concorsi interni» che ai «corsiconcorso», non apparendo possibile distinguere, ai fini della attribuzione dello stesso all'uno o all'altra delle due procedure indicate.

In ordine ad un secondo ordine concettuale, la previsione di un concorso interno per titoli ed esami, del tutto disancorato dalla previsione di limiti (natura dei titoli richiesti: di studio? di qualifica?), snaturerebbe la stessa possibilità di esercizio del potere rimesso alla regione di dotarsi del personale necessario e, ovviamente, qualificato per i posti a concorso.

Sotto ulteriore e dirimente profilo, l'espresso riferimento operato dal citato art. 32, l.r. 7/1987 all'art. 39, l.r. 26/1984 («si provvede alla copertura ai sensi dell'art. 39 l.r. 7/1987 all'art. 39 l.r. 26/1984) non può essere interpretato nel senso di riferirlo alla sola disposizione relativa alla necessità di coprire con concorsi interni o corsi-concorso il 100% di posti disponibili, risultando invece pacifico e confortato dalla costante normativa regionale (il citato art. 39, l.r. 26/1984, i successivi art. 61, l.r. 13/1988 e 46, comma 2, l.r. 22/1990) che la previsione di indizione di concorsi interni non è mai (né potrebbe mai essere) disancorata dalla espressa indicazione dei requisiti per partecipare agli stessi, sicché, nel caso di specie, il richiamo all'art. 39 è confermativo appunto di tale indicazione, peraltro ulteriormente confermata dalla espressa previsione dello stesso art. 32.

3.1. — Il *novum* del detto art. 32 è rappresentato, a ben vedere, dalla previsione della possibilità di indire corsi concorso riservati, in aggiunta o in alternativa ai concorsi interni, e per questi ultimi (i corsiconcorso) il legislatore regionale ha dovuto indicare (e ribadire) i requisiti richiesti; esattamente gli stessi richiesti per i concorsi interni.

3.2. — Le considerazioni che precedono servono a dare ragione e conto della rilevanza della questione sottoposta alla Corte, ritenendo il collegio di non poter aderire alla prima delle prospettazioni proposte dalle ricorrenti, relativa come detto alla illegittimità del bando per assunta violazione dell'art. 32, l.r. 7/1997.

4. — Nondimeno le ricorrenti hanno, come detto, dedotto in via alternativa che avendo il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso, la previsione del concorso interno riservato per il 100% a chi si trovi nel contemporaneo possesso del titolo e della qualifica immediatamente inferiore, precluderebbe appunto l'accesso dall'esterno non consentendo l'espletamento di concorsi diversi da quelli interni e sarebbe sotto tale profilo, costituzionalmente illegittima.

4.1. — La questione è rilevante giacché dall'accoglimento o dalla reiezione del rilievo conseguirebbe l'esito del ricorso.

5. — Ritiene il collegio non manifestamente infondata la questione.

La costante giurisprudenza costituzionale è nel senso di ritenere modalità prevalente di selezione del personale delle pubbliche amministrazioni quella del pubblico concorso, in ossequio al disposto dell'art. 97 della Costituzione che impone il buon andamento degli uffici attraverso la migliore selezione del personale garantita appunto dalla maggior partecipazione alle procedure selettive assicurata dal concorso esterno.

Reiteratamente la Corte costituzionale ha sottolineato la relazione intercorrente tra l'art. 97 e gli artt. 51 e 98 Cost., osservando come, in un ordinamento democratico — che affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella di governo (politica per definizione), il perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento — il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizione di imparzialità, valore in relazione al quale il principio posto dall'art. 97 Cost., impone che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari concorrenti (*cfr.* Corte cost. nn. 333/1993; 453/1990 e, da ultimo, 1/1999).

La possibilità offerta alle pubbliche amministrazioni di diversamente selezionare il personale risponde ad esigenze del tutto peculiari ed eccezionali, idonee a giustificare la deroga per garantire il medesimo fine del buon andamento dell'amministrazione, ma non generalizzabili, in forza delle ragioni sopra evidenziate (*cfr.* Corte cost. n. 477/1995).

Analoga esigenza riguarda il passaggio di impiegati alla categoria superiore che, nell'assetto del pubblico impiego esistente all'epoca della disposta selezione, costituisce in sostanza una forma di assunzione senza concorso e che, in tali forme, deve, a sua volta, trovare giustificazioni in situazioni eccezionali, ma anch'essa giammai derogare al principio generale che richiede il selettivo accertamento delle attitudini (*cfr.* Corte cost. 20 luglio 1994, n. 313).

Né può sottacersi che l'abnorme diffusione della pratica del concorso interno nel passaggio da un livello all'altro produce in sé una distorsione che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello delle carriere in un assetto che ne presuppone invece il superamento, si riflette negativamente anche sul buon andamento della stessa pubblica amministrazione (*cfr.* Corte cost. n. 1/1999).

Osserva significatamente la Corte che «l'accesso al concorso può, ovviamente, essere condizionato al possesso dei requisiti fissati in base alla legge, e in tal modo non è da escludere a priori che possa stabilirsi anche il possesso di una precedente esperienza nell'ambito dell'amministrazione, ove questo si configuri ragionevolmente quale requisito professionale. Ma quando ciò non si verifichi, la sostituzione al concorso di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un dato apparato amministrativo non si giustifica alla luce degli accennati principi costituzionali» (Corte cost. n. 1/1999).

6. — Nel caso di specie, mentre in sede di prima copertura dei posti resisi disponibili appare in qualche misura giustificata una deroga al principio generale del pubblico concorso per consentire una più agevole reperibilità dei funzionari e per facilitare la riorganizzazione interna degli uffici, non sembra ragionevole che quella indicata (la selezione riservata agli interni) costituisca l'unica forma di selezione, giacché riguardante il 100% dei posti messi a concorso (*cfr*. Corte cost., 20 luglio 1994, n. 313; 4 giugno 1993, n. 266; 28 luglio 1999, n. 364; 4 gennaio 1999, n. 1) con gli effetti paradossali e ingiustificati indicati dal ricorrente, al quale, pur essendo in possesso del titolo richiesto per l'accesso dall'esterno ed in astratto idoneo, è inibita la partecipazione al concorso giacché riservata ai titolari di mera «rendita di posizione» costituita dal possesso della qualifica immediatamente inferiore a quella messa a concorso in ossequio ad una anacronistica scelta di cooptazione generalizzata che si traduce in una sorta di globale scivolamento verso l'alto del personale in servizio.

7. — La questione, nei termini indicati, non appare dunque manifestamente infondata per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. del combinato disposto della legge regionale (art. 32, L.R. 7/1997, comma 1 e art. 39, L.R.9 maggio 1984, n. 26) nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno.

Va disposta pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla illegittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32, comma 1, legge Regione Puglia, 4 febbraio 1997, n. 7, e art. 39, legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26, nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta regionale della Puglia nonché al Presidente del consiglio regionale della Puglia.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5 luglio 2001.

Il Presidente: PERRELLI

Il consigliere estensore: DURANTE

02C0027

N. **41**

Ordinanza emessa il 5 luglio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 gennaio 2002) dal tribunale amministrativo regionale sul ricorso proposto da Caiazzo Arnaldo contro Regione Puglia

Impiego pubblico - Regione Puglia - Concorso, per titoli ed esami, a 482 posti di ottava qualifica funzionale - Riserva del 100 per cento dei posti messi a concorso al personale interno appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso del diploma di laurea - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi - Deteriore trattamento del personale interno, appartenente ad altra qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea, legittimato alla partecipazione ad eventuale concorso pubblico per l'ottava qualifica funzionale - Richiami alle sentenze della Corte costituzionale nn. 364/1999, 1/1999, 313/1994 e 266/1993.

– Legge Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, art. 32, comma 1, in combinato disposto con l'art. 39 della legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26.
– Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 5 luglio 2001.

Visto il ricorso n. 2176 del 1998 proposto da Caiazzo Arnaldo rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Paccione, presso il quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla via Dante, n. 193;

Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente *pro tempore* della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Guaita, presso il quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla piazza Aldo Moro, n. 28; per l'annullamento:

1) del provvedimento del 4 giugno 1998, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 10 giugno 1998, a firma del dirigente del settore «Concorso interno per titoli ed esami a 482 posti di ottava qualifica - funzionario (art. 30 l.r. n. 7/1997);

2) di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenti compresa, ove occorra, la deliberazione g.r. 10179 del 30 dicembre 1997;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 5 luglio 2001 il consigliere Doris Durante;

Uditi i difensori presenti come da verbale di causa.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. — La l.r. Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (intitolata «Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale»), dispone all'art. 32, primo comma, secondo periodo, che, entro due anni dalla sua entrata in vigore e comunque per una sola volta e prima della attivazione del processo di trasferimento di funzioni al sistema delle autonomie locali, si provvede alla copertura dei posti vacanti del ruolo organico regionale di ciascuna qualifica, secondo le modalità di cui allo stesso articolo, ai sensi dell'art. 39 della l.r. 9 maggio 1984, n. 26, confermato dalle successive leggi regionali 13 aprile 1988, n. 13, art. 61 e 5 maggio 1990, n. 22, art. 46, comma 2.

Il secondo comma della disposizione citata (art. 32, l.r. 7/1997) dispone che «i posti risultati vacanti in ogni qualifica funzionale in progressione successiva, a partire dall'ottava e fino alla terza qualifica funzionale, sono coperti mediante concorsi interni per titoli ed esami ovvero, per le qualifiche dalla quinta all'ottava, mediante corsi-concorso riservati al personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con un'anzianità di effettivo servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza».

Il citato e richiamato art. 39, l.r. 9 maggio 1984, n. 26 («Concorsi speciali») dispone a sua volta che «in occasione delle operazioni di ristrutturazione connesse all'attuazione della presente legge, sulla base della legge regionale di organizzazione, e anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, il 100% dei posti vacanti in ciascuna qualifica funzionale, dalla seconda all'ottava, è coperto mediante concorsi interni per titoli e esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con un'anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo e in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza».

2. — Con deliberazione g.r. n. 10179 del 30 dicembre 1997, avente ad oggetto «artt. 30 e 32, l.r. 7/1997 — bandi di concorsi interni riservati al personale di ruolo della regione», l'amministrazione, demandandone l'attuazione al dirigente del settore personale, ha bandito i concorsi interni riservati al personale regionale ed in particolare il concorso interno per n. 482 posti di ottava qualifica funzionale, prescrivendo che «i requisiti necessari per partecipare ai concorsi interni sono: inquadramento in ruolo nella qualifica immediatamente inferiore ed un'anzianità nella qualifica di appartenenza di almeno tre anni ed il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno per la qualifica di appartenenza».

Il ricorrente, dipendente regionale di ruolo laureato, formalmente inquadrato nel ruolo unico regionale nella quarta qualifica funzionale ha impugnato, con il ricorso in epigrafe, il bando a termini del quale non avrebbe avuto i requisiti per partecipare al concorso bandito per l'ottava qualifica, non ricoprendo la qualifica ininiediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso.

Con un primo ordine di argomentazioni assume che il disposto normativo regionale va inteso nel senso che solo per la procedura di corso concorso sarebbero richiesti in via congiunta i due requisiti del possesso del titolo di studio e della qualifica immediatamente inferiore, requisiti, al contrario, non affatto richiesti per la diversa procedura del concorso interno; con un secondo ordine di argomentazioni, sul presupposto che possiede il titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso (il titolo di laurea), assume la illegittimità derivata della determinazione regionale di precludere del tutto ai dipendenti che si trovino in tale situazione la possibilità di accedere ai posti disponibili indipendentemente dalla qualifica di appartenenza all'epoca di espletamento del concorso; sarebbe cioè illegittimo il bando nella parte in cui consentisse di coprire il 100% dei posti disponibili riservandoli al personale interno in possesso del titolo e con qualifica immediatamente inferiore.

3. — In punto di rilevanza della presente questione, ritiene il collegio che non può accedersi alla prima delle due prospettazioni proposte dal ricorrente (illegittimità del bando di concorso che riserva l'accesso interno solo ai dipendenti regionali in possesso del relativo titolo di studio e della qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso) sulla base di una diversa interpretazione della norma regionale di riferimento (il citato art. 32, l.r. 7/1997).

La prefata disposizione — che si è sopra testualmente riportata — non consente, infatti, ad avviso del collegio di ritenere una diversità di requisiti richiesti ai concorrenti tra le distinte procedure del concorso interno per titoli ed esami e il corso concorso, e ciò per due concorrenti ragioni; ritiene anzi tutto il collegio che l'attributo «riservati», contenuto nel citato art. 32, sia riferito tanto ai «concorsi interni» che ai «corsi concorso», non apparendo possibile distinguere, ai fini della attribuzione dello stesso all'uno o all'altra delle due procedure indicate.

In ordine ad un secondo ordine concettuale, la previsione di un concorso interno per titoli ed esami, del tutto disancorato dalla previsione di limiti (natura dei titoli richiesti: di studio? di qualifica?), snaturerebbe la stessa possibilità di esercizio del potere rimesso alla regione di dotarsi del personale necessario e, ovviamente, qualificato per i posti a concorso.

Sotto ulteriore e dirimente profilo, l'espresso riferimento operato dal citato art. 32, l.r. 7/1987 all'art. 39, l.r. 26/1984 («si provvede alla copertura ai sensi dell'art. 39 l.r. 7/1987 all'art. 39 l.r. 26/1984) non può essere interpretato nel senso di riferirlo alla sola disposizione relativa alla necessità di coprire con concorsi interni o corsi concorso il 100% di posti disponibili, risultando invece pacifico e confortato dalla costante normativa regionale (il citato art. 39, l.r. 26/1984, i successivi art. 61, l.r. 13/1988 e 46, comma 2, l.r. 22/1990) che la previsione di indizione di concorsi interni non è mai (nè potrebbe mai essere) disancorata dalla espressa indicazione dei requisiti per partecipare agli stessi, sicché, nel caso di specie, il richiamo all'art. 39 è confermativo appunto di tale indicazione, peraltro ulteriormente confermata dalla espressa previsione dello stesso art. 32.

3.1. — Il *novum* del detto art. 32 è rappresentato, a ben vedere, dalla previsione della possibilità di indire corsi concorso riservati, in aggiunta o in alternativa ai concorsi interni, e per questi ultimi (i corsi concorso) il legislatore regionale ha dovuto indicare (e ribadire) i requisiti richiesti; esattamente gli stessi richiesti per i concorsi interni.

3.2. — Le considerazioni che precedono servono a dare ragione e conto della rilevanza della questione sottoposta alla Corte, ritenendo il collegio di non poter aderire alla prima delle prospettazioni proposte dal ricorrente, relativa come detto alla illegittimità del bando per assunta violazione dell'art. 32, l.r. 7/1997.

4. — Nondimeno il ricorrente ha, come detto, dedotto in via alternativa che avendo il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso, la previsione del concorso interno riservato per il 100% a chi si trovi nel contemporaneo possesso del titolo e della qualifica immediatamente inferiore, precluderebbe appunto l'accesso dall'esterno non consentendo l'espletamento di concorsi diversi da quelli interni e sarebbe sotto tale profilo, costituzionalmente illegittima.

4.1. — La questione è rilevante giacché dall'accoglimento o dalla reiezione del rilievo conseguirebbe l'esito del ricorso.

5. — Ritiene il collegio non manifestamente infondata la questione.

La costante giurisprudenza costituzionale è nel senso di ritenere modalità prevalente di selezione del personale delle pubbliche amministrazioni quella del pubblico concorso, in ossequio al disposto dell'art. 97 della Costituzione che impone il buon andamento degli uffici attraverso la migliore selezione del personale garantita appunto dalla maggior partecipazione alle procedure selettive assicurata dal concorso esterno.

Reiteratamente la Corte costituzionale ha sottolineato la relazione intercorrente tra l'art. 97 e gli artt. 51 e 98 Cost., osservando come, in un ordinamento democratico — che affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella di governo (politica per definizione), il perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento — il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizione di imparzialità, valore in relazione al quale il principio posto dall'art. 97 Cost., impone che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari concorrenti (*cfr.* Corte cost. nn. 333/1993; 453/1990 e, da ultimo, 1/1999).

La possibilità offerta alle pubbliche amministrazioni di diversamente selezionare il personale risponde ad esigenze del tutto peculiari ed eccezionali, idonee a giustificare la deroga per garantire il medesimo fme del buon andamento dell'amministrazione, ma non generalizzabili, in forza delle ragioni sopra evidenziate (*cfr.* Corte costituzionale n. 477/1995).

Analoga esigenza riguarda il passaggio di impiegati alla categoria superiore che, nell'assetto del pubblico impiego esistente all'epoca della disposta selezione, costituisce in sostanza una forma di assunzione senza concorso e che, in tali forme, deve, a sua volta, trovare giustificazioni in situazioni eccezionali, ma anch'essa giammai derogare al principio generale che richiede il selettivo accertamento delle attitudini (*cfr.* Corte cost., 20 luglio 1994, n. 313).

Né può sottacersi che l'abnorme diffusione della pratica del concorso interno nel passaggio da un livello all'altro produce in sé una distorsione che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello delle carriere in un assetto che ne presuppone invece il superamento, si riflette negativamente anche sul buon andamento della stessa pubblica amministrazione (*cfr.* Corte cost., n. 1/1999).

Osserva significatamente la Corte che «l'accesso al concorso può, ovviamente, essere condizionato al possesso dei requisiti fissati in base alla legge, e in tal modo non è da escludere a priori che possa stabilirsi anche il possesso di una precedente esperienza nell'ambito dell'amministrazione, ove questo si configuri ragionevolmente quale requisito professionale. Ma quando ciò non si verifichi, la sostituzione al concorso di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un dato apparato amministrativo non si giustifica alla luce degli accennati principi costituzionali» (Corte cost., n. 1/1999).

6. — Nel caso di specie, mentre in sede di prima copertura dei posti resisi disponibili appare in qualche misura giustificata una deroga al principio generale del pubblico concorso per consentire una più agevole reperibilità dei funzionari e per facilitare la riorganizzazione interna degli uffici, non sembra ragionevole che quella indicata (la selezione riservata agli interni) costituisca l'unica forma di selezione, giacché riguardante il 100% dei posti messi a concorso (*cfr.* Corte cost., 20 luglio 1994, n. 313; 4 giugno 1993, n. 266; 28 luglio 1999, n. 364; 4 gennaio 1999, n. 1) con gli effetti paradossali e ingiustificati indicati dal ricorrente, al quale, pur essendo in possesso del titolo richiesto per l'accesso dall'esterno ed in astratto idoneo, è inibita la partecipazione al concorso giacché riservata ai titolari di mera «rendita di posizione» costituita dal possesso della qualifica immediatamente inferiore a quella messa a concorso in ossequio ad una anacronistica scelta di cooptazione generalizzata che si traduce in una sorta di globale scivolamento verso l'alto del personale in servizio.

7. — La questione, nei termini indicati, non appare dunque manifestamente infondata per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione del combinato disposto della legge regionale (art. 32, l.r. 7/1997 comma 1 e art. 39, l.r. 9 maggio 1984, n. 26) nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno.

Va disposta pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla illegittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'artt. 32, comma 1, legge Regione Puglia, 4 febbraio 1997, n. 7, e art. 39, legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26, nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta regionale della Puglia nonché al Presidente del consiglio regionale della Puglia.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5 luglio 2001.

Il Presidente: PERRELLI

Il consigliere estensore: DURANTE

02C0028

N. **42**

Ordinanza emessa il 5 luglio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 gennaio 2002) dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia sui ricorsi riuniti proposti da Catamerò Maurizio contro Regione Puglia

Impiego pubblico - Regione Puglia - Concorso, per titoli ed esami, a 482 posti di ottava qualifica funzionale - Riserva del 100 per cento dei posti messi a concorso al personale interno appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso del diploma di laurea - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi - Deteriore trattamento del personale interno, appartenente ad altra qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea, legittimato alla partecipazione ad eventuale concorso pubblico per l'ottava qualifica funzionale - Richiami alle sentenze della Corte costituzionale nn. 364/1999, 1/1999, 313/1994 e 266/1993.

– Legge Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, art. 32, comma 1, in combinato disposto con l'art. 39 della legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26.
– Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 5 luglio 2001.

Visto il ricorso n. 2064 del 1998 proposto da Catamerò Maurizio, rappresentato e difeso dall'avv. L. Antonio Deramo, presso il quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla via Imbriani, n.26;

Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente *pro tempore* della giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Preite, elettivamente domiciliato in Bari, alla via Carulli, n. 102; per l'annullamento del provvedimento del 4 giugno 1998, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 10 giugno 1998, a firma del dirigente del settore «Concorso interno per titoli ed esami a quattrocentottantadue posti di ottava qualifica - funzionario (art. 30 l.r. n. 7/1997); di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenti compresa, ove occorra, la deliberazione g.r. 10179 del 30 dicembre 1997;

Visto il ricorso n. 2065 del 1998, proposto da Catamarò Maurizio, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato;

Contro la Regione Puglia, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata; per l'annullamento della deliberazione n. 12 del 6 agosto 1998, pubblicata sul B.U.R.P. n. 81 del 24 agosto 1998, con la quale il dirigente del settore personale, organizzazione e metodi ha escluso il ricorrente dal concorso interno per titoli ed esami per quattrocentottantadue posti di ottava qualifica, in quanto «privo della qualifica richiesta»; di tutti gli atti connessi; presupposti e conseguenti.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 5 luglio 2001 il consigliere Doris Durante;

Uditi i difensori presenti come da verbale di causa.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. — La l.r. Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (intitolata «Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale»), dispone all'art. 32, primo comma, secondo periodo, che, entro due anni dalla sua entrata in vigore e comunque per una sola volta e prima della attivazione del processo di trasferimento di funzioni al sistema

delle autonomie locali, si provvede alla copertura dei posti vacanti del ruolo organico regionale di ciascuna qualifica, secondo le modalità di cui allo stesso articolo, ai sensi dell'art. 39 della l.r. 9 maggio 1984, n. 26, confermato dalle successive leggi regionali 13 aprile 1988, n. 13, art. 61 e 5 maggio 1990, n. 22, art. 46, comma 2.

Il secondo comma della disposizione citata (art. 32, l.r. 7/1997) dispone che «i posti risultati vacanti in ogni qualifica funzionale in progressione successiva, a partire dall'ottava e fino alla terza qualifica funzionale, sono coperti mediante concorsi interni per titoli ed esami ovvero, per le qualifiche dalla quinta all'ottava, mediante corsi-concorso riservati al personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con un'anzianità di effettivo servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza».

Il citato e richiamato art. 39, l.r. 9 maggio 1984, n. 26 («Concorsi speciali») dispone a sua volta che «in occasione delle operazioni di ristrutturazione connesse all'attuazione della presente legge, sulla base della legge regionale di organizzazione, e anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, il 100% dei posti vacanti in ciascuna qualifica funzionale, dalla seconda all'ottava, è coperto mediante concorsi interni per titoli e esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con un'anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo e in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza».

2. — Con deliberazione g.r. n. 10179 del 30 dicembre 1997, avente ad oggetto «articoli 30 e 32, l.r. 7/1997 - bandi di concorsi interni riservati al personale di ruolo della regione», l'amministrazione, demandandone l'attuazione al dirigente del settore personale, ha bandito i concorsi interni riservati al personale regionale ed in particolare il concorso interno per quattrocentottantadue posti di ottava qualifica funzionale, prescrivendo che «i requisiti necessari per partecipare ai concorsi interni sono: inquadramento in ruolo nella qualifica immediatamente inferiore ed un'anzianità nella qualifica di appartenenza di almeno tre anni ed il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno per la qualifica di appartenenza».

Il ricorrente, dipendente regionale di ruolo laureato, formalmente inquadrato nel ruolo unico regionale nella quarta qualifica (esecutore) ha impugnato, con i ricorsi in epigrafe, il bando a termini del quale non avrebbe avuto i requisiti per partecipare al concorso bandito per l'ottava qualifica, non ricoprendo la qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso, e il provvedimento di esclusione, motivato sulla carenza della richiesta qualifica.

Con un primo ordine di argomentazioni assume che il disposto normativo regionale va inteso nel senso che solo per la procedura di corso concorso sarebbero richiesti in via congiunta i due requisiti del possesso del titolo di studio e della qualifica immediatamente inferiore, requisiti, al contrario, non affatto richiesti per la diversa procedura del concorso interno;

Con un secondo ordine di argomentazioni, sul presupposto che possiede il titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso (il titolo di laurea), assume la illegittimità derivata della determinazione regionale di precludere del tutto ai dipendenti che si trovino in tale situazione la possibilità di accedere ai posti disponibili indipendentemente dalla qualifica di appartenenza all'epoca di espletamento del concorso; sarebbe cioè illegittimo il bando nella parte in cui consentisse di coprire il 100% dei posti disponibili riservandoli al personale interno in possesso del titolo e con qualifica immediatamente inferiore.

3. — In punto di rilevanza della presente questione, ritiene il collegio che non può accedersi alla prima delle due prospettazioni proposte dal ricorrente (illegittimità del bando di concorso che riserva l'accesso interno solo ai dipendenti regionali in possesso del relativo titolo di studio e della qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso) sulla base di una diversa interpretazione della norma regionale di riferimento (il citato art. 32, l.r. 7/1997).

La prefata disposizione — che si è sopra testualmente riportata — non consente, infatti, ad avviso del collegio di ritenere una diversità di requisiti richiesti ai concorrenti tra le distinte procedure del concorso interno per titoli ed esami e il corso concorso, e ciò per due concorrenti ragioni; ritiene anzi tutto il collegio che l'attributo «riservati», contenuto nel citato art. 32, sia riferito tanto ai «concorsi interni» che ai «corsi concorso», non apparendo possibile distinguere, ai fini della attribuzione dello stesso all'uno o all'altra delle due procedure indicate.

In ordine ad un secondo ordine concettuale, la previsione di un concorso interno per titoli ed esami, del tutto disancorato dalla previsione di limiti (natura dei titoli richiesti: di studio? di qualifica?), snaturerebbe la stessa possibilità di esercizio del potere rimesso alla regione di dotarsi del personale necessario e, ovviamente, qualificato per i posti a concorso.

Sotto ulteriore e dirimente profilo, l'espresso riferimento operato dal citato art. 32, l.r. 7/1987 all'art. 39, l.r. 26/1984 («... si provvede alla copertura ... ai sensi dell'art. 39 l.r. 7/1987 all'art. 39 l.r. 26/1984 ...) non può essere interpretato nel senso di riferirlo alla sola disposizione relativa alla necessità di coprire con concorsi interni o corsi concorso il 100% di posti disponibili, risultando invece pacifico e confortato dalla costante normativa regionale (il citato art. 39, l.r. 26/1984, i successivi art. 61, l.r. 13/1988 e 46, comma 2, l.r. 22/1990) che la previsione di indizione di concorsi interni non è mai (né potrebbe mai essere) disancorata dalla espressa indicazione dei requisiti per partecipare agli stessi, sicché, nel caso di specie, il richiamo all'art. 39 è confermativo appunto di tale indicazione, peraltro ulteriormente confermata dalla espressa previsione dello stesso art. 32.

3.1. — Il *novum* del detto art. 32 è rappresentato, a ben vedere, dalla previsione della possibilità di indire corsi concorso riservati, in aggiunta o in alternativa ai concorsi interni, e per questi ultimi (i corsi concorso) il legislatore regionale ha dovuto indicare (e ribadire) i requisiti richiesti; esattamente gli stessi richiesti per i concorsi interni.

3.2. — Le considerazioni che precedono servono a dare ragione e conto della rilevanza della questione sottoposta alla Corte, ritenendo il collegio di non poter aderire alla prima delle prospettazioni proposte dal ricorrente, relativa come detto alla illegittimità del bando per assunta violazione dell'art. 32, l.r. 7/1997.

4. — Nondimeno il ricorrente ha, come detto, dedotto in via alternativa che avendo il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso, la previsione del concorso interno riservato per il 100% a chi si trovi nel contemporaneo possesso del titolo e della qualifica immediatamente inferiore, precluderebbe appunto l'accesso dall'esterno non consentendo l'espletamento di concorsi diversi da quelli interni e sarebbe sotto tale profilo, costituzionalmente illegittima.

4.1. — La questione è rilevante giacché dall'accoglimento o dalla reiezione del rilievo conseguirebbe l'esito del ricorso.

5. — Ritiene il collegio non manifestamente infondata la questione.

La costante giurisprudenza costituzionale è nel senso di ritenere modalità prevalente di selezione del personale delle pubbliche amministrazioni quella del pubblico concorso, in ossequio al disposto dell'art. 97 Cost. che impone il buon andamento degli uffici attraverso la migliore selezione del personale garantita appunto dalla maggior partecipazione alle procedure selettive assicurata dal concorso esterno.

Reiteratamente la Corte costituzionale ha sottolineato la relazione intercorrente tra l'art. 97 e gli articoli 51 e 98 Cost., osservando come, in un ordinamento democratico — che affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella di governo (politica per definizione), il perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento — il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizione di imparzialità, valore in relazione al quale il principio posto dall'art. 97 Cost., impone che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari concorrenti (*cfr.* Corte cost. nn. 333/1993; 453/1990 e, da ultimo, 1/1999).

La possibilità offerta alle pubbliche amministrazioni di diversamente selezionare il personale risponde ad esigenze del tutto peculiari ed eccezionali, idonee a giustificare la deroga per garantire il medesimo fine del buon andamento dell'amministrazione, ma non generalizzabili, in forza delle ragioni sopra evidenziate (*cfr.* Corte cost. n. 477/1995).

Analoga esigenza riguarda il passaggio di impiegati alla categoria superiore che, nell'assetto del pubblico impiego esistente all'epoca della disposta selezione, costituisce in sostanza una forma di assunzione senza concorso e che, in tali forme, deve, a sua volta, trovare giustificazioni in situazioni eccezionali, ma anch'essa giammai derogare al principio generale che richiede il selettivo accertamento delle attitudini (*cfr.* Corte cost., 20 luglio 1994, n. 313).

Né può sottacersi che l'abnorme diffusione della pratica del concorso interno nel passaggio da un livello all'altro produce in sé una distorsione che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello delle carriere in un assetto che ne presuppone invece il superamento, si riflette negativamente anche sul buon andamento della stessa pubblica amministrazione (*cfr.* Corte cost., n. 1/1999).

Osserva significatamente la Corte che «l'accesso al concorso può, ovviamente, essere condizionato al possesso dei requisiti fissati in base alla legge, e in tal modo non è da escludere a priori che possa stabilirsi anche il possesso di una precedente esperienza nell'ambito dell'amministrazione, ove questo si configuri ragionevolmente quale requisito professionale. Ma quando ciò non si verifichi, la sostituzione al concorso di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un dato apparato amministrativo non si giustifica alla luce degli accennati principi costituzionali» (Corte cost., n. 1/1999).

6. — Nel caso di specie, mentre in sede di prima copertura dei posti resisi disponibili appare in qualche misura giustificata una deroga al principio generale del pubblico concorso per consentire una più agevole reperibilità dei funzionari e per facilitare la riorganizzazione interna degli uffici, non sembra ragionevole che quella indicata (la selezione riservata agli interni) costituisca l'unica forma di selezione, giacché riguardante il 100% dei posti messi a concorso (*cfr.* Corte cost., 20 luglio 1994, n. 313; 4 giugno 1993, n. 266; 28 luglio 1999, n. 364; 4 gennaio 1999, n. 1) con gli effetti paradossali e ingiustificati indicati dal ricorrente, al quale, pur essendo in possesso del titolo richiesto per l'accesso dall'esterno ed in astratto idoneo, è inibita la partecipazione al concorso giacché riservata ai titolari di mera «rendita di posizione» costituita dal possesso della qualifica immediatamente inferiore a quella messa a concorso in ossequio ad una ancronistica scelta di cooptazione generalizzata che si traduce in una sorta di globale scivolamento verso l'alto del personale in servizio.

7. — La questione, nei termini indicati, non appare dunque manifestamente infondata per violazione degli articoli 3 e 97 Cost. del combinato disposto della legge regionale (art. 32, l.r. 7/1997, comma 1 e art. 39, l.r. 9 maggio 1984, n. 26) nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno.

Va disposta pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi degli articoli 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla illegittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Riuniti i ricorsi in epigrafe indicati, così provvede:

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 32, comma 1, legge Regione Puglia, 4 febbraio 1997, n. 7, e art. 39, legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26, nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta regionale della Puglia nonché al Presidente del consiglio regionale della Puglia.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5 luglio 2001.

Il Presidente: PERRELLI

Il consigliere estensore: DURANTE

02C0029

N. **43**

Ordinanza emessa il 5 luglio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 gennaio 2002) dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia sui ricorsi riuniti proposti da De Marco Giulia contro Regione Puglia

Impiego pubblico - Regione Puglia - Concorso, per titoli ed esami, a 482 posti di ottava qualifica funzionale - Riserva del 100 per cento dei posti messi a concorso al personale interno appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso del diploma di laurea - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi - Deteriore trattamento del personale interno, appartenente ad altra qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea, legittimato alla partecipazione ad eventuale concorso pubblico per l'ottava qualifica funzionale - Richiami alle sentenze della Corte costituzionale nn. 364/1999, 1/1999, 313/1994 e 266/1993.

– Legge Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, art. 32, comma 1, in combinato disposto con l'art. 39 della legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26.
– Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 5 luglio 2001.

Visto il ricorso n. 2069 del 1998 proposto da De Marco Giulia, rappresentata e difesa dall'avv. L. Antonio Deramo e dall'avv. Franco Cipriani, presso il primo elettivamente domiciliato in Bari, alla via Imbriani, n. 26;

Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente *pro tempore* della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni D'Arelli, elettivamente domiciliata in Bari, via Carulli n. 67/D; per l'annullamento del provvedimento del 4 giugno 1998, pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 10 giugno 1998, a firma del dirigente del settore «Concorso interno per titoli ed esami a quattrocentottantadue posti di ottava qualifica - funzionario (art. 30 legge regionale n. 7/1997); di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenti compresa, ove occorra, la deliberazione g.r. 10179 del 30 dicembre 1997;

Visto il ricorso n. 2070 del 1998, proposto da De Marco Giulia, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata;

Contro la Regione Puglia, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata; per l'annullamento della deliberazione n. 12 del 6 agosto 1998, pubblicata nel B.U.R.P. n. 81 del 24 agosto 1998, con la quale il dirigente del settore personale, organizzazione e metodi ha escluso il ricorrente dal concorso interno per titoli ed esami per quattrocentottantadue posti di ottava qualifica, in quanto «privo della qualifica richiesta»; di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 5 luglio 2001 il consigliere Doris Durante;

Uditi i difensori presenti come da verbale di causa.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. — La legge regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (intitolata «Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale»), dispone all'art. 32, primo comma, secondo periodo, che, entro due anni dalla sua entrata in vigore e comunque per una sola volta e prima della attivazione del processo di trasferimento di funzioni al sistema delle autonomie locali, si provvede alla copertura dei posti vacanti del ruolo organico regionale di cia-

scuna qualifica, secondo le modalità di cui allo stesso articolo, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984. n. 26, confermato dalle successive leggi regionali 13 aprile 1988, n. 13, art. 61 e 5 maggio 1990, n. 22, art. 46, comma 2.

Il secondo comma della disposizione citata (art. 32, legge regionale 7/1997) dispone che «i posti risultati vacanti in ogni qualifica funzionale in progressione successiva, a partire dall'ottava e fino alla terza qualifica funzionale, sono coperti mediante concorsi interni per titoli ed esami ovvero, per le qualifiche dalla quinta all'ottava, mediante corsi-concorso riservati al personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con un'anzianità di effettivo servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza».

Il citato e richiamato art. 39, legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 («Concorsi speciali») dispone a sua volta che «in occasione delle operazioni di ristrutturazione connesse all'attuazione della presente legge, sulla base della legge regionale di organizzazione, e anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, il 100% dei posti vacanti in ciascuna qualifica funzionale, dalla seconda all'ottava, è coperto mediante concorsi interni per titoli e esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con un'anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo e in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza».

2. — Con deliberazione g.r. n. 10179 del 30 dicembre 1997, avente ad oggetto «artt. 30 e 32, legge regionale n. 7/1997 - bandi di concorsi interni riservati al personale di ruolo della regione», l'amministrazione, demandandone l'attuazione al dirigente del settore personale, ha bandito i concorsi interni riservati al personale regionale ed in particolare il concorso interno per quattrocentottantadue posti di ottava qualifica funzionale, prescrivendo che «i requisiti necessari per partecipare ai concorsi interni sono: inquadramento in ruolo nella qualifica immediatamente inferiore ed un'anzianità nella qualifica di appartenenza di almeno tre anni ed il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno per la qualifica di appartenenza».

Il ricorrente, dipendente regionale di ruolo laureato, formalmente inquadrato nel ruolo unico regionale nella sesta qualifica (istruttore) ha impugnato, con i ricorsi in epigrafe, il bando a termini del quale non avrebbe avuto i requisiti per partecipare al concorso bandito per l'ottava qualifica, non ricoprendo la qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso, e il provvedimento di esclusione, motivato sulla carenza della richiesta qualifica.

Con un primo ordine di argomentazioni assume che il disposto normativo regionale va inteso nel senso che solo per la procedura di corso concorso sarebbero richiesti in via congiunta i due requisiti del possesso del titolo di studio e della qualifica immediatamente inferiore, requisiti, al contrario, non affatto richiesti per la diversa procedura del concorso interno;

Con un secondo ordine di argomentazioni, sul presupposto che possiede il titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso (il titolo di laurea), assume la illegittimità derivata della determinazione regionale di precludere del tutto ai dipendenti che si trovino in tale situazione la possibilità di accedere ai posti disponibili indipendentemente dalla qualifica di appartenenza all'epoca di espletamento del concorso; sarebbe cioè illegittimo il bando nella parte in cui consentisse di coprire il 100% dei posti disponibili riservandoli al personale interno in possesso del titolo e con qualifica immediatamente inferiore.

3. — In punto di rilevanza della presente questione, ritiene il collegio che non può accedersi alla prima delle due prospettazioni proposte dal ricorrente (illegittimità del bando di concorso che riserva l'accesso interno solo ai dipendenti regionali in possesso del relativo titolo di studio e della qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso) sulla base di una diversa interpretazione della norma regionale di riferimento (il citato art. 32, legge regionale n. 7/1997).

La prefata disposizione — che si è sopra testualmente riportata — non consente, infatti, ad avviso del collegio di ritenere una diversità di requisiti richiesti ai concorrenti tra le distinte procedure del concorso interno per titoli ed esami e il corso concorso, e ciò per due concorrenti ragioni; ritiene anzi tutto il collegio che l'attributo «riservati», contenuto nel citato art. 32, sia riferito tanto ai «concorsi interni» che ai «corsi concorso», non apparendo possibile distinguere, ai fini della attribuzione dello stesso all'uno o all'altra delle due procedure indicate.

In ordine ad un secondo ordine concettuale, la previsione di un concorso interno per titoli ed esami, del tuffo disancorato dalla previsione di limiti (natura dei titoli richiesti: di studio? di qualifica?), snaturerebbe la stessa possibilità di esercizio del potere rimesso alla regione di dotarsi del personale necessario e, ovviamente, qualificato per i posti a concorso.

Sotto ulteriore e dirimente profilo, l'espresso riferimento operato dal citato art. 32, legge regionale n. 7/1987 all'art. 39, legge regionale n. 26/1984 («... si provvede alla copertura ... ai sensi dell'art. 39 legge regionale n. 7/1987 all'art. 39 legge regionale n. 26/1984 ...) non può essere interpretato nel senso di riferirlo alla sola disposizione relativa alla necessità di coprire con concorsi interni o corsi concorso il 100% di posti disponibili, risultando invece pacifico e confortato dalla costante normativa regionale (il citato art. 39, legge regionale n. 26/1984, i successivi art. 61, legge regionale n. 13/1988 e 46, comma 2, legge regionale n. 22/1990) che la previsione di indizione di concorsi interni non è mai (né potrebbe mai essere) disancorata dalla espressa indicazione dei requisiti per partecipare agli stessi, sicché, nel caso di specie, il richiamo all'art. 39 è confermativo appunto di tale indicazione, peraltro ulteriormente confermata dalla espressa previsione dello stesso art. 32.

3.1. — Il *novum* del detto art. 32 è rappresentato, a ben vedere, dalla previsione della possibilità di indire corsi concorso riservati, in aggiunta o in alternativa ai concorsi interni, e per questi ultimi (i corsi concorso) il legislatore regionale ha dovuto indicare (e ribadire) i requisiti richiesti; esattamente gli stessi richiesti per i concorsi interni.

3.2. — Le considerazioni che precedono servono a dare ragione e conto della rilevanza della questione sottoposta alla Corte, ritenendo il collegio di non poter aderire alla prima delle prospettazioni proposte dal ricorrente, relativa come detto alla illegittimità del bando per assunta violazione dell'art. 32, legge regionale n. 7/1997.

4. — Nondimeno il ricorrente ha, come detto, dedotto in via alternativa che avendo il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso, la previsione del concorso interno riservato per il 100% a chi si trovi nel contemporaneo possesso del titolo e della qualifica immediatamente inferiore, precluderebbe appunto l'accesso dall'esterno non consentendo l'espletamento di concorsi diversi da quelli interni e sarebbe sotto tale profilo, costituzionalmente illegittima.

4.1. — La questione è rilevante giacché dall'accoglimento o dalla reiezione del rilievo conseguirebbe l'esito del ricorso.

5. — Ritiene il collegio non manifestamente infondata la questione.

La costante giurisprudenza costituzionale è nel senso di ritenere modalità prevalente di selezione del personale delle pubbliche amministrazioni quella del pubblico concorso, in ossequio al disposto dell'art. 97 della Costituzione che impone il buon andamento degli uffici attraverso la migliore selezione del personale garantita appunto dalla maggior partecipazione alle procedure selettive assicurata dal concorso esterno.

Reiteratamente la Corte costituzionale ha sottolineato la relazione intercorrente tra l'art. 97 e gli artt. 51 e 98 Cost., osservando come, in un ordinamento democratico — che affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella di governo (politica per definizione), il perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento — il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizione di imparzialità, valore in relazione al quale il principio posto dall'art. 97 Cost., impone che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari concorrenti (*cfr.* Corte cost. nn. 333/1993; 453/1990 e, da ultimo, 1/1999).

La possibilità offerta alle pubbliche amministrazioni di diversamente selezionare il personale risponde ad esigenze del tutto peculiari ed eccezionali, idonee a giustificare la deroga per garantire il medesimo fine del buon andamento dell'amministrazione, ma non generalizzabili, in forza delle ragioni sopra evidenziate (*cfr.* Corte cost. n. 477/1995).

Analoga esigenza riguarda il passaggio di impiegati alla categoria superiore che, nell'assetto del pubblico impiego esistente all'epoca della disposta selezione, costituisce in sostanza una forma di assunzione senza concorso e che, in tali forme, deve, a sua volta, trovare giustificazioni in situazioni eccezionali, ma anch'essa giammai derogare al principio generale che richiede il selettivo accertamento delle attitudini (*cfr.* Corte cost., 20 luglio 1994, n. 313).

Né può sottacersi che l'abnorme diffusione della pratica del concorso interno nel passaggio da un livello all'altro produce in sé una distorsione che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello delle carriere in un assetto che ne presuppone invece il superamento, si riflette negativamente anche sul buon andamento della stessa pubblica amministrazione (*cfr.* Corte cost., n. 1/1999).

Osserva significatamente la Corte che «l'accesso al concorso può, ovviamente, essere condizionato al possesso dei requisiti fissati in base alla legge, e in tal modo non è da escludere a priori che possa stabilirsi anche il possesso di una precedente esperienza nell'ambito dell'amministrazione, ove questo si conifiguri ragionevolmente quale requisito professionale. Ma quando ciò non si verifichi, la sostituzione al concorso di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un dato apparato amministrativo non si giustifica alla luce degli accennati principi costituzionali» (Corte cost., n. 1/1999).

6. — Nel caso di specie, mentre in sede di prima copertura dei posti resisi disponibili appare in qualche misura giustificata una deroga al principio generale del pubblico concorso per consentire una più agevole reperibilità dei funzionari e per facilitare la riorganizzazione interna degli uffici, non sembra ragionevole che quella indicata (la selezione riservata agli interni) costituisca l'unica forma di selezione, giacché riguardante il 100% dei posti messi a concorso (*cfr.* Corte cost., 20 luglio 1994, n. 313; 4 giugno 1993, n. 266; 28 luglio 1999, n. 364; 4 gennaio 1999, n. l) con gli effetti paradossali e ingiustificati indicati dal ricorrente, al quale, pur essendo in possesso del titolo richiesto per l'accesso dall'esterno ed in astratto idoneo, è inibita la partecipazione al concorso giacché riservata ai titolari di mera «rendita di posizione» costituita dal possesso della qualifica immediatamente inferiore a quella messa a concorso in ossequio ad una ancronistica scelta di cooptazione generalizzata che si traduce in una sorta di globale scivolamento verso l'alto del personale in servizio.

7. — La questione, nei termini indicati, non appare dunque manifestamente infondata per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione del combinato disposto della legge regionale (art. 32, legge regionale n. 7/1997, comma 1 e art. 39, legge regionale 9 maggio 1984, n. 26) nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno.

Va disposta pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla illegittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Riuniti i ricorsi in epigrafe indicati, così provvede:

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32, comma 1, legge Regione Puglia, 4 febbraio 1997, n. 7, e art. 39, legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26, nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta regionale della Puglia nonché al Presidente del consiglio regionale della Puglia.

Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5 luglio 2001.

Il presidente: PERRELLI

Il consigliere estensore: DURANTE

02C0030

N. **44**

Ordinanza emessa il 18 giugno 2001 (pervunuta alla Corte costituzionale l'8 gennaio 2002) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Del Mese Franco ed altri contro Ministero della difesa ed altro

Impiego pubblico - Accordi di comparto di cui alla legge n. 93/1983 e successive modificazioni - Proroga fino al 31 dicembre 1993 - Blocco per l'anno 1993 degli incrementi retributivi derivanti da automatismi stipendiali - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, della non incidenza della proroga stessa sulla data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni delle retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.), salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della legge interpretativa - Incidenza sui principi di certezza del diritto e di affidamento dei cittadini - Lesione del diritto di azione e del principio di tutela giurisdizionale - Violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione - Richiamo alle sent. della Corte costituzionale nn. 15/1995, 386/1996, 432/1997 e 136/2001.

– Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 51, comma 3.
– Costituzione, artt. 3, 24, 36 e 113.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 14130/1993, 138/1994 e 5138/1994, proposti, rispettivamente, da Del Mese Franco, Cascioli Mario, Bandiera Paolo, Scipioni Aldo, Ciapponi Carlo, Cialdea Cesare, Gabrielli Angelo, Lustrissimi Giancarlo, Zola Domenico e Maroni Marco (il primo); Alegiani Sagnotti Eliana, D'Amico Florinda, Iacono Giovanna, De Martino Giovanni, Borgia Santo, Esposito Roberto, Tirirò Giuseppe e Massi Valter (il secondo); Picarella Massimo, Natoli Maria Concetta, Salatini Domenica, Mobilia Giuseppe, Masala Maurizio, Stefanucci Luciana, Di Cuonzo Raffaello, Cavicchi Miranda, Baldassari Marina, Servillo Giuseppe, Lepri Angelini Gianni, Letizia Ugo, Graziani Paola e Cimmino Marzio (il terzo); tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Gucci, e presso il medesimo elettivamente domiciliati, in Roma, via G. Debenedetti n. 45;

Contro il Ministero della difesa e il Ministero del tesoro, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliati *ex lege*, in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione della retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.), in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 4 e 5, del d.P.R. n. 44/1990 e all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384.

Visto i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti delle cause;

Udito, alla pubblica udienza del 18 giugno 2001, il cons. Eugenio Mele;

Udito, altresì, l'avv. Gucci per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

I tre ricorsi indicati in epigrafe sono del tutto simili, salvo i nominativi dei ricorrenti, per cui la narrativa dei fatti per tutti e tre i ricorsi medesimi può essere svolta unitariamente.

I ricorrenti, tutti appartenenti a diverse qualifiche funzionali ed in servizio presso strutture del Ministero della difesa, con anzianità di 10 o 20 anni, assumono di essere destinatari delle disposizioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 44 del 1990 in ordine alla corresponsione della r.i.a. (retribuzione individuale di anzianità) maggiorata a seconda dell'anzianità di 10 o 20 anni.

Chiedono, pertanto, l'accertamento del relativo diritto, formulando, per tutti i ricorsi, un identico motivo di diritto:

violazione e falsa applicazione dell'art. 9, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 44 del 1990 e dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge n. 438 del 1992; e ciò in quanto la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al d.P.R. n. 44 del 1990, che sarebbe dovuto scadere il 31 dicembre 1992, è stata prorogata di un anno (31 dicembre 1993) dalla legge n. 438/1992 (art. 7, comma 1), per cui i ricorrenti, che durante il 1992 hanno maturato i 10 o i 20 anni di servizio, hanno titolo alla maggiorazione della r.i.a.

L'amministrazione intimata si costituisce in giudizio e resiste al ricorso, chiedendone la reiezione.

I ricorrenti presentano in tutti i ricorsi due successive memorie illustrative, nelle quali, citando giurisprudenza adesiva anche della Corte costituzionale, rilevano la mera sospensione per il 1993 degli aumenti stipendiali disposta dal decreto-legge n. 384/1992, nonché l'intervento dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, in sede di interpretazione autentica, ha stabilito la non ultrattività della scadenza del 31 dicembre 1990, ai fini della maturazione della r.i.a., che ritengono incostituzionale e sollevano la relativa eccezione per violazione degli artt. 3, 24, 36, 102, 103 e 113 della Costituzione.

Le cause passano in decisione alla pubblica udienza del 18 giugno 2001.

DIRITTO

I tre ricorsi indicati in epigrafe sono fra loro strettamente connessi sia da un punto di vista soggettivo che da un punto di vista oggettivo, per cui il collegio ne dispone preliminarmente la riunione al fine della loro decisione nell'ambito di un unico provvedimento giurisdizionale.

Il collegio, aderendo alla richiesta dei ricorrenti, ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dove è stabilito: «L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1º gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la data della maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge»; e ciò per violazione degli artt. 3, 24, 36 e 113 della Costituzione.

La rilevanza della questione è evidente.

Per giurisprudenza pacifica del giudice amministrativo, infatti, è stato sempre ritenuto che la proroga del contratto collettivo nazionale di lavoro al 31 dicembre 1993 disposta dall'art. 7, comma 1, della legge n. 438 del 1992 (che ha convertito in legge il decreto-legge n. 384 del 1992) ha determinato per lo stesso periodo la ultrattività di tutti gli istituti del d.P.R. n. 44 del 1990, per cui i ricorrenti, che hanno maturato in tale periodo di ultrattività l'anzianità richiesta, si vedrebbero accolti i ricorsi presentati per la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità, se non fosse intervenuta la norma qui censurata di incostituzionalità.

In ordine alla non manifesta infondatezza, si osserva quanto segue.

Relativamente agli artt. 24 e 113 Cost., viene in rilievo il fatto che la norma di cui all'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che innova nell'ordinamento giuridico determinando la non ultrattività del termine del 31 dicembre 1990, originariamente stabilito dal d.P.R. n. 44 del 1990 per la maturazione delle maggiorazioni della r.i.a. (retribuzione individuale di anzianità), è stata definita dal legislatore come norma di interpretazione autentica, determinando così un effetto retroattivo.

Senonché, appare evidente che la norma in parola ha, invece, un vero e proprio carattere innovativo, in quanto si pone come una novità assoluta rispetto all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992, che si limitava *sic et simpliciter* a prorogare gli effetti del contratto collettivo di cui al d.P.R. n. 44 del 1990, senza alcun limite e senza alcuna riserva.

L'aver quindi introdotto la novità suddetta, se è comunque nei poteri del legislatore (il quale forse avrebbe potuto anche stabilire la decorrenza retroattiva della norma in parola), non può in ogni caso essere considerata come un'interpretazione autentica, la quale in tanto è ammessa, in quanto vi sia qualcosa di non chiaro da interpretare, cosa che non è nella specie, dove invece, come si è visto, la norma che viene (sostanzialmente) modificata è chiaramente ed inequivocabilmente espressa («Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di compatto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...»).

Risulta perciò evidente la violazione delle norme costituzionali rubricate rispetto all'azione giudiziaria dei ricorrenti, intervenuta prima dell'innovazione legislativa.

Per quanto concerne gli artt. 3 e 36 Cost., non può non rilevarsi sia la disparità di trattamento dei ricorrenti, rispetto a quegli altri soggetti che sono riusciti ad ottenere un provvedimento giurisdizionale inoppugnabile pur avendo presentato il ricorso negli stessi termini temporali dei ricorrenti, e sia, come conseguenza, la violazione del principio della giusta retribuzione in presenza di tutti i requisiti per ottenere la maggiorazione della r.i.a.

Il collegio, pertanto, sospesa ogni altra decisione sui ricorsi indicati in epigrafe, ordina la trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale per la soluzione della questione prospettata.

P. Q. M.

Riunisce i ricorsi indicati in epigrafe;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso e solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per violazione degli artt. 3, 24, 36 e 113 Cost.;

Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Dispone, inoltre, la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma il 18 giugno 2001.

Il Presidente: TOSTI

Il consigliere estensore: MELE

02C0031

N. **45**

Ordinanza emessa l'11 aprile 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 gennaio 2002) dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia sez. staccata di Lecce sui ricorsi riuniti proposti da Legambiente Puglia ed altri contro Comune di Ostuni ed altri.

Ambiente (tutela dell') - Impianti di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani e materiale plastico, di potenza termica inferiore ai 50 MW, per la produzione di energia elettrica (nella specie da installarsi nel territorio del Comune di Ostuni) - Assimilazione alle centrali elettriche anziché agli inceneritori - Applicabilità della procedura semplificata di verifica dell'impatto ambientale (V.I.A.) in luogo della procedura ordinaria più garantista - Conseguente mancato coinvolgimento degli enti esponenziali delle comunità interessate - Violazione del principio di sussidiarietà previsto dalla Carta Europea delle Autonomie locali, sottoscritta a Strasburgo, il 15 ottobre 1985, e recepita in Italia con la legge 30 dicembre 1986, n. 439 - Violazione di competenze della Regione costituzionalmente garantite.

– D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 31 e 33.
– Costituzione, artt. 3, 5, 11, 118 e 128.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti:

1) ricorso n. 2047 del 1998 proposto da Legambiente Puglia con sede in Bari, in persona del presidente p.t., nonché dal sig. Giglio Giacinto, rappresentati e difesi dall'avv. Nicolangelo Zurlo ed elettivamente domiciliati in Lecce alla via Zanardelli n. 7 (presso studio avv. A. Vantaggiato);

Contro Comune di Ostuni, in persona del sindaco p.t. non costituito, nei confronti Sistemi Ecologico Industriale - S.E.I. S.r.l. -, in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Lirosi, Cesare Vento, Andrea Mazziotti di Celso, Valeria Pellegrino e Giovanni Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lecce alla via Braccio Martello n. 36; Codacons Puglia - coordinamento delle associa-

zioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori, con sede in Taranto, in persona del responsabile regionale e del responsabile della sezione di Ostuni, nonché Lolli Donato, intervenenti *ad adiuvandum*, entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Baldassarre e Maria Cristina Lenoci; per l'annullamento:

a) della concessione edilizia n. 40/1998 dell'8 maggio 1998, rilasciata dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale del Comune di Ostuni, con la quale si consente alla società S.E.I. S.r.l. di realizzare in agro di Ostuni alla Contrada Cavallo, zona ASI, la costruzione di un impianto di termovalorizzazione per la produzione di energia elettrica, nonché di ogni altro atto antecedente, connesso e/o comunque consequenziale ancorché non conosciuto.

2) ricorso n. 290 del 1999 proposto da S.E.I. - Sistemi Ecologici Industriali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Lirosi, Cesare Vento, Filippo Pacciani, Valeria Pellegrino e Giovanni Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lecce alla via Braccio Martello n. 36;

Contro Comune di Ostuni, in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso dal prof. avv. Franco Gianpietro e dall'avv. Cecilia R. Zaccaria ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Zanardelli n. 7 (presso studio avv. A. Vantaggiato) per l'annullamento:

b) della determinazione dirigenziale dell'11 dicembre 1998, comunicata successivamente, con il quale il Comune di Ostuni ha annullato nuovamente la concessione edilizia n. 40/1998 dell'8 maggio 1998, rilasciata alla S.E.I. relativa alla costruzione di un impianto di termovalorizzazione per la produzione di energia elettrica;

c) nonché di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e consequenziale ivi comprese le delibere del consiglio comunale n. 41 e 42 del 6 luglio 1998, la nota del sindaco del 28 luglio 1998, il parere della C.E.C. del 5 agosto 1998, il parere della U.T.C. del 5 agosto 1998, la nota del commissario delegato per l'emergenza rifiuti della Regione Puglia del 16 ottobre 1998, prot. 4312.

3) ricorso n. 696 del 1999 proposto da S.E.I. - Sistemi Ecologici Industriali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Lirosi, Cesare Vento, Filippo Pacciani, Valeria Pellegrino e Giovanni Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lecce alla via Braccio Martello n. 36;

Contro il Consorzio per lo Sviluppo Industriale e di Servizi Reali alle Imprese, in persona del commissario straordinario p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Spata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce S. Trinchese 87; nonché nei confronti del Comune di Ostuni, in persona del sindaco p.t. non costituito per l'annullamento:

d) della delibera commissariale del 4 febbraio 1999, n. 32, comunicata in data 15 febbraio 1999, con la quale viene revocata la delibera commissariale del 3 febbraio 1998, n. 25, avente ad oggetto «nulla-osta condizionato al progetto per la realizzazione, nell'ambito del perimetro A.S.I. di Ostuni, di un impianto di termovalorizzazione per la produzione di energia elettrica»; nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della controinteressata S.E.I. S.r.l. (nel ricorso n. 2047/1998), del Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi (nel ricorso n. 696/1999), del Comune di Ostuni (nel ricorso n. 290/1999);

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum* spiegato dal Codacons Puglia e da Lolli Donato (nel ricorso n. 2047/1998);

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti delle cause;

Udito il relatore consigliere Antonio Pasca e uditi altresì gli avv. Nicolangelo Zurlo, Gianluigi Pellegrino (in sostituzione di Giovanni e Valeria Pellegrino), Antonio Lirosi, Filippo Pacciani, Franco Gianpietro (anche in sostituzione di Cecilia Zaccaria).

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

In data 10 febbraio 1998 la ricorrente S.E.I. S.r.l. ha presentato al Comune di Ostuni istanza per concessione edilizia per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione per la produzione di energia in agro di Ostuni contrada Cavallo - zona ASI; a seguito di favorevole parere della C.E.C. del 9 marzo 1998, il dirigente dell'U.T.C. del Comune di Ostuni ha rilasciato la concessione edilizia n. 40/1998 in favore della ricorrente.

Con provvedimento dirigenziale dell'11 dicembre 1998 il Comune di Ostuni ha annullato la concessione edilizia n. 40/1998, provvedimento impugnato dalla S.E.I. con separato ricorso.

Con la delibera commissariale n. 32/1999 il consorzio ha revocato il nullaosta già rilasciato con provvedimento n. 25/1998.

Legambiente, nel ricorso n. 2047/1999, afferma l'illegittimità della concessione edilizia n. 40/1998, deducendo i seguenti motivi di censura:

1) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 5 febbraio 1997 (art. 1 e 2) n. 22;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 27 del d.lgs. n. 22/1997 e 6 ss del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento;

3) eccesso di potere per difetto di motivazione, falsa ed erronea presupposizione, difetto di istruttoria, perplessità;

4) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.P.C.M. n. 377/1988 e del d.P.C.M. 27 dicembre 1988, nonché dell'art. 6 della legge n. 349/1986;

5) violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni, nonché degli artt. 6 della L.R. 30/1986 e 14 della legge n. 142/1990, nonché eccesso di potere per violazione del giusto provvedimento e difetto di istruttoria;

6) violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della legge n. 127/1997 e 51 della legge n. 142/1990.

La S.E.I. S.r.l., a sua volta, nel ricorso n. 290/1999, contesta la legittimità del provvedimento dirigenziale dell'11 dicembre 1998 di autoannullamento della concessione edilizia n. 40/98, nonché degli atti presupposti (delibere c.c. Ostuni n. 41/98 e n. 42/98, nota del sindaco del 28 luglio 1998, parere C.E.C. del 5 agosto 1998, parere U.T.C. del 5 agosto 1998 e nota del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia n. 4312/1998) deducendo i seguenti motivi di censura:

1) violazione dei principi generali in materia di annullamento. Violazione dell'artt. 3 e 10 legge n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare, difetto d'istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia, confusione e perplessità dell'azione amministrativa. Sviamento;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 17 d.P.R. n. 203/1988, dell'art. 4 legge n. 493/1993 e successive modificazioni. Violazione dei principi generali in materia di annullamento d'ufficio. Violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990. Incompetenza;

3) Violazione dei principi generali in materia di annullamento. Violazione art. 3 legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 legge n. 10/1977, del d.lgs. n. 22/1997, del d.P.R. 12 aprile 1996, del d.P.R. n. 203/1988. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifesta; sviamento.

La S.E.I. S.r.l., infine, nel ricorso n. 696/1999, contesta la legittimità della delibera commissariale del S.I.S.R.I. di Brindisi n. 32 del 4 febbraio 1999 di revoca della delibera commissariale n. 25/1998, recante nullaosta condizionato per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti per la produzione di energia elettrica, deducendo i seguenti motivi di censura:

1) violazione dei principi generali in materia di revoca. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 legge n. 10/1977. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare sviamento, falsità della causa, confusione e perplessità dell'azione amministrativa, incompetenza.

In data 27 agosto 1998, nel ricorso n. 2047/1998, sono intervenuti in giudizio *ad adiuvandum* il Codacons Puglia nonché Lolli Donato.

A seguito di ordinanza interlocutoria del 1° settembre 1998; in date 2 ottobre 1998 e 12 ottobre 1998, è stata depositata in atti, nel ricorso n. 2047/1998, varia documentazione.

Con ordinanza di questo tribunale n. 1153/1998 del 5 dicembre 1998 è stata respinta l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti (ric. n. 2047/1998).

Le parti hanno depositato in atti memorie difensive e varia documentazione.

Con sentenze di questo tribunale n. 66/2000, n. 67/2000 e n. 68/2000 è stata disposta l'acquisizione agli atti di ulteriore documentazione istruttoria, documentazione depositata in data 7 marzo 2000.

La S.E.I. S.r.l. , nonché il Comune di Ostuni, hanno prodotto, infine, ulteriori memorie difensive.

All'udienza del 21 febbraio 2001 i ricorsi sono stati introitati per la decisione, con decisione riservata; nella camera di consiglio dell'11 aprile 2001 è stata sciolta la riserva.

DIRITTO

Preliminarmente il collegio dispone la riunione dei ricorsi nn. 2047/1998, 290/1999 e 696/1999, in quanto oggettivamente e soggettivamente connessi.

La questione oggetto dei ricorsi in esame, concerne, anzitutto, il problema del regime di valutazione di impatto ambientale, riservato dalla normativa vigente ad un impianto di termovalorizzazione di rifiuti per la produzione di energia elettrica, quale quella in questione.

Occorre premettere in fatto che la S.E.I. S.r.l., insieme con la filiale italiana della Kamine Development S.r.l. dell'omonimo gruppo statunitense, ha presentato il progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica nell'ambito del territorio del Comune di Ostuni; la S.E.I. S.r.l. ha all'uopo presentato regolare domanda di autorizzazione per la costruzione dell'impianto, *ex* art. 17 del d.P.R. n. 203/1988, nonché, istanza per ottenere, dal Ministero dell'industria, la dichiarazione di assimilabilità del combustibile impiegato (CDR) ai rifiuti solidi urbani (RSU), ai soli fini dell'applicazione del corrispettivo di cessione previsto per la categoria *a)* della tabella 1 allegata al provvedimento C.I.P. n. 6.

La S.E.I., ha dunque, ottenuto la dichiarazione di assimilabilità a RSU, del combustibile usato, giusta provvedimento del M.I.C.A. del 26 giugno 1996 prot. n. 882347; la Regione Puglia, con delibera g.r. n. 4681 dell'8 ottobre 1996 ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto ai sensi del citato art. 17 d.P.R. n. 203/1988.

Infine, con decreto ministeriale, in data 11 luglio 1997 il Ministero dell'industria, ha autorizzato l'installazione e l'esercizio dell'impianto di che trattasi, localizzando l'intervento nell'area industriale del Comune di Ostuni.

Il CDR, rientra nell'ambito dei combustibili alternativi provenienti dai processi di trattamento e di separazione dei rifiuti solidi urbani, presupponendo l'attuazione di una raccolta differenziata ai sensi del d.lgs. n. 22/1997, nonché, altri rifiuti industriali, ivi compresi i derivati di materiali plastici (PDF).

La centrale termoelettrica in questione, secondo i dati e le caratteristiche del progetto, dovrebbe richiedere un approvvigionamento di rifiuti combustibili per circa 300 tonnellate di rifiuti al giorno.

L'impianto in questione, risulta localizzato nel territorio del Comune di Ostuni alla contrada Cavallo - zona A.S.I.

L'iter procedimentale seguito dalla S.E.I. si è successivamente sviluppato con la richiesta di concessione edilizia al Comune di Ostuni, ferma restando la localizzazione dell'impianto.

Nell'ambito di tale sub-procedimento sono intervenuti i pareti favorevoli del Consorzio A.S.I., dell'U.T.C., della C.E.C., della A.S.L. Brindisi 1 e dei Vigili del fuoco, tutti favorevoli nel senso di ritenere la conformità urbanistica in senso stretto, nonché ambientale e igienico-sanitaria dell'intervento in questione, giungendosi, infine, al rilascio della concessione edilizia n. 40/1998.

Il procedimento seguito risulta conforme alla normativa vigente; esso si articola, in linea di massima, in due sub-procedimenti o fasi: il primo, quello relativo all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, teso a valutare la scelta localizzativa e la compatibilità ambientale e sanitaria, nonché la fattibilità tecnologica dell'impianto; il secondo volto a sindacare la compatibilità urbanistica dell'intervento.

La prima fase risulta preliminare e più articolata, prevedendo l'acquisizione di apporti consultivi da pane del Ministero della sanità, del Ministero per l'ambiente e della Regione Puglia, concludendosi con il decreto autorizzativo del M.I.C.A.

L'intervento della comunità locale, attraverso i suoi enti esponenziali, risulta inesistente o comunque minimale (Regione Puglia), relativamente non solo e non tanto alla scelta localizzativa, quanto, soprattutto, rispetto ai profili di compatibilità ambientale e sanitaria.

Resta affidato al comune,in quanto ente istituzionalmente competente, di valutare esclusivamente la compatibilità urbanistica in senso proprio.

Nonostante il chiaro intento del legislatore di mantenere una netta distinzione di procedimenti e di competenze amministrative, risulta tuttavia evidente la non totale estraneità e la non indifferenza dei profili, quantomeno, igienico-sanitari rispetto al procedimento relativo agli aspetti urbanistico-edilizi.

Ritiene, pertanto, il collegio non fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla S.E.I. S.r.l. in relazione alla omessa impugnazione del decreto autorizzativo del M.I.C.A., tenuto conto altresì che i due sub-procedimenti confluiscono nel provvedimento finale, costituito dalla concessione edilizia.

Con riferimento al procedimento per la valutazione dell'impatto ambientale, deve osservarsi che la legge riserva un diverso livello di valutazione e un diverso procedimento agli impianti inceneritori di rifiuti rispetto ad un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da combustibili alternativi, come quello in esame.

L'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti con impiego di fonti combustibili alternative finalizzato alla produzione di energia elettrica beneficia, infatti, di un regime di particolare favore sotto tale profilo, in quanto conforme alle indicazioni di cui alla legge n. 22/1997, nonché in sintonia con la normativa comunitaria.

Assumono il Comune di Ostuni e Legambiente che in realtà l'impianto in questione si configurerebbe, anzitutto, come un grande inceneritore di rifiuti; la circostanza della successiva utilizzazione dei combustibili derivati ai fini della alimentazione della centrale di produzione di energia elettrica non dovrebbe, pertanto, rilevare ai fini della ordinaria valutazione di impatto ambientale.

Tale tesi difensiva non appare condivisibile, tenuto conto che il regime di particolare favore, consistente in una semplificazione del procedimento di D.I.A., trova giustificazione nella natura innovativa della tecnologia impiegata.

Il C.D.R., combustibile derivato dai rifiuti, presenta caratteristiche peculiari che lo rendono perfettamente idoneo alla combustibilità, risultando, quanto alle proprietà energetiche, molto simile al legno e al carbone; l'impiego di detto materiale come combustibile, risulta, infatti, raccomandato come ipotesi di recupero energetico in vista di una ottimale gestione dei rifiuti.

Deve, dunque, ritenersi il C.D.R. in alcun modo assimilabile ai R.S.U., dai quali pure deriva.

Non ritiene, pertanto, il collegio fondata tale censura (Ric. n. 2047/1998) e, comunque, tale argomentazione.

Osserva ancora il collegio che, per quanto sopra evidenziato, non risulta applicabile, alla fattispecie in esame, la normativa sul procedimento di V.I.A. di cui all'art. 1 del d.P.C.M. n. 377/1978 e all'art. 6 della legge n. 349/1986, nonché ai sensi dell'art. 1, comma terzo, d.P.R. 12 aprile 1996; tenuto conto, appunto, che l'impianto in questione non può essere riguardato come impianto inceneritore di rifiuti, bensì come centrale di produzione di energia elettrica, peraltro, con potenza termica inferiore ai 50 MW.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 22/1997, l'impianto con combustibile C.D.R. risulta assimilato agli impianti industriali (centrale elettrica), rientrando nella fattispecie di cui all'allegato B, punto 2 lettera *a)*.

Del resto, proprio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31 e 33 del citato d.lgs., trova applicazione il procedimento semplificato.

Per contro, lo stesso allegato A, lettera *i)* — come evidenziato dalla S.E.I. nella memoria conclusiva — esclude espressamente dalla procedura di V.I.A. gli impianti di recupero per i quali è previsto il procedimento semplificato di cui agli artt. 31 e 33.

Né a diverse conclusioni si giungerebbe qualora l'impianto in questione (della potenza di 11 MW) dovesse riguardarsi come impianto di recupero energetico, ai sensi del d.P.C.M. n. 399/1999, trovando sempre e comunque applicazione la procedura semplificata.

Appare, a questo punto, significativo considerare alcuni aspetti del quadro normativo sopra sinteticamente delineato, aspetti che appaiono problematici nella loro compatibilità con il dettato costituzionale. Legambiente, nel ric. n. 2047/1998, con la seconda e con la quinta censura, evidenzia, ancorché in diverso contesto (presupponendo, cioè, l'applicabilità della procedura ordinaria di V.I.A.), le circostanze del non esser stati sentiti, a titolo consultivo, il Comune di Ostuni, nè la Provincia di Brindisi, per l'esame preventivo del progetto *ex* d.lgs. n. 22/1997, art. 6 l.r. n. 30/1986 e art. 4 legge n. 142/1990; si è già detto dell'infondatezza di tali motivi di censura in relazione alla procedura semplificata di cui all'art. 31 del decreto Ronchi.

Ritiene tuttavia il collegio, che proprio tale normativa non risulti in armonia con il principio di sussidiarietà, di derivazione comunitaria, costituzionalizzato e recepito ormai concordemente nell'ambito dei principi costituzionali (art. 11 Cost.).

Deve, infatti, osservarsi, che, anche a prescindere da ogni considerazione circa la logicità o meno dell'assoggettamento alla procedura ordinaria di V.I.A. solo in relazione al grado di potenza termica espressa dall'impianto, il più evidente elemento di diversificazione tra la procedura ordinaria e quella semplificata risiede nella circostanza che, in quella semplificata, non figurano le osservazioni dei soggetti territorialmente interessati e non risulta previsto il referendum consultivo della popolazione interessata e residente nel territorio.

La Carta europea delle autonomie locali, sottoscritta a Strasburgo, il 15 ottobre 1985, è stata recepita in Italia con la legge 30 dicembre 1986, n. 439.

In virtù dell'art. 11 della Costituzione il recepimento di tale atto nell'ambito dell'ordinamento nazionale ha comportato la costituzionalizzazione del predetto principio di sussidiarietà, secondo il quale l'esercizio di potestà pubbliche e di poteri autoritativi deve, tendenzialmente, radicarsi negli enti e nelle autorità più prossime al cittadino (art. 4 comma terzo).

Peraltro, il principio di sussidiarietà è stato individuato come criterio guida nell'ambito della legge-delega per la riforma della organizzazione amministrativa statale, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, integrando principio fondamentale della riforma; si prevede in particolare «l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, sociali e organizzative»; ed ancora: «le funzioni e i compiti debbono essere assolti da parte dell'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati, rimanendone escluse solo le funzioni incompatibili con le dimensioni medesime». In relazione a tale principio la Corte costituzionale (sent. 14 dicembre 1998, n. 408) rammenta gli artt. 5, 118 e 128 Cost.

Rileva il collegio che il principio di sussidiarietà non riguarda soltanto le competenze amministrative degli enti territoriali, ma — nella misura in cui il comune e la provincia sono enti esponenziali — incide anche sulla (mancata) partecipazione popolare. E tanto più colpisce la mancata previsione della presenza degli enti locali nel procedimento di installazione e funzionamento di un impianto industriale con sicura incidenza sull'ambiente, ove si consideri che trattasi di territorio dichiarato ad elevato rischio ambientale, ove — secondo il rapporto dell'O.M.S. del giugno 1995 e la relazione A.S.L. BR/1 sullo stato di salute della popolazione — si riscontra una mortalità per tumore «notevolmente superiore» rispetto alla media regionale (+ 48% nell'intera area; + 55% nel Comune di Brindisi) e, nei dati di mortalità neoplastica rilevati dalla A.S.L., Ostuni e Fasano fanno triste spicco. Conclude il rapporto O.M.S.: «i dati di mortalità del comune di Brindisi mostrano, in entrambi i sessi, significativi incrementi di una serie di patologie tumorali riconducibili ad esposizioni sia di tipo ambientale che professionale».

Ritiene, pertanto, il collegio che quanto meno ove l'ordinamento dichiari un territorio ad elevato rischio ambientale, appare contraddittorio ed irragionevole che non trovi congrua attuazione il principio di sussidiarietà nei vari aspetti delle funzioni amministrative (anche di partecipazione e consultive) proprie della «autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini» (art. 4 legge n. 59 del 1997).

Attesa la rilevabilità d'ufficio della questione di costituzionalità nei termini sopra evidenziati, nonché considerata la rilevanza ai fini del decidere della questione di che trattasi, questione che il collegio ritiene non manifestamente infondata, appare necessario sospendere il giudizio sui ricorsi in esame e disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Sospesa e riservata ogni altra decisione sul rito, sul merito e sulle spese;

Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli n. 5, 11, 118 e 128 Cost., nonché all'art. 3 Cost. quanto alla diversificazione fra procedura ordinaria e semplificata di V.I.A., nei termini sopra evidenziati, la questione di legittimità costituzionale degli artt. n. 31 e 33 del d.lgs n. 22/1997, nonché dei relativi allegati di riferimento, nella parte in cui, prevedendo una procedura semplificata, non contemplano alcuna forma di coinvolgimento degli enti esponenziali e delle comunità interessate.

Dispone che — a cura della segreteria della sezione — la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente della giunta regionale pugliese, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato.

Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio del 21 febbraio 2001 e nella camera di consiglio dell'11 aprile 2001.

Il Presidente: RAVALLI

L'estensore: PASCA

02C0032

N. **46**

Ordinanza emessa il 30 ottobre 2001 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento civile vertente tra Ministero delle finanze e ILVA S.p.a.

Imposte e tasse - Tributi indebitamente versati (nella specie: addizionale al consumo di energia elettrica) - Azione di ripetizione - Onere probatorio della mancata traslazione del tributo su altri soggetti - Sussistenza per i tributi riscossi in violazione dell'ordinamento italiano ed esclusione per quelli riscossi in violazione dell'ordinamento comunitario - Ingiustificata diversità di trattamento fra situazioni omogenee - Riferimenti alla sent. n. 114/2000, nonché a precedenti ordinanze, della Corte costituzionale.

– D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 30 novembre 1982, n. 873, art. 19, primo comma.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di appello civile n. 464/00 promosso dal Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende *ex lege*, appellante;

Contro ILVA S.p.a., già ILVA Laminati Piani S.p.a. in persona del suo presidente rag. Emilio Riva, elettivamente domiciliata in Genova, via Cesarea 515, presso e nello studio degli avv. Fulvio e Andrea Marelli che la rappresentano e difendono unitamente all'avv. Angelo Colombo del foro di Milano per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, appellata; avverso la sentenza resa *inter partes* dal Tribunale di Genova in data 29 marzo 2000, n. 1284;

Conclusioni

Per l'appellante: voglia l'ecc.ma Corte, respinta ogni contraria difesa e deduzione, riformare la decisione di primo grado e dichiarare legittima la pretesa tributaria e infondata, anche per difetto dei requisiti costitutivi del diritto, la domanda restitutoria avversaria. Vinte le spese dei due gradi di giudizio.

Per l'appellata: voglia la Corte ecc.ma respingere l'appello del Ministero delle finanze avverso la sentenza 28 marzo 2000 n. 1284 del Tribunale di Genova e confermare la stessa sentenza con la condanna dell'appellante alle spese e competenze di questo giudizio.

Svolgimento del processo

Nel novembre del 1996 la Ilva Laminati Piani S.p.a. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova il Ministero delle finanze chiedendone la condanna alla restituzione in proprio favore della somma di L. 138.368.350 oltre accessori da essa corrisposta a titolo di addizionale erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 4 del d.l. 30 settembre 1989, n. 332 pel periodo dal primo bimestre 1993 al secondo bimestre 1995, poiché ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 349 (norma di interpretazione autentica e con efficacia retroattiva) nulla avrebbe dovuto pagare a detto titolo.

Il Ministero convenuto, costituitosi, chiese il rigetto dell'avversa pretesa denunciandone l'infondatezza.

In esito ad istruzione documentale il giudice unico presso il Tribunale adito, definitivamente pronunciando, accolse la domanda e condannò l'Amministrazione convenuta alla restituzione della somma richiesta oltre alle spese.

Osservò il primo giudice — in sintesi, e per la parte che qui interessa — che nelle more del giudizio era stato emanato il d.l. n. 250/1995 il quale, interpretando autenticamente le precedenti disposizioni in materia (d.l. n. 511/1988 e d.l. n. 332/1989) aveva stabilito che l'addizionale di che trattasi dovesse applicarsi ai consumi di energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento

di processi industriali veri e propri (primo periodo della disposizione); non invece ai consumi di energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici (secondo periodo della disposizione).

Rilevò che entrambi i periodi della stessa disposizione dovevano essere unitariamente considerati; e che la norma, per il carattere di interpretazione autentica, doveva avere efficacia retroattiva, applicabile quindi alla fattispecie. E concluse per il riconoscimento del diritto della società attrice ad ottenere in restituzione quanto indebitamente pagato avendo costei assolto all'onere di dimostrazione del relativo pagamento. Avverso le predette statuizioni ha qui proposto appello il Ministero delle finanze denunciandone l'erroneità ed instando, in riforma della gravata sentenza, per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

L'appellata, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto dell'avverso appello e la conferma delle decisioni di prime cure.

Quindi la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte precisate all'udienza collegiale del 14 giugno 2001, è stata trattenuta in decisione scaduti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.

Motivi della decisione

1. — L'amministrazione finanziaria censura, in via principale e come primo motivo di gravame, l'interpretazione accordata dal primo giudice all'art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 349 di conversione con modifiche del d.l. 28 giugno 1995, n. 250. La definitiva formulazione dell' art. 4 anzidetto, di dichiarato carattere interpretativo («... è assoggettata alle addizionali ivi previste anche l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri. Non è assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici ivi compresi le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie») consta — osserva — di due periodi dei quali solo il primo conterrebbe una disposizione realmente interpretativa e quindi retroattiva; il secondo invece una norma di agevolazione innovativa, valida per il futuro.

Erroneamente il tribunale aveva invece colto un valore interpretativo della norma nella sua globalità senza invece effettuare più correttamente la distinzione anzidetta; distinzione dalla quale poteva cogliersi (esaminando il secondo periodo della disposizione) l'introduzione di una esenzione di imposta per l'energia, ove costituente materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici, valida solo per l'avvenire, non già per il passato.

In via subordinata, e come secondo motivo, ha invocato l'applicazione dell'art. 19 del d.l. 29 dicembre 1990, n. 428 per il quale il rimborso di tributi indebitamente pagati è consentito a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti. La mancata traslazione dell'onere tributario — osserva — è elemento costitutivo del diritto al rimborso, cosicché fa carico al *solvens* l'onere di fornire la prova documentale del mancato trasferimento su terzi dell'onere discendente dal pagamento non dovuto.

La società, proponendo la domanda di restituzione delle imposte non dovute, non aveva mai dedotto in primo grado la sussistenza di tale elemento negativo né tanto meno aveva fornito la prova di non aver trasferito l'onere su terzi (e cioè sugli acquirenti dei prodotti risultanti dal processo industriale nel quale l'energia elettrica era stata impiegata); e del resto appariva fondatamente presumibile che la traslazione fosse in effetti avvenuta dal momento che il costo dell'energia necessaria per il processo produttivo raggiunge una quota preminente del costo totale di produzione talché sarebbe economicamente irragionevole che l'impresa non avesse riversato tale ingente costo, comprensivo dell'imposizione fiscale, sul prezzo dei prodotti finali.

2. — Il primo profilo dell' appello è infondato e va disatteso.

La tesi dell'amministrazione ricorrente, secondo cui solo il primo dei riportati periodi della norma surrichiamata configurerebbe atto d'interpretazione autentica, dotato di naturale retroattività, mentre il secondo avrebbe la diversa consistenza di un'innovazione rivolta a sottrarre esclusivamente per il futuro dall'ambito di applicazione delle addizionali alcuni degli impieghi che sarebbero altrimenti ad esse soggetti proprio in base alla norma interpretativa, non può essere condivisa, in adesione a quanto già ritenuto dalla S.C. con la decisione fatta propria dal primo giudice (*cfr.* Cass. 96/6776), confermata dalla giurisprudenza successiva in materia (*cfr.* Cass. 98/4084; Cass. 98/6303).

La funzione interpretativa della norma, nella globalità delle sue due previsioni, è stata infatti affermata sul rilievo:

a) che i due periodi in cui essa si articola si riferiscono agli usi indispensabili nei procedimenti produttivi industriali, perché gli usi nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici fanno parte di detti «usi indispensabili» e ne costituiscono un settore;

b) sono entrambi retti dallo stesso verbo «assoggettare»;

c) lo adottano, in positivo ed in negativo, per distinguere l'impiego come riscaldamento nell'intera indicata categoria e l'impiego come materia prima in quel segmento della categoria stessa;

d) si integrano così reciprocamente, rispondendo all'unitario scopo di definire l'area dei consumi elettrici industriali per i quali debbano essere corrisposte le addizionali.

Il dato letterale — si è aggiunto — è in linea con il collegamento logico delle due proposizioni fra loro e con le norme che le hanno precedute; nel momento in cui è stata superata, in senso favorevole all'amministrazione, la problematica insorta sull'estensibilità delle addizionali agli usi come riscaldamento nei processi industriali (non assoggettati all'imposta di consumo) è coerente la contestuale puntualizzazione della diversità e non tassabilità degli usi come materia prima (non contemplati dalle disposizioni pregresse), trattandosi del resto dell'esplicitazione di un concetto già insito nella delimitazione del prelievo aggiuntivo soltanto agli usi come riscaldamento.

A conforto dell'indicata esegesi ed a confutazione dell'assunto dell'amministrazione è stato inoltre osservato nelle ultime decisioni della S.C.:

che nella disciplina dell'imposta di consumo inerente all'energia elettrica di cui agli artt. 52 e segg. del d.l. 26 ottobre 1995, n. 504, si ripropone (secondo comma, lett. *n* di detto art. 52) il principio dell'art. 2 della legge del 1966, sulla non debenza dell'imposta stessa rispetto agli impieghi come riscaldamento nei processi industriali (questa volta definendola quale esenzione, in armonia con la norma di pochi mesi anteriore in tema di estensione delle addizionali ai predetti impieghi), mentre non si considerano gli impieghi come materia prima nell'implicito presupposto della non assimilabilità degli uni agli altri;

che la presa di posizione del legislatore, sul significato vincolante da assegnare a norme in precedenza emanate, al fine di dirimere il contenzioso che esse hanno determinato o potrebbero determinare, non si concilierebbe sul piano logico con una contemporanea scelta di un significato difforme per il futuro;

che la modificazione, con la legge di conversione, soltanto del secondo periodo dell'art. 4 in esame non può avallare l'assunto della sua autonomia rispetto al primo periodo, dato che la modificazione stessa, esaurendosi nell'aggiunta, dopo le parole «processi industriali elettrochimici ed elettrometaliurgici», delle parole «ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie), rimane sul piano della mera riformulazione chiarificatrice (forse superflua, essendo i processi elettrochimici ed elettrometallurgici propri delle imprese siderurgiche e delle fonderie), e, comunque, non offie spunti per autorizzare uno stravolgimento della consistenza di detto ulteriore periodo, con l'individuazione in esso della volontà del legislatore di occuparsi di nuove esenzioni in occasione ed all'interno di un atto d'interpretazione autentica.

Tale essendo l'autorevole opinione della S.C., dalla quale il Collegio non ravvisa motivo alcuno per discostarsi (anche per non esser state formulate nuove ipotesi interpretative da parte della difesa erariale tali da svalutarne l'impianto logico-giuridico), è d'uopo rigettare il primo motivo (principale) dell'appello della difesa erariale con ogni conseguenza.

3. — A diverse conclusioni devesi pervenire con riferimento al secondo (e subordinato) motivo di gravame.

L'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1992 n. 688, intitolato a «misure urgenti in materia di entrate fiscali», convertito con legge 30 novembre 1982, n. 873, disponeva originariamente che «chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al rimborso delle somme pagate quando provi documentalmente che l'onere relativo non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale».

Come è noto, alla luce dei lavori preparatori, la ragione di essere della norma consisteva nell'esigenza di evitare un effetto di indebita locupletazione a favore degli operatori economici che «avendo di regola già trasferito sui successivi acquirenti anche gli oneri per tributi che poi a distanza di tempo risultino non dovuti, verrebbero a conseguire un lucro se potessero ugualmente ottenere il rimborso» (così la relazione alla proposta di legge di conversione).

Con sentenza 21 aprile 2000, n. 114 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per conflitto con l'art. 24 della Costituzione, della suddetta disposizione nella parte in cui prevedeva che la prova del mancato trasferimento su altri soggetti dell'onere economico dell'imposta potesse essere fornita solo documentalmente, rilevando che «se da un lato può ribadirsi che la mera inversione dell'onere della prova non è di per sé in contrasto con l'art. 24 della Costituzione trattandosi di materia indubbiamente rimessa alla discrezionalità del legislatore, deve per altro verso ritenersi che il prevedere che tale onere possa essere assolto solamente per mezzo della prova documentale, intesa evidentemente in senso tecnico, comporti una sicura lesione del diritto di agire in giudizio del *solvens*» in quanto «siffatta previsione viene ... a subordinare la tutela giurisdizionale ad una prova che, secondo criteri di normalità, si palesa impossibile, non potendo in via generale essere ipotizzata l'esistenza di un documento concernente la diretta rappresentazione del fatto negativo costituito dalla mancata traslazione del peso economico di un'imposta».

Il giudice delle leggi ha espressamente sottolineato, nella motivazione della citata sentenza, che all'ambito del sindacato di legittimità dallo stesso esercitato in quella sede restava estraneo il riferimento all'art. 3 della Costituzione, che, pur richiamato dalle parti private allora contendenti, esulava dai parametri di costituzionalità evocati dai giudici remittenti.

E proprio con riguardo ai valori costituzionali espressi nell'art. 3 pare al Collegio necessario sollecitare (come del resto già effettuato nel recente passato proprio con riferimento ad altra causa avente identità di parti ed oggetto con la presente; v. ord. A. Genova 6 giugno 2001) l'ulteriore verifica da parte del giudice delle leggi della costituzionalità della norma citata — la cui applicazione viene in considerazione con decisiva rilevanza nel procedimento di cui in epigrafe — sotto un duplice profilo.

Osservasi anzitutto che, a seguito degli interventi della Corte di giustizia comunitaria (Corte di Giust. CEE: 24 marzo 1988 in C-104/1986; 9 novembre 1983 in C-199/1983), il legislatore statuale ha acceduto alla emanazione della norma di cui all'art. 29 della legge 20 dicembre 1990 n. 428, in virtù della quale la disposizione in argomento risulta vigente ormai in relazione ai soli tributi aventi rilevanza interna all'ordinamento italiano, e non anche per quelli riscossi in violazione del diritto comunitario, per i quali l'onere della prova circa la traslazione del tributo, che in tal caso viene a configurarsi come fatto estintivo del diritto al rimborso, incombe, secondo i principi generali, sull'amministrazione convenuta con l'azione di ripetizione.

Si verifica, quindi, attualmente, una situazione di disparità di trattamento, che non sembra trovare adeguata giustificazione nella comparazione delle situazioni in esame, alla stregua della constatazione del possibile effetto gratuitamente locupletatorio dei rimborso di un onere già recuperato mediante il fenomeno della traslazione, tra i contribuenti che abbiano versato indebitamente tributi rilevanti solo nell'ordinamento interno e contribuenti che abbiano versato indebitamente tributi rilevanti per l'ordinamento comunitario, non potendosi ragionevolmente sostenere una diversità sostanziale nel modo di operare del detto fenomeno nei confronti dell'una e dell'altra categoria di contribuenti.

E sembra significativa, al riguardo, la motivazione della citata sentenza della Corte costituzionale nella parte in cui afferma che «anche alla luce dei mutamenti del quadro normativo successivamente intervenuti» esigono di essere riconsiderate le conclusioni a cui erano pervenute, nel senso del riconoscimento della legittimità costituzionale dell'art. 19, alcune precedenti decisioni dello stesso giudice delle leggi (ordinanze n. 651/1988, n. 807/1988, n. 172/1989, n. 197/1999).

Non si può, poi, fare a meno di rilevare che, se è vero che (come la Corte costituzionale ha precisato nell'ordinanza 651/1988) «la *ratio* perseguita dalla norma di evitare l'arricchimento senza causa di alcuni operatori economici a danno di una maggioranza di altri soggetti consente di giustificare il diverso regime di ripetizione dell'indebito in relazione a quei tributi per i quali, attesa la loro peculiare natura, il fenomeno della traslazione costituisce una evenienza normale nella prassi dell'economia di mercato», la ritenuta — in ordine a determinati tributi — «particolare attitudine ad essere trasferiti su altri soggetti e con essa lo scarso grado di probabilità che l'indebito possa restare definitivamente a carico del patrimonio di chi lo ha corrisposto», e quindi la «non irragionevole presunzione che per taluni tipi di imposta l'onere fiscale viene di norma traslato dal soggetto passivo su altri soggetti» (di cui parla l'ordinanza n. 807/1988), sembrano ricevere smentita, in relazione all'imposizione sull'energia elettrica impiegata quale materia prima, dalla attenta considerazione della specificità che caratterizza il fenomeno finanziario.

In tale tipo di impiego produttivo, infatti, l'energia elettrica non viene utilizzata come fonte accessoria e strumentale di energia termica fornita all'impianto, ma partecipa come componente essenziale alla realizzazione del prodotto risultante dal processo elettrochimico, onde il costo della stessa viene assorbito nel prezzo del prodotto,

il quale è determinato dalla evoluzione dinamica di un mercato dipendente nell'insieme da una molteplicità di elementi non controllabili preventivamente né agevolmente riconoscibili a posteriori dal soggetto al quale si pretende di accollare la allegazione e la dimostrazione di dati concreti attendibilmente dimostrativi della insussistenza di una riduzione del margine del suo profitto — risolventesi nel verificarsi finale di una perdita di gestione o nella diminuzione dell'utile — conseguente, in base a una corrispondenza della quale il giudice del merito non può non esigere l'univocità, al mancato trasferimento su altri soggetti del costo economico rappresentato dall'imposizione subita in relazione a ciascuna entità del tributo, che peraltro risulta frazionato in sede di pagamento in modo del tutto svincolato dalla specifica destinazione dell'energia che ne forma oggetto a determinati cicli produttivi.

In tutto ciò non si ravvisa alcunché di comparabile con quanto si verifica nelle (più frequenti) ipotesi in cui le imposte sull'energia elettrica non impiegata come materia prima vengono assolte non dalle imprese produttrici di beni diversi ma dalle imprese produttrici dell'energia stessa che tale energia cedono con rivalsa documentata mediante fattura nei confronti del consumatore. In ciò si ravvisa, per contro, un aspetto di irragionevolezza — tale da vulnerare il principio per cui l'esigenza della razionalità costituisce limite (la cui garanzia è riconducibile all'art. 3 della Costituzione) all'esercizio del sovrano potere del legislatore — nella mancata considerazione delle leggi di mercato per cui ad ogni aumento del prezzo consegue di regola una diminuzione della domanda con possibile contrazione del profitto, ed espone il produttore alla concorrenza di chi può mantenere la propria offerta nel limite di un prezzo inferiore: onde, in un mercato internazionale (nel quale operano non soltanto imprenditori italiani assoggettati tutti ad identici oneri tributari ma anche imprenditori stranieri) non può porsi a razionale fondamento di una generalizzata presunzione l'assunto che il produttore italiano acceda sistematicamente ad un aumento del prezzo idoneo ad assorbire l'aumento degli oneri fiscali.

E l'esperienza giudiziaria rende palese che in fattispecie del tipo di quella qui in esame gli strumenti probatori di carattere non documentale ai quali viene affidato lo scioglimento del dubbio si esauriscono in una consulenza tecnica fondata sull'esame delle scritture contabili — considerate queste non come prove documentali in senso proprio ma come dati indiziari — la quale è inevitabilmente destinata a rivelarsi caratterizzata da una impostazione esplorativa e da un inadeguato livello di attendibilità dei risultati, attesa la molteplicità e la eterogeneità delle variabili indipendenti incidenti sul fenomeno finanziario.

La questione come sopra prospettata è rilevante nel giudizio in corso, che non può essere definito indipendentemente dallo scioglimento della stessa; ne appare manifestamente infondata per i motivi dianzi prospettati.

Gli atti dovranno quindi essere trasmessi alla Corte costituzionale per il giudizio di costituzionalità sopra sollecitato; ed il presente procedimento sospeso sino all'esito del giudizio medesimo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982 n. 688 convertito in legge 30 novembre 982 n. 873 con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata in copia al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Genova, addì 30 ottobre 2001

Il Presidente: FERRO

02C0033

N. **47**

Ordinanza emessa il 31 ottobre 2001 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento civile vertente tra Regione Liguria e Opam Oils S.p.a. ed altri

Sanità pubblica - Regione Liguria - Sostituzione delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Legittimazione delle ASL nei giudizi pendenti relativi a detti rapporti - Contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia (d.lgs. n. 502/1992) e in particolare con l'art. 6 della legge n. 724/1994 che vieta alle Regioni di fare gravare sulle ASL i debiti e i crediti facenti capo alle soppresse USL - Indebita disciplina con efficacia retroattiva di situazioni già regolate in maniera diversa dalla legislazione statale - Incidenza sul diritto di azione - Violazione del principio del giusto processo - Eccedenza dai limiti della competenza regionale.

– Legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, artt. 1 e 2.
– Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 117 (in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di appello civile n. 481/99 promosso da Regione Liguria, in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Genova, via della Giuseppina n. 12.5, presso e nello studio dell'avv. Gabriella Schelotto che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione in appello, appellante;

Contro Opam Oils S.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* rag. Osanna Bresci Costantino, elettivamente domiciliata in Genova, via D'Annunzio n. 2.74, presso e nello studio dell'avv. Matteo Bacigalupo che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Gianna Manghi per mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado, appellata;

Contro U.S.L. n. 2 Savonese, in persona del direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* dott. Davide Amodeo, elettivamente domiciliata in Genova, via XX Settembre n. 21.11 presso e nello studio del l'avv. Giovanna Casu, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pipicelli per mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione, appellata;

E contro azienda ospedaliera Ospedale Santa Corona di Pietra ligure, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Genova, via Pisacane n. 20.10 presso e nello studio dell'avv. Carlo Manescalchi, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Clotilde Ferrari del foro di Savona per mandato rilasciato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione di primo grado, appellata-contumace, avverso la sentenza resa *inter partes* dal tribunale di Genova 16 aprile 1999, n. 864.

Conclusioni

Per l'appellante: si chiede che la Corte d'appello voglia in totale riforma della sentenza n. 864/1999 del tribunale di Genova, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Liguria nella causa di primo grado. Vinte le spese e competenze di giudizio.

Per l'appellata A.S.L. n. 2 Savonese: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia l'on.le Corte d'appello adita, previa sospensione della presente controversia e rimessione degli atti alla Corte costituzionale, respingere la domanda proposta da parte dell'appellante in quanto infondata e pertanto confermare la sentenza del tribunale di Genova n. 864/1999. Con il favore delle spese e competenze del giudizio.

Per l'appellata e appellante incidentale Opam Oils: piaccia alla ecc.ma Corte d'appello adita, *contrariis reiectis*, respingere integralmente l'appello proposto dalla Regione Liguria per le ragioni suesposte, confermando per quanto di ragione l'impugnata sentenza; inoltre, in accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannare la Regione Liguria al pagamento in favore della Opam Oils S.p.a. della somma di L. 396.000 oltre interessi legali dal dì dell'esborso sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio. *Salvis iuribus*.

Svolgimento del processo

Nel gennaio del 1998 la Opam Oils S.p.a. convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Genova la Regione Liguria, l'Azienda ospedaliera Santa Corona di Pietraligure e la A.S.L. n. 2 Savonese delle quali chiese la condanna al pagamento in proprio favore del corrispettivo, maggiorato degli interessi, per la fornitura di gasolio e olio combustibile fluido per riscaldamento per il funzionamento delle sedi e degli ospedali delle UU.SS.LL. nn. 2, 4, 5, e 7 della Regione ligure.

La Regione Liguria e l'azienda ospedaliera convenute, costituitesi, eccepirono la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda; mentre l'A.S.L. 2 Savonese eccepì l'incompetenza territoriale del giudice adito, contestando nel merito la fondatezza delle opposte pretese.

In esito ad istruzione esclusivamente documentale il giudice unico presso il tribunale adito, definitivamente pronunciando, dichiarò la Regione Liguria tenuta al pagamento in favore della società attrice della somma pari a L. 176.162.137 oltre interessi legali; rigettò ogni ulteriore e diversa domanda; condannò la Regione soccombente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attrice.

Premessa la propria competenza territoriale (poiché ai sensi dell'art. 33 c.p.c., quando più soggetti sono convenuti in relazione ad una stessa domanda, la competenza territoriale è correttamente radicata quando per almeno uno di essi la competenza territoriale sia stata correttamente individuata; e la Regione Liguria aveva sede nella circoscrizione del tribunale adito) osservò il primo giudice che riforma del Servizio sanitario nazionale istituita dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e leggi successive aveva identificato nelle regioni gli enti investiti delle funzioni legislative e amministrative in materia sanitaria cui competeva altresì il compito di dettare norme disciplinanti la gestione finanziaria e patrimoniale delle aziende sanitarie. In base a detta riforma la giurisprudenza, chiamata ad individuare gli enti succeduti alle soppresse UU.SS.LL., aveva affermato l'esistenza di una successione *ex lege* in capo alle regioni, indicando in queste ultime, piuttosto che nelle neo-istituite aziende sanitarie, gli enti titolari dei rapporti di debito e credito delle disciolte UU.SS.LL. risultanti alla data del 31 dicembre 1994.

Nel merito — rilevò — il credito dell'attrice era stato adeguatamente documentato sia per la sorte capitale che per gli interessi, in ordine ai quali cespiti, del resto, la regione non aveva sollevato contestazione alcuna; del che doveva prendersi atto disponendosi in conformità, e quindi condannando detto ente al chiesto pagamento con ogni conseguenza.

Avverso le predette statuizioni ha qui proposto appello la Regione Liguria denunciandone l'erroneità ed instando, in riforma della gravata sentenza, per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

L'appellata Opam Oils, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto dell'avverso appello e la conferma delle decisioni di prime cure. In via di appello incidentale ha pur essa contestato la gravata sentenza nella parte in cui non le era stata riconosciuta a rimborso la somma di L. 396.000, da essa sostenuta per spese notarili, necessarie per la produzione in giudizio degli estratti autenticati delle scritture contabili costituenti la prova dell'emissione delle fatture di pagamento.

La U.S.L. n. 2 Savonese, per sua parte, ha chiesto il rigetto delle opposte pretese con la conferma della decisione impugnata.

Nella contumacia — non dichiarata — dell'azienda ospedaliera la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte precisate all'udienza collegiale del 13 giugno 2001, è stata trattenuta in decisione scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.

Motivi della decisione

Ai fini del decidere va premessa una ricognizione del complesso quadro normativo della materia di che trattasi.

Con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, emanato sulla base della legge n. 421 del 1992, di delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego e di finanza territoriale, è stato realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle unità sanitarie locali e l'istituzione delle aziende sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3 del decreto).

La legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto all'art. 6 comma 1: « ... in nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime.»

Tale norma ha resistito al giudizio di costituzionalità, avendo la Corte costituzionale, con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, sollevata dalla Regione Sicilia, anche sotto il profilo, tra gli altri, che esso impone alle Regioni di provvedere ai disavanzi di gestione.

La legge 28 dicembre 1995, n. 549, a sua volta, ha disposto all'art. 2 comma 14 che «Per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (69), sono trasformate in gestioni liquidatorie ...».

Tali norme sono state interpretate dalla Corte di cassazione nel senso che a seguito della soppressione delle unità sanitarie locali, avvenuta con d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e per effetto dell'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, si è verificata una successione *ex lege* a titolo particolare delle regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle unità sanitarie locali.

Detto orientamento, inaugurato dalle sentenze della S.C. 12 agosto 1996, n. 7479 e 9 novembre 1996, n. 9804, è stato confermato dalle Sezioni unite civili (Cass. sez. un. 11 agosto 1997, n. 7482), costantemente seguito dalle Sezioni semplici (Cass. 26 settembre 1997, n. 9438; Cass. 7 novembre 1997, n. 10939; Cass. 27 gennaio 1998, n. 803; Cass. 6 giugno 1998, n. 5602; Cass. 7 ottobre 1998, n. 9911; Cass. 17 dicembre 1998, n. 12648) e nuovamente ribadito dalle Sezioni unite (sent. 18 dicembre 1998, n. 12712; da ultimo Cass. 23 febbraio 2000, n. 2032), con la precisazione che il descritto quadro normativo non risulta modificato dal successivo provvedimento normativo di cui al d.l. 13 dicembre 1996 n. 630, convertito in legge n. 21 del 1997, il quale è stato adottato all'esclusivo fine di provvedere al finanziamento dei disavanzi del servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1994 e si é limitato a porre un tale disavanzo a carico dello Stato sino all'importo di lire 5.000 miliardi, ed a costituire, per il residuo, una provvista a beneficio delle regioni (Cass. 4 luglio 1998 n. 6549).

Infatti l'art. 1 del d.l. 13 dicembre 1996 n. 630, convertito in legge 11 febbraio 1997, n. 21 dispone che «per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1999, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, con onere a totale carico dello Stato. La Regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi dell'art. 34, commi 3 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724». E il comma 2 specifica che «Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate con decreti del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, anche di nuova istituzione, per il successivo versamento alle regioni secondo le modalità indicate nel presente articolo».

Il dato normativo che risulta dalla breve ricognizione legislativa e giurisprudenziale anzidetta (successione delle regioni nei debiti progressi delle unità sanitarie locali) può, quindi, considerarsi *jus receptum*. Non vi è alcun dubbio pertanto che, sulla base di tali disposizioni, l'appello della Regione Liguria, volto a far constare il proprio difetto di legittimiazione passiva nella soggetta materia non potrebbe che essere disatteso proprio perché, come sopra rilevato, risulta essersi verificata una successione *ex lege* a titolo particolare delle regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle Unità sanitarie locali.

Ciò precisato, va peraltro rilevato che nel corso della presente fase di giudizio è entrata in vigore la legge regionale della Liguria 24 marzo 2000, n. 26 la quale, all' art. 1, ha stabilito la cessazione delle gestioni liquidatorie; e all'art. 2 ha previsto, per quanto qui interessa, che «Tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali ... operanti nella Regione Liguria, ancorchè oggetto di giudizi in qualsiasi sede e gradi, si intendono di diritto trasferiti in capo alle aziende unità sanitarie locali ... nonché agli Istituti ed enti sopraindicati ai quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione; sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti».

Si tratta di una normativa regionale che incide profondamente sul principio sancito dalla normativa nazionale, quale interpretato dalla univoca giurisprudenza della S.C. anche a sezioni unite, poiché vale a caricare le

aziende neo-istituite proprio dei debiti contratti dalle vecchie UU.SS.LL. trasferendo alle stesse ciò che invece doveva far carico alle regioni; e ciò sia dal punto di vista processuale che sostanziale («restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva ...»).

Ritiene il Collegio che la normativa regionale anzidetta contrasti con alcuni princìpi sanciti dalla Costituzione; e che quindi debba sollevarsi di ufficio questione di legittimità costituzionale nei sensi di cui *infra*.

Risulta dapprima violato il princìpio di cui all'art. 3 della Costituzione poiché in una obbligazione di diritto comune (il debito verso la società creditrice risulta infatti sorto *jure privatorum*) viene sostituito di imperio il soggetto debitore ad opera proprio del soggetto obbligato, senza che a tale sostituzione abbia fatto seguito il consenso della parte creditrice. La legge regionale infatti altera l'eguaglianza delle parti sia nella sostanza obbligatoria che nel processo poiché sottrae un soggetto tenuto ad una prestazione alla obbligazione alla quale era astretto per diritto comune, di fatto istituendo una forma di liberazione del debitore diversa dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica.

Risulta, poi, violato il principio di cui all'art. 24 Cost. Il diritto alla difesa affermato da tale disposizione è stato considerato dalla giurisprudenza una concretizzazione del principio di eguaglianza, vietando al legislatore l'introduzione di discriminazioni irragionevoli d'ordine soggettivo nella disciplina positiva dell'accesso alla giustizia.

Sul piano pratico si registrano numerose affermazioni in ordine alla necessità di una effettiva eguaglianza delle parti nel processo che, specie nel campo dei rapporti con la p.a., può essere violata nell'ipotesi di istituzione di privilegi tecnico-processuali, attribuiti senza plausibile giustificazioni alla parte pubblica, oppure mediante agevolazioni irragionevoli, talvolta riservate all'azione giudiziaria dello Stato, oppure ancora mediante disparità di trattamento processuale dei mezzi di tutela a disposizione dei cittadini nei confronti degli enti pubblici.

La necessità di una parità formale delle parti nel processo presuppone un rapporto di proporzione fra poteri di azione e difesa; ciò che la dottrina ha qualificato come *égalité des armes*, e cioè come equivalenza astratta di *chances* di successo nella lite così che ad entrambe le parti in giudizio siano riconosciute identiche possibilità tecnico-processuali di far valere i propri diritti e di condizionare in loro favore il convincimento del giudice.

Non pare al Collegio che la normativa regionale sia rispettosa di tale principio; poiché a lite iniziata, e quindi in una fase processuale dinamica in cui le parti si aspettano — e pretendono — l'eguaglianza delle armi processuali a loro disposizione, addirittura sottrae se stessa (la legge regionale si applica proprio alla Regione Liguria in causa) alla soggettività passiva derivante da un rapporto obbligatorio e, quindi, alla soggettività processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed è tenuta come parte sostanziale del rapporto obbligatorio.

Analogamente deve ritenersi violato l'art. 111 Cost., quale modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 sul c.d. giusto processo, per il quale, come è noto, «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti» e soprattutto, per quanto qui interessa, « ... in condizioni di parità»; mentre della sussistenza di tale ultima condizione è lecito dubitare per gli stessi motivi per i quali si era ravvisata dal Collegio una violazione del principio di cui all'art. 24 Cost.

Ed infine ritiene il Collegio che la normativa regionale contrasti con l'art. 117 Cost. per il quale la regione può emanare norme legislative «nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni».

La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che tali princìpi fondamentali possono desumersi direttamente o da norme costituzionali, ovvero da obblighi assunti internazionalmente, oppure ancora dalla legislazione statuale se espressione di riforme di carattere generale, coinvolgenti l'intera collettività nazionale (le c.d. grandi riforme; v. ad es. Corte cost. 22 dicembre 1969, n. 160; Cass. 9 aprile 1997, n. 3077).

Tale ritiene il Collegio essere questo il caso di specie. Attraverso la legislazione nazionale surrichiamata (in particolare, attraverso la soppressione delle vecchie UU.SS.LL. e l'istituzione delle nuove Aziende unità sanitarie locali) si è infatti inteso affrontare da parte dello Stato la grande riforma del servizio sanitario nazionale, stabilendo espressamente che i nuovi organismi fossero liberi da passività che ne potessero frenare od ostacolare l'attività; riforma che la legislazione regionale ha invece inteso, a giudizio del Collegio, ostacolare onerando le nuove aziende di quelle passività pregresse che il legislatore nazionale aveva inteso invece attribuire alle regioni medesime.

Le questioni dedotte sembrano a giudizio del Collegio non manifestamente infondate; e sono rilevanti ai fini del decidere perché, se la legge regionale sospettata di incostituzionalità fosse realmente dichiarata tale, cadrebbe ogni ostacolo a che venisse riaffermata, anche in questa sede, la legittimazione passiva della Regione Liguria nell'obbligazione debitoria di cui è processo con ogni conseguenza.

Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte costituzionale per l'ulteriore corso; ed il presente giudizio sospeso sino all'esito del procedimento di costituzionalità anzidetto.

P. Q. M.

Contrariis reiectis, *visti l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 1 della legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, così provvede;*

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge 24 marzo 2000, n. 26 della Regione Liguria per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione al principio di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992 ed all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724);

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta della Regione Liguria e comunicata al Presidente del Consiglio della Regione Liguria.

Così deciso in Genova, addì 31 ottobre 2001

Il Presidente: FERRO

02C0034

N. **48**

Ordinanza emessa il 3 ottobre 2001 dalla Corte dei conti sez. giur. per la Regione Umbria sul ricorso proposto da Bevilacqua Giovanna contro I.N.P.D.A.P.

Pensioni - Pensioni di riversibilità erogate dall'INPDAP - Cumulo con i redditi del coniuge superstite - Limitazioni - Applicabilità anche al trattamento di riversibilità spettante al coniuge superstite del lavoratore collocato a riposo prima dell'entrata in vigore della legge n. 335/1995 ed in particolare per quello deceduto dopo - Violazione di diritto fondamentale della persona - Lesione dei principi di certezza giuridica e di affidamento del cittadino - Incidenza sui principi di retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e di garanzia previdenziale.

– Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 41.
– Costituzione, artt. 2, 3, 36 e 38.

Pensioni - Pensioni di riversibilità erogate dall'INPDAP - Cumulo con i redditi del coniuge superstite - Limiti - Riferibilità ai soli redditi soggetti a IRPEF, secondo l'interpretazione data alla norma dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la nota n. 7/61633/L335-95 dell'8 settembre 1995 - Irragionevolezza e disparità di trattamento di situazioni omogenee.

– Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 41.
– Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE UNICO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 4359/PC, ora 3326, del registro di segreteria, proposto da Bevilacqua Giovanna, nata il 25 gennaio 1931, residente a Terni, elettivamente domiciliata presso gli avv. Paolo Boer e Sergio Cencetti, che la rappresentano e difendono per delega a margine del ricorso, avverso la determinazione della DPT di Perugia (ora I.N.P.D.A.P.) n. 1213, del 1º ottobre 1996.

Uditi, alla pubblica udienza del 3 ottobre 2001, con l'assistenza del segretario, dott. Giuliano Cecconi, il difensore di parte ricorrente, avv. Sergio Cencetti, ed il rappresentante dell'I.N.P.D.A.P., nella persona della dott.ssa Maria Raffaella Borgo.

Esaminati gli atti e documenti tutti della causa.

FATTO

Con l'impugnato provvedimento, la Direzione provinciale del tesoro di Perugia ha determinato il trattamento pensionistico spettante alla sig.ra Giovanna Bevilacqua, quale vedova del dott. Buttaro Carlo Alberto, già dipendente della ULSS Valle Umbra sud, pensionato dal 9 ottobre 1978 e deceduto il 23 luglio 1996, nei limiti del 60% del trattamento di reversibilità, essendo la medesima titolare di un «reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti» ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e relativa tabella F, allegata alla legge stessa.

Dagli atti risulta che il predetto dott. Buttaro, al momento del decesso (23 luglio 1996), fruiva di una pensione annua lorda di L. 72.164.700, comprensiva della indennità integrativa speciale (L. 13.121.485 annue), calcolata sulla base di 40 anni utili di servizio, conseguita (dal 9 ottobre 1978) per limiti di età.

Alla medesima data di decesso del dott. Buttaro, la sig.ra Bevilacqua. che aveva presentato domanda di reversibilità l'8 agosto 1996, era titolare di un reddito pari a L. 34.343.000, derivante da terreni e fabbricati, non avendo redditi da lavoro (dipendente e/o autonomo) o di pensione; giusta comunicazione della medesima in data 2 settembre 1996 e modello 740 in atti.

Di qui, in relazione all'entità di tale reddito (pari a quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fissato in L. 659.050 mensili per l'anno in riferimento) ed alla percentuale di cumulabilità con esso della pensione di reversibilità (60%), il gravato provvedimento, concessivo della pensione di L. 32.401.700, così costituita:

1) quanto a L. 25.979.292, dalla quota di pensione di reversibilità spettante alla vedova in forza della percentuale di cumulo (60%) sulla reversibilità teorica, calcolata sulla pensione diretta del coniuge di L. 72.164.700 (60% di L. 43.298.820, pari — quest'ultima — al 60% di L. 72.164.700);

2) quanto alle restanti L. 6.422.423, dalla differenza tra.l'importo complessivo del cumulo della pensione ridotta per la fascia precedente (75% della reversibilità teorica, *ex* tabella F sopra citata) con il reddito ivi indicato (superiore a tre volte il trattamento minimo del Fondo lavoratori dipendenti) e l'analogo importo complessivo spettante alla Bevilacqua (60% della reversibilità teorica maggiorato dal reddito posseduto dalla medesima), risultante —nel caso — minore.

Con l'atto introduttivo della causa, parte ricorrente, chiarito che nell'anzianità di servizio del dott. Buttaro figura anche il riscatto degli studi universitari e di alcuni «servizi prestati presso altre amministrazioni», censura il gravato provvedimento, anzitutto, «per aver incluso il reddito virtuale della casa di abitazione» in quello considerato per l'applicazione dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, in violazione delle direttive impartite dal Ministero del lavoro con lettera n. 7/61633L 335-1995, dell'8 settembre 1995.

Ricordato, poi, che «il trattamento di quiescenza ha natura di retribuzione differita» (pagg. 3-4 del ricorso), che «la garanzia che assiste la retribuzione si estende al trattamento di quiescenza» (pagg. 4-6 del ricorso) e che «la trattenuta in conto tesoro e l'onere di riscatto sono rapportati ad una rendita reversibile» (pagg. 6-8 del ricorso), dubita della legittimità dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, in relazione agli artt. 3, 29, 31, 36, 38, 42, 47, e 53 Cost.

Sotto un primo profilo, parte ricorrente, censura le disposizioni del citato articolo 1, comma 41, per «aver (esse) introdotto una parziale incumulabilità della pensione di reversibilità con redditi di qualsiasi natura relativamente alla quota di pensione già idealmente entrata nella sfera giuridica del soggetto, in violazione delle garanzie che assistono la retribuzione e la pensione, *ex* artt. 36 e 38 Cost.», precisando che «la modifica, ove necessaria, doveva limitarsi ai periodi di servizio maturandi dopo l'entrata in vigore della legge» (pagg. 10-12 del ricorso).

Sotto altro profilo, invece, censura il ripetuto art. 1, comma 41, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., «per aver applicato criteri anticumulo, correttamente utilizzabili per le sole prestazioni di natura assistenziali, a prestazioni che trovano fondamento nella posizione assicurativa del *de cuius*, determinate in base all'anzianità di servizio (ed) alla retribuzione pensionabile».

Sotto ulteriori profili, infine, critica la norma in questione per:

a) «aver posto sullo stesso piano redditi da lavoro e redditi da capitale, senza considerare che i redditi da capitale non hanno rilievo ai fini del regime anticumulo delle altre prestazioni previdenziali, in conflitto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost.»;

b) «aver previsto la riduzione della quota di pensione di reversibilità che è frutto di riscatti, per i quali è stata versata la riserva matematica commisurata all'onere per l'erogazione di una rendita reversibile, in contrasto con gli artt. 3, 29, 31, 36, 38, commi 2 e 5, e 47 Cost.»;

c) «aver surrettiziamente introdotto una nuova forma di imposizione a carico della pensione spettante al coniuge superstite, che si somma all'aliquota di imposta alla quale essa è assoggettata, in relazione al reddito complessivo, in contrasto con l'art. 53 Cost.»

d) «aver determinato la quota anticumulo con criteri tali da comportare un vero e proprio esproprio, ove si cumuli tale aliquota con quella propriamente tributaria già assolta per lo stesso reddito, in conflitto con l'art. 42 Cost., oltre che con le norme precedentemente richiamate»;

e) «non aver fatto salvo il diritto del coniuge superstite al trattamento minimo, in contraddizione con la garanzia del minimo contestualmente introdotta dall'art. 3, comma 13 della stessa legge n. 335/1995», e ciò in contrasto con il principio di razionalità e parità di cui all'art. 3 Cost.»;

f) «non aver preso in alcuna considerazione l'età del percepiente, abbisognevole di cura ed assistenza, quanto più l'età avanza»;

g) «aver scoraggiato forme di risparmio e di previdenza dirette a garantire il reddito dei superstiti, in contrasto con gli artt. 38 e 42 Cost.»;

h) «aver prodotto effetti distorsivi del risparmio, indirizzandolo verso forme di investimento che producono reddito non soggetto ad imposta I.R.P.E.F, in violazione dell'art. 42 Cost.»;

i) «aver penalizzato la erogazione, sotto forma di rendita, di trattamenti di previdenza complementare o integrativa» che possono essere pagati anche «sotto forma di capitale», in quanto viene a moltiplicare gli effetti del regime anticumulo per l'intera durata della rendita».

In conclusione, con l'atto introduttivo della causa, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la «piena disponibilità della pensione di reversibilità» alla medesima spettante, con condanna della «Amministrazione convenuta alla riliquidazione della pensione in misura integrale ed alla corresponsione delle somme trattenute, maggiorate di interessi e maggior danno»; in subordine ed «in via strumentale», ha altresì chiesto di «dichiarare non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995», come sopra prospettata, con rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Con memoria del 14 ottobre 1997, si è costituita la DPT di Perugia, illustrando le ragioni del suo operato, mentre, con nota del 13 settembre 1998, l'I.N.P.D.A.P. (subentrato, nella competenza in materia, alle Direzioni provinciali del tesoro) ha depositato atti pertinenti la causa.

Con memoria depositata il 12 novembre 1999, la difesa della ricorrente ha insistito, ribadendo quanto esposto in ricorso, più approfonditamente illustrando gli aspetti di irrazionalità che, a suo dire, caratterizzerebbero le censurate disposizioni, anche in relazione alla norma di salvaguardia ivi stabilita, volta ad escludere che «il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ridotta (sia) inferiore a quello che spetterebbe qualora il reddito posseduto (fosse) pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti».

Chiamata la causa alla pubblica udienza del 1º dicembre 1999, la Sezione ha ritenuto opportuno acquisire notizie sia sull'effettivo riscatto degli studi universitari e/o di altri servizi, sia sull'effettiva inclusione del reddito relativo alla casa di abitazione in quello considerato per l'applicazione del più volte citato art. 1, comma 41, sebbene la stessa difesa di parte ricorrente avesse, su tale ultimo aspetto, manifestato una certa convinzione circa la non inclusione del predetto reddito della casa in quello per la determinazione della aliquota di cumulabilità della pensione.

In esecuzione della relativa ordinanza (n. 19-C/2000), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso copia delle direttive emanate, con nota n. 7/61633/L.335/1995 dell'8 settembre 1995, sui redditi esclusi per la cumulabilità della reversibilità a favore dei superstiti, mentre l'I.N.P.D.A.P., con nota del 19 settembre 2001, ha fatto sapere che il reddito per la casa di abitazione non è stato considerato nella determinazione della

fascia di cumulabilità della ricorrente e che, nella determinazione della pensione del dott. Buttaro, hanno effettivamente concorso gli studi universitari ed alcuni «servizi», regolarmente riscattati mediante versamento dell'interessato, per complessivi anni 15, mesi 9 e giorni 6».

Il 2 ottobre u.s., l'I.N.P.D.A.P. ha depositato una memoria con la quale ha illustrato le modalità di calcolo della pensione di reversibilità della ricorrente, dando altre notizie sulla posizione pensionistica della medesima.

All'odierna pubblica udienza, il difensore di parte ricorrente ha ribadito quanto fatto presente con i precedenti atti scritti, riconoscendo il venir meno delle doglianze relative all'inclusione del reddito della casa di abitazione in quello rilevante per la determinazione della quota di cumulabilità della pensione, ed ha più diffusamente illustrato le doglianze relative alla inclusione della quota di pensione corrispondente agli anni di servizio e di studio riscattati nel trattamento soggetto alle riduzioni di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995.

Dal canto suo, il rappresentante dell'I.N.P.D.A.P. ha ribadito la conformità del gravato provvedimento alle disposizioni dell' art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, facendo comunque notare che, a suo giudizio, la problematica sulla riduzione della quota di pensione corrispondente agli anni di servizio e di studio riscattati non riveste carattere autonomo, ma si inserisce in quella generale sulla legittimità o meno di siffatta riduzione sulla pensione di reversibilità nel suo complesso.

DIRITTO

1. — Da quanto esposto in narrativa, risulta evidente che l'unico motivo di doglianza specificamente mosso contro il gravato provvedimento, attinente al preteso computo del reddito della casa di abitazione in quello complessivo per la determinazione della quota di cumulabilità della pensione di reversibilità con tale complessivo reddito, è venuto meno nel corso del giudizio.

Ed invero, come precisato in proposito dall'I.N.P.D.A.P. con la nota del 19 settembre 2001 e come riconosciuto dalla stessa difesa di parte ricorrente, il reddito della casa di abitazione della ricorrente medesima non è stato considerato nel reddito complessivo, per la determinazione della aliquota di cumulabilità della pensione di reversibilità a lei spettante, *ex* art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo le indicazioni date in tal senso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la nota n. 7/61633/L. 335-1995, dell'8 settembre 1995.

Tanto precisato sulla censura (l'unica censura) attinente direttamente al gravato provvedimento, vanno ora esaminate quelle sulla legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, in base al quale il provvedimento stesso è stato adottato.

2. — A tal riguardo, questo giudice, cui spetta di valutare la rilevanza e la non manifesta infondateza delle dedotte questioni di costituzionalità, *ex* art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene che solo alcune delle censure addotte a sostegno della questione di costituzionalità sollevata da parte ricorrente abbiano effettiva rilevanza nel caso, in rapporto agli elementi che caratterizzano la vicenda all'esame, mentre poi solo due, tra le censure rilevanti, non siano manifestamente infondate.

3. — In realtà, quanto alla rilevanza, deve dirsi che, secondo una valutazione generale e complessiva, la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 prospettata da parte ricorrente è senz'altro rilevante, dipendendo da essa la definizione dell' odierno giudizio, imperniato non già su un atto o su un comportamento illegittimo dell'amministrazione, assunto in violazione delle disposizioni del citato art. 1, comma 41, ma direttamente su tali disposizioni, ritenute in sè lesive di diritti pensionistici costituzionalmente protetti, secondo parte ricorrente medesima.

Passando, però, da una valutazione generale e complessiva ad una valutazione analitica delle singole censure nelle quali si articola la dedotta questione, alcune di tali censure si mostrano del tutto irrilevanti, in relazione alle concrete caratteristiche della vicenda; sì che la sollevata questione di costituzionalità, in sè rilevante, offre, per alcune doglianze, argomenti non aderenti alla fattispecie per la quale è stata posta.

4. — Tanto è da dire, anzitutto, per le doglianze che, muovendo dall'art. 3 Cost., censurano l'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 «per non aver fatto salvo il diritto del coniuge superstite al trattamento minimo, in contraddizione con la garanzia del minimo contestualmente introdotta dall'art. 2, comma 13, della stessa legge n. 335/1995» (*cfr.* pag. 16, lettera F del ricorso).

Un siffatto limite, in fattispecie, risulta in realtà ampiamente rispettato, sia in rapporto all'entità della pensione di reversibilità liquidata (L. 32.401.700), sia in rapporto al reddito proprio della ricorrente (L. 34.343.000), rientrante addirittura nella seconda delle fasce indicate dalla tabella F allegata alla legge n. 335/1995: «reddito superiore a 4 volte il minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti», fissato in L. 659.050 mensili per l'anno di riferimento, come emerge dalla «stampa di verifica» della Direzione provinciale del tesoro di Perugia in data 1º ottobre 1996, inviata con gli altri atti del fascicolo amministrativo relativo al gravato provvedimento.

Di qui l'irrilevanza della dedotta censura.

5. — Parimenti irrilevanti sono, poi, le doglianze che, muovendo dagli artt. 38 e 42 Cost., censurano l'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 «per avere scoraggiato forme di risparmio e di previdenza dirette a garantire il reddito ai superstiti», ovvero «per gli effetti distorsivi del risparmio che (esse) producono, indirizzandolo a forme di investimento non soggetto ad I.R.P.E.F.», ovvero ancora «per aver penalizzato la erogazione, sotto forma di rendita, di trattamenti di previdenza complementare o integrativa (per i quali) la normativa (vigente) consente di optare per il pagamento sotto forma di capitale, in quanto viene a moltiplicare gli effetti, del regime anticumulo per l'intera durata della rendita» (*cfr.* pagg. 16-17 del ricorso, lettere H, I ed L).

Tali censure, a ben vedere, appaiono ispirarsi all'atteggiamento mentale del lavoratore, quanto alle prime due, che prospetticamente valuta — a dirla con parte ricorrente — «le forme di risparmio e di previdenza dirette a garantire il reddito dei superstiti in concorso con il reddito da pensione» (v. pag. 16 del ricorso), ovvero all'atteggiamento mentale del coniuge superstite, quanto alla terza, che — sempre a dirla con parte ricorrente — preferisce la liquidazione «sotto forma di capitale» e non «sotto forma di rendita (degli eventuali) trattamenti di previdenza complementare o integrativa»; tanto per «non moltiplicare gli effetti del regime anticumulo» (*cfr.* pag. 17 del ricorso).

Sennonché, nel caso, mentre non risulta che la ricorrente si sia trovata con «trattamenti di previdenza complementare o integrativa» per i quali operare la scelta della liquidazione sotto forma di capitale o di rendita, il marito della medesima è cessato dal servizio nel 1978 ; in un epoca, cioè, in cui la censurata norma non era ancora vigente e, quindi, non poteva influenzare in alcun modo le scelte delle «forme di risparmio e di previdenza» operate allora o, com'è più probabile, in epoca addirittura anteriore, nel corso dell'attività lavorativa.

Di qui l'irrilevanza delle riferite doglianze.

6. — Priva di rilevanza autonoma, infine, è anche la doglianza che, muovendo dagli artt. 3, 29. 31, 36 e 38, commi 2 e 5, Cost., censura l'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, «per aver previsto la riduzione anche della quota di pensione di reversibilità che è frutto dei riscatti, per i quali è stata versata la riserva matematica, commisurata all'onere che contrae la gestione pensionistica per l'erogazione di una rendita reversibile» (*cfr.* pag. 15 del ricorso, lettera *c)* ; doglianza, peraltro, ripresa anche nella memoria depositata da parte ricorrente il 12 novembre 1999, laddove (pag.4) si sostiene che la censurata normativa violerebbe anche l'art. 47 Cost., «perché mortifica il risparmio attuato dal *de cuius* attraverso il riscatto di periodi, quali la laurea, al fine di assicurare un trattamento più favorevole di quello derivante dal solo servizio effettivo».

Al riguardo, in disparte la considerazione che, quanto agli artt. 29 e 31 Cost., già da tempo il giudice delle leggi ha avuto modo di puntualizzare che «la normativa pensionistica esula dal campo dei diritti e doveri reciproci tra i membri del nucleo familiare», cui invece tendono a riferirsi i citati articoli, «che salvaguardano essenzialmente i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» (*cfr.* sent. n. 70/1999 e, in termini, sent. n. 2/1980, oltre ad ord. n. 325/1992), deve osservarsi che, come opportunamente evidenziato dal rappresentante dell'I.N.P.A.P. all'odierna pubblica udienza, i periodi coperti da riscatto, pari a «15 anni, 9 mesi e 6 giorni» (v. nota I.N.P.D.A.P. del 19 settembre 2001), sono stati computati tra i «servizi utili», concorrendo a determinare l'anzianità di servizio (40 anni) su cui è stata calcolata la pensione diretta e, quindi, quella di reversibilità.

In effetti, in relazione alla sua funzione tipica, di consentire il conseguimento di una pensione su 40 «utili» e non solo sugli anni di «servizio effettivo» (pari, in fattispecie, a 24 anni, 2 mesi e 24 giorni), l'istituto del riscatto non risulta in alcun modo riguardato dalle disposizioni dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, che disciplina il cumulo delle pensioni spettanti ai «superstiti» dando rilievo — si badi — al reddito proprio del «superstite» e non all'entità della pensione, influenzabile — questa sì — dal riscatto.

Anche se non vi fosse stato il riscatto, vi sarebbe stata comunque la riduzione della pensione di reversibilità, qualora — come nel caso — il «superstite» avesse avuto un reddito superiore ai limiti indicati dal citato art. 1, comma 41, solo che con il riscatto il *de cuius* (prima) ed il «superstite» (dopo) hanno conseguito una pensione di maggior importo, pur con le limitazioni imposte dal ripetuto art. 1, comma 41.

La doglianza all'esame, quindi, in relazione alla funzione tipica del riscatto, è del tutto irrilevante. Tuttavia, muovendo critiche alla disposta riduzione pensionistica anche in relazione agli oneri pagati per il riscatto medesimo (v. intervento in aula del difensore di parte ricorrente), la doglianza stessa resta — per quest'ultimo aspetto — assorbita nelle altre, di analoga portata, attinenti alla pensione nel suo complesso, per i conributi previdenziali versati.

7. — Così definiti i profili concernenti la rilevanza della dedotta questione di costituzionalità e passando ora a quelli relativi alla non manifesta infondatezza, deve dirsi che, tranne due, le altre doglianze ritenute rilevanti sono manifestamente infondate.

Tanto è da dire, anzitutto, per quelle che censurano la normativa in questione «sotto il profilo della razionalità» per : *a)* «gli esiti che fornisce nel caso in cui la pensione del superstite abbia notevole consistenza» e *b)* per l'insufficienza della «clausola di salvaguardia ad eliminare l'irrazionalità del meccanismo previsto dalla norma impugnata» (*ex* pagg. 6-8, lettere k, 1, m ed n, della memoria depositata il 12 novembre 1999).

Al riguardo — in disparte la difficoltà di comprendere appieno il senso e la portata dei calcoli matematici esplicativi di dette doglianze, che poi costituiscono, anche per estensione, la parte più cospicua delle doglianze stesse — deve osservarsi che la censurata normativa non offre di per sé motivi di irrazionalità, avendo il dichiarato scopo, pur nei perseguiti intenti di ridurre l'entità della pensione in relazione al reddito posseduto dal superstite, di evitare che «il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ridotta ai superstiti (sia) inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca» (*cfr.*, testualmente, il più volte menzionato art. 1, comma 41).

Ora, a fronte di norme del genere, che pongono come loro momento precettivo il divieto di pervenire a trattamenti irrazionalmente deteriori, lasciando tuttavia margini di discrezionalità sul modo di operare per raggiungere lo scopo, vale richiamare l'orientamento della Corte costituzionale che relega al rango di «disparità di mero fatto» quelle che eventualmente si dovessero verificare nell'attuazione della norma, riferibili — è stato precisato — non già alla norma impugnata, considerata nel suo contenuto precettivo, ma semplicemente alla sua applicazione concreta» (*cfr.* sent. n. 18/1998 e, in termini sostanzialmente identici, sent. n. 417/1996 ed ord. n. 92/1997).

D'altro canto, nel caso, non risulta che dall'applicazione della riferita norma di salvaguardia in capo alla ricorrente, pure concretamente praticata (v. la ricordata «stampa di verifica del 1º ottobre 1996, inviata dalla Direzione provinciale del tesoro di Perugia), sia derivato una qualche ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento a suo danno, essendosi parte ricorrente medesima limitata a lamentare — sul punto — solo che «la riduzione (subita) risulta senza precedenti e tale da pregiudicare la stessa funzione che l'art. 38, comma 2, assegna alla pensione» (*cfr.* pag. 8, lettera n, della memoria depositata il 12 novembre 1999).

8. — Del pari, manifestamente infondate sono le doglianze che, muovendo da una concezione fortemente «retributiva» della pensione (appunto, come «retribuzione differita») e strettamente collegata ai contributi versati, censura l'art, 1. comma 41, della legge n. 335/1995, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., per «aver applicato criteri anticumulo correttamente utilizzabili per le solo prestazioni di natura assistenziali a prestazioni che trovano fondamento nella posizione del *de cuius* determinata in base alla retribuzione pensionabile», ovvero per «avere posto sullo stesso piano redditi da lavoro e da capitale (o) derivanti da altre rendite, senza considerare che (questi ultimi due) non hanno rilievo ai fini del regime anticumulo delle altre prestazioni previdenziali» (*cfr.* pagg. 15-16 del ricorso, lettere A e B, e conformi richiami nei successivi interventi scritti ed orali).

Trattasi di censure che giungono a prospettare anche una violazione dell'art. 42 della Costituzione, per avere il citato art. 1, comma 41 «determinato la quota anticumulo con criteri tali da comportare un vero e proprio esproprio» (*cfr.* pag. 16 del ricorso, lettera E, e successivi richiami).

Al riguardo, nel ricordare che, già prima della riforma, la Corte costituzionale aveva avuto modo di chiarire che «il legislatore ha abbandonato, nell'area della previdenza, precedenti strutturazioni e connotazioni mutualistiche, privilegiando sistemi decisamente improntati a carattere solidaristico, così che è venuta a cadere la rigida cor-

relazione tra oneri contributivi (pagati) e prestazioni previdenziali» ottenute (*cfr.*, tra le tante, Sent. n. 169/1986), si osserva che la manifesta infondatezza delle riferite doglianze passa da due ordini di indagine uno, teso ad accertare la funzione della pensione di reversibilità al coniuge superstite; l'altro, teso a verificare i principi e gli obiettivi della legge n. 335/1995.

Quanto al primo (funzione della riversibilità al coniuge superstite), vale evidenziare che, come chiarito in più occasioni dal giudice delle leggi, «la pensione di reversibilità attua, per il coniuge superstite, una specie di proiezione oltre la morte della funzione di sostentamento assolta in vita dal reddito del *de cuius*, perseguendo lo scopo di porre il superstite al riparo dello stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla morte del coniuge» (*cfr.* tra le tante, sent. n. 495/1993).

Lo stato di bisogno, peraltro, non è estraneo neanche alle pensioni più marcatamente assistenziali, quali quelle a favore dei «figli maggiorenni» o dei «collaterali» o degli «ascendenti», per le quali, tuttavia, detto stato di bisogno si pone «quale presupposto costante del trattamento pensionistico, che viene a dipendere da una situazione pregressa di vivenza a carico del lavoratore defunto, interrotta per effetto, appunto, del decesso» (*cfr.* Corte cost. sent. n. 7/1980).

In sostanza, nell'un caso (trattamento a favore del coniuge), si vuole «porre al riparo il coniuge dalla eventualità stessa del bisogno», mentre nell'altro caso (trattamenti ai figli maggiorenni, agli ascendenti ed ai collaterali) si vuole «eliminare uno stato di bisogno» certo ed attuale (*cfr.* Corte costituzionale sent. n. 6/1980), fermo tuttavia restando che «la determinazione, in via generale, dei limiti di reddito che possono essere ritenuti tali da far venire meno lo stato di bisogno, spetta al legislatore», al quale «egualmente spetta la determinazione dei limiti di cumulabilità del trattamento pensionistico, specie di reversibilità, con i redditi di lavoro o assimilati», in relazione all'ampia discrezionalità goduta in materia dal legislatore stesso, non assoggettabile — nel suo concreto esercizio — ad un giudizio di costituzionalità, «sempre che risulti osservato il criterio della ragionevolezza (*cfr.* Corte cost. n. 926/1988).

In siffatto contesto si è inserita la legge n. 335/1995 (e così si passa al secondo ordine di indagine), i cui principi ispiratori ed i cui obiettivi sono abbastanza evidenti, anche perché chiaramente espressi nel primo comma dell'art. 1, oltre che nei lavori parlamentari (v., in particolare, relazioni Camera e Senato, atti XII Legislatura, rispettivamente, n. 2549 e n. 1953), nei quali ultimi — sia detto per inciso — si fa riferimento anche alla «speranza di vita», ovvero alla «crescita dell'età media di vita», con ciò mostrandosi l'attenzione prestata dal legislatore alla «età del percepiente», contrariamente all'assunto di parte ricorrente in proposito (v. pag. 16, lettera G del ricorso), sia pure per inferirne la necessità della riforma.

La legge in questione. in sostanza, «ridefinisce il sistema previdenziale» nel suo complesso, «allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione» e, a tal fine, determina:

a) «i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici. attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuziore»;

b) le condizioni di accesso alle prestazioni, con l'affermazione del principio di flessibilità;

c) «l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi»;

d) «l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari»;

e) la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo» (*cfr.* art. 1, comma 1). E tutto ciò, nella necessità di una nuova concezione di solidarietà, espressa non più «in particolare a livello infracategoriale», ma «infragenerazionale» (*cfr.* relazione Senato, pag. 9).

Peraltro, le disposizioni della citata legge, costituendo «principi generali di riforma economica sociale della Repubblica» (*ex* comma 2 del citato art. 1), danno particolare risalto al «riequilibrio finanziario del sistema previdenziale», da perseguire pure nel corso degli anni successivi (*ex* comma 5 del ripetuto art. 1), anche mediante l'istituzione di un apposito «Nucleo di valutazione della spesa previdenziale» (*ex* comma 44 del più volte richiamato art. 1).

Nel contesto della riforma, il principio del controllo e della «stabilizzazione della spesa pensionistica» riveste un ruolo delicatissimo ed essenziale per la razionalizzazione del sistema, in linea con quanto più volte affermato dalla stessa Corte costituzionale circa l'idoneità del «limite delle risorse disponibili» ad orientare l'esercizio del

potere discrezionale del legislatore in materia di determinazione dei trattamenti pensionistici (*cfr.* sent. n. 477 e n. 226/1993 e sent. n. 99/1995), sì che la stessa «garanzia costituzionale della adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico (*ex* art. 36 Cost.) incontra il limite delle risorse disponibili» (*cfr.* ord. n. 256/2001).

Con i riferiti intenti e per le suddette finalità, dunque, l'art. 1, comma 41. della legge n. 335/1995 ha «ridefinito» il diritto al «trattamento pensionistico a favore dei superstiti», estendendo «a tutte le forme esclusive o sostitutive la disciplina vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria», elevando «l'aliquota percentuale della pensione al 70% in caso si presenza di soli figli di minore età, studenti ovvero inabili», ed applicando i limiti di cumulabilità «dei trattamenti pensionistici con i redditi del beneficiario», quali indicati nella tabella F, allegata alla legge stessa, salvo che «il beneficiano faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili».

Ora, le doglianze all'esame, lamentando l'applicazione al trattamento di reversibilità al coniuge superstite di criteri anticumulo correttamente utilizzabili per le sole prestazioni di natura assistenziali», ovvero il fatto che la censurata norma ha posto «sullo stesso piano redditi da lavoro e da capitale o derivante da altre rendite», dimostrano che parte ricorrente non ha ben compreso le dimensioni e la consistenza delle innovazioni introdotte dalla legge di riforma del 1995, da un lato, e l'ampiezza della discrezionalità di cui gode il legislatore nel determinare sia «i limiti di reddito che possono essere ritenuti tali da far venire meno lo stato di bisogno», (*ex* Corte, cost. n. 926/1988 citata), sia i tipi di reddito da considerare ai fini in questione e sia l'entità dei trattamenti pensionistici in sé, salvo ovviamente il limite della ragionevolezza; limite, peraltro, certamente rispettato, con riferimento alla pensione di riversibilità al coniuge superstite, tenuto conto che la funzione storica di tale pensione è — come detto — quella «di porre il superstite al riparo dello stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla morte del coniuge» e che l'art. 1, comma 41, ha ampiamente considerato questo stato di bisogno, normandone i contenuti, secondo valutazioni opinabili, ma non irrazionali, che portano a graduare il trattamento di reversibilità in termini che vanno dal suo cumulo totale (per un ammontare pari al 60% della pensione diretta), ad un cumulo via via ridotto (al 45, al 36 e al 30% della pensione diretta), man mano che da un reddito proprio non superiore a tre volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, si passi ad un reddito superiore a tale limite, ovvero superiore a quattro o cinque volte il predetto trattamento minimo.

Ed è proprio in ciò, ossia nella determinazione normativa di criteri obiettivi di apprezzamento dello stato di bisogno, che si individua il punto di maggior divario tra il vecchio ed il nuovo sistema previdenziale a favore del coniuge superstite, che passa da sistema rigido di tutela di un ipotetico stato di bisogno, «che potrebbe derivare dalla morte del coniuge» (*ex* citata Corte cost. n. 495/1993), a sistema flessibile di tutela di uno stato di bisogno effettivo, desunto dal reddito proprio del beneficiano, oltre che da altri indici obiettivi, quali la presenza di figli minori, studenti o inabili, senza tuttavia giungere al punto di escludere qualsivoglia diritto pensionistico al coniuge, in ipotesi di reddito particolarmente elevato.

9. — In questa ottica, i limiti di cumulabilità previsti dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, lungi dal porsi come «una nuova forma di imposizione a carico della pensione che si somma alla aliquota d'imposta alla quale essa è assoggettata, in contrasto con l'art. 53 Cost.» (*cfr.* pag. 15, lettera D, del ricorso e successivi richiami scritti ed orali), conformano il nuovo diritto pensionistico del coniuge superstite, adeguandone il contenuto allo stato di bisogno, secondo gli indicati parametri di flessibilità; flessibilità che, come visto, a sua volta si ascrive tra i principi generali della riforma, *ex* art. 1, comma 1, della legge n. 335/1995.

Trattasi, insomma, di limiti conformativi e non tributari del diritto pensionistico del coniuge superstite, in relazione ai quali la dedotta eccezione di violazione dell'art. 53 Cost., è manifestamente infondata.

10. — A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi quanto alla doglianza che, muovendo dall'efficacia retroattiva delle disposizioni dell'art. 1, comma 41 della legge n. 335/1995, censura le disposizioni stesse per la parte in cui esse finiscono per «intaccare posizioni consolidate», evidenziando come, «con la liquidazione della pensione diretta, viene ad essere immodificabilmente determinato anche il livello della eventuale pensione di reversibilità», sì che le innovazioni introdotte — si sostiene — «ove necessarie (avrebbero dovuto) limitarsi ai periodi di servizio maturandi dopo l'entrata in vigore della legge», mentre «l'aver introdotto una parziale incumulabilità della pensione di reversibilità, relativamente alla quota di pensione già idealmente entrata nella sfera giuridica del soggetto, concreta una violazione di diritti quesiti, in violazione delle garanzie che assistono la retribuzione e la pensione, *ex* artt. 36 e 38 Cost.» (v. pag. 10-11 del ricorso).

Le riferite osservazioni — con esclusione di quella sulla limitata applicazione della censurata disposizione ai soli «periodi di servizio maturandi dopo l'entrata in vigore della legge», ripresa nella memoria depositata il 12 novembre 1999 (v. pag. 2, lettera *c*), ma irrilevante in fattispecie, essendo il coniuge della ricorrente cessato dal servizio nel 1978 — meritano la massima attenzione, in relazione soprattutto ai principi affermati dalla Corte costituzionale sulla strettissima correlazione esistente tra la pensione diretta e quella di reversibilità, oltre che sull'evento e sui soggetti protetti in quest'ultima.

In effetti, che la pensione di reversibilità presenti caratteri di strettissima correlazione con la pensione diretta, ponendosi come trattamento «connesso e conseguente» a tale pensione, pur acquisendosi *iure proprio* e non *iure successionis*, è del tutto pacifico non solo nella giurisprudenza di questa Corte (v., tra le pronunce rese proprio sull'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, Sez. Giur. Lazio n. 1817 del 12 luglio 1997), ma anche in quella della Corte costituzionale, la quale, chiarissima sul punto, ha avuto modo di precisare che «la disciplina della pensione di reversibilità, nell'intero complesso della legislazione previdenziale, resta naturalmente avvinta, proseguendolo, al pregresso istituto della pensione diretta fruita dal lavoratore, né può essere sottratta (*in toto* o come nel caso ora all'esame, in parte) ai superstiti che ne abbiano titolo per vincolo familiare» (*cfr.* sent. n. 169/1986).

Il giudice delle leggi, anzi, non ha mancato di evidenziare, in rapporto alla «riserva costituzionale, riconosciuta a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (*ex* art. 38, comma 2 Cost.), rispetto alla generalità dei cittadini (*ex* art. 38, comma 1 Cost.), che la pensione di reversibilità è una forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, cioè un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti» (*cfr.* sent. n. 286/1987).

Nella ricostruzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, dunque, la pensione di reversibilità non è altro che la «prosecuzione del pregresso istituto della pensione diretta» teleologicamente volta a tutelare i familiari del defunto dallo stato di bisogno derivante dalla morte del lavoratore pensionato; morte che costituisce, ad un tempo, evento protetto e presupposto della pensione di reversibilità, che pure — come detto — si acquisisce *iure proprio*, come sostanzialmente avviene nella «assicurazione a favore di terzo» (*ex* art. 1920 c.c.).

Espressione propria della pensione diretta, il diritto alla pensione di reversibilità è ricompreso in essa e si pone, dall'angolo di visuale del lavoratore, come diritto proprio del medesimo a provvedere ai suoi familiari (*ex* artt. 36 e 38 della Cost.), che di tale diritto sono i beneficiari (*ex* art. 1920, ultimo comma, c.c.), per il tempo successivo alla sua morte e resta disciplinato — quanto ai criteri di quantificazione — dalla normativa previdenziale vigente al tempo del pensionamento del lavoratore stesso e non da quella vigente al tempo del suo decesso.

In questo senso, del resto, la Corte costituzionale ha già avuto modo di puntualizzare che «le valutazioni attinenti ad una politica di gestione globale dei fondi previdenziali ... si infrangono ... a fronte del conseguito beneficio già erogato in testa all'iscritto. Cosicché il cespite pensionistico, per il fatto stesso dell'intervenuta sua liquidazione e dell'inerente godimento all'atto del decesso si è posto tangibilmente quale indice di sopperimento alle esigenze di vita e di sostentamento familiare, consolidatosi *intra domesticos parietes*» (*cfr.* sent. n. 169/1986 già citata).

Le considerazioni che precedono, dunque, portano a dubitare della legittimità costituzionale delle disposizioni dell'art. 1, comma 41 della legge n. 335/1995, nel senso indicato dall'art. 23 della legge n. 87/1953, per la parte in cui esse prevedono retroattivamente limitazioni al cumulo della pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite con il reddito proprio del beneficiano, e più in generale per la parte in cui consentono di applicare la nuova disciplina sulla pensione ai superstiti anche ai trattamenti di reversibilità a favore del coniuge afferenti a pensioni dirette liquidate, come nel caso di specie, prima della data di entrata in vigore della predetta legge (17 agosto 1995).

Tanto in relazione agli artt. 36 e 38 della Cost., conformemente alle doglianze di parte ricorrente in proposito.

Peraltro, d'ufficio, va sollevata altra questione di costituzionalità, in relazione agli artt. 3 e 2 della Cost., sotto il profilo della «tutela dell'affidamento legittimamente posto nella certezza dell'ordinamento giuridico», quale interesse costituzionalmente protetto, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (*cfr.* sent. n. 390/1995, n. 211/1997 e 525/2000), in rapporto all'avvenuto esercizio, da parte del lavoratore del suo diritto fondamentale (*ex* art. 2 della Cost.) di assicurare a se ed ai suoi familiari «mezzi ademati alle loro esigenze di vita», *ex* art. 38, comma 2, quali realizzabili, secondo l'*id quod plerumque accidit*, durante l'espletamento dell'attività lavorativa.

Sotto quest'ultimo profilo, è evidente che le doglianze sub precedente paragrafo 5), ossia quelle secondo cui la censurata norma scoraggerebbe «forme di risparmio e di previdenza dirette a garantire il reddito ai superstiti», ritenute irrilevanti in quella sede, in considerazione della data di cessazione dal servizio del coniuge della ricorrente (1978), qui assumono ben altro significato e consistenza, e costituiscono l'aspetto sostanziale della sollevata questione, potendosi dubitare che le scelte previdenziali e di risparmio allora compiute, o meglio compiute in attività di servizio, sarebbero state ugualmente operate, alla luce delle innovazioni introdotte dalla norma in esame.

11. — Analoghi dubbi di costituzionalità, poi, si pongono per la doglianza che, muovendo da canoni di «razionalità», censura l'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, per aver accordato «rilievo al (solo) reddito I.R.P.E.F.», senza aver considerato «che l'ordinamento tributario assoggetta all'imposta secca del 12,50 redditi derivanti da fondi comuni di investimento, da polizze vita, da azioni, obbligazioni e che tali redditi non rientrano tra (quelli) soggetti ad I.R.I.P.E.F. (e) non sono (quindi) presi in considerazione ai fini della norma anticumulo all'esame, con la conseguenza che redditi di pari importo comportano (o meno) una riduzione della pensione dei superstiti, a seconda della loro provenienza» (*cfr.* pag. 5, lettera *h*, della memoria depositata il 12 novembre 1999).

In realtà, la limitazione al solo reddito I.R.P.E.F. risulta dalla nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 7/61633/legge 335-1995 dell'8 settembre 1995, e non già direttamente dal legislatore.

La nota ministeriale in discorso, infatti, ha operato la riferita limitazione semplicemente «in analogia con quanto disposto per l'integrazione al trattamento minimo», individuando, sempre in analogia con tale normativa, anche i c.d. «redditi esclusi», tra cui «il reddito della casa di abitazione», con la precisazione, quanto a questi ultimi, che tali «redditi non assumono rilevanza neanche ai fini della erogazione dell'assegno sociale istituito dall'art. 3, commi 6 e 7, della citata legge n. 335/1995» (*cfr.* pag. 2 della nota ministeriale in riferimento).

Ove la norma in questione venga interpretata nel senso voluto dalla citata circolare, trattasi di doglianza ammissibile e non manifestamente infondata, sembrando effettivamente irrazionale l'individuazione dei «redditi del beneficiario», di cui al più volte menzionato art. 1, comma 41, con riferimento ai soli redditi I.R.P.E.F., tenuto conto dei principi e dei fini perseguiti dalla legge di riforma pensionistica del 1995, quali sopra illustrati, in rapporto all'art. 3 della Cost.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la parte in cui prevede l'applicazione delle relative disposizioni anche al trattamento di reversibilità spettante al coniuge superstite di lavoratore collocato in pensione prima della data di entrata in vigore della legge stessa ed in particolare per quello deceduto dopo.

Dichiara, inoltre, rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di costituzionalità del medesimo art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la parte in cui limita al solo reddito I.R.P.E.F. il reddito rilevante ai fini della disciplina del cumulo del trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario, nell'interpretazione data dal Ministero del lavoro e della pevidenza sociale con la nota n. 7/61633/legge 335-1995 dell'8 settembre 1995.

Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Perugia, addì 3 ottobre 2001

Il giudice unico: LONGAVITA

02C0035

N. **49**

Ordinanza emessa il 19 novembre 2001 dal tribunale di Biella nel procedimento penale a carico di Bougader Rachid.

Processo penale - Dibattimento - Possibilità di sentire come testimone, a prescindere dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. *c*), anche la persona che abbia reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato a che abbia assunto la qualità di indagato o di imputato di reato collegato a norme dell'art. 371, comma 2, lett. *b*), in epoca successiva alle dichiarazioni stesse e all'esercizio dell'azione penale relativa al procedimento nell'ambito del quale le dichiarazioni medesime sono state rese - Mancata previsione - Irragionevolezza - Violazione del principio del contraddittorio delle parti nella formazione della prova - Contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale.

– Cod. proc. pen., art. 210, comma 6, in combinato disposto con art. 197-*bis*, comma 2 (in relazione agli artt. 197, comma 1, lett. *b)* e 64, comma 3, lett. *c)*, cod. proc. pen.).
– Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale a carico di Bougader Rachid, generalizzato in atti, latitante, assistito e difeso d'ufficio dall'avv. Ugo Fogliano, imputato (in concorso con Kaoini Hicham, la cui posizione processuale risulta separatamente definita con sentenza di rito abbreviato emessa dal g.u.p. in data 6 giugno 2001) in ordine ai reati di sequestro di persona aggravato e plurimo (artt. 81, 61 n. 2 e 605 c.p.: capo 1), di cessione illecita aggravata di sostanze stupefacenti (artt. 81, 61 n. 2 c.p., 73 e 80 comma 1 lett. *a* d.P.R. 309/1990: capo 2) e di violenza sessuale aggravata (artt. 81, 609-*bis* e 609-*ter* n. 2 c.p.: capo 3); a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 novembre 2001;

Ha emesso la seguente ordinanza sulla questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 210 comma 6 e 197-*bis* comma 2 c.p.p. (in relazione agli artt. 197, comma 1, lett. *b* e 64, comma 3, lett. *c* c.p.p.), per violazione degli artt. 3, 111 e 112 Cost., che viene sollevata d'ufficio;

OSSERVA

All'udienza del 15 novembre 2001 (fissata per il dibattimento con il decreto *ex* art. 429 c.p.p. emesso dal g.u.p. in data 21 marzo 2001), compiute le attività indicate negli artt. 484 e ss. c.p.p. — e previa formale dichiarazione di apertura del dibattimento —, il p.m. esponeva i fatti oggetto di prova ed in sede di richieste *ex* art. 493 c.p.p. avanzava espressa istanza di esame dei testi indicati nella lista ritualmente depositata, ivi compreso l'esame di Nieddu Fabrizio, Greco Antonio, Zanin Debora e Elifani Cinzia (indicati quali persone offese nei capi di imputazione ascritti all'imputato), chiedendo altresì l'acquisizione, ai sensi dell'art. 234 c.p.p., delle sentenze emesse, all'esito di rito abbreviato, dal g.u.p. sede in data 6 giugno 2001, rispettivamente, nei confronti del coimputato Kaoini (già citata in premessa e non ancora irrevocabile) e dei predetti Nieddu Fabrizio, Greco Antonio e Zanin Debora per i reati di tentato omicidio pluriaggravato, in concorso, ai danni del Kaoini e di porto illegale di armi (sentenza anch'essa non ancora passata in giudicato).

Disposta l'acquisizione della «documentazione» in parola e rilevata — proprio in virtù della stessa — la sussistenza di una situazione di «collegamento» processualmente rilevante ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. *b)* c.p.p. (nel testo risultante dalla modifica operata dall'art. 1 comma 5, legge 1° marzo 2001, n. 63) tra la posizione delle predette persone offese Nieddu, Greco, Zanin ed Elifani (avendo il p.m. dedotto, relativamente a quest'ultima — minorenne all'epoca dei fatti/reato per cui è processo, ed in relazione alle identiche e sopra richiamate condotte delittuose ascritte al Nieddu, ai Greco e alla Zanin —, la pendenza di un procedimento penale dinanzi al Tribunale per i minorenni di Torino nell'ambito del quale la Elifani medesima riveste tuttora la qualità di imputata) e quella dell'odierno imputato, il Collegio invitava (con ordinanza allegata al verbale di udienza) il rappresentante dell'accusa a voler specificare la veste «soggettiva» cui intendeva ricollegare la richiesta (e, quindi, la valutazione di ammissibilità da parte del tribunale) di esame delle citate persone.

Ciò posto, a fronte della prospettazione del p.m. in termini di istanza di esame del Nieddu, del Greco, della Zanin e della Elifani (già sentiti, come persone informate sui fatti oggetto del presente procedimento, dal p.m. nel marzo 2000) in qualità di testi/parti offese «o comunque ai sensi degli artt. 210 e l97-*bis* c.p.p.», il tribunale — con riferimento alla concreta fattispecie sottoposta al suo vaglio giurisdizionale — ritiene di sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità del combinato disposto dei citati artt. 210 comma 6 e 197-*bis*, comma 2, c.p.p., in relazione all'art. 64, comma 3, c.p.p. (come modificati dalla legge n. 63 del 2001) sotto i profili della irragionevolezza (art. 3 Cost.) e della violazione dei principi dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e della formazione della prova in contraddittorio delle parti (art. 111 Cost.).

In punto di rilevanza della questione, va in primo luogo ribadita la sussistenza — con riferimento all'attuale posizione delle «persone offese/testi» indicate dal p.m. —, di un collegamento processuale ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. *b)* ultimo periodo c.p.p, nella specie derivante, in modo evidente, dalla accertata (ancorché, con sentenza non irrevocabile) e perfetta «sovrapposizione probatoria» (ed in fatto) tra le condotte delittuose oggetto del presente procedimento (specificamente contestate all'odierno imputato in concorso con il Kaoini) e gli elementi costitutivi della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, c.p., espressamente riconosciuta (e non ritenuta incompatibile con la contestata «premeditazione») nella citata sentenza (non irrevocabile) di condanna emessa dal g.u.p. in data 6 giugno 2001 nei confronti del Nieddu, del Greco e della Zanin per il reato di tentato omicidio commesso il 4 marzo 2000 ai danni del predetto Kaoini e connotato, in fatto, dalla ritenuta (dal g.u.p.) sussistenza di uno «stato d'ira» determinato dalla consumazione da parte del Kaoini medesimo — in data 7 febbraio 2000 ed in concorso con l'odierno imputato — dei fatti/reato oggetto del presente procedimento ai danni delle sopra citate persone offese (nonché dell'allora minorenne Elifani Cinzia), delle quali, appunto, il p.m. ora chiede l'esame dibattimentale.

Ciò premesso, deve osservarsi (sempre in punto di rilevanza della questione che ci si accinge a prospettare) come — venendo ad incidere sul profilo attinente la «veste processuale» fondatamente riconoscibile al Nieddu, al Greco, alla Zanin e alla Elifani in termini, non di testi, bensì di imputati di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera *b)* c.p.p. (non ancora «giudicati» con sentenza irrevocabile) e, quindi, sui «connessi» profili concernenti sia le modalità e le garanzie previste per l'esame dibattimentale nel contraddittorio delle parti (art. 111 Cost.), sia il regime di utilizzabilità dell'eventuale «risultato probatorio» dell'esame stesso (non potendosi prescindere comunque, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei soggetti *de quibus* indicati, *ex* art. 468 c.p.p., dal p.m. ai fini della valutazione della ipotizzata responsabilità dell'imputato) —, la sussistenza del sopra evidenziato collegamento probatorio individui, in modo immediato ed inequivocabile, nel combinato disposto degli artt. 197-*bis*, comma 2, e 210 comma 6 c.p.p. (quest'ultimo espressamente dettato per la fase dibattimentale) — interpretati in relazione all'art. 64, comma 3, c.p.p. (da essi espressamente richiamato) —, la «disposizione normativa» applicabile al caso di specie.

Ed invero, in tale ottica argomentativa «pregiudiziale» (*ex* art. 23 comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87) rileva il collegio che l'immediata applicabilità della normativa oggetto di esame s'impone in primo luogo in forza della norma di «diritto intertemporale» (di natura singolare, ancorché sostanzialmente agganciata al principio generale *tempus regit actum*, previsto dall'art. 11, comma 1, disp. prel. e vigente in materia di successione di leggi processuali nel tempo) di cui al comma 1 dell'art. 26 legge n. 63/2001, essendo intervenuto il rinvio a giudizio con decreto del g.i.p. emesso in data 21 marzo 2001, con esclusione, pertanto, delle norme transitorie dettate dai successivi comma da 2 a 5, ed in particolare di quella prevista dal comma 2, laddove prevede una sorta di «onere» in capo al p.m. di «...rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197-*bis* del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme previste»; e ciò al fine di preservare l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai soggetti medesimi in epoca anteriore all'entrata in vigore del ricambio normativo *de quo*. Rilievo quest'ultimo, di per sé, idoneo ad escludere, altresì, una estensione analogica della disposizione stessa ai casi da essa non contemplati: e ciò argomentando (in sintonia con la più attenta dottrina in materia) dal fatto che le norme transitorie, stante la loro peculiare natura materiale, non si prestano né ad essere interpretate alla stregua di principi intertemporali (*analogia iuris*) né ad essere oggetto di applicazione estensiva (*analogia legis*), dato che per i casi da esse non espressamente contemplati non si verifica una «lacuna del diritto», ma sovvengono le norme e i principi di diritto intertemporale e, attraverso questi, o la vecchia o la nuova norma, di guisa che nessuna situazione giuridica nel momento della successione fra norme rimane priva di regole ma o resta regolata dalla vecchia norma o viene sottoposta alla nuova: norma di diritto intertemporale

che nel caso della legge n. 63/2001 (e sotto il profilo che qui interessa) è da individuarsi, come già evidenziato, nel comma 1 dell'art. 26, che «condiziona» l'applicabilità delle norme «novellate» alla «pendenza» (*actus*) del processonale alla data (*tempus*) di entrata in vigore della legge citata (e cioè, il 6 aprile 2001).

Fatta questa doverosa e pregiudiziale premessa in ordine alla individuazione della normativa processuale applicabile, ad ulteriore supporto argomentativo della ritenuta rilevanza della questione di costituzionalità vanno ora evidenziati in dettaglio gli elementi della fattispecie processuale concreta cui si è inteso ricollegare — in termini, appunto, di applicabilità — la normativa medesima (fattispecie processuale astratta). Al riguardo deve rilevarsi che (come risulta «documentato» dalle citate sentenze di condanna del 6 giugno 2001, acquisite *ex* art. 234 c.p.p. e come confermato dal p.m. d'udienza, titolare dell'azione penale esercitata in relazione ad entrambi i procedimenti di cui si tratta) Nieddu Fabrizio, Greco Antonio, Zanin Debora e Elifani Cinzia (indicati dal p.m. come testi/parti offese nel presente processo):

a) hanno reso dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'odierno imputato nel marzo 2000, nella qualità di persone informate sui fatti, ai sensi dell'art. 362 c.c.p.;

b) hanno assunto, per la prima volta, la qualità di indagati nel maggio 2000 in ordine al «collegato» reato di tentativo aggravato di omicidio ai danni del Kaoini, sulla base sia delle dichiarazioni accusatorie rese dal Kaoini sia delle dichiarazioni sostanzialmente «confessorie» rese dagli indagati in sede di interrogatorio «garantito» ai sensi del combinato disposto degli artt. 63, 64 (*ante* legge n. 63/2001) e 65 c.p.p.

Risulta, altresì, che (anche, e principalmente) sulla base delle dichiarazioni *de quibus* il p.m., da un lato chiedeva — ed il g.i.p. disponeva con decreto in data 21 marzo 2001 (quindi, prima dell'entrata in vigore della legge n. 63/2001) — il giudizio nei confronti dell'odierno imputato (con contestuale separazione della posizione del coimputato Kaoini), dall'altro chiedeva il giudizio nei confronti del Nieddu, del Greco e della Zanin (essendo stata stralciata, «per competenza», la posizione della imputata minorenne Elifani), procedimento quest'ultimo poi definito con sentenza del 6 giugno 2001 in esito a rito abbreviato.

Ciò posto, ritiene il collegio che l'applicazione del combinato disposto degli artt. 210, comma 6, e 197-*bis*, comma 2, c.p.p. alla surichiamata fattispecie concreta — riferita, cioè, al richiesto esame dibattimentale del Nieddu, del Greco, della Zanin e della Elifani come imputati di reati collegati a quelli oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. *b)* c.p.p, avendo tali soggetti già reso al p.m. (art. 362 c.p.p.) dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'odierno imputato in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 63/2001 e non avendo gli stessi, al momento delle dichiarazioni *de quibus*, ancora assunto la predetta qualità di indagati (o imputati) di reato collegato a norma del citato art. 371 c.p.p. (art. 363 c.p.p.) — faccia emergere (con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 112 e 111 Cost.) un evidente profilo di «irragionevolezza intrinseca» — non manifestamente infondato — della «disposizione normativa» in esame nella sua attuale formulazione.

Passando ad illustrare la precisa scelta ermeneutica (adottata dal collegio) concernente la «disposizione» oggetto del dubbio di costituzionalità, si impongono alcune brevi considerazioni in ordine alla portata «innovativa» della più volte citata legge 1º marzo 2001, n. 63 (attuativa della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione).

È noto come all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo art. 111 Cost. (modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) — e con riferimento alla incompatibilità per l'imputato in procedimento connesso o collegato ad assumere la qualifica di testimone — sia stata caldeggiata da più parti in dottrina la modifica dell'art. 197 c.p.p.: e cio sul principale ed assorbente rilievo che «solo incidendo sul regime delle incompatibilità si sarebbe potuto intervenire sullo spinoso nodo dei limiti al diritto al silenzio (in ossequio al noto brocardo *nemo tenetur se detegere*)».

È noto altresì (v. resoconto lavori parlamentari) come la soluzione definitiva adottata dal legislatore con la citata legge n. 63/2001 (attuativa della normativa costituzionale del cd. «giusto processo») sia stata il frutto di plurimi aggiustamenti e compromessi tra diverse posizioni teoriche.

Ciò posto (e rimandando, per ogni maggiore approfondimento dell'analisi dell'intero articolato normativo in esame, alle numerosissime note dottrinarie di commento sul punto) gli aspetti principali e caratterizzanti della riforma si ricollegano, da un lato alla limitazione dell'area dell'incompatibilità a testimoniare per alcune categorie di soggetti (attraverso la restrizione dei casi e la previsione di specifici presupposti, in cui detta incompatibilità rimane), dall'altro alla individuazione di un regime diversificato a seconda della forza del legame che vi sia tra il

soggetto ed il procedimento nel quale potrebbe essere chiamato a deporre: un legame maggiormente forte (art. 197, lett. *a*, c.p.p.) giustifica un'ampia incompatibilità; un legame debole uno spazio di minore incompatibilità (art. 197, lett. *b*, c.p.p.).

Limitando il percorso esegetico alla norma di cui alla lett. *b)* del citato art. 197, deve rilevarsi come la disposizione in parola prenda in considerazione gli imputati in procedimento connesso *ex* art. 12 lett. *c)* (fattispecie che si verifica se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri) o in procedimento collegato *ex* art. 371, comma 2, lett. *b)* (fattispecie che si verifica se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza), escludendo per tali soggetti la possibilità di assumere la veste di testimoni (o nelle indagini preliminari, di persone informate sui fatti) in due ipotesi:

1) quando le predette categorie soggettive, sottoposte ad interrogatorio (dal p.m., dal g.i.p., dal g.u.p. o dalla p.g. su delega del p.m.) ed avvisate della loro facoltà ed in particolare delle conseguenze che potranno derivare se renderanno dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di terzi abbiano risposto alle domande;

2) quando, indipendentemente dal fatto di essere stati interrogati, nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Le ragioni dell'esclusione della incompatibilità appaiono evidenti. Risiedono, nel primo caso nel fatto che l'interrogando viene avvisato delle conseguenze del suo agire e la decisione di rendere, comunque, dichiarazioni *erga alios* equivale, nella sostanza, alla rinuncia alla facoltà riconosciutagli dalla legge di non rispondere (in applicazione del principio *electa una via, non datur recursus ad alteram*); nel secondo caso nel venir meno delle esigenze di tutela del diritto al silenzio del soggetto, essendo stata pronunciata nei confronti della posizione processuale del dichiarante una decisione con caratteri di irrevocabilità.

Il successivo art. 197-*bis* (introdotto dall'art. 6 legge 63/2001) si occupa delle modalità di assunzione della testimonianza delle persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o collegato che assumono l'ufficio di testimone, ed in tale prospettiva riveste evidente carattere «strumentale» rispetto all'art. 197 c.p.p.; imponendosi, infatti, una lettura congiunta delle due disposizioni alla cui stregua, da un lato i commi 1 e 2 dell'art. 197-*bis* risultano ridondanti rispetto ai principi già espressi nelle lett. *a)* e *b)* dell'art. 197, dall'altro emergono una serie di peculiarità attinenti al regime di garanzie previsto per il dichiarante: specificamente, il comma 3 prevede la necessità dell'assistenza del difensore di fiducia, o in mancanza di quello d'ufficio; i commi 4, 5 e 6 — pur mantenendosi la qualifica di teste nel dichiarante — prevedono, poi, una serie di correttivi (che, tuttavia, non si reputa opportuno richiamare analiticamente in questa sede, in quanto non direttamente incidenti sulla questione di cui si discute) i quali vanno ad incidere in maniera diversificata sui limiti «oggettivi» e «soggettivi» della deposizione, nell'ottica di garantire comunque (ed in concreto) il rispetto del principio *nemo tenetur se detegere*; infine, il comma 6 indica espressamente il regime valutativo (art. 192 comma 3 c.p.p.) applicabile alle dichiarazioni rese dai predetti «testimoni/assistiti».

Speculari al nuovo assetto normativo delineato negli artt. 197 e 197-*bis* devono ritenersi le innovazioni apportate all'art. 210 c.p.p. In particolare, il comma 6 del citato art. 210 (integralmente riscritto dall'art. 8 legge 63/2001) disciplina l'ipotesi in cui debba essere escusso un soggetto imputato o indagato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. *c)* c.p.p. o in procedimento collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. *b)* c.p.p., quando risulta che costui non ha reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. Pur disciplinando espressamente solo detta ipotesi, può ragionevolmente ritenersi — in via interpretativa (stante l'identità della fattispecie sottostante) — che la disposizione in parola possa applicarsi anche al caso del soggetto (già esaminato in altro dibattimento e/o interrogato nella fase delle indagini preliminari) che, regolarmente avvisato dei suoi obblighi *ex* art. 64, comma 3, lett. *c)*, si sia avvalso della facoltà, ad egli riconosciuta, di non rendere dichiarazioni sulla responsabilità dell'imputato e che, malgrado ciò, sia stato ricitato in dibattimento.

A questi soggetti — prima dell'esame — va dato l'avviso previsto dall'art. 64, comma 3, lett. *c)* e se essi dichiarano di voler rispondere alle domande sull'altrui responsabilità muta in relazione a questa sola disponibilità la loro veste giuridico-processuale: diventano, infatti, da quel momento testimoni, tanto che vengono invitati

(v. richiamo dell'art. 497 c.p.p.) a leggere la formula del giuramento, tipica di ogni esame testimoniale, con conseguenziale applicazione della «speciale» disciplina dell'art. 197-*bis* e di quella «generale» di cui agli artt. 194, 195, 498, 499 e 500 c.p.p. (norme anch'esse «novellate» dalla legge 63/2001).

Alla stregua della corretta ricostruzione ermeneutica del dato normativo di cui si discute (difficilmente superabile anche facendo ricorso ad una prospettiva interpretativa logico — sistematica, funzionale ad una possibile lettura della norma per «adeguarla», nel suo contenuto, ai parametri costituzionali di riferimento), può allora affermarsi in conclusiva sintesi che (nelle intenzioni del legislatore della riforma) l'assunzione della qualità di testimone debba passare necessariamente per l'avvertimento di cui alla lett. *c)* del comma 3 dell'art. 64 c.p.p.: rilievo argomentativo che sembra ricevere inequivocabile avallo dal tenore letterale del comma 6 dell'art. 210 c.p.p., norma speculare sia all'art. 197-*bis* comma 2 che all'art. 197 comma 1 lett. *b)* c.p.p., che — riferita alle «persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. *c)*, o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. *b)*, che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato» — prevede espressamente l'obbligo per il giudice del dibattimento di dare «l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. *c)*», con la conseguenza (anch'essa specificamente disciplinata) di far assumere alle persone «avvisate», in caso di rinuncia del dichiarante alla facoltà di tacere sulla responsabilità altrui, la qualità di testimone/assistito a norma dell'art. 197-*bis*, comma 3, 4, 5 e 6 c.p.p.

Identico obbligo non risulta, invece, previsto espressamente - né dall'art. 197-*bis*, comma 2 (norma che, come già evidenziato, sembra presuppone l'attuale, e cioè al momento dell'esame dibattimentale, qualità di «testimone» dell'esaminando, derivante dall'aver reso in precedenza il medesimo dichiarazioni *contra alios*, pur essendo stato ritualmente «avvertito» a norma dell'art. 64, comma 3, lett. *c)* c.p.p.), né dallo stesso art. 210, comma 6, norma in parte qua da intendersi «complementare» al citato art. 197-*bis* (stante l'espresso rinvio recettizio ivi operato) ed il cui ambito applicativo deve, invero, intendersi circoscritto alle ipotesi di soggetti «che hanno reso in precedenza dichiarazioni *erga alios*» —, per le persone che hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri, e rispetto alle quali, tuttavia, risulta di fatto e giuridicamente preclusa al p.m. la possibilità di indicarli (art. 468 c.p.p.) e di esaminarli, nella successiva fase processuale dibattimentale, in ordine al contenuto delle stesse dichiarazioni nella veste di «testimoni» (ancorché con le garanzie di cui all'art. 197-*bis*, comma 3 e ss. c.p.p.), sulla base del formale e mero rilievo dell'omesso avvertimento imposto dal citato art. 64, comma 3, lett. *c)* con decorrenza dal 6 aprile 2001 [si richiamano, per quel che qui rileva, le considerazioni già evidenziate in premessa in ordine alla ritenuta impossibilità di applicare «estensivamente» la norma transitoria di cui al comma 2 dell'art. 26 legge n. 63/2001]: e ciò nonostante detta «omissione» (tra l'altro, espressamente sanzionata dal comma 3-*bis* dell'art. 64) non sia oggettivamente addebitabile (in termini di violazione) al p.m. nell'ipotesi in cui — come nella fattispecie che ci occupa —, le dichiarazioni eteroaccusatorie siano state rese da persone che al momento delle dichiarazioni stesse non rivestivano ancora la qualità di indagati o imputati di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2 lett. *b)* c.p.p. (con obbligo, quindi, per il p.m. di dare loro l'avvertimento *ex* art. 64, comma 3 lett. *c)* e che tale qualità hanno, per contro, assunto soltanto successivamente all'esercizio dell'azione penale relativa al procedimento nell'ambito del quale le loro dichiarazioni «predibattimentali» sono confluite; conclusione ermeneutica quest'ultima manifestamente irragionevole (art. 3 Cost.), in quanto si sottopone ad identico trattamento normativo (quanto a sistema di garanzie del diritto al silenzio dell'esaminando e a regime di utilizzabilità delle eventuali dichiarazioni *erga alios*) situazioni processuali diverse nel loro principale «presupposto» applicativo (l'aver reso o meno, per libera scelta, dichiarazioni *erga alios*): e ciò in dipendenza di una circostanza di fatto — non prevedibile nè «colposamente addebitabile» al p.m. —, quale quella del momento temporale di assunzione, da parte del dichiarante, della qualità di imputato o indagato (art. 61 c.p.p.) di un reato collegato a quello ipotizzato a carico di altri e cui inserisce l'oggetto delle dichiarazioni medesime; venendo in rilievo in tali ipotesi gli ulteriori e «connessi» profili di incompatibilità rispetto ai parametri costituzionali sanciti negli artt. 112 e 111 Cost., per l'ostacolo che la disposizione censurata determina all'esercizio dell'azione penale nei confronti di alcuni imputati e per la violazione del principio della formazione della prova in contraddittorio (inteso in senso sia «oggettivo» che «soggettivo» quale diritto dell'imputato/accusato di «interrogare e far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico»).

Sotto il primo profilo possono invero richiamarsi (stante la loro natura di canoni ermeneutici «privilegiati») le argomentazioni espresse, in via generale, dal Giudice delle leggi nella sentenza 16 maggio 1994, n. 181 (emessa con riferimento all'art. 403 c.p.p.) secondo cui «nel processo penale, prima che esista una notizia di reato e che essa si soggettivizzi nei confronti di una determinata persona, non può esistere un problema di tutela del diritto di difesa, posto che all'indagato o al coindagato ignoto non è assicurato alcun tipo di difesa tecnica». E tale

opzione interpretativa di fondo (affermata con evidente riferimento sostanziale all'art. 24 Cost. e indirettamente ribadita, nel profilo specifico che qui interessa, con la sentenza 24 maggio 2000, n. 294) risulta, del resto, pienamente confermata dall'esistenza, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, di una costante lettura (diritto vivente) dell'art. 63, comma 1, c.p.p. (norma non interessata dal citato intervento normativo del 2001) in senso conforme ai principi costituzionali qui in discussione, nella parte in cui prevede solo apparentemente un «diverso ed autonomo» regime di garanzie difensive per l'interrogato e di utilizzabilità delle propalazioni *erga alios* — rispetto a quello ora previsto dall'art. 64, comma 3, e 3-*bis* c.p.p. — in caso di dichiarazioni rese dalla «persona non imputata o non sottoposta alle indagini». Del pari consolidato risulta l'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione alla *ratio* del «vecchio» art. 197 c.p.p. (ma da ritenersi tuttora condivisibile), secondo cui l'incompatibilità con l'ufficio di testimone opera solo dal momento in cui il soggetto e iscritto nel registro degli indagati nello stesso procedimento ovvero in un procedimento connesso o collegato.

Con riferimento, poi, al nuovo sistema normativo relativo al («costituzionalizzato», *ex* legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) «diritto al contraddittorio nella formazione della prova» (art. 111 Cost.) deve in primo luogo rilevarsi come le innovazioni introdotte dalla legge n. 63 del 2001 debbano essere intese (v. in tal senso, Corte cost. ordinanza n. 262 del 2001) come «attuative» di detto sistema, di guisa che si rivela contraria al precetto costituzionale *de quo* la mancata previsione (nell'art. 197-*bis*, comma 2, c.p.p., letto in relazione agli artt. 197 lett. *b),* 210, comma 6, e 64, comma 3, lett. *c)*, dell'attribuzione (in sede dibattimentale) della qualifica di testimone — ancorché «garantito» ai sensi dei successivi commi del citato art. 197-*bis* —, in capo al soggetto che abbia scelto di rendere in precedenza dichiarazioni *erga alios,* pur non essendo stato avvertito a norma dell'art. 64 comma 3, lett. *c)* c.p.p. in quanto al momento delle dichiarazioni stesse e dell'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'imputato/accusato non risultava ancora indagato o imputato di reato collegato a norma dell'art. 371 comma 2, lett. *b)* c.p.p. Appare evidente, infatti, che in tale situazione concreta (ferma restando l'intangibilità del diritto al silenzio dell'imputato fin dall'inizio delle indagini preliminari che direttamente lo riguardano) la scelta, liberamente e in precedenza operata, di rendere dichiarazioni su fatti implicanti la responsabilità altrui ha ormai acquisito la connotazione dell'irrevocabilità (*semel loquens, semper loquens*), posto che le dichiarazioni stesse spiegano nei confronti dell'accusato effetti di rilevanza tanto grande nella fase predibattimentale, da portare (come nel caso di specie) persino alla limitazione della libertà personale, in ottemperanza al principio, anch'esso costituzionalmente protetto, di esercizio della giurisdizione penale. In altri termini (e limitando il campo di indagine a quel che rileva nel presente giudizio), una volta operata da parte del soggetto (non ancora indagato o imputato di reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. *b),* c.p.p.) la scelta di rendere dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità di altri, l'eventuale riconoscimento al medesimo (nella successiva sede dibattimentale relativa al procedimento a carico dell'accusato) della garanzia del «diritto al silenzio» sui fatti oggetto delle dichiarazioni *de quibus,* attraverso il meccanismo processuale previsto (con decorrenza dal 6 aprile 2001) dall'art. 64 comma 3, lett. *c),* c.p.p., finirebbe per scontrarsi, in maniera irragionevole e inaccettabile, con il diritto sia dell'accusato che del p.m. al confronto dialettico nella formazione della prova, ormai assunto a regola costituzionale (art. 111 Cost.); ferma restando, ovviamente, la garanzia prevista — in via generale per le persone informate sui fatti e per i testimoni «puri» —, dal combinato disposto degli artt. 198 comma 2 e 63 c.p.p.

Né d'altra parte, diversamente opinando, appare ragionevolmente sostenibile la «costituzionalizzazione» (in ipotesi ricavabile dal mero tenore letterale dell'art. 111 comma 4, secondo periodo Cost.) di un assoluto e specifico riconoscimento della facoltà, in capo ad alcuni soggetti — anche quando «per libera scelta» decidano di rendere dichiarazioni *contra alios* —, di sottrarsi volontariamente al (successivo ed ineludibile) contraddittorio con l'accusato, restando silenziosi in dibattimento: e ciò, in contrasto, tra l'altro, con la opposta e generale regola sancita dall'art. 196 comma 1 c.p.p. della capacità di tutti di assumere l'ufficio di testimone, salvo appunto le «eccezioni» di cui all'art. 197 c.p.p. (*cfr.* Corte cost., sent. 294/2000, cit.).

In definitiva, ritiene il tribunale che ai sopra evidenziati «dubbi di compatibilità» con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 112 e 111 Cost. (dubbi, che non sono di poco momento, in quanto investono in maniera determinante l'atteggiamento processuale consentito alla persona già interrogata e da riesaminare in dibattimento, con evidenti ricadute anche sul piano della «punibilità» sostanziale, si sensi degli artt. 372 o 371-*bis* c.p.), possa porsi rimedio soltanto con una dichiarazione di illegittimità costituzionale della «lacuna normativa» risultante dal tenore del combinato disposto degli artt. 210, comma 6, e 197-*bis*, comma 2, c.p.p. (in relazione agli artt. 197, comma 1, lett. *b*, e 64, comma 3, lett. *c,* c.p.p.), e denunciabile in termini di «mancata previsione della possibilità di sentire come testimone — in sede dibattimentale e a prescindere dall'avvedimento di cui all'art. 64, comma 2, lett. *c)*, citato —, anche la persona che abbia reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità del-

l'imputato e che abbia assunto la qualità di indagato o di imputato di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. *b)*, in epoca successiva alle dichiarazioni stesse e all'esercizio (art. 405 c.p.p.) dell'azione penale relativa al procedimento nell'ambito del quale le dichiarazioni medesime sono state rese».

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost.; 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 210 comma 6 e 197-*bis *comma 2 c.p.p. (in relazione agli artt. 197, comma 1, lett.* b)*, e 64, comma 3, lett.* c)*, c.p.p.), laddove non prevede la possibilità di sentire come testimone, in sede dibattimentale e a prescindere dall'avvenimento di cui al citato art. 64 comma 2, lett.* e)*, anche la persona che abbia reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato e che abbia assunto la qualità di indagato o di imputato di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett.* b)*, in epoca successiva alle dichiarazioni stesse e all'esercizio dell'azione penale relativa al procedimento nell'ambito del quale le dichiarazioni medesime sono state rese, per violazione degli artt. 3, 111 e 112 Cost.;*

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica, nonché per gli ulteriori adempimento di rito;

Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Biella, addì 19 novembre 2001

Il Presidente: DONATO

02C0036

N. **50**

Ordinanza emessa il 18 aprile 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 gennaio 2002) dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Regione Liguria e Figli di Pinin Piero e C. S.p.a.

Sanità pubblica - Regione Liguria - Sostituzione delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Legittimazione delle ASL nei giudizi pendenti relativi a detti rapporti - Contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia (d.lgs. n. 502/1992) e in particolare con l'art. 6 della legge n. 724/1994 che vieta alle Regioni di fare gravare sulle ASL i debiti e i crediti facenti capo alle soppresse USL - Indebita disciplina con efficacia retroattiva di situazioni già regolate in maniera diversa dalla legislazione statale - Incidenza sul diritto di azione - Violazione del principio del giusto processo - Eccedenza dai limiti della competenza regionale.

– Legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, artt. 1 e 2.
– Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 117 (in relazione al d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 7126/1997 R.G. promossa dalla Regione Liguria, in persona del suo attuale Presidente, elettivamente domiciliata in Genova, via della Giuseppina n. 12/5, presso lo studio dell'avv. Gabriella Schelotto, che la rappresenta e difende in giudizio come da mandato in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, attrice opponente;

Contro Figli di Pinin Piero e C. S.p.a., in persona del suo legale rappresentante, corrente in Nizza Monferrato ed elettivamente domiciliata in Genova, via Assarotti n. 36/8, presso lo studio dell'avv. Gianmaria Scofone, che la rappresenta e difende in giudizio come da mandato in calce al ricorso per ingiunzione, convenuta opposta;

Conclusioni delle parti

Per l'attrice opponente: dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Regione Liguria. Vinte le spese.

Per la convenuta opposta: chiede l'estromissione, dal presente giudizio, della Regione Liguria, a spese compensate. Chiede la condanna della azienda ospedaliera Ospedale S. Martino di Genova al pagamento in favore della Figli di Pinin Piero e C. S.p.a. della somma di L. 27.138.983 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Svolgimento del processo

Con ricorso al pretore di Genova, del 22 ottobre 1997, la Figli di Pinin Piero e C. S.p.a., premesso di avere effettuato forniture di merce alla U.S.L. n. 3 «Genovese» — Ospedale S. Martino, come documentato dalle fatture emesse in tali occasioni, esponeva di essere rimasta creditrice a tale titolo dell'importo di L. 27.148.308. Osservava inoltre che la responsabilità dei debiti contratti dalle soppresse Unità sanitarie locali doveva riconoscersi trasmessa alla regione, e pertanto chiedeva ingiungersi alla Regione Liguria il pagamento della somma in questione.

Il pretore accoglieva il ricorso emettendo decreto ingiuntivo in data 28 ottobre 1997. Proponeva opposizione la Regione Liguria, contestando che dalla normativa concernente la soppressione delle U.S.L. emergesse, come sostenuto da controparte, il principio della successione delle regioni nei debiti delle U.S.L. Secondo l'opponente, al contrario, in tali debiti sarebbero succedute direttamente le aziende sanitarie regionali di nuova istituzione: in tale senso, l'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

Costituendosi nel giudizio di opposizione, la Figli di Pinin Piero e C. S.p.a. contestava la fondatezza di tali assunti ed insisteva per la conferma del decreto.

Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la causa proseguiva davanti al tribunale in composizione «monocratica, e, essendo documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 1999.

Con ordinnza del 3 maggio 2000 il giudice, rilevando che dopo la precisazione delle conclusioni era entrata in vigore la legge della Regione Liguria n. 26 del 24 marzo 2000, recante disposizioni in merito alla successione nei rapporti giuridici originariamente facenti capo alle U.S.L., disponeva che la causa fosse rimessa in istruttoria, onde consentire alle parti di sviluppare il contraddittorio in relazione a tale innovazione legislativa.

All'udienza del 16 novembre 2000 le parti riformulavano le rispettive conclusioni.

La Regione Liguria insisteva nella propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, mentre la Figli di Pinin Piero e C. S.p.a., dando atto che la nuova legge regionale aveva trasferito alle aziende sanitarie locali i debiti delle pregresse gestioni delle U.S.L., chiedeva l'estromissione della Regione Liguria dal processo e la pronuncia della condanna nei confronti della azienda ospedaliera Ospedale San Martino. Su tali conclusioni, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La istituzione delle aziende sanitarie locali e la sostituzione di queste nelle funzioni precedentemente svolte dalle soppresse unità sanitarie locali sono state oggetto di ripetuti interventi legislativi che hanno dato luogo a delicate questioni interpretative.

All'epoca in cui veniva radicata la presente causa, le fonti normative e gli orientamenti giurisprudenziali erano i seguenti.

Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 aveva realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle Unità sanitarie locali e l'istituzione delle Aziende sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3 del decreto).

In tale quadro, l'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 aveva disposto che «... in nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed inte-

grazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime.

Successivamente il legislatore aveva precisato che «per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (69), sono trasformate in gestioni liquidatorie...» (legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 2 comma 14).

L'interpretazione di queste norme da parte della Corte di cassazione (che si pronunciò anche a sezioni unite con la sentenza n. 7482 dell'11 agosto 1997) fu nel senso di riconoscere che il legislatore aveva attuato una successione a titolo particolare delle regioni nei rapporti di debito e credito precedentemente riferibili alle U.S.L.

Tale essendo il quadro normativo all'epoca vigente, era evidente l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Liguria: proprio in capo a quest'ultima, infatti, avrebbe dovuto riconoscersi trasferito, in forza delle norme sopra citate, il debito originariamente contratto dalla ormai estinta U.S.L. n. 3.

Sennonché, nel corso del giudizio, interveniva la legge regionale della Liguria 24 marzo 2000, n. 26 la quale, all'art. 1, stabiliva la cessazione delle gestioni liquidatorie. Tale legge, nel suo art. 2, disponeva che «tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali (...) operanti nella Regione Liguria, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti in capo alle aziende unità sanitarie locali ... nonché agli istituti ed enti sopraindicati ai quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti».

La lettera della norma in esame evidenzia come il legislatore regionale abbia inteso operare in contrasto con quanto stabilito dalla legge nazionale n. 724 del 1994 sopra citata, la quale aveva escluso che le regioni potessero far gravare sulle neo istituite Aziende i debiti già facenti capo alle U.S.L.

In ciò potrebbe riscontrarsi, a parere dello scrivente, un contrasto della norma in esame con l'art. 117 della Costituzione, secondo il quale la regione può emanare norme di legge «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato».

È infatti da ritenere che la norma introdotta dall'art. 6 della legge n. 724/1994 rappresenti proprio l'enunciazione di uno dei principi fondamentali richiamati dalla norma costituzionale. Essa, infatti, ha la funzione di garantire l'efficienza delle neo istituite Aziende sanitarie (evitando che esse vengano coinvolte nella laboriosa gestione dei rapporti pertinenti alle passate gestioni e nei gravosi oneri economici ad essi corrispondenti), e, così facendo, mira ad assicurare l'effettività della riforma sanitaria attuata a livello nazionale. Di conseguenza, essa costituisce, nel sistema delineato dal legislatore nazionale, un ineludibile presupposto operativo della riforma.

Se tale è la corretta interpretazione delle norme in esame, si deve concludere che la legge regionale, nel disattendere la prescrizione posta dalla legge 724 citata, rappresenta un tentativo, costituzionalmente illegittimo, di attuare la riforma sanitaria nell'ambito locale con modalità operative sostanzialmente diverse da quelle che caratterizzano l'assetto delineato dalla legge nazionale.

La norma regionale in esame appare costituzionalmente illegittima anche con riferimento ai principi posti dagli articoli 24 secondo comma e 111 della Costituzione.

Come si è detto, infatti, essa, disponendo il trasferimento alle aziende sanitarie dei rapporti giuridici che la legge nazionale aveva già trasferito in capo alle regioni, sancisce la propria applicabilità anche ai giudizi in corso: in tale modo, essa costituisce un atto d'impero con il quale l'ente pubblico, convenuto in un giudizio civile nel quale si controverte della sua responsabilità in relazione ad una obbligazione di diritto privato, sposta in capo ad un terzo soggetto la titolarità del debito controverso, così conferendo a posteriori fondamento alla proprie eccezioni preliminari.

L'ente pubblico, in altri termini, utilizza il potere legislativo non (solo) per dettare regole generali ed astratte, ma (anche) per modificare il quadro dei fatti che costituiscono i presupposti delle domande e delle eccezioni di una controversia in cui egli è parte: con la conseguenza di privare l'avversario, a giudizio in corso, di alcuni degli strumenti processuali su cui quest'ultimo aveva basato le proprie strategie, e di introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra i contendenti.

Pare allo scrivente che tal situazione contrasti con il principio di parità delle parti dinanzi al giudice terzo e violi il diritto di difesa processuale.

P. Q. M.

Visti l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 1 della l.c. 9 febbraio 1948, n. 1, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge 24 marzo 2000, n. 26 della Regione Liguria per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione al principio di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

Sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta della Regione Liguria e comunicata al Presidente del Consiglio della Regione Liguria.

Genova, addì 8 aprile 2001

Il giudice: TUTTOBENE

02C0037

N. **51**

Ordinanza emessa il 14 novembre 2001 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Zorgui Neji Ben Hedi

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Acquisizione, in mancanza del consenso, delle dichiarazioni precedentemente rese, contenute nel fascicolo del pubblico ministero, qualora risultino situazioni (diverse da quelle attualmente previste) che abbiano compromesso la genuinità dell'esame - Disparità di trattamento di situazioni corrispondenti - Violazione del principio di parità processuale delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

– Cod. proc. pen., art. 500, comma 4.
– Costituzione, artt. 3, 97 e 111.

IL TRIBUNALE

OSSERVA

1. — Nel presente procedimento relativo al reato di cui all'art. 609-*bis* c.p. i principali testimoni d'accusa, ovverosia la donna che nell'ipotesi accusatoria avrebbe subito violenza e il marito di lei, hanno in parte dichiarato di non ricordare l'accaduto, in parte offerto una diversa e assai riduttiva riduttiva versione del fatto pur di fronte alle contestazioni del p.m. fondate sulle dichiarazioni circostanziate rese in sede di denuncia querela e di indagini preliminari;

2. — A norma dell'art. 500 comma 2 c.p.p. tali contestazioni possono essere valutate esclusivamente ai fini della credibilità del teste e non dunque, come evidente dalla lettura della norma in relazione anche alle modifiche legislative del precedente testo, per fondare sulle stesse un giudizio di responsabilità;

3. — Pare al tribunale che la formulazione della norma produca effetti diversi secondo che le dichiarazioni dibattimentali rese dal teste, di cui si tratta di valutare la credibilità, siano favorevoli all'accusa ovvero alla difesa. Nel primo caso, invero, la valutazione negativa della credibilità di un teste d'accusa fondata sulle contestazioni conduce, in mancanza di altri elementi, alla assoluzione dell'imputato per difetto di prova della sua responsabilità. Nel caso reciproco di dichiarazioni dibattimentali favorevoli all'imputato, per contro, un giudizio di inattendibilità del teste non potrebbe fondare una pronuncia di condanna perché in definitiva questa finirebbe per poggiare sulle dichiarazioni predibattimentali usate per le contestazioni in violazione della norma di legge citata: la qual cosa si traduce nella pratica inutilità delle contestazioni medesime svolte dal p.m.

4. — Una tale situazione processuale ad avviso del collegio viola sia l'art. 3 della Costituzione per irrazionale disparità di trattamento di situazioni corrispondenti, sia l'art. 111, secondo comma Costituzione che prevede la parità processuale delle parti, sia l'art. 97 primo comma Costituzione in relazione alla previsione di un'attività processuale sostanzialmente inutile;

5. — Per vero tale incongruenza dell'art. 500, secondo comma c.p.p. deriva dalla ristrettezza delle ipotesi di deroga previste dal quarto comma che limita ai casi di violenza o minaccia o di offerta di utilità la possibilità di acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone, senza considerare che l'atteggiamento reticente o la falsa testimonianza possono essere ricondotti a motivazioni diverse dall'induzione da parte di terzi (quali ad esempio il timore autonomo del teste o la volontà in determinati contesti o tipologie di reati — tra i quali frequentemente possono annoverarsi il contesto familiare e le violenze in esse esercitate — di ritrattare in tutto o in parte le precedenti dichiarazioni accusatorie);

6. — L'ampliamento di tali eccezioni fino a ricomprendervi — come era nel testo previgente (art. 500, quinto comma) — «altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame» — fermo restando che devono esistere elementi concreti in tal senso desumibili da circostanze emerse nel dibattimento — varrebbe a sanare l'incongruenza di una norma che altrimenti imporrebbe di considerare *tamquam non esset* l'evidente reticenza o la falsità di una dichiarazione a favore dell'imputato;

7. — Nella fattispecie concreta l'espressa dichiarazione di un'intervenuta riappacificazione con il presunto violentatore testimoniata dalla successiva ancorchè inefficace remissione di querela, la sottolineatura dello stato di ubriachezza e la palese inverosimiglianza di un asserito oblio degli elementi essenziali del fatto in presenza peraltro della precisa memoria di circostanze di puro contorno, dà piena ragione di testimonianze reticenti in ordine alle quali non ingiustificatamente il p.m. d'udienza ha chiesto la trasmissione degli atti al suo ufficio. In presenza pertanto di una pronuncia additiva quale quella invocata da codesta Corte, il tribunale potrebbe acquisire al fascicolo del dibattimento, e dunque valutare ai fini della prova, le precedenti dichiarazioni accusatorie mentre alla stregua del vigente testo dell'art. 500, secondo comma, c.p.p. dovrebbe pronunciare sentenza di proscioglimento: donde la rilevanza della questione sottoposta all'attenzione della Corte.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 500, quarto comma, c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 97, 111 Cost. nella parte in cui non prevede che siano acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni contenute nel fascicolo del p.m. precedentemente rese dal testimone qualora risultino altre situazioni, diverse da quelle ivi previste, che hanno compromesso la genuinità dell'esame.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il dibattito in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Emilia, addì 14 novembre 2001

Il Presidente: FANILE

02C0038

N. **52**

Ordinanza del 28 settembre 2001 emessa dalla Corte di appello di Milano sul reclamo proposto da B. M.

Adozione e affidamento - Adozione ordinaria di persone maggiorenni - Divieto nel caso in cui l'adottante abbia discendenti (legittimi o legittimati) in età minore - Applicabilità anche se l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante e risulti già stabilmente inserito nel nucleo familiare - Violazione dei principi di razionalità e di uguaglianza - Disuguaglianza ingiusta fra membri della famiglia - Contrasto con l'esigenza di salvaguardare il valore etico-sociale dell'unità familiare.

– Codice civile, art. 291.
– Costituzione, artt. 2, 3 e 30.

LA CORTE D'APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Con provvedimento in data 28 febbraio 2001 il Tribunale di Monza rigettò il ricorso presentato ai sensi dell'art. 291 c.c. da M. B. volto ad ottenere l'adozione di V. E. nata il 19 novembre 1978 dal precedente matrimonio contratto nel 1979 da A. N., attuale moglie del ricorrente, con G. V., alla luce della sentenza n. 557/1988 della Corte costituzionale — che consente l'adozione a chi abbia discendenti legittimi o legittimati, sempreché maggiorenni e consenzienti — e della sentenza n. 252/1996 della Corte costituzionale — che ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di cassazione del citato art. 291 c.c., nella parte in cui non prevede la possibilità di adozione di un maggiorenne da parte di chi abbia discendenti legittimi o legittimati di età minore quando l'adottando sia, come nelle specie, figlio del coniuge dell'adottante e stabilmente inserito nella comunità familiare.

Il predetto decreto è stato reclamato da M. B. il quale ha dedotto l'erronea interpretazione degli articoli 291 e 313 c.c., rilevando che il tribunale, senza assumere le necessarie informazioni, senza tenere in considerazione la volontà delle parti, ha applicato «acriticamente talune decisioni giurisprudenziali» e ha anteposto «rigide quanto svianti interpretazioni al naturale componimento dei delicati interessi familiari in gioco»; ha quindi chiesto che la Corte faccia luogo all'adozione di E. V., da parte di esso reclamante, disponendo le conseguenti trascrizioni e annotazioni di legge.

A sostegno del reclamo la difesa propone le seguenti considerazioni:

1) il B. ha chiesto l'adozione al fine di assicurare legami più stabili tra l'adottanda E. e la figlia A., proprio nello specifico interesse del legame di fratellanza che già le unisce da parte di madre, nella convinzione che i rapporti derivanti dall'adozione sono da porsi ad ogni effetto sullo stesso piano delle relazioni della famiglia biologica, ove hanno importanza preminente i vincoli affettivi e personali;

2) da un diverso punto di vista il legame derivante dall'adozione risulta essere ancora maggiore, atteso che è il frutto di una ponderazione da parte di tutti i membri della famiglia, che in pieno accordo hanno voluto legalmente la loro appartenenza ad un unico nucleo familiare basato sul principio di uguaglianza;

3) E. da circa venti anni stabilmente inserita nel nuovo nucleo costituito dalla madre A. N. con il B., considera questi il suo vero padre, avendo egli provveduto «da sempre» al suo mantenimento, istruzione educazione e alla sua crescita affettiva ed emotiva;

4) le due sorelle, E. ed A., soffrono per la differente posizione giuridica all'interno della famiglia, con il pertinente rilievo che A. sedicenne, è in grado di comprendere il significato dell'adozione di E., anche con riferimento ai suoi attuali diritti di unica figlia legittima ed alla possibile compressione-riduzione patrimoniale derivante dall'adozione;

5) il padre legittimo di E. ha acconsentito all'adozione all'udienza in camera di consiglio.

All'odierna udienza il procuratore del reclamante ha insistito nelle proprie istanze; il procuratore generale, ritualmente intervenuto, ha concluso per il rigetto del reclamo.

La difesa del reclamante cita a conforto del proprio assunto la sentenza 14 gennaio 1999, n. 354, della Corte di cassazione, la quale ha espressamente affermato che la differenza fra adozione ordinaria e adozione speciale

risulta temperata allorché i figli maggiorenni e minorenni siano fratelli tra di loro e vi sia permanenza dell'adottando nella stessa famiglia, con la conseguenza che la famiglia dell'adottando è strettamente legata, anzi, coincide con quella dell'adottante. Con l'avvertenza che «il maggiorenne, se non adottato dal nuovo coniuge, resterebbe estraneo al medesimo e vivrebbe il disagio sociale della manifesta diversità di origine con possibili disarmonie nella formazione psicologica e morale», situazione che sarebbe in contrasto con una lettura costituzionalizzata della normativa. Sottolinea il supremo collegio che l'esigenza di favorire le adozioni da parte del coniuge del genitore va «pienamente» riconosciuta, in quanto «con il divorzio sempre più si fa sentire l'esigenza di rinsaldare la formazione di nuove famiglie, già dotate di figli per lo più minori, nati da un precedente matrimonio. Per cui anche in mancanza di un rapporto parentale tra la vecchia famiglia ed il nuovo coniuge esiste tuttavia una situazione di forte convivenza, accresciuta dall'arrivo di nuova prole frutto del secondo matrimonio e la presenza qualificata del nuovo coniuge può dispiegare un rapporto valido e proficuo anche con i figli nati dal primo matrimonio senza distinguere tra maggiorenni e minorenni». Le proposizioni della Corte di cassazione ripropongono motivati dubbi di incostituzionalità dell'art. 291 c.c. in relazione agli articoli 3 e 30 della Costituzione.

È consapevole questo collegio che la questione è già stata sottoposta all'esame della Corte costituzionale, ma osserva che la recente sentenza della Corte di cassazione n. 354/1999 giustifica la riproposizione dell'identica questione, dotata di sufficiente consistenza nell'ottica del valore riconosciuto dalla Costituzione all'unità della famiglia, in quanto l'interpretazione giurisprudenziale conferisce al precetto legislativo il suo effettivo valore nella vita giuridica, tenuto per fermo che le norme sono non quali appaiono proposte in astratto, ma quali sono applicate nella quotidiana opera del giudice.

È indubbio che una sola sentenza della Corte di cassazione non costituisce «diritto vivente» (— che presuppone una interpretazione consolidata della giurisprudenza —), ma la suddetta pronuncia è certamente uno stimolo a verificare la portata della norma *de qua* in considerazione di un'accresciuta sensibilità della problematica dei diritti dei singoli componenti la famiglia allargata e degli interventi della Corte costituzionale, che hanno «deviato» dalla logica dell'istituto proprio in relazione alle esigenze sociali, etiche che via via si affacciavano e toccavano i principi costituzionali.

L'esame delle pronunce della Corte costituzionale nella *subiecta materia* consente di motivare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 291 c.c. in relazione agli articoli 2, 3, 30 della Costituzione nell'ambito del giudizio pendente dinanzi a questo collegio.

L'art. 291 c.c. nella sua funzione originaria (c.d. *adoptio in hereditatem*) prevedeva che «l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati ...».

Con sentenza 19 maggio 1988, n. 557, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. «nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti» rilevando la necessità che la normativa non comporti limitazioni eccessive, e come tali irrazionali, rispetto allo scopo perseguito, si da violare l'art. 3 della Costituzione.

Un ulteriore temperamento è stato portato dalla sentenza 20 luglio 1992 n. 345 che nel caso di incapacità dei figli maggiorenni di esprimere l'assenso perché interdetti ha ritenuto applicabile per analogia l'art. 297, secondo comma c.c., così estendendo a questo caso il potere di valutazione comparativa degli interessi in gioco attribuito dalla norma al tribunale.

Con la sentenza 23 febbraio 1994 n. 53 (che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 cc. e «per quanto vi si connette» dell'art. 297 c.c., nella parte in cui non consentono l'adozione di persone maggiori di età in presenza di figli legittimi o legittimati minorenni dell'adottante in riferimento all'art. 3 della Costituzione.) la Corte ha ritenuto che non potessero essere equiparate le situazioni dei figli maggiorenni consenzienti o incapaci di esprimere l'assenso con quelle dei discendenti dell'adottante in minore età, non sussistendo l'esigenza né l'urgenza di privare i figli minori della personalissima facoltà, una volta divenuti maggiorenni, di valutare e decidere sui delicati interessi in gioco. Con l'ulteriore precisazione che non potrebbero essere messe sullo stesso piano le situazioni dei figli minori dell'adottante nell'adozione legittimante e in quella ordinaria, in quanto nella prima l'interesse all'inserimento definitivo nella famiglia dell'adottante di un minore abbandonato è prevalente rispetto all'interesse personale e patrimoniale dei figli legittimi, anche se minorenni; mentre nella seconda non vi è ragione di riconoscere tale prevalenza.

Con la sentenza 16 luglio 1996, n. 252, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 291 e 312 n. 2 c.c. in relazione agli articoli 2, 3, 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità di adozione di un maggiorenne da parte di chi abbia discendenti legittimi

o legittimati in età minore, anche quando l'adottando sia figlio legittimo del coniuge dell'adottante e sia stabilmente inserito nella comunità familiare, in quanto prospetta un intervento additivo eccedente la sfera dei suoi poteri.

Rileva questo collegio che i diversi momenti valutativi introdotti dalla Corte costituzionale hanno reso più flessibile l'art. 291 c.c., adattandolo alle mutate concezioni filosofiche e sociali della famiglia, flessibilità auspicabile anche in presenza di figli minorenni, nell'ottica della salvaguardia e del rafforzamento dell'unità familiare, particolarmente delicata nelle situazioni dei nuovi nuclei che si costituiscono in seguito al divorzio.

La *ratio* di tutta la normativa che disciplina la famiglia, così come complessivamente disegnata dal legislatore del 1975, integrata dagli interventi della Corte costituzionale in relazione a diversi istituti, è finalizzata ad adeguare il diritto sostanziale alla continua evoluzione e alle esigenze della società contemporanea fondata oltre che sulla famiglia istituzionale anche sulle comunità di vita allargate.

Con riferimento alla fattispecie è agevole verificare che contrasta con i principi di razionalità e di uguaglianza la presenza nella stessa famiglia di due sorelle per parte di madre con posizioni giuridiche diverse; la disuguaglianza è avvertita come «ingiusta» dai membri della famiglia e dalla collettività proprio in forza del valore etico-sociale dell'unità familiare (art. 30, primo e terzo comma Costituzione). L'adottante infatti è spinto all'adozione proprio dall'esigenza di salvaguardare l'unità della famiglia, che già comprende *pleno iure* i figli avuti dal genitore dell'adottando e nella quale questi aspira ad occupare sul piano giuridico quel posto che già occupa sul piano degli affetti.

Considerata la peculiarità della fattispecie, per il principio dell'interesse superiore dell'armonia familiare, costituzionalmente garantito, al fine di non compromettere la realizzazione del valore etico-sociale dell'unità familiare e di consentire che tutti i membri della famiglia beneficino dei riflessi morali, giuridici, sociali ed affettivi propri dell'unità familiare, intesa in senso dinamico ed allargato, questa Corte ritiene la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non prevede la possibilità di adozione di persona maggiorenne, figlia legittima del coniuge dell'adottante, stabilmente inserita nel nucleo familiare, da parte di chi ha discendenti legittimi o legittimati in età minore.

Siffatta questione è rilevante nel presente giudizio, in quanto l'applicazione dell'art. 291 c.c. nell'attuale formulazione influisce sulla decisione del reclamo e ne comporterebbe il rigetto.

Alla stregua delle suddette considerazioni si ritiene pertanto di sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non prevede che possa aversi adozione di maggiorenne da parte di soggetto che abbia discendenti legittimi o legittimati di età minore in riferimento agli articoli 2, 3, 30 della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina notificarsi la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicarsi ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in camera di consiglio, Milano il 28 settembre 2001.

Il Presidente: PESCE

02C0039

N. **53**

Ordinanza emessa il 28 novembre 2001 dal Tribunale di Roma nel procedimento di ricusazione proposto da Vitalone Wilfredo

Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di uno dei componenti del tribunale - Competenza a decidere attribuita allo stesso collegio cui appartiene il magistrato ricusato - Mancata previsione della *traslatio iudicii* ad ufficio contiguo, secondo il criterio di spostamento della competenza territoriale di cui all'art. 30-*bis* cod. proc. civ. - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla ricusazione del giudice penale, nonché ai procedimenti in cui sono parti i magistrati - Lesione del diritto di difesa - Violazione delle garanzie di imparzialità e di terzietà del giudice.

– Codice di procedura civile, artt. 30-*bis* e 53, primo comma.
– Costituzione, artt. 3, 24, 104 e 111.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso in ricusazione proposto da Wilfredo Vitalone, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n. 88, presso sé medesimo, nel procedimento iscritto al n. 37918 del relativo ruolo generale di questo tribunale per l'anno 2001, promosso dallo stesso ricorrente contro Petrillo e altri, e attualmente assegnato al Presidente, dott. Alberto Bucci, Sezione I civile.

Rilevato che, con ricorso depositato il 26 settembre 2001, Wilfredo Vitalone ha proposto istanza di ricusazione del suddetto giudice, deducendo la ricorrenza del «combinato disposto degli articoli 52 e 51 n. 3 e ultimo comma codice di procedura civile», sulla scorta del rilievo che il medesimo «è noto esponente della corrente associativa detta «Magistratura democratica», la quale da oltre un ventennio era ed è in «aspro conflitto personale» cioè in rapporti di «inimicizia grave» (estrinsecatisi in «una sequela d'iniziative giudiziarie penali, tutte illegittime e infondate e, pertanto, tutte rigettate e/o annullate dalle istituzionali sedi di controllo») con il ricorrente medesimo e con il di lui fratello;

Rilevato, pregiudizialmente, in rito, che, a tenore dell'art. 40, primo comma, codice di procedura penale (come sostituito dall'art. 173 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), «sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della Corte di assise o della Corte di assise d'appello decide la Corte d'appello; su quella di un giudice della Corte d'appello decide una sezione della Corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato» e, a tenore del secondo comma, «sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione decide una sezione della Corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato» (per altro, a tenore dell'art. 41, primo comma, l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della ricusazione — perché «proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'art. 38» ovvero perché «i motivi addotti sono palesemente infondati» — è impugnabile con ricorso per Cassazione, ma la questione non rileva in questa sede);

Rilevato, ancora, che, a tenore dell'art. 30-*bis* codice di procedura civile (introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998 n. 420) «le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, egualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 codice di procedura penale» e, a tenore del primo comma di quest'ultimo articolo (sostituito dall'art. 2 della legge 2 dicembre 1998 n. 420), «i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta a indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, egualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello determinato dalla legge»;

Rilevato, infine, che, a norma dell'art. 8, secondo comma, della legge 13 aprile 1988 n. 117, «l'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto della Corte d'appello da determinarsi a norma dell'art. 11 del codice di procedura penale e dell'art. 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271» (si veda anche, ora, l'art. 3, primo comma, della legge 24 marzo 2001 n. 89);

Ritenuto che, nel sistema normativo processuale sommariamente richiamato, l'applicazione dell'art. 53, primo comma, codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che «sulla ricusazione decide il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale», e, reciprocamente, la non applicabilità dell'art. 30-*bis* codice di proce-

dura civile cit., nella parte in cui non prevede la *translatio iudicii* (davanti a ufficio giudiziario contiguo) anche nel caso del procedimento incidentale di ricusazione, pongono una questione intrinsecamente rilevante (investendo la legittimazione di questo collegio a decidere sulla istanza *de qua*) e non manifestamente infondata (si vedano, in particolare, le ordinanze di rimessione Appello Perugia del 6 ottobre 2000 in *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 13 dicembre 2000 reg. ord. n. 793/2000 e Appello Roma 12 marzo 2001 in *Gazzetta Ufficiale* n. 27 dell'11 luglio 2001 reg. ord. n. 519/2001) di legittimità costituzionale con riferimento:

1) all'art. 3 Cost. (per irragionevole disparità di trattamento fra chi ricusi un giudice civile e chi, invece, ricusi un giudice penale, alla luce del raffronto appena prospettato con la disciplina degli altri procedimenti, camerali o contenziosi, civili o penali, che hanno per oggetto — in termini, da un lato, di compatibilità, sul piano soggettivo, dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali con la materia della causa o con le qualità personali delle parti o, dall'altro, di responsabilità professionale — la posizione o la condotta di magistrati o, semplicemente, che vedono questi ultimi parti in giudizio);

2) all'art. 24 Cost. (per lesione dell'inviolabile diritto di difesa in ogni e qualsiasi procedimento giudiziario, diritto che, per l'appunto, in quanto maggiormente tutelato nelle altre, consimili situazioni considerate, appare conculcato in quella *de qua*);

3) 104 e 111 Cost. (per violazione del principio d'imparzialità del giudice, la cui terzietà il legislatore, sia costituzionale sia ordinario, mostra di voler assicurare anche con la specifica garanzia, in discussione in questa sede, di assoluta indifferenza nei confronti delle parti del procedimento, segnatamente nel caso in cui la veste di parte sia assunta da colleghi dello stesso ufficio — quando non addirittura della stessa sezione o dello stesso collegio — cui appartengono i giudicanti),

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-*bis *codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la* traslatio iudicii *anche nel caso del procedimento incidentale di ricusazione, e 53, primo comma, codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che «sulla ricusazione decide il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale», rispetto agli articoli 3, 24, 104 e 111 Cost.;*

Rimette la questione alla decisione della Corte costituzionale;

Sospende il procedimento di ricusazione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale, nonché, sempre a cura della cancelleria, la notificazione integrale della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, al giudice ricusato e alla parte ricusante e la comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2001.

Il Presidente: LAZZARO

02C0040

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651579/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**271,00**	524.729
- semestrale	**154,00**	298.186
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**222,00**	429.852
- semestrale	**123,00**	238.161
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**61,00**	118.112
- semestrale	**36,00**	69.706
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**57,00**	110.367
- semestrale	**37,00**	71.642
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**145,00**	280.759
- semestrale	**80,00**	154.902
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**56,00**	108.431
- semestrale	**35,00**	67.769
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**142,00**	274.950
- semestrale	**77,00**	149.093
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**586,00**	1.134.654
- semestrale	**316,00**	611.861
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**524,00**	1.014.605
- semestrale	**277,00**	536.347

Integrando con la somma di € **80,00 (L. 155.250**) *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**	489.876
Abbonamento semestrale	**151,00**	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**	338.847
Volume separato	**17,50**	33.885

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**	39.200
Inserzioni Giudiziarie (comprese le comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità) per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 2 0 6 *

€ 6,40
L. 12.392